



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche [SD09]

Programma di Giustizia Costituzionale e Diritti Fondamentali
[SD09/GC]

TESI DI DOTTORATO

Il ricorso individuale costituzionale nell'ordinamento giuridico
albanese

Dottorando

Robert GAJDA

Relatore

Prof. Roberto ROMBOLI

CICLO XXVII

ANNI 2011 – 2014

Giugno 2015

Indice

Capitolo I

L'INTRODUZIONE DEL RICORSO INDIVIDUALE NEL NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO ALBANESE E ASPETTI COMPARATIVI.

- 1. Previsione dell'istituto nella Costituzione Provvisoria ed il suo utilizzo nei primi anni di vita.....4**
 - 1.1 Aspetto soggettivo: concetto di persone e individui.....10
 - 1.2 Aspetto oggettivo e tipologia degli atti soggetti al controllo.....13
 - 1.3 Parametri usati nei giudizi della Corte.....20
 - 1.4 Regole processuali e approvazione della Legge sull'Organizzazione ed il Funzionamento della Corte Costituzionale.....25
- 2. Il dibattito della Commissione Costituente con riguardo all'istituto, nei lavori sulla preparazione della Nuova Costituzione del 1998.....30**
- 3. Previsione costituzionale della disciplina ed attuazione normativa. La nascita di un istituto non propriamente tipico.**
 - 3.1 Previsione costituzionale e trasformazione della disciplina.....38
 - 3.2 La nuova Legge Organica sulla Corte costituzionale.....50
 - 3.3 Giudizio su ricorso individuale davanti alla Corte secondo la previsione normativa, regolamentare e giurisprudenziale. (profili processuali).....55
 - 3.3.1 Legittimazione razione temporis.....58
 - 3.3.2 Legittimazione razione personae.....58
 - 3.3.3 Legittimazione razione materiae.....63
 - 3.3.4 Decisioni processuali e uso delle procedure dei procedimenti legali ordinari.....65
 - 3.4 Le decisioni della Corte.....68
 - 3.4.1 Le decisioni di interpretazione delle decisioni della Corte e quelle di correzione degli errori materiali.....72
 - 3.4.2 Le decisioni di rifiuto di decidere.....72
 - 3.4.3 Decisioni di estinzione del processo.....74

Capitolo II

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTE IL RICORSO INDIVIDUALE. UNA RESTRIZIONE E TANTI AMPLIAMENTI.

- 1. L'inevitabile controllo della Corte sull'attività giurisdizionale. I diritti e i principi processuali costituzionali sviluppati dalla giurisprudenza della Corte.....76**

| | | |
|-----|---|------------|
| 1.1 | Diritto di accesso alla giustizia e diritto di impugnare le decisioni giudiziarie..... | 85 |
| 1.2 | Diritto a un giudice indipendente e imparziale e diritto a un giudice naturale precostituito per legge. Presunzione d'innocenza..... | 95 |
| 1.3 | Diritto alla Difesa. Principio del contraddittorio e di parità delle armi..... | 110 |
| 1.4 | Altri diritti. Principio di certezza del diritto. Legalità della pena e retroattività della legge penale favorevole. Ne bis in idem. Obbligo di motivazione delle sentenze giudiziarie..... | 121 |
| 1.5 | Ragionevole durata del processo..... | 130 |
| 2. | L'ampliamento dei principi processuali a tutti i tipi di procedimento e la loro circolazione sugli altri giudizi svolti dalla Corte Costituzionale..... | 144 |
| 3. | Il difficile rapporto della Corte Costituzionale con L'Alta Corte..... | 161 |

Capitolo III

IL RAPPORTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE CON LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Diritto internazionale nell'ordinamento albanese e lo status particolare della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo..... | 174 |
| 2. | L'incidenza della giurisprudenza della Corte EDU all'ampliamento della disciplina del ricorso individuale e i processi giudiziari a 5 gradi..... | 177 |
| 3. | La giurisprudenza della Corte EDU posta come una nuova ipotesi di conflitto tra l'Alta Corte e Corte costituzionale..... | 184 |

Capitolo IV

RIFLESSIONI CONCLUSIVE. LA PROTEZIONE DEGLI INDIVIDUI E PROPOSTE DI MODIFICHE.

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | Il modello misto del ricorso diretto in Albania..... | 191 |
| 2. | Problematiche riguardanti il ricorso individuale costituzionale nell'ordinamento albanese e proposte..... | 200 |
| | Bibliografia di riferimento..... | 213 |

I. L'INTRODUZIONE DEL RICORSO INDIVIDUALE NEL NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO ALBANESE E ASPETTI COMPARATIVI.

1. – Previsione dell'istituto nella Costituzione Provvisoria ed il suo utilizzo nei primi anni di vita.

Parlare di ricorso individuale costituzionale in Albania bisogna anzitutto suddividere la disciplina in due momenti, che corrispondono alle due Costituzioni approvate dopo la caduta del comunismo.¹ Il primo momento si riferisce a una raccolta di leggi costituzionali approvati in tempi differenti e che, nel loro insieme, costituivano quella che la dottrina la identificò come la Costituzione Provvisoria². La sua transitorietà era prevista peraltro da una disposizione della stessa legge costituzionale, l'art.44, la quale prevedeva che le disposizioni di quella legge dovevano essere applicate fino all'approvazione della Costituzione della Repubblica Albanese. Stessa disposizione prevedeva, inoltre, la istituzione di una Commissione *ad hoc*, incaricata dal Parlamento per la progettazione della Costituzione³. La composizione della Commissione ed il termine entro il quale doveva essere presentato il progetto della Costituzione finale, furono lasciati alla discrezione del Parlamento, il quale doveva provvedere con apposito atto.

Il secondo momento si riferisce alla Costituzione della Repubblica Albanese, Legge Nr.8417, la quale fu approvata il 21/10/1998, confermata con un referendum nel 22/11/1998 e promulgata dal Presidente della Repubblica il 28/11/1998.

¹ Vedi anche: Arta Vorpsi, *Il regolare procedimento legale nella pratica della Corte costituzionale albanese*, Maluka, Tirana, 2001 p. 64 ss; Zaganjori. Xh, Anastasi.A, Methasani.E, *Lo stato di diritto nella Costituzione della Repubblica albanese*, Adleprint, Tirana, 2011. p. 88 ss.

² La costituzione comunista del 1976 fu abrogata dalla Legge N.7491 del 29/4/1991 che recava norme sulle "Principali Disposizioni Costituzionali" (comunemente chiamata anche Costituzione Provvisoria), approvata da più di 2/3 dei membri del Parlamento, il quale era stato espressione delle elezioni tenute il 31 marzo del 1991 e dove la maggioranza apparteneva ancora al Partito Comunista (poi denominato Partito Socialista). Un anno dopo però, si svolgevano le elezioni anticipate e questa volta vinceva con una maggioranza di 2/3 il Partito Democratico. Questa Legge costituzionale, la prima, era divisa in quattro parti: Parte I. – Le Disposizioni Generali; Parte II. – I Supremi Organi dello Stato: (A) Il Parlamento (B) Il Presidente della Repubblica; Parte III. – I Supremi Organi dell'Amministrazione Statale; Parte IV. – Disposizioni Finali. In riferimento a tale «Legge costituzionale provvisoria» vedi Mauro Mazza, *La giustizia costituzionale in Europa orientale*, Cedam, Padova, 1999, p.407 ss.

In seguito furono approvati Leggi Aggiuntive alle Principali Disposizioni Costituzionali: Legge N.7561 del 29/4/1992, recante norme sull'*Organizzazione della Giustizia e Corte Costituzionale*; Legge N.7570 del 3/6/1992, recante norme sull'*Organizzazione e Funzionamento del Potere Locale*; Legge N.7692 del 31/3/1993, recante norme sui *Diritti e le Libertà Fondamentali dell'Uomo*".

³ Vedi infra., parte seconda di questo capitolo.

La disciplina del ricorso diretto individuale viene previsto in entrambi questi atti costituzionali ma ovviamente, in contesti differenti e con previsioni, costituzionali e legali, sostanzialmente diversi.

Nella Costituzione Provvisoria il ricorso individuale non fu previsto subito nel primo atto costituzionale. Infatti, quest'ultimo si preoccupava di disciplinare la forma di stato del nuovo ordinamento costituzionale albanese, concentrandosi esclusivamente sulla previsione dei due importanti poteri, legislativo ed esecutivo, ed inoltre sulla figura del Presidente della Repubblica, improntando la forma di governo in maniera simile a quella semi-presidenzialista.⁴

Tuttavia, insieme ai principi organizzativi della forma di governo, questo primo atto costituzionale della Costituzione Provvisoria non rimaneva insensibile ai diritti umani, pertanto nella parte che riguardava i principi generali dell'ordinamento, venivano posti nelle fondamenta dello Stato la dignità umana, i diritti e le libertà dell'uomo ed il libero sviluppo della sua personalità, ma senza specificare di quali diritti e libertà si trattava. Sempre in modo dichiarativo, e in un certo senso complementare, si prevedeva nell'art.4 del Primo Atto Costituzionale il riconoscimento e le garanzie dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, come previste dagli atti internazionali.

Già da subito si evidenzia un inconveniente nel nuovo ordinamento costituzionale albanese in riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo, e più in specifico alla protezione che lo stato deve garantire a questi diritti. Il problema, non riguardava solo il fatto della previsione di pochissimi principi dichiarativi riguardanti i diritti dell'uomo e la mancanza di un catalogo di tali diritti, ma si manifestava anche nella mancanza di un ordinamento giudiziario vero e proprio, sia a livello costituzionale che a livello legale.⁵ Pertanto, occupandosi il primo atto costituzionale della Costituzione Provvisoria soltanto degli organi politici della forma di governo, omettendo totalmente la previsione di principi e regole minime di organizzazione e

⁴ Luan Omari, *“Lo stato di diritto”*, edizioni ELENA GJIKI, Tirana 2008. Si può parlare di una sorta di semipresidenzialismo atipico nel senso che tale forma di governo si evince dalle competenze assegnate, presentando aspetti simili a quello di un Presidente forte, invece l'atipicità si riferisce all'elezione di tale organo poiché non era prevista quella diretta dal popolo ma dal Parlamento, il quale approvava con il 50% +1 dei suoi membri. Vedi anche Angelo Rinella, *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici del modello francese in Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino, 1997.

⁵ L'unica previsione del primo atto costituzionale che parla del potere giudiziario è l'art.5 dei principi generali, il quale prevede che « *il potere giudiziario viene esercitato da tribunali indipendenti soggetti soltanto alla legge* ».

funzionamento del potere giudiziario, per più di un anno i diritti umani furono garantiti con le regole della vecchia giurisdizione del regime comunista.⁶

Il paradosso consisteva in una situazione totalmente incoerente perché si lasciava la protezione dei diritti individuali dell'uomo al potere giudiziario di formazione comunista, il quale non solo era improntato in funzione della Costituzione di una Repubblica Popolare Socialista, quindi totalmente insensibile alle libertà individuali, ma applicava anche una legislazione opprimente dei diritti fondamentali dell'uomo.⁷

Questa particolarità della storia costituzionale albanese con riguardo alla protezione dei diritti fondamentali non viene segnalato nelle situazioni degli altri ordinamenti dei paesi ex socialisti, i quali provvedessero subito a creare degli atti costituzionali duraturi e completati.⁸

Pertanto, l'aspirazione a una democrazia pluralista concretizzata da un atto costituzionale ispirato ai principi cardine di una organizzazione democratica, veniva affiancata da un sistema di protezione dei diritti fondamentali il quale doveva essere garantito dal vecchio – non solo di uomini⁹ ma anche di leggi e principi – potere giudiziario.

⁶ Il primo atto sull'organizzazione giudiziaria secondo i principi della Costituzione Provvisoria fu la Legge 7574 del 24/6/1992 secante norme sull'organizzazione della giustizia e alcune modifiche al codice di procedura penale e quello civile, quindi un anno e qualche mese dopo l'approvazione della Costituzione. Il codice di procedura penale venne approvato con la Legge 7905 del 21/3/1995, fino ad allora vigeva il CPP del 1979(L.6069); invece, il codice di procedura civile venne approvato con la Legge 8116 del 29/3/1996, fino ad allora vigeva il CPC del 1981 (L.6341).

⁷ Basti qui pensare al famigerato Codice Penale del regime comunista il quale si concentrava di più su i reati di opinione, di eversione, di propaganda a scopo di eversione, ecc. Il nuovo codice penale fu approvato con la Legge 7895 del 27/1/1995, fino ad allora vigeva il CP del 1977 (L.5591); invece, il codice civile fu approvato con la Legge 7850 del 29/7/1994, fino ad allora vigeva il CC del 1981 (L.6340). Sulla confusione del diritto socialista con quello post-socialista vedi Mauro Mazza, *La Giustizia costituzionale in Europa orientale*, Cedam, Padova, 1999, p.392 ss; vedi anche: Vorpsi A., *Il regolare procedimento legale*, op. cit. p. 64 seg.

⁸ Francesco dal Canto, *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa orientale*, in Luther J., Romboli R., Tarchi R. (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2000, 442; vedi anche Michele Mistò, *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Olivetti M., Groppi T., *La giustizia costituzionale in Europa*, Giuffrè, Milano, 2003, p.285 ss.

⁹ In questo senso l'Albania si pone in somiglianza con gli ordinamenti segnati da una rottura politica tra un precedente regime totalitario e l'instaurazione di un ordinamento democratico, ma segnati da una continuità istituzionale. Vedi P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi, *I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in Romboli R., *L'accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello*, ESI. Napoli, 2006. P.699. Questo fatto legittima anche la diffidenza dei costituenti verso il corpo giudiziario. Questo fatto legittima anche la diffidenza dei costituenti verso il corpo giudiziario, vedi Francesco dal Canto, *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa Centro-orientale*, in Tarchi R. (a cura di), *Patrimonio costituzionale e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso*

A questa situazione fu posto rimedio con l'approvazione del secondo atto costituzionale della Costituzione Provvisoria (Primo Atto Aggiuntivo), il quale rappresenta un punto importante nel tentativo verso l'indipendenza del potere giudiziario¹⁰ e prevedeva nella prima parte, i principi cardine del potere giudiziario,¹¹ – in coerenza con le garanzie previste nella maggior parte delle Costituzioni europee che si pongono a fondamento dello stato di diritto¹² – insieme alla istituzione di nuovi e importanti organi che compongono e garantiscono il potere giudiziario, tra le quali la Corte di Cassazione, L'Alto Consiglio della Giustizia, il Procuratore Generale¹³; inoltre, la istituzione per la prima volta di una Corte Costituzionale.¹⁴

La previsione della Corte costituzionale, non solo rappresentava una novità¹⁵ in uno Stato improntato al principio del *centralismo democratico*,¹⁶ ma veniva collegata

diretto di costituzionalità, Quaderni del Dipartimento Pubblico Università di Pisa Atti del Convegno di Pisa. Giappichelli, Torino 2012, p.249 ss.

¹⁰ Nella Storia costituzionale Albanese, l'unico altro tentativo a un potere giudiziario indipendente e stato materializzato nella Costituzione del 1922 denominata (Allargamento dello Statuto di Lushnja). Questo sorprendente atto costituzionale è una vera e propria costituzione e prevedeva nel suo interno i migliori principi europei per quanto riguarda l'Organizzazione Statale, le garanzie e l'indipendenza del potere legislativo, il principio democratico, Corte dei Conti, il potere giudiziario, i diritti umani. Omari. L., *Lo stato di diritto*, op. cit. p. 43 ss.

¹¹ In riferimento al potere giudiziario albanese, con un riassunto dei principi e delle previsioni costituzionali, delle leggi organiche, organizzazione, status e carriere dei giudici vedi Giampiero di Florio, *Costituzione e sistema giudiziario albanese*, in Calamio Specchia M., Carli M., Di Plinio G., Toniatti R. (a cura di), *I Balcani occidentali, le costituzioni della transizione*. Giappichelli, Torino, 2008, p. 231 e seg.

¹² Francesco dal Canto, *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Rolando Tarchi (a cura di), op. cit. p.245; vedi anche Dal Canto F., *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa orientale*, in Luther J., Romboli R., Tarchi R. (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2000, 441 ss; in riferimento a una storica ricostruzione dello stato di diritto nei paesi ex socialisti vedi anche Mauro Mazza, *La giustizia costituzionale in Europa orientale*, Cedam, Padova, 1999, p.56 ss.

¹³ La Costituzione Provvisoria prevedeva l'organizzazione ed il funzionamento della Procura della Repubblica, in maniera centralizzata e gerarchica, dentro il potere giudiziario. Gli riconosceva la esclusività dell'esercizio dell'azione penale, la soggezione solo alla legge, agli ordini dei procuratori di ranghi più alti e alle decisioni giudiziarie; inoltre, erano muniti di immunità. Proprio perché era previsto l'organizzazione della procura dentro il potere giudiziario, l'organo garante della sua indipendenza era l'Alto Consiglio della Giustizia, il quale garantiva anche il potere giudiziario. Fino al 1997 nella composizione di questo Consiglio prevalevano i giudici, rimanendo la procura un organo minore, ma, dopo la modifica del 1997 il legislatore costituente modifica la sua composizione imponendo, oltre i tre componenti che facevano parte ex officio Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore Generale, per gli altri nove membri, tre giudici, due procuratori, quattro membri scelti dal Parlamento, tra i quali due avvocati, un professore di diritto e un giudice.

¹⁴ Espressamente di Corti di quarta generazione in riferimento ai paesi dell'Europa centro-orientale parla, Malfatti. E, Pannizza. S, Romboli. R, *Giustizia Costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2007, p, 10.

¹⁵ La Costituzione del 1976 prevedeva una forma di controllo di costituzionalità, non da una Corte specializzata ma dal Presidium, l'organo supremo del potere statale (art.75 Costituzione del 1976). Su tale esperienza vedi Mazza M., *La giustizia costituzionale*, op. cit., p. 405 ss.

subito a un'altra nuova concezione dell'ordinamento costituzionale, quello dei diritti e delle libertà dell'uomo,¹⁷ positivizzati come diritti costituzionali.

Alla Corte furono date molte competenze di grande rilevanza costituzionale¹⁸ nella stessa misura in cui erano equipaggiate le classiche corti europee di ispirazione kelseniana,¹⁹ ma l'impronta era per lo più tedesca.²⁰ Gli veniva attribuita la funzione dell'interpretazione e del garante della Costituzione che poi era materializzata, adottando la tecnica enumerativa,²¹ con delle ampie competenze come quelle classiche

¹⁶ Vedi Mauro Mazza, *La giustizia costituzionale in Europa orientale*, Cedam, Padova, 1999; vedi anche Rinella A., *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici del modello francese in Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino, 1997, spec. 246 ss;

¹⁷ L'Albania ha una storia povera con riguardo ai diritti e le libertà dell'uomo benché nelle carte costituzionali che lo hanno accompagnato l'enunciazione di tali diritti non è mancato. Le storie dei diritti in Albania si potrebbe distinguere in tre fasi: la prima riguarda la fase del Regno d'Albania costituzionalizzata tramite Lo Statuto del Regno d'Albania del 1928, concretizzato con il codice civile del 1929, il codice penale, il codice commerciale e quello di procedura civile come atti che servirono per allontanare definitivamente, almeno formalmente l'Albania dalle reminiscenze dell'Impero Ottomano. Nel tempo della monarchia il paese si trovava in un regime di stato liberale monoclasse dove i diritti e le libertà servivano a un stretto gruppo di persone, monarca, grandi proprietari terrieri, capitalisti, i quali costituivano esclusivamente la vita politica, economica e sociale del paese. Il secondo periodo si riferisce al regime comunista, durante il quale furono approvate due costituzioni, Lo Statuto della Repubblica Popolare Albanese del 1945 modificata nel 1950 sotto il nome di Costituzione della Repubblica Popolare Albanese, e la Costituzione della Repubblica Popolare Socialista Albanese del 1976. Caratteristica di queste costituzioni fu l'esaltazione dei diritti sociali e discapito di quelli individuali, l'abolizione della proprietà privata e collettivizzazione dell'economia, fortemente sancite nella Costituzione del 1976. Il terzo periodo si riferisce all'Albania post comunista, caratterizzata dallo Stato democratico di diritto per la realizzazione del quale sono state approvate due costituzioni, quella Provvisoria del 1991 con le Leggi Aggiuntive e la Costituzione attuale. Soltanto la costituzione attuale del 1998 può essere definita una costituzione vera e propria in somiglianza con le costituzioni europee, equipaggiata con tutti i principi costituzionali e organizzativi di uno Stato Democratico e la previsione dei diritti e le libertà dell'uomo garantiti effettivamente dallo Stato di Diritto. Per maggior approfondimento si riferisce a Luan Omari, *Lo stato di diritto*, Elena Gjika, Tirana, 2008, p. 285 ss; Luan Omari, Aurela Anastasi, *Il diritto costituzionale*, A.B.C, Tirana, 2010, p. 68 ss.

¹⁸ Dal Canto F., *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Rolando Tarchi (a cura di), op. cit.

¹⁹ Ibidem, p.246. Vedi anche Lucio Pegoraro, *Lineamenti di giustizia costituzionale comparata*, Giappichelli, Torino, 1998, p.27 ss.

²⁰ In riferimento alla giustizia costituzionale tedesca: Jorg Luther, *La giustizia costituzionale nella Repubblica federale tedesca*, in Jorg Luther, Roberto Romboli, Rolando Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2000, 188 ss; Francesca Rescigno, *La Giustizia Costituzionale in Germania*, in Marco Olivetti, Tania Groppi (a cura di). *La giustizia costituzionale in Europa*, Giuffrè, Milano, 2003, 93 ss; Francesco Palermo, *La giustizia costituzionale in Germania*, in Lucca Mezzetti (a cura di), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale*, Cedam, Padova, 2009, p.243 e seg; Pegoraro L., *Lineamenti di giustizia costituzionale comparata*, Torino, 1998, p.....Vedi anche Arta Vorpsi, *Il regolare procedimento legale*, op. cit. p. 64 seg. L'A. parla non solo della novità di questo organo nell'ordinamento albanese ma si esprime anche della influenza del modello tedesco nella concezione della Corte Costituzionale.

²¹ Peter Haberle, *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, Giuffrè, Milano, 2000.

riguardanti la conformità della legge alla Costituzione, i conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato centrale e tra quest'ultimo e gli enti locali, la costituzionalità dei partiti, il giudizio del Presidente della Repubblica, la legittimità delle elezioni e la costituzionalità del referendum. Infine, quasi che di naturale li dovrebbe essere attribuito, li viene riconosciuta espressamente la protezione dei diritti fondamentali delle persone che vengono violate da atti illegittimi.

Già da subito quindi, il legislatore costituente sentì il bisogno, anzitutto di dare una garanzia in più alla violazione dei diritti fondamentali, ma anche di associare tali diritti alla Corte costituzionale, nel tentativo di una rapida costituzionalizzazione di esse; quasi che queste due novità dovevano reggere l'una l'altra.²²

Il quadro dei diritti fondamentali rimaneva ancora lacunoso fino a quando non veniva approvata l'ultima legge aggiuntiva della Costituzione Provvisoria, la quarta che prevedeva un catalogo di diritti molto simili a quelli delle costituzioni occidentali.

Questa nuova situazione costituzionale differita nel tempo e non consolidata, attribuita naturalmente alla mancanza di esperienza e della radicale trasformazione delle istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali ha influito molto anche sul lavoro della Corte dove si intravede una certa confusione nei primi anni di attività. Essa comincia il suo operato nel luglio del 1992 e in cinque mesi emette 12 decisioni che diventano parte della materia costituzionale albanese.

Per avere un quadro completo di questa disciplina durante la Costituzione Provvisoria possiamo soltanto riferirci, dal punto di vista normativo, a poche disposizioni costituzionali, le quali hanno servito come regole organizzative e funzionali dei giudizi della Corte fino al 1998, anno in cui fu approvata la Legge Nr. 8373, recante norme sul funzionamento e l'organizzazione della Corte costituzionale. Benché l'art.28 della seconda Legge Aggiuntiva prevedesse che *«l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale, la procedura per lo svolgimento dei giudizi e le altre essenziali questioni saranno regolate per legge»*, il legislatore non si è preoccupato di approvarla, né la Corte ha adottato un Regolamento Generale a tale proposito. Questa mancanza di ulteriore concretizzazione delle disposizioni costituzionali a tale riguardo, ha lasciato ampia discrezionalità alla Corte nello svolgimento dei giudizi e ha permesso

²² In tale senso vedi anche Dal Canto F., *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Rolando Tarchi (a cura di), op. cit.,p. 248.

alla stessa di usare, a volte, istituzioni e principi del diritto processuale ordinario, e altre volte di creare dal nulla nuovi strumenti processuali e decisionali.²³

Pertanto, in funzione di una migliore comprensione e per poter delineare la disciplina del ricorso diretto individuale, dobbiamo seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale albanese nei primi anni di vita fino all'approvazione della nuova Costituzione del 1998.

1.1 Aspetto soggettivo: Concetto di Persone e di Individui

Fin dalle prime decisioni si evidenzia un ampio accesso alla Corte da parte dei soggetti rientranti nella categoria «*persone*» come prevista dall'art.24/9. seconda Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria.²⁴

Infatti, il concetto usato dal costituente non è quello di individuo ma *persona*, rendendo perciò lo strumento fruibile da molti soggetti dell'ordinamento.²⁵ Il primo ricorso diretto che potrebbe essere ritenuto *individuale* è stato promosso nel 1993 da un gruppo di individui non organizzati ed aveva per oggetto una richiesta, la quale consisteva nella dichiarazione di incostituzionalità della legge che prevedeva la restituzione della proprietà ai soggetti illegittimamente espropriati dal regime comunista, prendendo come parametro l'art.25²⁶ quarta Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria in riferimento al principio di uguaglianza. È solo nel 1994 che si ha per la prima volta un ricorso individuale vero e proprio, proveniente cioè dal

²³ Questa situazione attribuisce alla Corte una concezione «*forte*» secondo la distinzione prospettata nello scritto di P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi, *I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in *L'accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello*, ESI. Napoli, 2006. P.696.

²⁴ Tra le tante competenze, in ultimis veniva previsto la possibilità per la corte di «*risolvere definitivamente tramite il giudizio costituzionale domande provenienti da persone che lamentano la violazione dei loro diritti fondamentali causati da atti illegittimi*».

²⁵ Nel primo anno di attività si segnalano 6 giudizi che possono entrare, per esclusione nella disciplina del ricorso diretto nel senso che altrimenti non entrerebbero in nessuno degli altri soggetti previsti dall'art.25. Due sono organi di partiti, altri due sono persone giuridiche private ed infine, due sono individui ma con investiture costituzionali; uno è membro della Corte di Cassazione e chiedeva una interpretazione della Costituzione con riferimento alle incompatibilità e l'altro è il Procuratore Generale, il quale era stato destituito dal Parlamento. Anche in quest'ultimo caso la Corte compie una interpretazione della Costituzione con riferimento alle disposizioni riguardanti l'organizzazione costituzionale.

²⁶ «*Tutti sono eguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, stato economico e finanziario e sociale, istruzione, opinione politica, status familiare o per qualsiasi altra stato personale*».

singolo individuo, il quale pretendeva l'annullamento di una decisione giudiziaria della Corte di Cassazione, per pretesa violazione del regolare procedimento legale previsto dall'art.38²⁷ della quarta Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria.

Con riferimento ai soggetti che potevano accedere alla Corte costituzionale in generale, riguardante tutte le competenze di essa, l'art.25 della seconda Legge Aggiuntiva prevedeva organi del potere centrale, Presidente della Repubblica e Consiglio dei Ministri; organi politici come i gruppi parlamentari e rappresentanti delle minoranze, dunque un quinto dei deputati; organi indipendenti fuori dal circuito politico come i tribunali che potevano accedere tramite il giudizio in via incidentale; organi rappresentativi del potere locale, sindaci e consigli comunali; ed, inoltre, ogni persona in riferimento alla violazione dei diritti e delle libertà previste dalla Costituzione. È proprio il concetto di persona che la Corte costituzionale usa per poter allargare l'accesso al giudizio costituzionale a un'ampia categoria di soggetti.

Categoria molto importante, che rientrava nel concetto di «*persone*», alla quale la Corte ha riconosciuto il diritto di poter accedere al giudizio di costituzionalità, è stata quella di organizzazioni di individui, associazioni, comitati, società, ecc, riconosciuti dalla legge. Fin da subito questi soggetti si sono mostrati attivi nel sollevare questioni di costituzionalità, ed anche laddove la Corte ha ritenuto che l'organizzazione non era legittimata a fare ricorso essa ha provveduto lo stesso a esaminare la questione impadronendosi della richiesta.²⁸

Sempre rientranti nella categoria di gruppi organizzati di individui, ma come soggetti riconosciuti dalla costituzione per la particolarità del loro ruolo nell'ordinamento costituzionale, sono stati ammessi ricorsi provenienti dai partiti politici²⁹, i sindacati,³⁰ ordini di professionisti nelle professioni libere, come quello degli

²⁷ «*La libertà, la proprietà e tutti i diritti riconosciuti dalla legge non possono essere violate senza un regolare procedimento legale*».

²⁸ Uno dei soggetti previsti dalla Costituzione Provvisoria di poter sollevare questione di legittimità/costituzionalità era la Corte stessa, *mo,tu proprio*, non quindi come giudice a quo (come può succedere ad es. nell'ordinamento italiano) ma addirittura di propria iniziativa. Questo diritto la Corte lo ha esercitato sia quando è stata lei stessa a sollevare direttamente la questione (Sentenze.4/1995; 34/1996; 57/1997;58/1997), sia quando aveva iniziato un giudizio su proposta di un altro soggetto poi ritenuto non legittimato a proporre questione ma cmq la Corte ha continuato il giudizio risolvendo la questione nel merito (Sentenze.13/1997; 14/1997; 55/1997). In tutti questi casi era stato il Comitato Albanese di Helsinki per i Diritti Umani a sollevare le questioni. Sulla distinzione di questo diritto della Corte prima e dopo la Costituzione del 1998: Sokol Sadushi *Il controllo costituzionale*, Botimpex, Tirana 2004.

²⁹ Decc. Nr.1/1992, 7/1992.

avvocati.³¹ Inoltre, un ruolo importante nel sollevare giudizi di costituzionalità, specialmente verso atti del Governo, hanno avuto anche le persone giuridiche private organizzate in società con fini di lucro.

Per quanto riguarda la categoria degli individui che hanno potuto sollevare ricorsi sempre come «*persone*», anche essa è suddivisa in sottocategorie. La prima riguarda i ricorsi provenienti dai singoli individui, i quali hanno avuto come oggetto di giudizio la più vasta tipologia degli atti statali, inclusi anche quelli legislativi. Possono essere segnalati anche i giudizi, rientranti nella stessa sottocategoria, sollevati da gruppi di individui non organizzati in associazioni, comitati o società, ma che comunque partendo dallo stesso interesse hanno proposto ricorsi di costituzionalità come una sorta di *class action*.³²

Un'altra sottocategoria di individui che la Corte stranamente ha ammesso di poter sollevare ricorso diretto, tenendo presente che il ricorso doveva essere prospettato in difesa di diritti fondamentali, è stata quella di individui con funzioni costituzionali.³³ In questi casi non si potrebbe parlare di giudizio di costituzionalità, bensì si potrebbe ipotizzare il conflitto di attribuzioni come la stessa Corte ravvisa nella Decisione Nr.12/1997. Ma anche riferendosi al conflitto di attribuzioni si nota che in qualche giudizio non si ravvisa, ad es. perché la richiesta è stata solo di interpretazione della Costituzione, quindi in assenza di un conflitto reale e concreto.

Non mancano altri individui, che li possiamo chiamare come soggetti qualificati i quali, o non trovano un aggancio costituzionale, o sono state aggiunte come competenze alla Corte tramite le leggi ordinarie,³⁴ oppure non hanno avuto altri mezzi giuridici per contestare l'incostituzionalità o l'illegittimità dell'atto. Rientrano in questa sottocategoria mista i candidati nelle elezioni politiche e amministrative;³⁵ ex sindaci destituiti dal Consiglio dei Ministri, giudicando la Corte i decreti presidenziali che

³⁰ Dec. Nr. 8/1995, 9/1995, 10/1995, 45/1997, 58/1998.

³¹ Dec. Nr.6 del 1995.

³² Con riguardo a questo concetto si debba trovare qualche testo in inglese da riferire. Definizione prestata da Black Law Dictionary: *A lawsuit in which the court authorizes a Single person or a small group of people to represent the interests of a larger group.*

³³ Membro della Corte di Cassazione, ex Procuratore Generale.

³⁴ Legge 8055/1996 la quale prevedeva che la possibilità di appellare una decisione della Commissione Centrale per le Elezioni non più davanti alla Corte di Cassazione ma davanti alla Corte Costituzionale.

³⁵ Dec.6 del 1994

confermavano formalmente le decisioni del Governo;³⁶ Presidenti di consigli comunali, benché non possano neanche essere annoverati tra gli organi del potere locale;³⁷ giudici, non in sede di giudizio in via incidentale ma per motivi disciplinari.³⁸ In questi casi la linea che separa questi giudizi da quelli per conflitto di attribuzioni è più marcata, pertanto tali soggetti hanno prospettato per di più ricorsi di legittimità e hanno lamentato la violazione di regole procedurali.

Come si evidenzia il concetto di persona, non solo viene ampliato dalla Corte per poter accedere al giudizio di costituzionalità, ma, in alcuni casi viene usato come mezzo per poter decidere giudizi previsti da altre competenze.

Pertanto in questa parentesi costituzionale dell'ordinamento albanese non si può parlare di ricorso individuale vero e proprio ma di un ricorso, il quale benché previsto per la protezione di diritti fondamentali è stato utilizzato da categorie disomogenee di soggetti giuridici, non riscontrabile negli ordinamenti affini degli stati ex socialisti nemmeno nell'ordinamento tedesco con il quale l'istituto albanese trova molti punti in comune. D'altra parte, sebbene la giurisprudenza della Corte abbia ampliato molto la moltitudine dei soggetti che possono essere rivolti ad essa, anche non lamentando la violazione dei diritti fondamentali, tale ricorso non si è mai identificato come una *actio popularis*,³⁹ perché la Corte ha sempre richiesto e valutato se sussisteva o meno un interesse e perciò stesso la legittimazione del soggetto ad agire.

1.2 Aspetto oggettivo e tipologia degli atti soggetti al controllo.

Per quello che riguarda l'oggetto dei giudizi sollevati tramite il ricorso diretto si rileva che anche la tipologia degli atti ricopre quasi tutti quelli che offre l'ordinamento costituzionale. Se prendiamo come punto di riferimento la previsione costituzionale, partendo da una interpretazione letterale, si poteva ritenere di prospettare un controllo da parte della Corte soltanto per gli atti giudiziari e amministrativi. A favore di questa concezione, l'art. 24/2 punto 9 della seconda Legge Aggiuntiva, dove si annoveravano

³⁶ Dec.26 del 1996, 31/1996, 37/1996, 41/1996

³⁷ Dec.36 del 1996, 10/1997

³⁸ Dec.8 del 1994, 15/1997

³⁹ Sulla natura dell'*actio popularis* e del suo carattere oggettivo riferendosi all'esperienza ungherese vedi Dal Canto F., *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit. p. 250 ss.

le competenze della Corte, parlava di violazione dei diritti fondamentali provenienti da *atti illegittimi*, escludendo *prima facie* le leggi. Per rafforzare tale interpretazione, anche il terzo comma dello stesso articolo prevedeva l'annullamento, l'abrogazione e la modifica di ogni *decisione individuale* emessa da organi statali, organizzazioni, o persone giuridiche – facendo perciò escludere gli atti normativi – i quali ledono i diritti costituzionali della persona. Inoltre, proprio in funzione di una concezione concreta della lesione del diritto, il secondo comma prevedeva che la Corte, non solo riconosce e garantisce la violazione del diritto in modo dichiarativo, ma decide anche un giusto risarcimento per il danno subito. Con questa previsione la Corte costituzionale albanese si distingue dalle due corti costituzionali di riferimento, quella tedesca e quella spagnola, le quali non si pronunciano sul risarcimento del danno.

Benché, tutti questi elementi evocano un controllo solo nei confronti di atti concreti e individuali, che rispondono alle caratteristiche degli atti amministrativi e giudiziari, la giurisprudenza della Corte si è subito indirizzata verso un controllo su tutti gli atti, includendo anche quelli legislativi.

Tale ultima caratteristica, e cioè il ricorso diretto di costituzionalità proveniente dal singolo cittadino nei confronti di una legge identifica tale mezzo e lo annovera tra gli ordinamenti dei paesi ex comunisti che si sono influenzati a loro volta dal modello tedesco del *Verfassungsbeschwerde*.⁴⁰ Proprio in comparazione con quest'ultima il ricorso diretto non era limitato solo verso alcune categorie di atti come ad es. nell'ordinamento spagnolo, oppure quello austriaco e di alcuni paesi ex comunisti,⁴¹ ma si estendeva potenzialmente verso tutti i tipi di atti emanati dagli organi pubblici nazionali.

Pertanto, se con l'ammissione dei soggetti che rivestono attribuzioni costituzionali, sembra che la Corte vuole attribuire anche una funzione oggettiva al

⁴⁰Con particolare riferimento al ricorso diretto individuale in Germania: Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Giuffrè. Milano, 1955; inoltre, Cappelletti M., *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1968; Peter Haberle, *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, Giuffrè, Milano, 2000; Mathias Hartwig, *Il ricorso costituzionale individuale alla Corte costituzionale tedesca*, in Rolando Tarchi (a cura di), *Patrimonio costituzionale e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità*, Quaderni del Dipartimento Pubblico Università di Pisa Atti del Convegno di Pisa. Giappichelli, Torino 2012, p. 79 e seg. Di *verfassungsbeschwerde albanese* parla Mazza M., *La Giustizia costituzionale in Europa orientale*, op. cit. p.409.

⁴¹ Ad es. Repubblica Ceca, vedi Rodrigo Brito Melgarejo, *Il ricorso diretto individuale nella Repubblica Ceca*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit. p. 381 ss.

ricorso diretto di costituzionalità, ove veniva posto non solo alla protezione dei diritti fondamentali ma anche dell'organizzazione costituzionale; con l'ammissione del ricorso diretto contro un atto normativo proposto dai singoli contro la legge la Corte dà l'impressione di voler attribuire natura soggettiva a tale strumento, dimostrando di voler garantire gli individui da ogni possibile violazione dei loro diritti fondamentali. In questo contesto il ricorso diretto costituzionale della Costituzione Provvisoria risponde sia alle esigenze oggettive dell'ordinamento che alla protezione concreta dei soggetti, identificandosi come uno strumento soggettivo di natura oggettiva.⁴²

Ci sono stati molti casi quando a proporre un giudizio di costituzionalità nei confronti di una legge siano stati individui o gruppi di individui, ma solo in due casi la Corte ha abrogato l'atto legislativo.⁴³ Invece, molti giudizi di costituzionalità proposti da organizzazioni, associazioni, sindacati ecc, hanno avuto esito positivo, finendo la Corte per abrogare la legge. Nella maggior parte dei casi si è trattato di leggi che disciplinavano varie materie riguardanti il diritto di proprietà, specialmente la legge che si riferiva alla restituzione delle proprietà oppure alla compensazione in valore monetario o in titoli di stato – dove non era possibile la restituzione – dei proprietari espropriati ingiustamente dal precedente regime comunista.⁴⁴

Altra materia legislativa dove si è segnato un numero considerevole di ricorsi è quella pensionistica per via della situazione grave e particolare che si trovò davanti il nuovo stato democratico. Infatti, il vecchio regime non considerava i contributi dei lavoratori e in base alla Costituzione del 1976 i vari pensioni venivano attribuiti dallo Stato, senza creare un meccanismo generazionale e quindi senza avere un fondo particolare a tale riguardo. Dopo la caduta del comunismo il nuovo stato non aveva ereditato nulla da dare ai soggetti che avevano il diritto di pretendere una pensione, perciò le prime previsioni legislative lasciavano fuori intere categorie di persone, specialmente militari, veterani di guerra, ex detenuti. Queste categorie di persone,

⁴² Nella Decisione Nr.5 del 1995 la Corte costituzionale, su un ricorso prospettato da un singolo individuo verso una legge, si esprime testualmente che «non si può pretendere l'incostituzionalità di una legge solo per il fatto che vengono lesi gli interessi del richiedente», lasciando intendere una certa diffidenza verso i ricorsi individuali nei confronti della legge. Dall'altra parte la stessa Corte, due anni dopo ha dichiarato l'incostituzionalità di leggi su ricorsi provenienti da singoli individui.

⁴³ Decisioni della Corte costituzionale Nr.11 del 1997 e 53 del 1997.

⁴⁴ Un problema che persiste anche nei giorni nostri ed al quale lo Stato albanese non ha riuscito a risolverlo. L'argomento sarà ripreso nel capitolo secondo con riguardo alla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie civili passate in giudicato.

organizzati in associazioni o comitati hanno avuto un ruolo rilevante e molto attivo nel proporre giudizi di costituzionalità e di legittimità davanti alla Corte, sia nei confronti di atti legislativi, sia nei confronti di atti del Governo.

Dal 1994 si segnalano i primi ricorsi da parte degli individui sulle decisioni giudiziarie, lamentando per di più violazioni procedurali. Il controllo della Corte costituzionale su questa tipologia di atti verrà sempre di più a crescere per arrivare nel 1998, anno in cui quasi tutti i ricorsi riguardavano decisioni giudiziarie, e continuare anche nel periodo dopo l'approvazione della Nuova Costituzione.

Problema che permeava il ricorso individuale riguarda la mancanza di un termine entro il quale si poteva far ricorso verso qualsiasi tipo di atto, il che, se con riguardo agli atti legislativi non comportava nulla di preoccupante, con riferimento agli atti giurisdizionali si poteva rivelare particolarmente grave comportando di conseguenza situazioni di incertezza giuridica.⁴⁵

Importante particolarità che segna il ricorso diretto individuale davanti alla Corte costituzionale nei primi anni, riguarda la mancata concezione di tale strumento come mezzo straordinario o sussidiario. Infatti, ci sono stati alcuni giudizi della Corte, che avevano come oggetto atto amministrativo o giudiziario, e si sono svolte benché l'ordinamento giuridico offrisse mezzi giuridici effettivi per poterli decidere. Sebbene la lettera della disposizione costituzionale ex art.24/ punto 9. Seconda Legge Aggiuntiva parlava di risolvere *definitivamente* i ricorsi provenienti dalle persone, la Corte non è riuscita a dargli una interpretazione nel senso di un mezzo sussidiario e straordinario. Ci sono state dei tentativi sporadici che si evidenziano in alcune decisioni, dove la Corte si esprime sull'esistenza di altri strumenti giuridici per poter risolvere la questione, ma essa ha comunque continuato il giudizio decidendo la questione nel merito.⁴⁶

La concezione di tale mezzo come definitivo, quindi sussidiario e straordinario, viene consolidata solo nel 1997, anno in cui la Corte comincia a pronunciare tale sua scelta nelle decisioni di inammissibilità.

L'esitazione della Corte sull'esaurimento di tutti i mezzi giuridici effettivi si manifesta anche sul controllo di legittimità che essa svolgeva sugli atti di natura amministrativa, specialmente del Governo oppure dei singoli ministri. La Corte, in

⁴⁵ Decc.11 del 1997,30/1998, 59/1998.

⁴⁶ Decc.8 del 1996, 43/1996.

verità, ha avuto delle difficoltà di poter dividere la sua giurisdizione da quella del potere giudiziario ordinario. Infatti, essa svolgeva il controllo di legittimità sugli atti governativi normativi, e questa poteva rientrare normalmente nella sua competenza, ma svolgeva lo stesso il suo controllo anche sugli atti dell'esecutivo, individuali e concreti.⁴⁷ In questi casi la Corte ha giudicato come giudice amministrativo di primo grado,⁴⁸ togliendo alla giurisdizione ordinaria la possibilità di svolgere il suo normale controllo sugli atti dell'esecutivo, non normativi. Soltanto più tardi, quando i ricorsi stavano diventando più numerosi e invadenti, la Corte ha cominciato gradualmente a cedere questa sua competenza inventata cominciando prima ad esprimersi che le questioni concrete devono essere oggetto alla giurisdizione ordinaria, per poi concretizzarla meglio il suo pensiero dicendo che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi concreti e individuali spetta ai giudici.⁴⁹

È proprio questo il momento, biennio 1997-98, corrispondente all'aumento dei ricorsi individuali che induce la Corte a consolidare il principio di sussidiarietà e straordinarietà del ricorso diretto, a cercare di specificare meglio la divisione delle materie delle due giurisdizioni, ordinaria e costituzionale, e, inoltre, ad aumentare le pronunce di inammissibilità.

I giudizi della Corte si sono svolti anche su atti più specifici come quelli disciplinari nei confronti dei giudici, emessi dall'Alto Consiglio di Giustizia oppure su atti parlamentari che riguardano la destituzione di membri di organi costituzionali. I primi rientrano nella categoria degli individui qualificati, cioè i giudici, per i quali era previsto che sulle loro carriere doveva decidere l'Alto Consiglio di Giustizia, ma sulla legittimità di queste decisioni non veniva previsto dall'ordinamento un organo dove si poteva appellare. Pertanto i giudici si rivolgevano alla Corte costituzionale come organo il quale decideva in modo definitivo sulla costituzionalità degli atti. Essa all'inizio ha accettato di trattare questi giudizi decidendo sulla decisione adottata dall'Alto Consiglio della Giustizia, ma quando questi tipi di richieste si sono aumentate, la Corte, nella

⁴⁷ Dec. Nr.6/1993, 10/1995,

⁴⁸ Dal Canto F., *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit. p. 246 ss. Da precisare che il controllo sugli atti amministrativi della Corte poteva essere svolto anche nel giudizio in via incidentale.

⁴⁹ Dec. Nr.4/1993. Sulla distinzione tra il controllo svolto dalla giurisdizione ordinaria e da quella costituzionale e sulla natura e la classificazione degli atti amministrativi nell'ordinamento albanese vedi Sokol Sadushi, *Il diritto Amministrativo*, Botimpex, Tirana,2008; Sokol Sadushi *Il controllo costituzionale*, Botimpex, Tirana 2004, p.93 e ss.

seconda decisione riguardante tali situazioni, suggeriva al legislatore di prevedere sulla legge che disciplinava il potere giudiziario la possibilità per i giudici di poter appellare le decisioni disciplinari davanti alla Corte di Cassazione.⁵⁰

Al contempo, stessa logica ha seguito la Corte costituzionale quando ha giudicato su ricorsi provenienti da sindaci destituiti con decreto Presidenziale su proposta del Consiglio dei Ministri.⁵¹ Anzitutto questi soggetti non rientravano nella categoria “*organi del potere locale*” previsto dall’art.25 della seconda Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria. Infatti, questa previsione rispondeva ai giudizi di conflitto tra gli organi degli enti locali e il potere centrale in riferimento ai loro poteri e competenze, e presupponeva che tali organi dovevano essere in carica. Pertanto, i ricorsi proposti dai soggetti destituiti da tali incarichi rientravano nella categoria “*persone*” dell’art.25. seconda Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria e avevano come oggetto proprio la legittimità o meno della loro destituzione. Anche in questi casi, non essendo previsto dall’ordinamento altro mezzo giuridico, la Corte costituzionale svolgeva un giudizio di primo grado, giudicando ed entrando nel merito della questione, prendendo come parametro la legge ordinaria sull’organizzazione ed il funzionamento del potere locale e verificando se ci siano state delle azioni illegittime o no da parte di questi soggetti. Al contrario di quanto aveva suggerito per gli atti dell’Alto Consiglio della Giustizia, la Corte non se la sentì di fare lo stesso per gli atti Presidenziali, ritenendo tali atti, benché concreti e individuali, di rilevanza costituzionale, anche se il giudizio in sostanza si riferiva a un controllo di legittimità.⁵²

Oggetto di giudizio nelle decisioni della Corte non sono stati solo gli atti concreti degli organi pubblici ma essa ha potuto svolgere un giudizio anche su comportamenti dovuti di tali organi, specialmente del Consiglio dei Ministri, ed anche sulle omissioni del legislatore.

⁵⁰ Il legislatore risponde quasi subito a questo richiamo della Corte, e sei mesi dopo con l’approvazione della nuova legge (8265/1997) sul potere giudiziario, prevedeva nell’art.46 la possibilità per i giudici di appellare la decisione disciplinare dell’Alto Consiglio di Giustizia davanti alla Corte di Cassazione.

⁵¹ L’art.13 della terza Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria, riguardante l’organizzazione ed il funzionamento del potere locale, prevedeva che i consigli comunali e i sindaci potevano essere sciolti o destituiti con decreto Presidenziale su proposta del Consiglio dei Ministri.

⁵² Sulla natura degli atti presidenziali nell’ordinamento albanese, la loro qualifica ed il tipo di controllo svolto su di loro, giurisdizionale o costituzionale si riferisce a: Sokol Sadushi *Il controllo costituzionale*, edizioni Botimpex, Tirana 2004, p.84 e seg; Sadushi, S, *Il diritto Amministrativo*, Botimpex, Tirana,2008, p, 304 ss.

Per quanto riguarda i primi la corte ha avuto modo di esprimersi sulla mancata pubblicazione di un atto governativo, per il quale il Consiglio dei Ministri pretendeva osservanza da parte dei soggetti dell'ordinamento. In questo caso la Corte certifica la non pubblicazione del regolamento governativo⁵³ riconoscendo la sua non entrata in vigore, annullando tutti gli altri atti esecutivi emessi dagli organi amministrativi che gli avevano adottato facendo riferimento all'atto non pubblicato. In altra occasione, un gruppo di individui chiese alla Corte di obbligare il Parlamento a tenere in considerazione e quindi a deliberare su una proposta legislativa proveniente dal corpo elettorale.⁵⁴ La Corte, dichiarando il ricorso ammissibile ha svolto una verifica e cioè se il Parlamento avesse preso in considerazione tale iniziativa o meno; in quella occasione il Parlamento aveva deliberato non approvando il progetto di legge.

Nella decisione N. 14 del 1995, la Corte riconosce una violazione del giusto processo, obbligando il Consiglio dei Ministri a consegnare copia della decisione di Arbitrato Internazionale al soggetto richiedente; od anche, nella decisione Nr. 7 del 1996 obbliga il Governo di adottare un provvedimento previsto dalla legge per soddisfare le richieste che si riferivano all'indicizzazione delle pensioni riguardante la categoria dei veterani. Sempre in materia pensionistica, la Corte nel dispositivo della decisione N.43 del 1997 raccomanda il Consiglio dei Ministri di riconsiderare tutta la legislazione riguardante la pensione dei militari, prendendo tutte le iniziative legislative a tale proposito.

La Corte ha avuto modo di esprimersi anche nei confronti del legislatore, specialmente con riguardo alle sue omissioni.⁵⁵ Nella maggior parte dei casi essa si è espressa nella motivazione, auspicando l'adozione di disposizioni da parte del Parlamento, ma, non sono mancati casi quando si è trattato di un vero e proprio obbligo proveniente dal dispositivo della decisione. Un vero e proprio obbligo imposto al Parlamento di adottare una legge lo possiamo rilevare nella decisione N. 4 del 1997, dove la Corte rigetta la questione di legittimità di alcuni atti governativi, ma consta che

⁵³ Regolamento Governativo è il *nomen* con cui vengono chiamati tali atti nell'ordinamento italiano. Nell'ordinamento albanese invece, si identificano come Decisioni del Consiglio dei Ministri, e rappresentano gli atti più importanti adottati dal Governo.

⁵⁴ L'art.23/1. primo Atto Costituzionale della Costituzione Provvisoria riconosceva l'iniziativa legislativa a ventimila elettori.

⁵⁵Sokol Sadushi, *La giustizia costituzionale in evoluzione*. Edizioni TOENA, Tirana 2012. P.235-242.

è la legge stessa, in materia pensionistica, che non prevede il beneficio di una pensione aggiuntiva per una categoria di persone, in violazione del principio di uguaglianza.

In altre occasioni la Corte ha semplicemente suggerito nella parte motiva, il cambiamento o l'adozione di una legge, oppure ha invitato il Parlamento di colmare il vuoto legislativo creato dalla pronuncia di incostituzionalità emessa dalla Corte stessa.

1.3 Parametri usati nei giudizi della Corte.

Aspetto molto importante e in un certo senso particolare, rappresenta anche il parametro dei giudizi promossi da persone e svolti davanti alla Corte costituzionale. La lettera della legge costituzionale parla di violazione dei diritti fondamentali, riferendosi al catalogo dei diritti e delle libertà previste nella quarta Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria. Perciò, basta che il soggetto lamenti la violazione di un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione per poter abrogare o annullare l'atto che ha causato tale violazione; ma questa constatazione non è stata limpida. Infatti, in alcune decisioni manca proprio il parametro del giudizio, e non si capisce bene dunque quale diritto è stato violato ed in base a quale ragionamento la Corte ha abrogato o annullato l'atto ritenuto incostituzionale oppure illegittimo.

I diritti fondamentali più lamentati da parte dei soggetti sono stati quelli riguardanti il principio di uguaglianza, il diritto di proprietà, il diritto a un giusto processo giudiziario e di accesso alla giustizia e nella maggior parte dei casi il diritto a un regolare procedimento legale.

Essendo stati questi diritti più frequentemente usati come parametro nei giudizi promossi in via di ricorso diretto, la Corte ha avuto modo di svilupparli meglio. Così, in riferimento al principio di uguaglianza, inteso in senso assolutistico nel regime comunista, l'approccio della Corte è stato molto coerente con il significato di tale principio negli ordinamenti occidentali. Infatti, nella prima occasione che prospetta davanti ad essa una questione di costituzionalità di una legge di carattere sociale che si riferiva al diritto di abitazione, la Corte chiarisce di intendere tale principio come uguaglianza tra individui che sono in situazioni simili e non come soluzioni uguali per

individui che si trovano in condizioni oggettivamente differenti.⁵⁶ Molto interessante da notare, sempre in riferimento al principio di uguaglianza, la Decisione Nr.71 del 1998 dove la Corte costituzionale albanese si esprime in linea con quella tedesca, già evidenziato da Cappelletti,⁵⁷ in riferimento alla indipendenza di decidere le questioni che deve caratterizzare il potere giudiziario, non ritiene contrario al principio di uguaglianza il fatto che tribunali diversi abbiano deciso in modo differente situazioni ritenute simili.⁵⁸

Anche per quanto riguarda il diritto di proprietà – concetto molto trasfigurato dal regime precedente, ispirato alla totale abolizione della proprietà privata e al collettivismo – come parametro nei giudizi della Corte, essa anzitutto riconosce il ruolo propulsore della proprietà nel nuovo ordine economico e l'importanza fondamentale di tale diritto nel nuovo regime costituzionale. In funzione di tale ruolo e partendo dall'importanza di tale diritto nell'ordinamento giuridico, essa proibisce allo stato di annullare *ex lege* regolari contratti stipulati con i cittadini, i quali avevano lo scopo di realizzare la privatizzazione delle proprietà statali.⁵⁹ Pertanto la maggior preoccupazione della Corte con riguardo al diritto di proprietà è stato proprio la protezione delle persone dagli interventi o le decisioni arbitrarie dello Stato, sia in veste legislativa che amministrativa e giudiziaria, che incidevano direttamente su i cittadini. Da una parte la Corte riconosce il ruolo fondamentale dello Stato democratico e la sua responsabilità di ridistribuire le proprietà fondiarie, a volte agendo come proprietario altre volte agendo come regolatore e promotore di una riforma agraria non ben riuscita.

A partire dal biennio 1996-97 si nota un certo aumento di ricorsi individuali i quali lamentavano la violazione del diritto al regolare procedimento legale, più in specifico a un particolare aspetto di tale diritto riguardante il regolare procedimento giudiziario, o come comunemente viene chiamato del diritto al giusto processo. La Costituzione Provvisoria prevedeva in disposizioni differenti il diritto al regolare

⁵⁶ Dec.11 del 1993. Vedi anche Vorpsi A., *Il regolare procedimento legale*, op. cit. p.64 ss.

⁵⁷ Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Giuffrè. Milano, 1955. p.138.

⁵⁸ «L'uguaglianza di fronte alla legge non deve essere intesa nel senso che casi giudiziari che si pretendono identici devono avere identiche soluzioni da parte dei tribunali. Il modo di risolvere la questione e dell'applicazione della legge è una prerogativa di ogni tribunale e ogni caso concreto ha la sua specificità, tenendo presente le circostanze, i fattori, i motivi o le prove presentate, dunque non possono essere ritenute assolutamente identiche. Uguaglianza davanti alla legge non si riferisce al come è stata risolta la questione nel merito, ma riguarda le garanzie legali, cioè i diritti che lo stato deve mettere a disposizione dei cittadini per poter risolvere i loro problemi».

⁵⁹ Dec. 4,9,10 del 1994; 10 del 1995, 32 del 1996, 11,53 del 1997, 8 del 1998.

procedimento legale, il quale deve essere inteso in senso molto ampio includendo tutti i tipi di procedimento previsti dalla legge ossia, quelli amministrativi,⁶⁰ disciplinari⁶¹ e giudiziari.⁶² Con riguardo a questi ultimi la Costituzione prevedeva una apposita norma, art.40, la quale parlava espressamente di diritto al giusto processo. Bisogna notare che nella maggior parte dei casi la violazione del diritto al regolare procedimento legale veniva identificata con la violazione del diritto al giusto processo.⁶³

È nel 1998 che quasi tutte le decisioni di merito (22/27), avevano come oggetto delle decisioni giudiziarie e lamentavano la violazione del diritto al regolare procedimento legale insieme al diritto del giusto processo. Infatti, in questo anno si registrano i primi conflitti della Corte costituzionale con la Corte di Cassazione, ma di questo argomento si avrà riguardo nella sede opportuna. Per il momento basti specificare che quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una decisione giudiziaria prendendo come parametro il giusto processo oppure il regolare procedimento legale, essa annulla la decisione e rinvia la questione alla giurisdizione ordinaria;⁶⁴ invece,

⁶⁰ Decisione 20 del 1997.

⁶¹ Decc. 8 del 1994 e 15 del 1997.

⁶² Decc.4/1994,32/1996, 45/1997, 54/1997, 22/1998, 30/1998. Tra i principi processuali costituzionali più frequentemente ritenuti violati possiamo evidenziare, la violazione del principio del contraddittorio proveniente dalla mancata notifica di una u più parti del processo, violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge dovuto alla irregolare composizione del organo giudicante oppure dalla valutazione delle prove compiuta dalla Corte di Cassazione.

⁶³ Vorpsi A., *Il regolare procedimento legale*, op. cit. p.64 ss.

⁶⁴ Bisogna segnalare che l'annullamento con rinvio non era previsto ne dalla Costituzione Provisoria, ne successivamente dalla legge sulla Corte. Infatti, tale tecnica viene sviluppata dalla Corte stessa, probabilmente con l'intento di distinguere tra l'annullamento per via della violazione del regolare procedimento legale e cioè delle regole processuali, e l'annullamento per via della violazione di diritti materiali. Nel primo caso la Corte ritiene di non entrare nel merito della questione perché non è stato violato il diritto materiale del soggetto ma solo i principi processuali, quindi annulla la decisione e rinvia alla Corte della giurisdizione ordinaria per decidere nel merito. Nel secondo caso la violazione è più grave perché è stato leso un diritto materiale del soggetto proprio dagli organi giudiziari, i quali hanno la funzione principale di proteggere tali diritti. Dunque la Corte in questo caso non rinvia ma decide essa stessa definitivamente la questione. Vedi Decisioni 57, 58 del 1998. In tali decisioni, i quali segnalano anche le prime frizioni tra le due Corti, l'allora Corte di Cassazione mette proprio in dubbio la possibilità della Corte costituzionale di poter annullare una decisione giudiziaria e rinviarla per un riesame. A parere della Corte di Cassazione, nessuna norma attribuisce questa competenza, perciò o la Corte costituzionale risolve definitivamente accogliendo senza rinvio la questione oppure rigetta la richiesta. La Corte annulla la decisione statuendo che essa, *«si esprime definitivamente sulla costituzionalità degli atti illegittimi che violano i diritti fondamentali dei cittadini, cio costituisce un aspetto importante del controllo costituzionale che spetta a questa Corte, senza pregiudicare il diritto dei tribunali di risolvere nel merito le questioni concrete, la quale costituisce la sua ordinaria funzione»*. Vedi decisione 57 del 1998. In entrambi i casi però la Corte annulla la decisione della Corte di Cassazione senza rinviare la questione.

quando prende come parametro altri diritti essa risolve definitivamente la questione senza rinviarla ai giudici ordinari.

Pertanto, nelle constatazioni di incostituzionalità per via delle violazioni delle regole procedurali, la Corte ha voluto rinviare la questione ai giudici per poter questi risolvere la questione di merito rispettando i principi processuali; al contrario, quando la constatazione di incostituzionalità si è basata sulla violazione di un diritto costituzionale materiale essa ha voluto risolvere definitivamente la questione senza dare la possibilità ai giudici di poter rimediare nulla.⁶⁵

Nei giudizi promossi da persone però, non sempre il parametro è stato un diritto fondamentale ma a volte si è trattato di principi costituzionali oppure disposizioni della Costituzione che riguardavano garanzie o aspetti organizzativi degli organi costituzionali, come il principio della separazione dei poteri,⁶⁶ l'immovibilità dei giudici, principio del decentramento del potere.⁶⁷ A volte tali principi sono stati ritenuti violati insieme ad altri diritti fondamentali. Nella maggior parte dei casi la violazione di tali principi è stata constatata quando a proporre ricorso diretto sono stati soggetti della categoria persone, i quali li abbiamo classificati come individui qualificati. Ad esempio il principio della separazione dei poteri e dell'immovibilità dei giudici insieme al diritto al regolare procedimento legale, ha servito come parametro nei giudizi promossi dai giudici nei confronti degli atti disciplinari dell'Alto Consiglio della Giustizia.

Altro tipo di parametro usato nei giudizi della Corte, ma questa volta come si è detto pocanzi in veste di giudice amministrativo, è stato la legge ordinaria.⁶⁸ In questa sede la Corte svolgeva un giudizio di legittimità, ma il suo comportamento cambiava a differenza che si trattava di atti governativi normativi oppure individuali. Con riguardo ai primi, benché nella gerarchia degli atti venivano classificati sotto la legge e quindi doveva servire quest'ultimo come parametro, il giudizio della corte si svolgeva ancora su parametri costituzionali. Invece, in riferimento agli atti governativi individuali il giudizio che si svolgeva assomigliava a un vero e proprio giudizio di legittimità, senza neanche accennare il diritto fondamentale violato. In questi casi, in linea con la maggior

⁶⁵ Dec. 32 del 1996, 19/1997, 34/1998, 40/1998, 48/1998, 56/1998.

⁶⁶ Dec, 11 del 1992

⁶⁷ Dec. 31/1996

⁶⁸ Al contrario dalle altre Costituzioni dei paesi centro-orientali la costituzione Provvisoria non prevedeva diverse tipologie di maggioranze per l'approvazione della legge, tranne la revisione costituzionale.

parte delle Corti costituzionali dei paesi ex socialisti, si può ritenere che il controllo svolto dalla Corte si identificava di più con quello di un giudice amministrativo.⁶⁹

Per quanto riguarda il diritto internazionale come parametro nei giudizi della Corte, si rileva che durante la vigenza della Costituzione Provvisoria tale diritto ha avuto un collocamento superiore alla legge nella gerarchia degli atti, ponendosi anche con riguardo a questa previsione nella stessa situazione degli altri ordinamenti degli stati ex socialisti.⁷⁰ Tale Costituzione riconosceva superiorità alla legge sia ai principi e alle norme generalmente riconosciute, sia ai trattati internazionali ratificati dallo Stato Albanese. Tale carattere superiore del diritto internazionale non si è riconosciuto subito, ma fu concretizzato nel Secondo Atto Aggiuntivo della Costituzione Provvisoria.

Così, nell'art. 2 di tale atto costituzionale si prevedeva l'adeguamento dei principi processuali agli *Standard* internazionali; invece, l'art.10 proteggeva il potere giudiziario dalle leggi del Parlamento, il quale, nello specifico non poteva limitare le loro garanzie previste nella Costituzione e nelle regole internazionali. Ma, è solo nelle disposizioni costituzionali che riguardavano l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale, che si è concretizzata espressamente la superiorità del diritto internazionale alla legge ordinaria. Infatti, l'art.24/4. seconda Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria elencava tra le competenze della Corte, il giudizio sulla compatibilità della legge con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e con i trattati internazionali dove l'Albania era parte.⁷¹

Per quanto riguarda i giudizi promossi dalle persone in nessun caso le norme del diritto internazionale sono state richiamate come parametro; solo in alcune decisioni tale diritto ha avuto un ruolo rafforzante del ragionamento della Corte.⁷²

⁶⁹ Francesco dal Canto, *Il ricorso diretto individuale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Rolando Tarchi (a cura di), op. cit. p.246.

⁷⁰ L'art.8. primo Atto della Costituzione Provvisoria prevedeva che «*la legislazione della Repubblica Albanese tiene presente, riconosce e rispetta i principi e le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*».

⁷¹ Così anche l'art.26/4 della stessa legge.

⁷² Dec. 7/1994, 11/1997. Decisione 38 del 1996, dove la Corte costituzionale si riferisce non solo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ma anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

1.4 Regole processuali, effetto delle decisioni e approvazione della Legge sull'Organizzazione ed il Funzionamento della Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda le regole processuali, come si è accennato nei primi paragrafi di questo scritto, la Corte costituzionale ha avuto ampia discrezionalità di agire e una quasi totale libertà di creare lei stessa le regole dei suoi giudizi. Sostanzialmente l'unica situazione normativa che serviva da base per l'attività processuale della Corte fu la previsione di alcune regole sul funzionamento di essa nel Secondo Atto Aggiuntivo della Costituzione Provvisoria. In verità il costituente aveva previsto che per l'organizzazione ed il funzionamento della Corte il legislatore ordinario doveva provvedere con apposita legge, ma quest'ultimo approvò tale legge N.8373 solo nel 1998, quattro mesi prima dell'approvazione della nuova Costituzione.

Le previsioni costituzionali come si potrebbe intuire statuivano dei principi base funzionali e delle regole minime processuali dell'attività della Corte. Così, l'art.26, prevedendo che la Corte costituzionale decideva in base al principio della maggioranza, non dava tanta garanzia perché non imponeva dei quorum a tale scopo: né il quorum strutturale né quello funzionale. La lettera della disposizione infatti non era chiara e si prestava a diverse interpretazioni. Essa poteva essere intesa come la maggioranza di tutti i membri oppure come la maggioranza dei membri i quali sono stati parte della discussione della questione. In una decisione della Corte comunque, emerge che questo articolo è stato interpretato nel primo significato proposto, e cioè come la maggioranza di tutti i membri.⁷³ La legge N.8373 concretizzava questo aspetto con due disposizioni, l'art.16 dove era previsto che potevano decidere solo i giudici i quali avevano partecipato alla discussione della questione e l'art.21 che imponeva il quorum strutturale non meno di 2/3 dei membri della Corte.

Veniva previsto l'obbligo di motivazione delle decisioni e la possibilità per i giudici dissenzienti di poter allegare la propria opinione per scritto alla decisione presa dalla maggioranza. Questa disposizione non è stata implementata come ci si poteva aspettare, perché nelle decisioni della Corte si sono annotati solo i nomi dei giudici

⁷³ Nella Decisione 46 del 1996 la Corte, giudicando con sette membri, constata la sua impossibilità di prendere una decisione perché hanno votato a favore solo quattro giudici. Invece un quorum strutturale nell'attività della Corte si può evincere rivolgendosi a tutte le decisioni dove si constata che essa non ha mai svolto dei giudizi con meno di 6 giudici. Pratica resa positiva con l'art. 21 della Legge sulla Corte costituzionale.

dissenzienti ma senza allegare per scritto nessuna opinione. Inoltre, secondo la previsione dell'art.24/10 della stessa legge, la Corte poteva sospendere gli effetti degli atti sia normativi che individuali, e prendere tutte le misure che riteneva opportune in riferimento alla questione che doveva decidere, oppure anche interpretare la sua decisione quando veniva richiesto dalle parti o anche da lei stessa.

Con riguardo agli effetti, le decisioni della Corte entravano in vigore all'indomani della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e potevano abrogare oppure annullare gli atti degli organi statali. Questa previsione poteva creare dei problemi ben potendo il Governo ritardare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte. Consapevole di questo problema, ma forse anche dovuto alla pratica del Governo, la Corte nel dispositivo di un numero considerevole di decisioni che hanno accolto la questione, si è espressa insieme all'abrogazione dell'atto anche della sospensione degli effetti dello stesso fin quando la decisione non veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.⁷⁴ Nella decisione N. 13 del 1997, dichiarando l'incostituzionalità di alcune disposizioni che modificavano il Codice Penale e della Procedura Penale i quali statuivano delle sanzioni fisse, essa espressamente si pronuncia sul problema dicendo: *«poiché le decisioni della Corte costituzionale nella parte in cui abrogano le disposizioni della legge, entrano in vigore all'indomani della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in virtù dell'art.26/3, e dunque per pervenire ulteriori effetti negativi delle disposizioni abrogate, questa Corte sospende immediatamente ex art.24/10 gli effetti delle disposizioni dichiarate incostituzionali»*. Ovviamente anche questo utilizzo della sospensione da parte della Corte poteva rivelarsi inutile visto che comunque le sue decisioni entravano in vigore dopo la pubblicazione e la mancata divulgazione di tale decisione con altri mezzi telematici o mediatici, ma potevano incidere sui soggetti del caso concreto i quali prendevano effettivamente notizia della decisione. Infine, tale situazione funziona solo se esiste un rapporto di fiducia, di collaborazione e di responsabilità specialmente da parte del Governo.

Sempre l'art.26. seconda Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria prevedeva il carattere definitivo e con effetti di giudicato delle decisioni della Corte costituzionale. Ovviamente questo è un principio importante che esalta il ruolo della Corte come organo definitivo e normalmente si rende evidente nelle decisioni che

⁷⁴ Decisioni 6 del 1993, 9 del 1995, 13 del 1997, 53 del 1997.

accolgono la questione. Invece nelle decisioni di rigetto si evidenzia di più il carattere di cosa giudicata delle decisioni della Corte non essendo in questo caso definitive e ben potendo i soggetti dell'ordinamento riproporre la questione sulla stessa norma. L'effetto di cosa giudicata, riferendosi a una dottrina ormai ben consolidata, proibisce la riproposizione della questione da parte dello stesso soggetto, con rispetto allo stesso oggetto pretendendo la violazione dello stesso parametro.

Ponendosi a contrario della previsione costituzionale la Corte in alcune decisioni ha accettato di giudicare la stessa questione proposta dallo stesso soggetto, con riguardo allo stesso atto lamentando e prendendo come parametro lo stesso diritto. Ciò lo ha fatto in due occasioni giustificando il suo comportamento con il fatto che non si era potuto creare la maggioranza adeguata per prendere una decisione. Queste situazioni saranno positivizzate nella legge del 1998 (art.42) con il nome di *rifiuto di decidere*.⁷⁵ Partendo da questo presupposto, benché la Corte si sia pronunciata con una decisione formalmente di rigetto, la questione riproposta, in violazione del principio di cosa giudicata, è stata riammessa dalla stessa in un tempo successivo e deciso definitivamente.⁷⁶

Per quanto riguarda la tipologia delle decisioni, la Corte non si esprimeva solo in modo definitivo, ma emetteva anche delle decisioni processuali di ammissibilità. Questa pratica si presume che abbia cominciato nel 1996, e si ricava dall'ordine delle decisioni pubblicate, il quale non è più lineare come nei primi anni; inoltre, la Corte in alcune sue decisioni definitive e specialmente con riguardo alla legittimazione del soggetto che aveva presentato ricorso, ha evidenziato che si è espressa a tale riguardo preventivamente con una decisione processuale.

Dal 1996 la Corte comincia a pronunciare decisioni processuali di ammissibilità i quali vengono caratterizzati dal fatto che non venivano prese da un collegio minore di tre

⁷⁵ Questa previsione come si evince è frutto della giurisprudenza della corte e viene prevista anche nella nuova legge organica sulla Corte costituzionale del 2000. Si vedrà che la corte ne ha fatto uno uso molto frequente di tale decisione, subendo anche l'ammonimento della Corte di Strasburgo. L'argomento verrà ripreso più avanti nella sede opportuna.

⁷⁶ Nella decisione 46 del 1996 (vedi nota.45) la Corte, dopo aver constatato il non raggiungimento della maggioranza per poter decidere, rigetta la questione. La stessa identica questione viene riproposta dallo stesso soggetto nel 1998 e la Corte lo accoglie, dichiarando nulle le decisioni giudiziarie oggetto del ricorso. (Decisione 48 del 1998). Nella decisione 2 del 1998 la Corte, con un collegio composto da sei giudici per via della ritardata nomina di un membro e del conflitto dei interessi degli altri due, non si esprime formalmente con una decisione di rigetto, ma «*constata l'impossibilità di prendere una decisione definitiva*». La stessa identica questione viene riproposta dallo stesso soggetto e la Corte lo accoglie, dichiarando nulle le decisioni giudiziarie. (Decisione 40 del 1998).

oppure di cinque giudici, ma giudicava sempre l'intero collegio.⁷⁷ Tale pratica cambierà con l'approvazione della Legge Nr.8373 del 1998, la quale prevedeva che il giudizio sull'ammissibilità o meno del ricorso doveva essere svolto da un collegio di tre giudici. Il meccanismo adottato con questa previsione del legislatore assomiglia in questo modo alla disciplina prevista nella legge organica del Tribunal Constitucional spagnolo simile alla previsione della legge istitutiva della Tribunale Costituzionale tedesca. Pertanto se il collegio non riusciva a prendere una decisione di ammissibilità all'unanimità tale decisione processuale doveva essere presa dall'intero collegio (Art.38. della legge sulla Corte).

Da una disamina della giurisprudenza processuale della Corte, dal 1997, si evince che nella maggior parte dei casi essa ha dichiarato inammissibili i ricorsi prospettati dai cittadini che non avevano esauriti ancora tutti i mezzi giuridici che l'ordinamento giuridico offriva, rafforzando in questo modo la concezione del ricorso diretto come un mezzo sussidiario e straordinario. Inoltre, altri motivi di inammissibilità sulle quali la Corte si è pronunciata riguardavano la mancanza di giurisdizione perché o trattavano materie di non rilevanza costituzionale, o lamentavano violazioni che dovevano essere trattati dalla giurisdizione ordinaria oppure mancava la legittimazione per poter proporre ricorso alla Corte.⁷⁸

Nei suoi giudizi, inoltre, la Corte presta tanti mezzi processuali della giurisdizione ordinaria come la riunione⁷⁹ o la separazione dei giudizi,⁸⁰ cessazione della materia del contendere,⁸¹ sospensione degli effetti dell'atto.⁸² L'utilizzo delle istituzioni processuali della giurisdizione ordinaria da parte della Corte costituzionale verrà prevista dalla legge del 1998, la quale non solo prevede anche altri mezzi processuali in funzione anche di una Corte alla ricerca della verità,⁸³ come la

⁷⁷ L'art.18. seconda Legge Aggiuntiva della Costituzione Provvisoria prevedeva una composizione della Corte di nove giudici che duravano in carica dodici anni, la nomina dei quali era attribuita a due organi costituzionali: cinque dal Parlamento e quattro dal Presidente della Repubblica.

⁷⁸ Emblematiche a tale riguardo i giudizi che la Corte svolge e che avevano preso spunto dal Comitato Albanese di Helsinki su i Diritti Umani, ma che era ritenuto non legittimato a proporre ricorso diretto di Costituzionalità. Vedi *supra*.

⁷⁹ Decisione N.4 del 1994

⁸⁰ Decisione N.13 del 1997

⁸¹ Decisione N.4 del 1998

⁸² Decisioni 43 del 1996 e 8 del 1997. In questi casi l'istituto della sospensione è stato usato dalla Corte per poter prevenire danni ed effetti irreparabili, quindi ha fatto un uso normale di tale strumento a differenza della sospensione nelle decisioni di accoglimento che abbiamo visto sopra.

⁸³ Peter Häberle, *La Verfassungsbeschwerde*, Giuffrè, Milano, 2000. op. cit. p.38 ss.

convocazione di esperti e testimoni, l'amministrazione di prove e la richiesta di documenti scritti, specialmente con riguardo alla costruzione dei fatti, ma fa anche un rinvio generale alle regole processuali improntando il processo costituzionale sulla scia di quello ordinario. Tale ultimo aspetto si evince anche da altri fattori come la verifica delle parti nell'udienza plenaria rendendolo il processo la riapertura della discussione dopo le pretese definitive dei soggetti, l'oralità dello svolgimento del giudizio, ecc.⁸⁴

Altro aspetto importante da trattare sono anche le decisioni della Corte costituzionale e le loro effetti. Le disposizioni costituzionali attribuiscono alle decisioni, come si è visto sopra, carattere definitivo ed effetto di giudicato. La Corte può abrogare gli atti normativi, annullare gli altri atti, o, addirittura, modificare gli atti individuali degli organi statali che hanno violato diritti costituzionali delle persone. In questo contesto possiamo rilevare delle affinità tra le decisioni della Corte costituzionale albanese con quelle della Corte costituzionale Bavarese come prevista dalla Costituzione del 1946 e dalla Legge Istitutiva N.72, secondo quanto insegna Cappelletti.⁸⁵

Infatti, l'art. 46 della Legge N.8373 del 1998, statuiva – oltre la previsione ovvia che le decisioni della Corte dovevano essere obbligatorie – che l'esecuzione delle decisioni della Corte doveva essere assicurato dal Governo, il quale operava tramite gli organi dell'amministrazione statale. Inoltre la Corte poteva prevedere un altro organo per l'esecuzione delle sue decisioni ed inoltre, poteva dettare anche le modalità che tale organo doveva tenere presente per l'esecuzione della decisione.

Se vogliamo provare di far rientrare il ricorso diretto costituzionale albanese durante il periodo della Costituzione Provvisoria negli schemi dei modelli di giustizia costituzionale possiamo tentare una riassunzione di tale disciplina.

Tale disciplina trova similitudini con il ricorso diretto dell'ordinamento tedesco e risponde alla maggior parte delle caratteristiche della *verfassungsbeschwerde*. Infatti, il ricorso individuale poteva essere esperibile verso tutti gli atti del potere pubblico,

⁸⁴ Bartole S., *Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale*, in Quaderni Costituzionali, n.2, 1996, p.231.

⁸⁵ Secondo l'illustre Autore, il quale riferisce le norme della legge istitutiva della Corte costituzionale bavarese, l'esecuzione delle decisioni della Corte, specialmente quelle che avevano come oggetto atti amministrativi, spettava in primis al Governo o al competente ministero ma la Corte poteva dettare a questi organi la maniera migliore per la riparazione di quel riparo che poteva consistere nella revoca dell'atto, la sua modifica oppure l'approvazione di un atto. Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Giuffrè. Milano, 1955. p.62 e seg.

includendo come si è visto anche le leggi. Inoltre tale mezzo, a parte qualche incertezza all'inizio da parte della Corte costituzionale, si caratterizza per la sua sussidiarietà e straordinarietà riferendosi all'esperibilità di tutti mezzi previsti dall'ordinamento per la protezione dei diritti costituzionali prima di adire la Corte e al fatto che tale ricorso non costituisce un ulteriore grado dei giudizi svolti dall'autorità giudiziaria. Il carattere del ricorso risponde alle esigenze soggettive essendo previsto per la protezione dei diritti fondamentali ma, un po' come in tutte le previsioni degli altri paesi che hanno adottato tale mezzo, presenta anche delle esigenze oggettive e cioè della protezione dell'ordine costituzionale. Per la prima caratteristica troviamo manifestazione della sospensione degli effetti dell'atto ritenuto lesivo del diritto costituzionale, invece la seconda caratteristica si illustra con la possibilità dei soggetti di lamentare davanti alla Corte non diritti fondamentali, proprie dell'individuo, ma anche prerogative o competenze costituzionali.

2. – Il dibattito della Commissione Costituente con riguardo all'istituto, nei lavori sulla preparazione della Nuova Costituzione del 1998.

Come abbiamo avuto modo di accennare all'inizio di questo scritto, la Costituzione Provvisoria prevedeva nell'art.44 non solo la sua transitorietà nel modo di far sì che le istituzioni costituzionali si preparassero alla costruzione di una Costituzione vera e propria, ma prevedeva anche la istituzione di una apposita Commissione Parlamentare con il compito di redigere il progetto finale.

Nella fase di vigenza della Costituzione Provvisoria ci sono stati due importanti progetti costituzionali i quali hanno avuto esiti differenti. Il primo progetto è stato presentato nel 1993 e non ha potuto nemmeno essere votato perché ritenuto non soddisfacente e frettoloso non solo da parte delle forze politiche ma anche da parte delle istituzioni internazionali. Comunque tale progetto non fu disperso perché molte delle sue istituzioni furono riprese nel nuovo progetto costituzionale del 1994.

A differenza del primo il progetto costituzionale del 1994 ha potuto essere oggetto di una votazione ma fu accompagnato da forte polemiche e dubbi di incostituzionalità. Molte furono le accuse contro tale votazione. Anzitutto, fuori dal dettato costituzionale, il progetto del 1994 non fu presentato al Parlamento ma fu tentata una approvazione

tramite il referendum popolare.⁸⁶ Benché la disposizione costituzionale non prevedeva espressamente il modo di approvare la nuova Costituzione e la maggioranza che serviva a tale scopo, era ritenuto che ad integrare l'art.44 della Costituzione Provvisoria poteva essere applicato in combinato disposto l'art.43 dello stesso atto. Tale disposizione prevedeva che le modifiche della Costituzione Provvisoria dovevano essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei membri del Parlamento.

L'escamotage tentato dalla maggioranza allora in carica, conscia non solo di non avere la maggioranza di 2/3 ma anche di non poter arrivare a un accordo con l'opposizione, fu l'utilizzo di una disposizione della stessa Costituzione Provvisoria che muniva il Presidente della Repubblica di una competenza simile a quella dei Presidenti nella forma di governo semi presidenziale,⁸⁷ e cioè, di chiedere al Parlamento di poter indire un Referendum su una questione rilevante.

Il secondo problema consisteva nel fatto che il Parlamento non aveva approvato una legge sulle modalità dello svolgimento dei referendum, ma rimediò di questo inconveniente in non più di un mese.

Usando una disposizione costituzionale fuori dallo spirito della Costituzione e concretizzandola con una legge improvvisata la maggioranza di allora presentò il progetto costituzionale davanti al popolo albanese, il quale lo respinse con un voto nettamente contraria il 6 novembre 1994.

Nel 1995 furono riprese altri tentativi per un nuovo progetto, ma la situazione ormai non era favorevole per l'approvazione di una nuova costituzione. Gli avvenimenti del 1996, riguardanti le elezioni di 26 Maggio dove fu riconfermata la maggioranza governante con una maggioranza schiacciante di $\frac{3}{4}$ del Parlamento ma fortemente contestata dall'opposizione e dalle istituzioni internazionali, furono accompagnati dagli avvenimenti traumatici del 1997 segnati da una quasi guerra civile e da un popolo senza organizzazione statale per quasi 3 mesi.

Dopo la istituzione di un *Governo di Riconciliazione Nazionale*, il quale aveva come compito principale la organizzazione di nuove elezioni, le quali furono tenute nel mese di giugno dove prevalse con più di 2/3 dei voti il Partito Socialista fino ad allora in opposizione. Insieme al voto politico fu chiesto ai cittadini albanesi di pronunciarsi sulla

⁸⁶ Primo referendum nella storia dell'Albania.

⁸⁷ Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappicchelli, Torino, 2009, p, 103 ss.

forma di Stato,⁸⁸ Repubblica o Monarchia, chiuso con la conferma della prima.⁸⁹ Fu proprio tale partito che nel 3 settembre 1997, con la Decisione del Parlamento n.339 istituì la Commissione Parlamentare per la progettazione della Costituzione attuale.

I lavori della Commissione furono segnati da sei aspetti importanti per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori.

Il primo aspetto riguarda il fatto che il dibattito e la discussione di tale progetto non fu svolto solo tra gli esponenti delle forze politiche ma anche tra i costituzionalisti, i quali aiutarono a una migliore comprensione dei principi e delle istituzioni che si stavano creando. Il secondo aspetto riguarda la volontà politica e si riferisce alla possibilità che la maggioranza di allora diede all'opposizione di partecipare vivamente alla discussione, per poter contribuire realmente e dare il suo consenso, benché ne avesse i numeri e cioè i necessari 2/3 per approvare la Costituzione. Il terzo aspetto si riferisce al prezioso contributo che fu dato ai costituenti albanesi da parte di soggetti esteri, specialmente dalla Commissione di Venezia,⁹⁰ i quali offrirono le migliori teorie e pratiche costituzionali per la creazione di un ordinamento democratico. L'esperienza costituzionale albanese fondata sulla parentesi della Costituzione Provvisoria e nutrita dalle decisioni della Corte costituzionale, costituisce il quarto aspetto determinante i lavori dei costituenti. Inoltre, anche i progetti dapprima discussi e presentati hanno servito come esperienza e hanno contribuito a costituire una base concettuale e istituzionale per le discussioni. Infine, furono organizzate delle udienze con le organizzazioni e i rappresentanti dei vari gruppi di interesse della società civile, ma vennero presi pareri anche dagli organi costituzionali, i quali portarono non solo delle osservazioni ma dei veri e propri suggerimenti su specifiche disposizioni della Costituzione.

Il progetto finale della Costituzione, frutto del positivo raccordo di tali aspetti, fu posto non solo alla votazione del Parlamento, il quale lo approvò con più di 2/3, ma

⁸⁸ Secondo referendum nella storia dell'Albania.

⁸⁹ Per uno più approfondito studio dell'aspetto storico politico-costituzionale dell'Albania si rinvia Luan Omari, *Lo stato di diritto*, op. cit.; Fehmi Abdiu, *Costituzione e Corte costituzionale nella Repubblica Albanese*, Redona, Tirana 2000; Krenar Loloci, *Dibattito Costituzionale*, Vol.II, Tirana, 2006, parte introduttiva.

⁹⁰ Vedi anche Silvia Bagni, *Il ricorso individuale alla Corte costituzionale albanese tra imitazione e innovazione del modello*, in Calammo Specchia M., Carli M., Di Plinio G., Toniatti R. (a cura di), *I Balcani occidentali, le costituzioni della transizione*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 284.

anche alla votazione diretta del popolo albanese il quale diede il suo consenso tramite un referendum confermativo.⁹¹

Per quanto riguarda la discussione dei costituenti rappresentanti le varie forze politiche, essa fu concentrata per la maggior parte, sulla organizzazione della forma di governo riflettendo sugli organi strettamente politici: Parlamento, Potere Esecutivo, Presidente della Repubblica. Spazio considerevole ma non esauriente fu dato al potere giudiziario e agli organi di garanzia dove la preoccupazione maggiore riguardava la distinzione di questi organi dalla politica, garantendo la loro indipendenza da quest'ultima. Spazio ancora minore fu dedicato alla discussione sui diritti fondamentali in generale, dove prevalse molto sproporzionatamente il dibattito su un specifico diritto, quella della proprietà.

In questo contesto viene discusso anche sui mezzi di protezione che l'ordinamento giuridico e costituzionale doveva offrire ai soggetti giuridici e specialmente agli individui. Per la protezione di tali diritti oltre alla protezione classica proveniente dal potere giudiziario, il quale fu riconsiderato integrandolo con i migliori principi della tradizione europea, fu istituito un nuovo organo costituzionale riconosciuto in vari ordinamenti come l'Ombudsman, oppure l'Avvocato del Popolo. Inoltre, venne discusso su un'altra possibilità per i cittadini alla protezione dei loro diritti fondamentali, la quale aveva avuto una pratica considerevole durante la Costituzione Provvisoria, e cioè la possibilità di lamentare la violazione dei loro diritti fondamentali davanti alla Corte costituzionale.

Come si è visto nella parte prima di questo capitolo tale mezzo era stato previsto nella Costituzione Provvisoria ed usato realmente e con una certa intensità da parte dei soggetti dell'ordinamento. Durante il dibattito non fu messo mai in discussione l'esistenza del ricorso individuale, ma il discorso fu concentrato sulla natura di tale mezzo e la garanzia effettiva che doveva dare ai cittadini. Interessante notare che la prima bozza presentata per la discussione era differente dal mezzo usato nella Costituzione Provvisoria. Anzitutto scomparve il concetto di persone e fu introdotto quello di individuo, ma il cambiamento più radicale riguardava i diritti tutelati.

Infatti, la disciplina come proposta si riferiva alla possibilità di usare il mezzo del ricorso individuale solo per lamentare la violazione delle regole procedurali,

⁹¹ Terzo referendum nella storia dell'Albania.

prestando la locuzione «*regolare procedimento legale*» dall'art.38. del terzo Atto Aggiuntivo della Costituzione Provvisoria. Tale prima previsione quindi si presentava molto riduttiva nei confronti del mezzo processuale offerto ai soggetti dell'ordinamento dalla Costituzione Provvisoria. Sembra che la preoccupazione principale della proposta in tale senso fosse il sovraccarico del lavoro della Corte sebbene tale problema non era emerso durante la sua attività sessennale.

A tale riguardo, nella spiegazione sulla natura dello strumento che tra l'altro era stato proposto dalla Commissione di Venezia,⁹² i costituzionalisti esaltarono la sua specificità di un mezzo straordinario e sussidiario il quale poteva essere esperito solo dopo aver esaurito tutti i mezzi offerti dall'ordinamento. Non era questo aspetto però che divideva il pensiero dei costituenti, ma fu proprio la sua ridotta portata riferendosi soltanto alla violazione delle regole procedurali. Anzitutto, benché la previsione si riferiva solo alle regole procedurali durante il dibattito i costituenti lo intendevano non in senso stretto, e cioè non il mero mancato rispetto delle regole processuali ma la violazione di queste ultime che portava alla lesione di diritti costituzionali.

Il discorso dei costituenti, si è diviso in due punti di vista con riguardo alla portata del ricorso individuale: la prima si riferiva appunto al lamento della lesione di un diritto costituzionale proveniente dalla violazione delle regole procedurali e veniva formulato combinando l'art.24/9 del secondo Atto Aggiuntivo della Costituzione Provvisoria⁹³ e l'art.38 terzo Atto Aggiuntivo della stessa;⁹⁴ la seconda puntava a un ricorso individuale sostanziale, nel senso di usare tale mezzo direttamente per la protezione sostanziale dei diritti costituzionali, e perciò anche nei confronti della legge. Pertanto, se la seconda prospettiva mirava sostanzialmente di mantenere la disciplina del ricorso individuale così come era usato durante la vigenza della Costituzione Provvisoria, e cioè un mezzo esperibile dagli individui anche contro la legge e per la protezione di molti diritti costituzionali, la prima creava una nuova formulazione e ideava tale strumento come protezione dei diritti fondamentali dalla violazione delle garanzie procedurali.

⁹² Dibattito Costituzionale, Vol.II, Tirana, 2006. Udienda del 30 giugno/1998. P.26

⁹³ «risolvere definitivamente tramite il giudizio costituzionale domande delle persone che lamentano la violazione dei loro diritti fondamentali provenienti da atti illegittimi».

⁹⁴ «La libertà, la proprietà e tutti i diritti riconosciuti dalla legge non possono essere violate senza un regolare procedimento legale».

Il perché di questa nuova concezione del ricorso individuale può essere attribuito all'attività della Corte costituzionale ed al pensiero secondo il quale, il vero e naturale protettore dei diritti fondamentali doveva essere la giurisdizione ordinaria.

L'operato della Corte non viene preso in considerazione espressamente nel dibattito ma se si guarda l'attività di essa, specialmente degli ultimi anni, si può arrivare a comprendere tale proposta. Infatti, come si è visto nella parte prima di questo capitolo gli individui benché avessero avuto tale mezzo in disposizione lo avevano usato contro la legge raramente. Invece i ricorsi che lamentavano la violazione delle regole procedurali, specialmente degli organi giudiziari, erano aumentati progressivamente per arrivare nel 1998 quando quasi 90% delle decisioni riguardavano ricorsi individuali nei confronti delle decisioni giudiziarie. Partendo da questo dato empirico si comprese che i problemi maggiori che riguardavano gli individui non fossero la violazione dei diritti fondamentali da parte delle leggi, ma la violazione delle regole procedurali, per lo più processuali, sulle quali essi naturalmente avevano indirizzato i loro ricorsi.

L'idea principale quindi partiva dal presupposto e si era indirizzata verso la concezione che la protezione dei diritti fondamentali doveva essere garantita dal potere giudiziario e solo sulle violazioni che durante i giudizi si potevano prospettare, doveva pronunciarsi la Corte costituzionale. Quest'ultima quindi doveva annullare una decisione giudiziaria, nella maggior parte dell'Alta Corte, e rinviarla all'organo che lo aveva emesso, il quale doveva giudicare di nuovo la questione tenendo presente la statuizione della Corte costituzionale che riguardava il principio processuale da rispettare. Perciò, la Corte, si metteva in un rapporto diretto con il singolo soltanto quando costui lamentava la violazione delle regole procedurali.

Proprio perché il giudice e la funzione giurisdizionale dovevano costituire una garanzia reale e definitiva alla protezione dei diritti fondamentali, veniva esaltata a tale fine la disciplina del giudizio in via incidentale, il quale, d'altronde, era previsto nella Costituzione Provvisoria ed aveva avuto interesse, seppur trascurabile, da parte dei giudici della giurisdizione ordinaria. Si nota che in questo momento del dibattito prevaleva la concezione del modello sviluppato in Italia concentrandosi esclusivamente, dunque, sul giudizio in via incidentale come l'unico mezzo degli individui alla protezione dei diritti fondamentali da una legge incostituzionale.⁹⁵

⁹⁵ *Dibattito Costituzionale*, Vol.II, Tirana, 2006. Udienza del 30 giugno/1998. P. 33

In questo modo i due mezzi si ritenevano esaustivi ed entrambi erano ritenute strumenti utili per la protezione degli individui dalle violazioni dei loro diritti costituzionali. Sulla lesione dei diritti costituzionali proveniente dalla violazione delle regole processuali da parte del giudice di merito la Corte costituzionale si metteva in posizione di controllo della attività giudiziaria, mentre, doveva collaborare con gli stessi allorquando svolgeva giudizio sulla incostituzionalità di una legge, ritenuto lesivo di un diritto costituzionale da un giudice e rilevante in un giudizio, sede naturale della protezione dei diritti.⁹⁶

Tale previsione quindi escludeva un rapporto diretto tra la Corte ed il singolo per quanto riguardava il lamento della violazione di un diritto fondamentale proveniente dalla legge.

Sempre nella logica della intermediarietà tra il singolo e la Corte, fu previsto un'altra via che potrebbe aver influenzato il pensiero dei costituenti nel proporre il ricorso individuale solo per la violazione delle regole procedurali e quindi a ritenere superfluo un ricorso sostanziale che consiste nella previsione dell'Avvocato del Popolo, il quale era previsto proprio per la protezione dei diritti fondamentali ed inoltre poteva proporre ricorso direttamente davanti alla Corte anche nei confronti di una legge.⁹⁷

Sebbene all'inizio quasi tutti i discutenti concordarono con il ricorso individuale esperibile alla protezione dei diritti procedurali, rimaneva una forte opinione contraria della minoranza la quale argomentava la necessità di un ricorso individuale diretto anche nei confronti della legge con l'argomentazione che soltanto in questo modo l'individuo poteva essere protetto realmente dal potere pubblico. Tale opposizione prese vigore e nella stessa udienza successivamente riuscì a prevalere sulla prima idea, cambiando la formulazione discussa nel senso sostanziale, e cioè, che la Corte doveva risolvere definitivamente i lamenti degli individui riguardanti la violazione di «tutti» - e non solo delle procedure – i loro diritti costituzionali, includendo intanto anche i ricorsi contro le leggi.

⁹⁶ *Dibattito Costituzionale*, Vol. II, Tirana, 2006. Udienza del 30 giugno/1998. P. 26. Questo duplice rapporto della corte costituzionale con la giurisdizione ordinaria presenta molti aspetti simili con la Tribunal Constitucional spagnola e la sua posizione nei confronti dei giudici. Vedi Tarchi R., Romboli R., *La giustizia costituzionale in Spagna*, in Tarchi R., Romboli R., Luther J., *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, Vol. II, Giappicchelli, Torino, 2000. p.

⁹⁷ *Dibattito Costituzionale*, Vol. I, Tirana, 2006. Udienze delle date 4 e 7 maggio del 1998. P.160-193.

Non si capisce bene come si è potuto cambiare così radicalmente idea dopo pochi momenti di discussione, ma si evince che il cambiamento di rotta viene collegato con la natura della Corte di Cassazione. La Costituzione Provvisoria aveva previsto tale Corte con funzioni normali di una Corte di Cassazione e cioè, giudice di terzo grado che si pronunciava solo sul rispetto della legge e delle regole procedurali da parte dei giudici di merito. I Costituenti avevano concepito una Corte con funzioni differenti dove spiccavano la possibilità della stessa di poter giudicare su alcune particolari questioni come giudice di fatto, di primo o secondo grado ed, inoltre, di poter unificare la pratica giudiziaria con delle decisioni che assumevano natura vincolante per tutto il corpo giudiziario. Tale ultimo aspetto muniva questa corte con uno strumento identificativo dei sistemi *common law*, prevedendo per le decisioni unificanti la natura del precedente vincolante basandosi quindi sulla logica dello *stare decisis*.⁹⁸

A tale riguardo si discuteva anche sulla nomina di questa corte, non più di Cassazione ma, a secondo del rapporto che si voleva costruire con la Corte costituzionale, si prospettava la nomina di Alta Corte, qualora si voleva mantenere entrambi le corti, e quella di Corte Suprema allorché veniva proposto l'abrogazione della Corte costituzionale⁹⁹ e la riunificazione di tutte le funzioni a una sola Corte, per l'appunto Suprema.¹⁰⁰

Comunque sia, sta di fatto che dopo questa discussione dove si sono messi d'accordo per il mantenimento di due Corti, l'Alta Corte e la Corte costituzionale, si decise d'improvviso, a differenza di quanto avevano discusso pochi momenti fa, che l'individuo doveva essere munito di un mezzo diretto di protezione contro la legge.

⁹⁸ Sul sistema *common law* e il principio dello *stare decisis* vedi Paolo Bianchi, *La giustizia costituzionale negli Stati Uniti*, in Tarchi R., Romboli R., Luther J., *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, Vol. II, Giappicchelli, Torino, 2000. p.1 e seg; Giulia Pili, *La giustizia costituzionale negli Stati Uniti d'America*, in Lucca Mezzetti (a cura di), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale*, Cedam, 2009, p. 623 e seg.; sempre nello stesso manuale Alessandro Torre, *La giustizia costituzionale nel Regno Unito: caratteri, istituzioni, prospettive*, p.317 e seg; Mauro Cappelletti, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1968, p. Per ulteriori approfondimenti sull'istituto del precedente vedi anche Christopher J. Peters, AA.VV, *Precedent in the United States Supreme Court*, Springer Science + Business Dordrecht, 2013. P. 189 e seg.

⁹⁹ Lo stesso corpo giudiziario capeggiato dalla Corte di Cassazione aveva proposto l'abrogazione della Corte costituzionale, ma furono anche vari esponenti politici, specialmente di sinistra, che non erano contrari a tale proposta.

¹⁰⁰ *Dibattito Costituzionale*, Vol.II, Tirana, 2006. Udenza del 30 giugno/1998. p.35-45.

In questo modo, il ricorso individuale proposto come mezzo di protezione alle violazioni procedurali cambiò natura e fu mantenuto e confermato varie volte in senso sostanziale senza ulteriori discussioni, fino alla fine del dibattito.¹⁰¹

Insieme al controllo incidentale quindi veniva previsto anche il ricorso individuale nei confronti di una legge avvicinando la giustizia costituzionale albanese a quella tedesca allontanandosi da quella italiana.

Alla fine di questa breve esposizione del dibattito costituzionale non si comprende come la disposizione definitivamente votata in Assemblea che riguarda la disciplina del ricorso individuale, sulla quale si erano messi tutti d'accordo di dargli un senso sostanziale, e cioè di poterla usare anche contro le leggi, fu coniata nel senso prima attribuito all'inizio del dibattito, e cioè esperibile solo nei confronti delle violazioni procedurali.¹⁰²

3. – Previsione costituzionale della disciplina ed attuazione normativa. La nascita di un istituto non propriamente tipico.

3.1 Previsione costituzionale e trasformazione della disciplina.

La formulazione costituzionale riguardante la possibilità degli individui di poter indire direttamente la Corte costituzionale cita che essa svolge un «*giudizio definitivo sui ricorsi dei singoli per violazione dei loro diritti costituzionali ad un giusto processo legale, solo quando siano stati esauriti tutti gli strumenti giuridici di tutela di questi diritti*».¹⁰³ Tale competenza della Corte trova fondamento nel diritto previsto dall'art.42

¹⁰¹ Tale conferma è ricavabile anche dal progetto finale revisionato dalla Commissione di Venezia, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il quale parlava espressamente di «*final solutions of the complaints of individuals for the violations of their constitutional rights*». Vedi anche Silvia Bagni, *Il ricorso individuale alla Corte costituzionale Albanese tra imitazione e innovazione del modello*, in Calammo Specchia M., Carli M., Di Plinio G., Toniatti R., *I Balcani occidentali, le costituzioni della transizione*, Giappichelli, Torino, 2008. p. 288.

¹⁰² Stessa inspiegabile situazione, ma in un senso più radicale, lo possiamo ricavare anche nei lavori preparatori della Costituzione Italiana. Anche lì infatti si era discusso tanto sulla introduzione del Ricorso diretto dei singoli il quale poteva essere usato anche contro la legge, ma nel progetto definitivo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea tale previsione scomparve per lasciare il posto al giudizio in via incidentale. Vedi P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi, *I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in *L'accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello*, ESI, Napoli, 2006. p.685-687.

¹⁰³ L'articolo 131 nella lingua Albanese parla espressamente di individui.

della Costituzione Albanese (C. A) che si colloca nella Parte Seconda della Costituzione (*I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo*), più specificamente nel Capo Secondo (*I diritti e le libertà individuali*). A completare tale previsione costituzionale si aggiunge anche l'art.134/ lett. j). C. A¹⁰⁴ che collega la possibilità degli individui di proporre ricorso davanti alla Corte soltanto su questioni dove dimostrano di avere un interesse.¹⁰⁵

Per quanto riguarda le competenze della Corte in generale¹⁰⁶ possiamo segnalare alcuni cambiamenti, preoccupandosi il costituente a meglio definire tali competenze, oppure cercare di ridurre la portata di alcune. Così viene definito meglio il controllo della Corte sugli atti del Governo specificando la Costituzione che si deve trattare soltanto degli atti normativi e non su tutti gli atti provenienti da gli alti funzionari della Stato, togliendo il controllo di legittimità. Infatti, la Corte mantiene la sua giurisdizione con riguardo al controllo degli atti dell'esecutivo di natura normativa e astratta e non può esercitare direttamente il suo controllo su atti amministrativi di natura individuale e concreta. Su questi ultimi, ad eccezione di alcuni atti concreti e individuali di natura costituzionale come ad es. i decreti presidenziali di nomina o destituzione di membri di organi costituzionali,¹⁰⁷ decide la giurisdizione ordinaria. Con ciò il ruolo della Corte

¹⁰⁴ Dobbiamo fare una precisazione con riguardo alle lettere delle disposizioni usate per elencare vari aspetti Dato la differenza tra l'alfabeto albanese e italiano, per la esposizione di questo studio si terra presente l'elencazione che fa la Costituzione Albanese come tradotta in italiano. La traduzione in italiano si riferisce al lavoro svolto da Ana Bregu con la consulenza giuridica e lessicale di Carlo Esposito ed è reperibile sul sito:

<http://www.giurcost.org/links/Costituzione%20della%20Repubblica%20di%20Albania.htm>

Della Costituzione albanese esistono anche delle traduzioni (ufficiali) in lingua inglese. A tale riguardo si evidenzia la versione di OSCE reperibile sul sito:

<http://www.osce.org/albania/41888?download=true>.

Sempre in versione inglese, la Costituzione Albanese può essere consultata anche:

<http://www.km.gov.al/skedaret/1231927768->

[Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Albania.pdf](http://www.km.gov.al/skedaret/1231927768-Constitution%20of%20the%20Republic%20of%20Albania.pdf).

¹⁰⁵ La dimostrazione di un interesse sulla questione che si propone davanti alla Corte lo devono fare anche altri soggetti specificati dalla Costituzione come l'Avvocato del Popolo, gli organi degli enti locali, gli organi delle comunità religiose, i partiti politici e le altre organizzazioni.

¹⁰⁶ Per una riassunzione sulla composizione della Corte, funzionamento e competenze secondo le previsioni costituzionali si riferisce Mazza M., *La Giustizia Costituzionale in Europa orientale*, op. cit. p. 408 ss.

¹⁰⁷ La corte ha avuto modo di esprimersi su questi tipi di atti in due occasioni che riguardavano la destituzione del Procuratore Generale della Repubblica per la quale viene richiesta prima una delibera parlamentare e poi il decreto del Presidente della Repubblica. In questi casi la Corte ha ritenuto che, benché si tratta di atti individuali e concreti, non possono essere oggetti di giudizio della giurisdizione ordinaria per la particolarità che loro presentano. Infatti, tali assumano una particolare rilevanza costituzionale e comunque sono parte di un procedimento che comincia con la delibera del Parlamento e si chiude con il decreto del Presidente. D.M. 76/2002 e 21 del 2008.

costituzionale viene allontanato dalla giustizia amministrativa per consolidarsi meglio sulla costituzionalità delle questioni che sulla legittimità delle stesse.¹⁰⁸

Ovviamente il cambiamento più radicale riguardante le competenze della Corte costituzionale si riferisce appunto alla possibilità per gli individui di poter ricorrere davanti alla Corte stessa. Come si è potuto osservare sopra, durante il dibattito costituzionale, ad un certo punto i costituenti erano rimasti d'accordo a riconfermare la disciplina così come era prevista nella Costituzione Provvisoria e cioè, un mezzo esperibile per la protezione dei diritti costituzionali verso tutti i tipi di atti adottati dagli organi pubblici, anche su quelli aventi natura normativa, includendo gli atti legislativi, e comunque, in riferimento agli atti amministrativi e giudiziari in virtù del principio di sussidiarietà, solo dopo aver esaurito tutti i mezzi giuridici offerti dall'ordinamento giuridico per la protezione dei diritti costituzionali. La versione approvata in Assemblea però, non rispecchia tale pensiero dei costituenti ma si avvicina di più alla prima idea discussa durante il dibattito, riguardante la possibilità di lamentare la violazione dei diritti costituzionali soltanto quando esse sono stati lesi dalla mancata osservanza delle regole procedurali.

In questo modo la nuova previsione costituzionale a differenza della Costituzione Provvisoria restringe il campo della protezione dei diritti sia dal punto di vista degli atti denunciabili, escludendo dal controllo quelli legislativi che dal punto di vista dei diritti tutelabili, focalizzando la protezione solo su uno di essi, e cioè sul rispetto delle procedure.

¹⁰⁸ Art. 131.Cost. *La Corte costituzionale decide circa:*

c) *l'incompatibilità degli atti normativi degli organi centrali e locali con la Costituzione e con gli accordi internazionali.*

A differenza dell'Italia e di molti altri paesi europei, la Costituzione albanese non prevede l'istituto della delega legislativa, ma soltanto della autorizzazione regolamentare. Perciò il Parlamento non può delegare al Governo il potere legislativo ma può autorizzare il potere esecutivo a emanare atti di natura normativa per concretizzare meglio e rendere esecutivi ed applicativi le leggi. Il potere esecutivo da questo punto di vista si presenta più debole in paragone con i poteri degli esecutivi di molti altri paesi europei, perché la Costituzione non solo non prevede la delega del potere legislativo, ma limita la discrezionalità del Governo di emanare atti regolamentari tramite l'art. 118/2.Cost., prevedendo che «*la legge deve autorizzare l'adozione degli atti regolamentari individuando l'organo competente, la questione da regolare e i principi secondo i quali devono essere emanati tali atti*». Secondo Sokol Sadushi, è proprio questa previsione costituzionale che permette alla giurisdizione ordinaria di controllare la legittimità di atti del potere esecutivo aventi carattere normativo. Infatti l'A. prospetta una situazione dove il cittadino non ha pretese di incostituzionalità di un atto normativo del potere esecutivo ma solo di illegittimità. In questo caso, se non si voglia lasciare questi atti senza protezione giurisdizionale, l'A. individua la possibilità della giurisdizione ordinaria di poter decidere su questi atti proprio nell'art.118/2.Costituzione Albanese. SADUSHI. S, *Il controllo costituzionale*, op. cit. p.103.

Il concetto usato dalla Costituzione per esprimere la competenza della Corte a tal fine è quello di «*regolare procedimento legale*».¹⁰⁹

Tale concetto normativamente e linguisticamente non ha un significato ben preciso e per cercare di capirlo oppure individuare degli elementi che possono renderlo più comprensivo, dobbiamo riferirci ad altre disposizioni ricavabili da importanti atti costituzionali, convenzionali e dichiarativi. Il concetto di regolare procedimento legale, come si è visto, era previsto nella Costituzione Provvisoria (art.38 terzo Atto Aggiuntivo) e veniva posto come una garanzia che gli organi pubblici dovevano tener presente nel momento in cui limitavano i diritti fondamentali dei cittadini. Quella disposizione prevedeva espressamente due importanti diritti che non potevano essere violate senza un regolare procedimento legale, la libertà e la proprietà, inoltre, dopo aver specificato questi due diritti garantiva la protezione tramite *il regolare procedimento legale* per tutti i diritti riconosciuti dalla legge.

A ben vedere una simile previsione lo ricaviamo da due importanti disposizioni, ritenute uguali per questo aspetto, della Costituzione Americana, ammendamento V e ammendamento XIV. Entrambi questi ammendamenti prevedono la stessa identica locuzione secondo la quale, «*no person shall [...]be deprived [...]of liberty, or property, without due process of law*», l'una in riferimento agli organi pubblici federali e l'altra agli organi pubblici statali. Si può ritenere quindi che da base per la formulazione dell'art.38 della Costituzione Provvisoria abbia servito la Costituzione Americana, la quale esercitava un certo fascino su i politici albanesi nei primi anni di vita dello Stato democratico, inoltre costituiva una aspirazione ed un ottimo esempio di previsione e protezione dei diritti individuali. L'unica differenza riguarda il fatto che gli

¹⁰⁹ Letteralmente la locuzione si traduce «*regolare processo legale*» ma si è preferito usare il termine «*procedimento*» per distinguerlo da quello di «*processo*», il quale viene inteso nella dottrina giuridica, specialmente quella italiana, solo in senso giurisdizionale. Procedimento invece è un concetto che include in se il processo, e non solo quello giudiziario ma anche quelli amministrativi, disciplinari ed anche legislativi. Nell'ordinamento giuridico albanese e nella dottrina non si evidenzia il termine procedimento. Pertanto per una considerazione generale di tale termine si rinvia a Sabino Cassese, *Istituzioni di diritto Amministrativo*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p,199 ss, specificamente p,203. Stessa distinzione, riferendosi specificamente all'ordinamento albanese, propone anche Silvia Bagni, *Il ricorso individuale alla Corte costituzionale albanese tra imitazione e innovazione del modello*, in Calammo Specchia M., Carli M., Di Plinio G., Toniatti R. (a cura di), *I Balcani occidentali*, Giappichelli, Torino, 2008. op. cit. p.290.

ammendamenti della Costituzione americana parlano di *giusto processo legale* ed invece la previsione albanese parla letteralmente di *regolare processo legale*.¹¹⁰

La previsione dell'art.38. Costituzione Provvisoria fu mantenuta quasi identica ed è stata proiettata nell'art.42. della Costituzione Albanese, dove è stato aggiunto che i diritti lesi devono essere previste dalla Costituzione e dalla legge esaltando di più il carattere costituzionale dei diritti protetti, a differenza dell'ormai abrogato art.38 il quale parlava solo di protezione dei diritti previsti dalla legge. L'art.42/1.C.A, infatti, cita «*la libertà, la proprietà e gli altri diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge, non possono essere violati senza un regolare procedimento legale*». L'art.42 è composto anche di un secondo comma che prevede il diritto per «*chiunque, in protezione dei i suoi diritti, libertà e interessi legittimi costituzionali e legali, oppure quando contro di lui si siano mosse accuse penali, di avere un equo e pubblico giudizio entro una durata ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale costituita per legge*».

Il secondo comma corrisponde alla previsione dell'art.40. terzo Atto Aggiuntivo della Costituzione Provvisoria, il quale comunque trovava fondamenta in una specifica disposizione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'art.6/1 primo periodo.¹¹¹ L'art. 42.C.A dunque è il combinato degli artt. 38 e 40 della Costituzione Provvisoria che a loro volta si erano basati sul quinto e decimo quarto ammendamento della Costituzione Americana e sull'art.6 della CEDU.¹¹²

Il regolare procedimento legale come si evince non deve essere identificato solo con il processo giurisdizionale. Infatti la divisione dell'art. 42.C.A in due commi che usano locuzioni differenti, i quali rispondono a esigenze diverse ci dice che solo il

¹¹⁰ Sul diritto costituzionale americano in generale vedi Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, Aspen publishers, New York, 2006. Sul giusto processo negli Stati Uniti e la concezione in procedurale e sostanziale vedi *Idem*, p.545 ss; ma anche David g, Savage, *A guide to the US Supreme Court*, CQ Press, Washington, 2010; E. Thomas Sullivan, Toni M. Massaro, *The arc f due process in American constitutional law*, Oxford University Press, New York, 2013

¹¹¹ «*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti*»

¹¹² Di una combinazione di queste disposizioni parla anche Sokol Sadushi in, *La giustizia costituzionale in evoluzione*, Toena, Tirana, 2012, p. 613 e seg., ma lui aggiunge un'altra disposizione la quale corrisponde all'art.10 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, altrimenti riconosciuta come la dichiarazione ONU. A ben vedere l'art. 42.C.A sinceramente non si percepisce il collegamento di questa disposizione con l'art.10 Dichiarazione ONU.

secondo comma si riferisce esclusivamente al processo giudiziario, invece il primo comma fa un riferimento più in generale pretendendo che l'unico modo ammesso per poter limitare i più fondamentali diritti dell'uomo riguarda delle procedure previste dalla legge. Ovviamente il potere giudiziario non è l'unico al quale viene richiesto di rispettare le regole processuali (procedurali) durante lo svolgimento della sua attività giurisdizionale, ma il rispetto delle procedure deve riguardare tutti gli organi pubblici i quali tramite il loro agire possono incidere su i diritti costituzionali e legali degli individui. Perciò, il primo comma dell'art. 42.C.A fa un riferimento generale al rispetto di tutte le procedure previste dalla legge per tutti gli organi pubblici, includendo quelli amministrative, giudiziarie, disciplinari e legislative;¹¹³ invece, il secondo comma dello stesso articolo pone l'accento su un specifico tipo di procedimento, quello giudiziario, il quale per la sua natura e importanza deve trovare una più ampia previsione nella Costituzione data la sua funzione di risoluzione dei conflitti e di garanzia dei diritti umani.

Se ritorniamo alla parte seconda di questo capitolo dove abbiamo visto la discussione con riguardo alla natura della protezione dei diritti umani, l'idea cardine riguardava l'esclusività della protezione dei diritti costituzionali da parte del corpo giudiziario, con la garanzia che contro le violazioni (procedurali) che potevano venire da parte dei giudici si poteva adire la Corte costituzionale. Ecco, è vero che nella maggior parte dei casi tutte le violazioni procedurali commesse da qualsiasi organo (abituamente amministrativo ma non solo) devono passare davanti al giudice, ma la Costituzione ha voluto una più ampia garanzia per i diritti costituzionali, garantendo gli individui anche contro quelle procedure che possono sfuggire alla giurisdizione ordinaria come ad es. le procedure legislative.¹¹⁴

Ovviamente l'art. 42.C.A deve essere letto insieme all'art.131/f. della stessa, il quale esalta due altri punti importanti in funzione di una migliore comprensione dell'istituto e cioè, che si deve trattare di violazione di principi processuali

¹¹³ Vedi infra. Cap. II parte III

¹¹⁴ A tale riguardo si esprime anche Sergio Bartole quando si esprime sulla costituzionalità di alcuni atti e procedure che sfuggono al controllo giudiziario dicendo che «*il maturare di nuove esperienze ha posto gli operatori dinanzi ad una proliferazione di attività e rapporti immediatamente subordinate alle norme costituzionali, ai quali difficilmente può estendersi la garanzia della giurisdizione degli organi giudiziari ordinari*», Bartole S., *Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale*, in Quaderni Costituzionali, n.2, 1996, p.231.

Vedi anche le D.M. 76/2002 e 21/2008.

costituzionali e non di mere regole procedurali di entità minore,¹¹⁵ inoltre il ricorso deve essere ritenuto assolutamente straordinario e sussidiario, perciò un'ultima e definitiva possibilità di porre rimedio. Quest'ultimo aspetto indirizza inevitabilmente i ricorsi degli individui e di conseguenza l'attività della Corte costituzionale verso il giudizio di costituzionalità nei confronti di uno specifico tipo di atto, almeno nella maggior parte dei casi, le decisioni della giurisdizione ordinaria e ancora più specificatamente dell'Alta Corte, organo supremo del potere giudiziario.

Quest'aspetto rende il ricorso individuale dal punto di vista comparativo molto simile all'*amparo* spagnolo¹¹⁶ visto che anche l'utilizzo di quest'ultimo nella maggior parte dei casi, viene effettuato nei confronti delle decisioni della giurisdizione ordinaria, benché tale strumento è previsto da quell'ordinamento anche contro altri tipi di atti e per la protezione di altri diritti costituzionali. Ma se nell'ordinamento spagnolo il ricorso di *amparo* può essere esperibile potenzialmente per la protezione di una moltitudine di diritti, tra l'altro tassativamente indicati dalla Costituzione, comunque tutelabili non solo processualmente ma anche sostanzialmente, e tra queste è stato lamentato di più la violazione dell'art.24 C. E riguardante la tutela giurisdizionale effettiva;¹¹⁷

¹¹⁵ D.M. 179/2001, 226/2002, 6/2005, 25/2005, 13/2006. In questi casi la Corte costata che ci sia stata una violazione procedurale, la quale però non ha comportato alla violazione di un principio procedurale costituzionale, tale da rendere il processo incostituzionale. La Corte si è espressa al riguardo dicendo che «*durante il processo giudiziario che si svolge in tutti i gradi possono essere costatate varie lesioni, ma non ogni lesione della legge comporta la violazione del regolare procedimento legale dal punto di vista costituzionale [...] questa Corte ha ammesso che possono incidere direttamente il processo legale quelle violazioni sostanziali, il verificarsi delle quali violerebbe i diritti e le libertà fondamentali degli individui e ogni altro diritto riconosciuto dalla Costituzione e dalla legge. Perciò, non ogni lesione delle regole procedurali rende il processo incostituzionale*». Vedi anche D.M. 21/2008, 40/2011, 18/2012.

¹¹⁶ Per un quadro generale della giustizia costituzionale in Spagna si consigliano: .Luther-R.Romboli-R.Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2000, p. 285 ss; M.Olivetti-T.Groppi (a cura di). *La giustizia costituzionale in Europa*, Giuffrè, Milano, 2003; Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, *Il Tribunale costituzionale spagnolo*, in Lucca Mezzetti (a cura di), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale*, Cedam, 2009, p.243 e seg; L.Pegoraro, *Lineamenti di giustizia costituzionale comparata*, Torino, 1998, p..... In particolare ,in riferimento al ricorso di amparo: Rolando Tarchi (a cura di), *Patrimonio costituzionale e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità*, Quaderni del Dipartimento Pubblico Università di Pisa Atti del Convegno di Pisa. Giappichelli, Torino 2012, p...; Giancarlo Rolla, *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate: l'esperienza spagnola*, Seminario di Studio, Palazzo della Consulta – 6 novembre 2009. Reperibile sul sito web: <http://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminari.do>.

¹¹⁷ Addirittura si è parlato di un cambiamento del ricorso di amparo nel senso di proiettarlo solo per la protezione dell'art.24.C.E, in una concezione quindi molto simile a quella albanese, vedi Luis Maria Diz-Picazo, *Il ricorso di amparo nel diritto spagnolo*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit. p, 158 ss. Tale concezione del ricorso individuale per «*consentire l'impugnazione delle sentenze e decisioni delle supreme magistrature, ordinaria e amministrative per violazione o falsa applicazione di norme costituzionali*», è stata proposta in Italia in forma di legge costituzionale dall'On. Cossiga nel 1965. Vedi Lorenza

nell'ordinamento albanese la Costituzione esalta la protezione di un solo diritto, quello del regolare procedimento legale ex art. 42.C.A, il quale naturalmente viene portato davanti alla Corte nella maggior parte dei casi nel suo volto di giusto processo (giudiziario). In entrambi gli ordinamenti dunque è il carattere sussidiario e definitivo di tale ricorso che rende il giudizio della Corte costituzionale sulle decisioni giudiziarie inevitabile. Comunque, i due ricorsi non possono essere ritenute simili anche per il fatto che la decisione giudiziaria del organo giurisdizionale il quale viene lamentato davanti al Tribunal Constitucional tramite un ricorso di amparo può essere esaminato sia con riguardo al rispetto delle regole procedurali che in riferimento alla violazione di un diritto costituzionale dal punto di vista materiale. Invece, nell'ordinamento albanese il controllo della Corte costituzionale verso le decisioni giudiziarie può essere svolto soltanto in riferimento all'osservanza delle regole processuali. Tale aspetto rende la tutela albanese più ridotta da quella spagnola. D'altra parte entrambi gli ordinamenti sono assimilati dal fatto che in nessuno dei due, a differenza del ricorso tedesco e di quello albanese della Costituzione Provvisoria, può essere promosso un ricorso diretto degli individui nei confronti di una legge. Nell'ordinamento albanese questa restrizione non è prevista espressamente dalla Costituzione ma dalla legge organica sulla Corte costituzionale, la quale nell'art.49 prevede una lista con i soggetti che possono chiedere l'incostituzionalità di una disposizione di legge. Gli unici non elencati risultano appunto gli individui.

La Corte costituzionale però, quando si sono prospettati dei ricorsi che chiedevano la dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione di legge non si è espressa mai sulla mancata legittimazione *a priori* di un individuo di poter chiedere tale incostituzionalità. Infatti, essa si è dichiarata per la mancanza di interesse ma non sulla impossibilità dell'individuo di poter rivolgersi ad essa per chiedere l'incostituzionalità di una legge.¹¹⁸ D'altra parte se si guardano le Decisioni di Inammissibilità (D. I), la Corte ha negato la possibilità degli individui di poter ricorrere a lei per chiedere

Carlassare, *I diritti davanti alla Corte costituzionale: ricorso individuale o rilettura dell'art.27. L.n.87 del 1953?*, in Rivista Diritto e Società, 1997, p.225, vedi nota.27. Vedi anche Paolo Passaglia, *Sull'inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: il dibattito italiano*, in Tarchi R., op.cit. p.323 ss. Anche in Germania il ricorso individuale si indirizza sovente verso l'attività dei giudici. Vedi Haberle P., *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, op. cit. p.64 ss, l'A. parla della meta dei ricorsi costituzionali che si fondano sui diritti fondamentali processuali.

¹¹⁸ D.M. 23/2005, 25/2007, 26/2011, 31/2011, 37/2011, 51/2011

l'incompatibilità della legge con la Costituzione. Insomma nelle decisioni di merito la Corte non ha negato mai espressamente tale possibilità, ma lo ha fatto solo nelle decisioni di inammissibilità. Sembra che con tale giurisprudenza oscillante essa vuole riservare a se stessa la possibilità di poter arrivare a una dichiarazione d'incostituzionalità della disposizione per violazione del regolare procedimento legale. Comunque sia la Corte costituzionale, sebbene abbia lasciato aperta la possibilità, non ha dichiarato mai l'incostituzionalità di una disposizione di legge in un giudizio sul regolare procedimento legale.¹¹⁹ Però anche a questo riguardo si vedrà che la giurisprudenza della Tribunal Constitucional garantisce di più l'individuo che la Corte costituzionale albanese ed è stata più concreta nel trovare il mezzo giusto per arrivare a tale scopo.

Il riferimento alla violazione delle sole regole procedurali, oltre all'oggetto del giudizio, influisce anche per quanto riguarda i soggetti.

Anzitutto scompare la nozione «*persone*», che come si è visto lasciava ampio spazio alla Corte costituzionale di poter ammettere ricorsi da una miriade di soggetti, per lasciar posto al concetto di «*individuo*», il quale restringe l'aspetto soggettivo al singolo propendendo di più alla protezione dei diritti umani. Come abbiamo avuto modo di vedere sopra (parte prima), molti soggetti che si sono rivolti alla Corte durante la vigenza della Costituzione Provvisoria per chiedere la protezione non solo di diritti ma anche di principi e prerogative, nella nuova Costituzione vengono ammessi come soggetti legittimati che hanno la qualità propria per poter indire la Corte costituzionale. Così ad es. i partiti politici che proprio usando il concetto di «*persone*» avevano proposto dei ricorsi diretti davanti alla Corte costituzionale ora possono sollevare questioni come soggetti qualificati in quanto previsto direttamente dalla Costituzione.¹²⁰ Stesso ragionamento vale anche per quelli soggetti, associazioni, società, comitati, ora rientranti tutte nel più ampio concetto di «*organizzazioni*» come previsto dalla lettera f) dell'art. 134.C. A. D'altra parte anche quei soggetti i quali pretendevano un giudizio della Corte proprio perché la Costituzione Provvisoria non prevedeva mezzi giuridici

¹¹⁹ Vedi infra. Cap. IV.

¹²⁰ *La Corte costituzionale si attiva solo su richiesta:*
i) *dei partiti politici e delle altre organizzazioni*

per la loro protezione come i sindaci destituiti, ora trovano una apposita regolamentazione nella Costituzione attuale.¹²¹

I soggetti rientranti nella categoria «*organizzazioni*», possono rivolgersi alla Corte per qualsiasi violazione proveniente da parte degli organi pubblici che lede i loro diritti, compreso gli atti normativi, purché dimostrino di avere un interesse, il che nella maggior parte viene inteso come il collegamento dello scopo che tali organizzazioni mettono nei loro statuti e le previsioni della legge nei confronti del quale si chiede l'incompatibilità costituzionale. La loro protezione dunque è molto più consistente da quella offerta agli individui, intesi come persone fisiche. Infatti, solo per i singoli individui viene prevista la strettoia della violazione delle regole procedurali, la quale comunque viene estesa, uscendo dal concetto di «*individuo*» vero e proprio avvicinandosi di più a quello di «*persone*», alle persone giuridiche, organizzazioni, partiti politici ecc. La scomparsa del concetto «*persone*» quindi ha fatto sì che per quanto riguarda il ricorso individuale il quale è previsto solo per le violazioni procedurali viene esteso soggettivamente a tutti, invece per quanto riguarda l'incostituzionalità materiale, riferendosi cioè alla incostituzionalità proveniente dagli atti normativi, gli individui persone fisiche rimangono esclusi, spettando tale diritto a gli altri soggetti dell'ordinamento.¹²² Inoltre, scompare la previsione, molto *sui generis*, secondo la quale la Corte costituzionale poteva sollevare ricorso davanti a se stessa senza alcun limite.

Paradossalmente la tipologia dei soggetti che possono adire la Corte costituzionale tramite un ricorso individuale non viene ridotta, ma mantiene la stessa natura molteplice come nella Costituzione Provvisoria riferendosi a una ampia gamma di soggetti che possono vantarsi di tale strumento. Ciò viene resa possibile dalla natura del parametro che può essere lamentato davanti alla Corte e cioè la violazione delle sole regole procedurali. Infatti, la violazione di queste regole non si riferisce soltanto agli individui ma a qualsiasi soggetto che è parte di un procedimento e reclama la violazione delle regole procedurali. Insomma le regole procedurali non sono fatte soltanto per

¹²¹ Art. 115.Cost. Albanese. Sulla particolarità di tale articolo tenendo presente che si tratta di una competenza della Corte costituzionale che non viene elencata nell'art.131 dove vengono enumerati tutte le competenze della Corte, vedi Fehmi Abdiu, "Costituzione e Corte costituzionale nella Repubblica Albanese".op. cit., p.75 ss; Sokol Sadushi *Il controllo costituzionale*, edizioni Botimpex, Tirana 2004, p.95 e seg.

¹²² Vedi *infra* sulla distinzione del ricorso diretto in Albania, tra i singoli individui e le persone giuridiche.

gli individui, intesi come i cittadini persone fisiche, ma per tutti i soggetti dell'ordinamento i quali costituzionalmente hanno il diritto al rispetto delle regole procedurali da parte delle autorità pubbliche.

L'unico modo per intendere tale diritto in modo riduttivo e cioè riferibile soltanto ai singoli potrebbe essere il ragionamento secondo il quale in realtà il ricorso individuale non protegge i diritti procedurali, ma i diritti fondamentali del singolo che vengono violati dalla mancata osservanza delle regole procedurali. Parlando di diritti costituzionali e non fondamentali però, la Costituzione stessa sembra di voler svincolare il significato dell'esperimento di tale ricorso dai soli cittadini. D'altra parte, questo ampliamento dei soggetti che possono adire la Corte diviene inevitabile se si tiene presente il fatto che alcuni diritti procedurali sono dei diritti costituzionali che rientrano ormai tra i diritti fondamentali. Infatti la Corte stessa ha dovuto fare una precisazione, perciò la legittimità a proporre ricorso non viene determinato dalla qualità del soggetto proponente ma dal tipo del diritto lamentato.

Secondo questa valutazione i diritti costituzionali vengono divisi in due grandi categorie e cioè in diritti fondamentali sostanziali e diritti fondamentali procedurali. I primi possono essere lamentati soltanto ed esclusivamente dagli individui, dove sono compresi anche i cittadini stranieri¹²³ e, per quanto ritenuti compatibili, anche dalle persone giuridiche private ex art.16/2 della Costituzione.¹²⁴ Inoltre, sempre in virtù di tale articolo proteggendo dei diritti fondamentali sostanziali rientrano anche i sindacati,¹²⁵ le comunità religiose¹²⁶, i partiti politici, le università e gli enti radiofonici. Su i loro diritti fondamentali la Corte si è espressa basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale Federale Costituzionale Tedesca citandola espressamente.¹²⁷ Così secondo la Corte costituzionale *«stessa legittimazione spetta anche ai partiti oppure ad altre organizzazioni, come ad esempio i sindacati oppure le comunità religiose, le quali*

¹²³ D.M.35 del 2011

¹²⁴ *«I diritti e libertà fondamentali così come gli obblighi previsti dalla Costituzione valgono allo stesso modo per le persone giuridiche in quanto compatibili agli scopi generali di queste persone giuridiche nonché con il contenuto dei relativi diritti, libertà e obblighi».*

¹²⁵ D.M.8 del 2008 e 26 del 2008.

¹²⁶ D.M.1 del 2010

¹²⁷ Rientra nella pratica della Corte costituzionale albanese di citare, in funzione del rafforzamento delle argomentazioni da essa prospettate, oltre la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale gode di una posizione particolare nell'ordinamento albanese, anche la giurisprudenza delle corti costituzionali straniere come quella tedesca, italiana ma anche di alcuni paesi dell'Europa centro-orientale come Romania, Estonia Lettonia, Repubblica Ceca, ecc.

*hanno posto come scopo la protezione dei diritti e le libertà degli individui, come ad es. il diritto al voto oppure la libertà di religione ecc».*¹²⁸

Per quanto riguarda poi gli altri due soggetti, i quali possono essere ritenuti delle persone giuridiche pubbliche «*possono adire la Corte costituzionale quando loro agiscono nell'ambito del diritto privato e vengono lesi allo stesso modo come se fossero dei cittadini oppure quando sono incaricati direttamente alla protezione di un determinato ambito di diritti fondamentali che servono a rafforzare direttamente la loro autonomia [...] in quest'ultimo senso devono essere trattati come individui allo scopo di poter adire la Corte per violazione del regolare procedimento ex art.134/j e 16/2 della Costituzione gli organi del potere locale, le università e le autorità radio-telesive».*¹²⁹ Questi soggetti dunque possono usare il ricorso diretto dinanzi alla Corte lamentando la lesione dei loro diritti costituzionali per violazione del regolare procedimento legale.

I diritti procedurali pertanto assumano una doppia funzione perché servono per proteggere i diritti fondamentali sostanziali ma sono anche esse stesse dei diritti fondamentali, perciò una violazione di un diritto fondamentale procedurale, benché non comporta di conseguenza anche la violazione di un diritto fondamentale sostanziale, può essere ritenuto incostituzionale e per ciò stesso suscettibile di attivare il giudizio della Corte costituzionale.¹³⁰

Proprio con riguardo ai diritti procedurali fondamentali, i quali predispongono e garantiscono la posizione di qualsiasi soggetto dell'ordinamento la Corte ha potuto dichiarare ammissibili i ricorsi provenienti da individui come i giudici,¹³¹ i procuratori della Repubblica¹³² e gli impiegati civili in protezione della loro posizione che sebbene non possa essere ritenuto un diritto fondamentale, può essere valutato come una posizione di rilevanza costituzionale che non può essere limitato senza rispettare i principi procedurali. Intanto è stato ritenuto legittimo l'utilizzo di tale strumento da parte di questi soggetti e da parte delle persone giuridiche pubbliche vere e proprie, ad

¹²⁸ D.M.39 del 2003.

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ Peter Haberle, *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, Giuffrè, Milano, 2000, p.51 ss.

¹³¹ D.M. 43,48/1999; 18,19/2000; 29,41,179/2001; 11/2003; 5,12,17/2004; 16,18,21,24,25,26,29/2007

¹³² D.M. 38/2003, 14/2005, 18/2007

es. vari organi amministrativi dell'organizzazione statale,¹³³ i quali «*esercitano funzioni statali, emanano decisioni e non sono portatori di diritti fondamentali. L'attività di questi organi non può costituire oggetto di diritti fondamentali perché a loro manca proprio una connotazione vicina all'essere umano. Lo scopo essenziale dei diritti e delle libertà e la protezione della sfera privata dell'individuo dallo stato, perciò gli organi dello stato non possono ritenersi soggetti portatori di diritti e libertà fondamentali*».¹³⁴ Però, proprio in virtù della considerazione fatta, «*con riferimento al caso concreto il richiedente e una persona giuridica pubblica, chiamato in giudizio, il quale pretende la violazione dei principi procedurali costituzionali di essere sentito in un giudizio e dell'accesso alla giustizia. Questi principi non possono essere violati perché sono elemento del diritto in generale e costituiscono la sostanza dello stato di diritto, garantendo la parità delle armi tra le parti del giudizio ordinario. Perciò, il lamento alla violazione di questi principi può essere lamentato da qualsiasi soggetto compreso le persone giuridiche pubbliche*».

Pertanto, sebbene gli artt.131/f e 134/g parlino di individui, tale concetto deve essere esteso ad una categoria molto ampia di soggetti dell'ordinamento allo stesso modo come nella Costituzione Provvisoria, non potendo dunque riferirsi agli individui intesi come singoli e non essendo preposto il ricorso davanti alla Corte esclusivamente alla protezione dei diritti fondamentali dell'uomo.

3.2 La nuova Legge Organica sulla Corte costituzionale.

A differenza della situazione creatasi durante la vigenza della Costituzione Provvisoria in riferimento all'approvazione della legge che doveva disciplinare

¹³³ D.M.22/2006: «*La legittimazione delle persone giuridiche pubbliche non viene condizionato dal carattere pubblico del soggetto ma dalla natura delle pretese che lui avanza. L'organo pubblico ha preteso la violazione dei diritti procedurali direttamente previsti dalla costituzione. A tale proposito deve essere fatta una distinzione tra la legittimazione delle persone giuridiche pubbliche che lamentano la violazione di diritti fondamentali sostanziali dalle persone giuridiche pubbliche che lamentano la violazione di diritti fondamentali procedurali. Lo stato e gli organi che lo compongono, con alcune eccezioni, non possono essere considerati soggetti muniti di diritti fondamentali sostanziali e di conseguenza non sono legittimati a pretendere la violazione di tali diritti*».

Tale aspetto è stato confermato dalla corte costituzionale con le Decisioni Nr.14/2009, 27/2009, 36/2010, 42/2011. Per rafforzare il suo ragionamento la corte costituzionale cita anche la decisione del Tribunale Federale Costituzionale Tedesco Bverf GE 21, 362 (373)

¹³⁴ Decisione Nr.39 del 2003.

l'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, in poco più di un anno dopo l'approvazione della Costituzione il legislatore emanò la legge Nr. 8577 del 10/2/2000 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale.¹³⁵ Le disposizioni costituzionali della Parte Ottava della Costituzione albanese che disciplinano la Corte costituzionale (artt.124-134) non dispongono direttamente l'adozione di una simile legge, come ad es. era previsto dalla Costituzione Provvisoria, ma rinviano a una disciplina legale solo in due disposizioni per aspetti particolari. L'adozione di una legge viene previsto nella disposizione che disciplina la composizione della Corte e più specificamente solo per la parte che prevede la rotazione, cioè la possibilità della Corte di essere rinnovata ogni 3 anni per un terzo dei componenti di essa¹³⁶ ed inoltre viene previsto il regolamento per legge anche dei modi e dei giudizi di ammissibilità dei ricorsi che si prospettano davanti alla Corte.¹³⁷

La non espressa e diretta previsione per l'approvazione di una legge sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale non impedì il legislatore di adottare tale legge, il quale per l'importanza dell'istituzione che doveva disciplinare entra nella categoria di quelle leggi che la dottrina albanese li definisce *organiche*.¹³⁸ Tale previsione costituzionale fa un rinvio indiretto per l'adozione di una legge sull'organizzazione e il funzionamento della Corte perché prevede «*l'approvazione con la maggioranza di 3/5 delle leggi sull'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni previste dalla Costituzione*».¹³⁹

Oltre alla previsione costituzionale dunque, fattore importante che ha inciso sull'attività della Corte è stato l'approvazione della nuova Legge Organica sulla Corte

¹³⁵ Le versioni in inglese della Legge Organica sulla Corte Costituzionale Albanese, ma anche delle altre leggi che riguardano il sistema giudiziario albanese in generale sono reperibili sul sito: <http://www.eurallius.eu/index.php/en/38-library/86-laws3>

¹³⁶ Art.125/3.C.A « *La composizione della Corte costituzionale si rinnova ogni tre anni per un 1/3 proprio, secondo le modalità stabilite con legge*».

¹³⁷ Art.133/1.C.A «*L'ammissibilità dei ricorsi è deciso da un numero di giudici prestabilito dalla legge*»

¹³⁸ A differenza della Costituzione Provvisoria la quale non distingueva diversi tipi di leggi tranne quelli della revisione costituzionale, la Costituzione attuale fa una distinzione tra tre diverse tipologie di leggi i quali si differenziano riferendosi alle maggioranze dovute per la loro approvazione. Così, tranne le leggi per la modifica della Costituzione che richiedono una maggioranza di 2/3 dei membri del Parlamento, si evidenziano tre tipologie: la legge approvata con maggioranza semplice (50% +1 dei partecipanti al voto) nominata anche legge ordinaria; la legge approvata con maggioranza di tutti i membri del Parlamento; ed infine la legge approvata con una maggioranza di 3/5 di tutti i membri del Parlamento. Queste ultime vengono nominate leggi organiche oppure leggi approvate con maggioranza rinforzata e la loro adozione viene prevista dall'art.81/2.C.A.

¹³⁹ Art.81/2 lett. a).C. A

Costituzionale Albanese, N.8577 del 10.2.2000 “*Sull’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*” (L.O.C.C.A), tuttora in vigore senza aver subito delle modifiche, la quale ha abrogato la legge precedente N.8373 del 15.7.1998. Questa legge ha dato risalto all’organizzazione e al funzionamento della Corte contribuendo a specificare meglio la sua posizione, lo status dei singoli giudici e le loro garanzie, gli organi interni come il Presidente, il Collegio e la Riunione dei Giudici, i principi generali che guidano tutti i tipi di procedimenti che si svolgono davanti a essa,¹⁴⁰ i soggetti che possono partecipare nei giudizi ed il loro ruolo, i mezzi di ricerca della verità,¹⁴¹ le decisioni, gli effetti e la loro esecuzione.

Particolare riguardo viene mostrato circa i tempi da rispettare per la proposizione dei ricorsi¹⁴², la costituzione delle parti e la presentazione delle memorie e i tempi di decisione. Inoltre è previsto il giudizio preliminare, sostanzialmente uguale alla previsione nella legge precedente,¹⁴³ da svolgere prima di ogni tipo giudizio. Infine, diversamente dalla legge precedente, sono previste disposizioni particolari che regolano e disciplinano lo svolgimento dei vari giudizi che corrispondono alle competenze della Corte sancite nella Costituzione. Strutturalmente la legge Organica sulla Corte costituzionale albanese si presenta molto simile alla Legge sul Tribunale Costituzionale

¹⁴⁰ Art. 20. L. O. C, collegialità della discussione delle questioni e possibilità di esprimere una decisione solo per i giudici che hanno partecipato alla discussione; Art. 21.L.O.C.C.A, pubblicità del processo svolto davanti alla Corte con alcune eccezioni che riguardano la protezione della moralità pubblica, dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale, del diritto alla *privacy* e dei diritti individuali; Art.22. L.O.C., l’oralità dello svolgimento del processo; Art.23. L.O.C., difesa delle proprie ragioni con un rappresentante o anche senza; Art. 24.L.O.C.C.A, l’imparzialità dei giudici; art. 25.L.O.C.C.A, pubblicazione delle decisioni, la loro entrata in vigore e la raccolta annuale di esse. In riferimento a tali principi la L.O.C.C.A trova molti punti in comune con le leggi delle più importanti Corti europee, italiana, spagnola e tedesca.

¹⁴¹ Peter Haberle, *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, Giuffrè, Milano, 2000. Vedi anche l’art.26 della Legge sul Tribunale Costituzionale.

¹⁴²La L.O.C.C.A. prevede la possibilità di ricorrere contro la legge o agli atti normativi dell’esecutivo nei casi di richieste sollevate dagli organi costituzionali, tranne i giudici in sede di giudizio incidentale il tempo di tre anni dall’approvazione dell’atto. Prevede il tempo di sei mesi dal momento in cui il conflitto è sorto nei giudizi di conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato e tra lo stato centrale e gli enti locali, inoltre, prevede lo stesso periodo di sei mesi dalla constatazione dell’ineleggibilità nei giudizi sull’incompatibilità e l’ineleggibilità dei membri del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Invece, a differenza della situazione durante la vigenza della Costituzione Provvisoria dove non era previsto nessun termine per poter ricorrere davanti alla Corte, per i ricorsi diretto e della vecchia legge sulla Corte la quale determinava il termine di 6 mesi per proporre simili ricorsi, la nuova legge prevede il periodo di due anni dal momento della constatazione della violazione oppure, in virtù del principio di sussidiarietà, entro due anni dalla notifica della decisione dell’organo pubblico che con molto probabilità sarà un organo giudiziario.

¹⁴³Per una valutazione comparativa tra le due Leggi Organiche della Corte costituzionale albanese, Hajredin Fuga, “*Le novità della nuova legge sulla Corte costituzionale in comparazione con la legge precedente*”, in rivista “Diritto Parlamentare e Politiche Legali”, N.7 del 2002.

federale tedesca (L.T.C.F.T), ma a differenza di quest'ultima, oppure anche della legge Organica sulla Tribunal Constitucional (L.O.T.C), la legge Organica albanese non ha subito nessuna modifica.

A questo riguardo il legislatore si è mostrato riluttante e insieme ad esso anche la Corte stessa, la quale non ha segnalato nessuna esigenza oppure qualche richiamo nei confronti del legislatore per modificare tale legge. Eppure dei problemi si sono evidenziati e ci sono state anche delle proposte concrete da parte di soggetti appositamente creati per dare degli suggerimenti.¹⁴⁴ I problemi evidenziati non riguardano la costante preoccupazione che hanno avuto le due importanti corti spagnola e tedesca con riguardo all'elevato numero dei ricorsi individuali e la trasformazione della natura di tale ricorso da soggettivo in protezione esclusivamente dei diritti fondamentali a oggettivo e cioè in protezione dell'ordinamento costituzionale nel suo intero.¹⁴⁵ Più specificamente i suggerimenti offerti dagli organismi internazionali e dalla dottrina riguardano alcuni aspetti importanti della disciplina del ricorso individuale. Un primo suggerimento si riferisce al fatto che la legge organica non prevede una apposita sezione per la disciplina del ricorso individuale rendendola l'applicazione della legge con riguardo a tale mezzo confusa, anche perché alcune previsioni mal si adattano al ricorso.

Due altre preoccupazioni importanti riguardano il termine di due anni entro il quale può essere proposto il ricorso individuale con la ovvia conseguenza di rendere instabili i rapporti giuridici, indebolendo l'effetto di giudicato delle sentenze e perciò stesso il principio della certezza del diritto; inoltre le pronunce della Corte di rifiuto di decidere, che come si è visto sono una invenzione della Corte costituzionale già durante la Costituzione Provvisoria e successivamente positivizzata dall'art'74.L.O.C.C.A.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Mi riferisco specificamente al programma EURALIUS fondata dall'Unione Europea con lo scopo del consolidamento del sistema giudiziario in Albania: <http://www.euralius.eu/index.php/en/>

¹⁴⁵ La costante preoccupazione delle due corti, tedesca e spagnola, è stata quella del sovraccarico del lavoro proveniente dal numero enorme e sempre in aumento dei ricorsi individuali. Ciò ha portato a delle modifiche delle leggi organiche per restringere l'accesso alle corti, filtrando i ricorsi, comportando anche alla conseguenza della riconsiderazione dei ricorsi, propendendo anche sull'aspetto oggettivo. La dottrina al riguardo è molto ampia, ma per un'esposizione del cambiamento della natura del ricorso diretto da soggettivo a oggettivo anche in chiave comparativa con l'Italia vedi Roberto Romboli, *La riforma dell'amparo costituzionale in Spagna e l'introduzione di un ricorso individuale diretto in Italia*, in Tarchi R., op. cit. p.163 ss.

¹⁴⁶ «Quando durante la votazione i voti si dividono in egual modo oppure in tal modo che nessuna delle conclusioni della questione raggiunga la maggioranza necessaria, la Corte decide il rifiuto della richiesta.

Tale decisione problematica risponde alla previsione costituzionale ex art.133/2 concretizzata dall'art.72/2.L.O.C.C.A¹⁴⁷ che prevede il quorum funzionale (deliberativo) per l'approvazione di una decisione a maggioranza dei componenti e cioè sempre di cinque giudici. A tale riguardo si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritenendo tale tipo decisione non adeguato e suggerendo modelli di altre Corti costituzionali europee per poterla modificare.¹⁴⁸

Aspetto importante di questa legge, a differenza di quello precedente, riguarda anche la previsione dell'adozione da parte della Corte di un Regolamento Interno. A ben vedere questo regolamento interno era previsto soltanto per disciplinare l'amministrazione interna della corte costituzionale. Infatti, l'art'13. L.O.C.C.A attribuisce la competenza di emanare il regolamento interno sull'attività dell'amministrazione alla Riunione dei Giudici, il quale è una composizione interna della Corte e si riferisce al collegio di tutti i giudici che si riuniscono non in veste giudicante ma in qualità di un organo amministrativo.¹⁴⁹ L'aspetto amministrativo del regolamento interno viene rafforzato dall'art.14/5. L.O.C.C.A che prevede appunto l'adozione di un tale regolamento per disciplinare i diritti e i doveri degli impiegati pubblici e del Segretario Generale. La corte adottò un simile regolamento nel 12/122001 recante regole sull'attività dell'amministrazione della Corte costituzionale, il quale fu abrogato da un altro Regolamento Interno nel 15/6/2009 recante regole sul giudizio costituzionale ed il funzionamento della Corte costituzionale. Come si evince a differenza del primo regolamento, il secondo si svincola dalla natura puramente organizzativa e amministrativa e disciplina anche degli aspetti attinenti allo svolgimento dei giudizi davanti alla corte. Pertanto, già l'art.1 del Regolamento Interno (R. I) mette subito in evidenza che tale regolamento è suddiviso in due parti: la prima riguarda la determinazione dettagliata delle regole che si riferiscono al giudizio costituzionale e la

Il rifiuto non proibisce al soggetto di riproporre in altra occasione la questione». Sul problema che tali decisioni creano vedi infra.

¹⁴⁷ «La Corte costituzionale decide con la maggioranza di tutti i suoi componenti. (identica alla previsione costituzionale). Non è ammesso il voto di astensione». (aggiunta dalla legge organica)

¹⁴⁸ D.M. 115/2002, 221 del 2002, 244 del 2002. In riferimento a tali decisioni vedi infra.

¹⁴⁹ L'art. 13.L.O.C, oltre l'adozione del regolamento, elenca le altre competenze della Riunione dei giudici che consistono nella determinazione della spesa per le esigenze della Corte; nel decidere la struttura organizzativa dal punto di vista amministrativa della corte; nel determinare il numero degli impiegati e dell'ammontare dei loro stipendi; e nel raccogliere informazione delle spese effettuate dalla Corte.

seconda prevede la determinazione degli aspetti organizzativi e amministrativi della Corte.

Inoltre, questa legge è importante anche per un altro aspetto che riguarda il suo contenuto e la sua approvazione. Il dettato di questa legge è frutto di molte discussioni da parte dei giuristi più autorevoli in quel periodo, ex giudici o anche professori universitari. Inoltre un ruolo incisivo hanno avuto le raccomandazioni provenute dalla Commissione di Venezia, la quale come si è visto prima ha avuto un ruolo importante anche sulla creazione della Costituzione, e da moltissimi esperti esteri rappresentanti del Consiglio d'Europa¹⁵⁰. A rafforzare la discussione, avendo un ruolo importante e fondamentale, ha contribuito la stessa Corte costituzionale albanese, la quale si è messa in prima linea nelle varie discussioni svolte, mettendo definitivamente la sua impronta sulla struttura e il contenuto della legge. Infine, come ultima fase delle discussioni parlamentari, la maggioranza ha accolto quasi tutte le modifiche proposte dall'opposizione, rendendo questa Legge Organica non soltanto migliore dal punto di vista tecnico-giuridico ma anche rappresentativa del consenso del più grande numero dei partiti politici.

3.3 Giudizio su ricorso individuale davanti alla Corte secondo la previsione normativa, regolamentare e giurisprudenziale. (profili processuali)

Volendo costruire il giudizio che si svolge davanti alla Corte con l'intenzione di delineare la natura del processo, inoltre partendo non solo dalla previsione normativa e regolamentare ma anche giurisprudenziale, possiamo esaltare alcuni punti molto importanti.

Anzitutto la richiesta deve essere registrata nell'apposito registro amministrato dalla segretaria della Corte costituzionale e successivamente viene consegnato al Presidente della Corte il quale assegna un relatore per preparare la questione alla discussione preliminare (art. 27. L.O.C.C.A.) La richiesta deve essere presentata per scritto e deve contenere il nome del tribunale, davanti al quale deve essere presentato, nome e residenza del richiedente, nome e residenza dei soggetti interessati, l'oggetto della richiesta, il contenuto della richiesta e i fatti, l'indice dei documenti allegati e la

¹⁵⁰ Fehmi Abdiu, *“Costituzione e Corte costituzionale nella Repubblica Albanese”*.op. cit., p.24.

sottoscrizione del richiedente oppure del suo rappresentante (art. 28. L.O.C.C.A.) Inoltre, alla richiesta devono essere allegati l'atto di rappresentanza, copia dell'atto oggetto della richiesta, altri documenti attinenti alla questione (art. 29. L.O.C.C.A.)

Il giudizio svolto davanti alla Corte proposto dagli individui è suddiviso in due parti. Prima si svolge un giudizio sull'ammissibilità del ricorso il quale non entra nel merito della questione, e successivamente, se il ricorso viene dichiarato ammissibile, viene svolto il giudizio di merito. Anzitutto dobbiamo precisare che tale giudizio trova le sue fondamenta direttamente nella Costituzione, la quale nell'art.133/1 prevede che «*l'ammissibilità dei ricorsi è deciso da un numero di giudici prestabilito dalla legge*», determinando con ciò non solo l'esigenza di un giudizio di ammissibilità del ricorso, ma anche la formazione di un articolazione interna alla Corte con il compito di decidere su tali decisioni.

Con riferimento al giudizio preliminare previsto dall'art. 31. L.O.C.C.A, tra l'altro sostanzialmente uguale alla previsione della vecchia legge sulla Corte costituzionale, la richiesta deve essere discussa dal Collegio, il quale è una articolazione interna della Corte ed è composto da tre giudici, uno dei quali deve essere il giudice relatore. Il collegio compie una prima verifica con riguardo alla completezza della richiesta in riferimento quindi alle richieste degli artt.28 e 29. L.O.C.C.A. Se si evidenzia che la richiesta è incompleta il collegio non dichiara la sua inammissibilità ma lo rivolge indietro al richiedente fissando un termine entro il quale lui può ripresentare il ricorso (art.31/2. L.O.C.C.A.).¹⁵¹ Tale primo filtro ovviamente si riferisce ai vizi formali della richiesta essendo sanabile in un successivo momento (artt.4 e 5. R. I).¹⁵²

Durante il giudizio preliminare si valutano due condizioni imprescindibili per l'ammissibilità del ricorso: la legittimazione del richiedente (*ratione temporis, ratione personae e locus standi*) e la verifica se la questione rientra nelle competenze della corte oppure no (*ratione materiae*). Se il richiedente non è legittimato, oppure la questione non rientra nelle competenze della Corte, il collegio dichiara l'inammissibilità del

¹⁵¹ Simile previsione viene ricavato anche dall'art.49/4 della Legge Organica sulla Tribunal Consticional (L.O.T.C), con l'unica differenza che nella legge albanese il tempo per il completamento della richiesta viene lasciata alla discrezionalità del della Corte, invece nella legge spagnola viene determinato il termine di dieci giorni.

¹⁵² Abitualmente la Corte concede il termine di un mese per il completamento della richiesta. Decisioni di Inammissibilità (D.I) N. 11,91,101,168/2007; 20,47/2009, ma non sono mancati dei casi quando ha deciso il completamento della richiesta per un tempo minore a un mese D.I. 80/2010, 46/2011, oppure maggiore di un mese D.I. 91/2010.

ricorso. La dichiarazione di ammissibilità e quella d'inammissibilità del ricorso devono essere prese all'unanimità dal collegio, pertanto se tale maggioranza non è raggiunta allora la decisione, deve essere mandata alla Riunione dei Giudici, la quale decide a maggioranza.

In questo caso ed eccezionalmente alla Riunione dei Giudici non vengono riconosciute soltanto delle funzioni amministrative ma anche giudiziarie. Il Regolamento Interno (artt.6/3 e 7/5) specifica che le decisioni d'inammissibilità (D.I.), sia del collegio che della Riunione dei Giudici, devono essere sempre motivate, argomentando le ragioni del perché il soggetto non è legittimato oppure la non competenza della Corte. Questo aspetto segna un passo in avanti nei confronti della legge istitutiva del Tribunale Costituzionale Federale tedesca, la quale prevede espressamente nel suo art.93d/1 di non motivare le decisioni di diniego dell'ammissibilità, ma anche nei confronti della Legge Organica della Tribunal Constitucional.¹⁵³

Dobbiamo tener presente che la fase del giudizio preliminare viene svolta proceduralmente nello stesso modo per tutti i tipi di giudizi che si prospettano davanti alla Corte costituzionale (artt.6 e 7.R. I).

Per quanto riguarda la legittimazione, la Corte costituzionale ha sviluppato una sua giurisprudenza costituita sia da decisioni d'inammissibilità sia dalle decisioni di merito – a dipendere dal fatto se il vizio sia stato evidente, oppure abbia costituito una questione importante di poterla discutere in udienza - dove ha esaltato alcuni punti, i quali possono essere ritenuti come delle condizioni per una pronuncia di ammissibilità.

¹⁵³ A differenza Della Tribunale costituzionale tedesca, la Tribunal constitucional, benché la legge spagnola preveda la non motivazione di tali pronunce del collegio denominato *Sezione*, provvede comunque a dare una motivazione seppur minima. D'altra parte tale motivazione diviene obbligatoria nel momento in cui la Sezione abbia deciso a maggioranza, e non a unanimità, e tale decisione sia stata appellata davanti alla Sala, la quale decide tramite un Auto motivato. Sull'articolazione interna del Tribunal Constitucional spagnolo e su i tipi di provvedimenti che possono emanare tali organi, vedi Tarchi R., Romboli R., *La giustizia costituzionale in Spagna*, in Tarchi R., Romboli R., Luther J., *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, Vol. II, Giappicchelli, Torino, 2000. p. 306 e seg. Invece, sul giudizio preliminare che si svolge davanti al Tribunal Constitucional, ivi, p. 360 e seg.

3.3.1 *Legittimazione Ratione Temporis*

Una prima verifica della legittimazione, costituendo una condizione imprescindibile e prevista espressamente dall'art. 30. L.O.C.C.A,¹⁵⁴ riguarda l'ammissibilità del ricorso *ratione temporis*. Tale previsione si riferisce al termine per la presentazione di una richiesta la quale è di due anni, che cominciano dalla constatazione della violazione, oppure dalla notifica dell'atto. In questi casi la Corte fa una indagine approfondita chiedendo delle informazioni alle segreterie dei tribunali ordinari sulla notifica dell'atto e più specificamente della decisione giudiziaria. L'inammissibilità del ricorso *ratione temporis* da parte della Corte si è verificata per di più in quelle occasioni quando il richiedente è stato giudicato da parte dei giudici ordinari in contumacia, dichiarando quindi di non aver avuto notifica della decisione nei suoi confronti per rispettare il termine di due anni.¹⁵⁵ Ovviamente tale termine non può essere applicato alle richieste che hanno come oggetto la mancata o l'irragionevole durata dell'esecuzione delle decisioni civili passate in giudicato oppure quando è richiesta la violazione del diritto al regolare procedimento legale per irragionevole durata del processo giudiziario. La Corte costituzionale ha statuito che per questi tipi di giudizi, proprio per la specificità che loro rappresentano, non si deve applicare la disposizione della Legge Organica della Corte costituzionale che prevede come condizione di ammissibilità il termine di due anni entro il quale può essere proposto un ricorso individuale di costituzionalità.¹⁵⁶

3.1.2 *Legittimazione ratione personae*

A parte la verifica del termine di due anni entro il quale deve essere presentato il ricorso *ratione temporis*, una delle condizioni più importanti prevista dalla Costituzione ex artt.131/i e 134/ lett. j) e secondo comma. C. A, inoltre sviluppata dalla giurisprudenza della Corte è la legittimazione *ratione personae*. Tale legittimazione si collega al soggetto che può sollevare ricorso davanti alla Corte. In questa sede non

¹⁵⁴ Art.30/2.L.O.C.C.A N.8577 Del 10/2/2000 «I ricorsi degli individui per la violazione dei diritti costituzionali devono presentarsi non più tardi di due anni dal momento della constatazione della violazione. Se l'individuo può essere rivolto prima a altro organo dello Stato, può rivolgersi alla Corte solo dopo aver esaurito tutti i mezzi giuridici per la protezione dei suoi diritti. In questi casi il termine per la presentazione del ricorso è di due anni dalla notifica della decisione dell'organo statale».

¹⁵⁵ D.M.22 del 2005, 38/2011, 9/2012, 29/2012, 44/2012, 39/2013, 54/2013,

¹⁵⁶ D.M. 12/2013. Punto.25

valuteremo la tipologia dei soggetti, la quale abbiamo avuto modo di analizzarla nella prima sezione di questa parte quando si è valutato la distinzione del parametro lamentato e la sua incidenza nella legittimazione anche delle persone giuridiche pubbliche. Oggetto di considerazione per la legittimazione *ratione personae* pertanto saranno la condizione di ammissibilità in virtù del carattere sussidiario e straordinario del mezzo ex art.131/i. C. A e dell'interesse che il soggetto deve dimostrare per proporre tale ricorso ex art. 134. C.A.

L'esaurimento di tutti i mezzi giuridici effettivi prima di proporre il ricorso individuale in virtù del carattere sussidiario di tale ricorso come condizione preliminare di ammissibilità,¹⁵⁷ la Corte ha voluto dare un significato pregnante interpretando la disposizione costituzionale applicandola caso per caso. Così possono essere prospettate ricorsi davanti alla Corte solo nei confronti di atti sui quali non possono essere più usati mezzi di impugnazione offerti dall'ordinamento. Come si è visto sopra, questa previsione rende inevitabile che gli atti oggetto del giudizio davanti alla Corte si identificano con una tipologia e cioè con quella delle decisioni giudiziarie, visto la funzione dei giudici che è quella di chiudere il sistema dicendo l'ultima parola sulle questioni. Pertanto, si può usare il mezzo del ricorso individuale solo quando tutte le procedure giudiziarie siano concluse, intendendo con ciò l'esaurimento di tutti i mezzi che il sistema ordinario delle impugnazioni offre ai soggetti. Nella sua giurisprudenza la Corte ha voluto dare un senso sostanziale e non meramente formale all'utilizzo dei mezzi giuridici offerti dall'ordinamento.¹⁵⁸

Così se la parte, benché abbia utilizzato il sistema delle impugnazioni formalmente contro la decisione giudiziaria, non ha sollevato la questione della violazione delle regole procedurali proposta alla Corte negli altri gradi del processo

¹⁵⁷ Secondo la Corte «l'esaurimento deve essere inteso come la possibilità di usare in tutti i gradi del processo giurisdizionale tutti i mezzi offerti e le possibilità procedurali in protezione dei diritti pretesi. I mezzi si esauriscono quando, a dipendere dalle circostanze della questione, le regole procedurali non prevedono altri mezzi di impugnazione». D.M.17/2005. Inoltre: «L'esaurimento dei mezzi giuridici costituisce una condizione preliminare che deve essere realizzato dal richiedente perché il controllo esercitato da questa Corte è sussidiario nel senso che l'individuo prima di rivolgersi a codesta Corte deve provare di aver usato tutti i mezzi legali riconosciuti dalla legge e sufficienti a ripristinare il diritto violato [...] perciò il richiedente deve usare normalmente i mezzi giuridici che sono opportuni, disponibili ed efficaci per il caso concreto». D.M.36/2010

¹⁵⁸ «L'esaurimento dei mezzi giuridici viene inteso non solo nel senso che il richiedente si sia rivolto alle autorità giudiziarie, ma che tutte le pretese che solleva in questa Corte deve averli prima sollevate in tutti i gradi della giurisdizione ordinaria, almeno in sostanza, rispettando i criteri formali e temporali previsti nei codici di procedura». D.M.36/2010.

giudiziario, è stato ritenuto dalla Corte inammissibile perché contraria al significato del principio di sussidiarietà. Perciò, se il soggetto lamenta la violazione di un suo diritto processuale attribuendola al tribunale di primo grado lo deve avere sollevato tale questione prima in tutti i gradi della giurisdizione ordinaria (Corte di Appello e Alta Corte), per poi sollevarla davanti alla Corte costituzionale. Così se il vizio lamentato riguarda non l'attività del tribunale di primo grado, ma quello del secondo, il soggetto deve avere sollevato tale violazione procedurale per prima davanti all'Alta Corte per poi sollevarla davanti alla Corte costituzionale. Solo se il vizio viene attribuito all'Alta Corte e il soggetto non dispone altri mezzi di impugnazione quindi si può andare direttamente davanti alla Corte costituzionale.¹⁵⁹ Riassumendo il soggetto deve sollevare sostanzialmente la sua pretesa davanti a tutti i tribunali di giurisdizione ordinaria. Se gli organi giudiziari non hanno posto rimedio a tale violazione, allora si va davanti alla Corte, usando il ricorso individuale come un mezzo sussidiario, straordinario e definitivo in protezione della posizione procedurale del soggetto.¹⁶⁰

La Corte tra l'altro si è espressa, proprio in funzione del suo ruolo che essa svolge in questi giudizi che è straordinario e sussidiario, che il rimedio delle violazioni deve avvenire dagli stessi organi del corpo giudiziario essendo tali violazioni prima rimediati normalmente dalla giurisdizione ordinaria. Solo avendo esaurito effettivamente e sostanzialmente tutti i mezzi ordinari offerti dall'ordinamento, persistendo ancora la violazione dei principi del regolare procedimento legale, il soggetto può utilizzare straordinariamente il ricorso individuale davanti alla Corte costituzionale. In tale senso la Corte esalta di più il carattere straordinario del mezzo ritenendo la sua funzione non di un ulteriore grado del giudizio ordinario, ma di una soluzione offerta al di fuori della giurisdizione ordinaria.

La giurisprudenza della Corte in questo contesto si divide in due modi di svolgimento dei giudizi. Anzitutto dobbiamo precisare - con l'intenzione solo di accennare tale situazione per poi riprenderla nel secondo capitolo quando avremo modo di esaminare il rapporto tra la Corte costituzionale e l'Alta Corte - che in questi casi si giudica sulle decisioni dell'Alta Corte prese in Camera di Consiglio dove si valutano le cause di ammissibilità dei ricorsi prospettati davanti a lei in qualità di giudice di terzo

¹⁵⁹ D.M. 23 del 2008. Parte.2.1

¹⁶⁰ D.M. 104/2002, 10/2003, 9/2005, 17/2005, 27/2007, 23/2008, 1/2009, 1/2010, 36/2010, 17/2011, 18/2011, 28/2011, 53/2011.

grado nei giudizi ordinari. Inoltre, tale considerazione si riferisce alle situazioni quando la violazione si evidenzia nel mancato rispetto delle procedure da parte degli altri gradi del giudizio ordinario.

Le cause di ammissibilità sono previste nei codici di procedura e più specificamente negli artt.472 del Codice di Procedura Civile (CPC)¹⁶¹ e 432 del Codice di Procedura Penale (CPP),¹⁶² che riguardano l'inammissibilità per inosservanza o errata applicazione della legge materiale; grave violazione delle regole procedurali che comportano l'invalidità assoluta della decisione e l'inosservanza delle regole procedurali. In entrambi i casi con previsione identica, *«il ricorso è dichiarato inammissibile quando è stato prospettato per cause diverse da quelle previste dalla legge. L'inammissibilità è decisa dal collegio dell'Alta Corte in camera di consiglio senza la presenza delle parti»*.¹⁶³

La Corte ha sviluppato una giurisprudenza alquanto oscillante in questi casi perché a volte entra nel merito della richiesta ed esegue un controllo sulle decisioni degli altri gradi, dove viene evidenziato l'inosservanza delle regole procedurali che hanno comportato la violazione dei principi costituzionali. In questi casi la decisione di inammissibilità dell'Alta Corte presa in camera di consiglio viene dichiarata incostituzionale solo per il fatto che doveva dichiarare ammissibile il ricorso perché presentava cause di quelle previste dalla legge.

In altri casi la Corte soltanto evidenzia la possibile violazione delle regole procedurali, svolgendo un giudizio di manifesta ammissibilità ed enunciando solo i principi da essa conati per tali violazioni. In questi casi essa non svolge un giudizio di merito ma, evidenziando che manifestamente si prospettano cause di quelle previste dalla legge, dichiara l'incostituzionalità della decisione di inammissibilità dell'Alta

¹⁶¹ *«Le decisioni proclamate dal tribunale di appello e quelle del tribunale di primo grado determinate da questo codice, possono essere appellate con ricorso davanti all'Alta Corte soltanto quando:*

- a) non è stato rispettato oppure è stato mal applicato la legge;*
- b) ci sono delle grave violazione delle regole procedurali ex art. 467. CPC;*
- c) per violazioni procedurali che hanno inciso nell'emanazione della decisione».*

¹⁶² *«Il ricorso davanti all'Alta Corte contro le decisioni della Corte di appello può essere prospettato per queste questioni:*

- a) non rispetto o errata applicazione della legge penale;*
- b) violazioni che comportano come conseguenza l'invalidità assoluta della decisione del tribunale ex art. 128. CPP;*
- c) violazioni procedurali che hanno inciso nell'emanazione della decisione».*

¹⁶³ Artt.480. CPC e 433. CPP.

Corte presa in camera di consiglio, invitandola però ad ammettere tale ricorso e pronunciarsi prima essa su tali questioni. In questi ultimi casi dunque la Corte costituzionale si esprime dicendo che *«l'Alta Corte doveva esaminare ed esprimersi sulle richieste concernenti la violazione del regolare procedimento e non dichiarare l'inammissibilità, perché il controllo del rispetto di tale diritto è anzitutto una funzione dei tribunali ordinari e ancor più dell'Alta Corte [...] tale considerazione si collega anche con il rapporto tramite la giurisdizione costituzionale e quella ordinaria, il quale in riferimento all'art.131/f. C. A viene condotta dal principio della sussidiarietà e complementarietà. Una differente valutazione di tale rapporto considererebbe la Corte costituzionale come una ulteriore grado del giudizio ordinario, competenza che non rientra nella sua funzione»*.¹⁶⁴

Eccezioni al principio di sussidiarietà e cioè dell'esaurimento di tutti i mezzi giuridici effettivi offerti dall'ordinamento, previste nella giurisprudenza della Corte e non statuite tramite una disposizione legale come nell'ordinamento tedesco, fanno i ricorsi che lamentano la irragionevole durata del processo e le decisioni interlocutorie in un giudizio ordinario che riguardano l'applicazione di una misura cautelare riguardante la privazione della libertà personale.

Nei primi casi è proprio la natura delle richieste che comporta l'inapplicabilità di tale condizione. Infatti, in tali casi non esiste una decisione da poter impugnare. Ma nel contesto albanese non è solo questa particolarità di tale giudizio a determinare l'eccezione dall'applicazione del principio di sussidiarietà ma anche il fatto che nell'ordinamento albanese non vengono previste mezzi giuridici effettivi per poter rimediare tale violazione del regolare procedimento legale.¹⁶⁵ Perciò, non avendo come oggetto di giudizio un atto definitivo e non essendoci dei mezzi giuridici effettivi da poter prospettare la Corte ha ritenuto che in questi casi non può essere richiesta la condizione dell'esaurimento degli mezzi giuridici ordinari.

Nel secondo caso l'eccezione riguarda proprio la delicatezza della situazione e il bene giuridico protetto. Infatti, la Corte voluta in questi casi solo formalmente l'esperibilità dei mezzi giuridici, constatando che il richiedente abbia impugnato le decisioni che riguardano la misura cautelare. A tale riguardo essa non collega la misura

¹⁶⁴ La prima volta che la Corte ha statuito tale suo pensiero è stata nella D.M. 41 del 2005 ed è stata ripresa nelle D.M. 4/2006, 19,21,24,40,50,51/2012.

¹⁶⁵ Vedi infra capitolo secondo.

cautela con il processo penale, quindi ritiene separate i le due situazioni. Perciò basti che il soggetto abbia impugnato la decisione di primo grado in appello e dinanzi all'Alta Corte, tra l'altro in tempi brevissimi, per poter pretendere dalla Corte costituzionale il controllo procedurale sull'operato dei giudici tramite un ricorso individuale.¹⁶⁶

3.3.3 Legittimazione locus standi

Altra condizione di ammissibilità *ratione personae* riguarda l'interesse del richiedente ex art.134/g-j e secondo comma della Costituzione Albanese, oppure legittimazione *locus standi*. Tale condizione non ha avuto una ricca casistica in questi tipi di giudizi identificando la Corte, l'interesse a proporre ricorso alla parte processuale del processo ordinario. Tale concetto ha avuto una esaustiva spiegazione nei giudizi svolti dalla Corte su richiesta dei soggetti previsti ex art.134. lett. f),g),h),i),j). C. A,¹⁶⁷ le organizzazioni e più in specifico le associazioni, società, comitati ecc, sull'incostituzionalità degli atti normativi, legislativi e dell'esecutivo. In questi casi la Corte ha ritenuto che l'interesse di questi soggetti deve essere proprio, sicuro e diretto.¹⁶⁸

Con riguardo ai giudizi promossi da ricorsi individuali, la Corte anzitutto identifica l'interesse del richiedente con la sua qualità di essere stata parte, anche interveniente, nel processo ordinario la decisione della quale è soggetto di controllo davanti alla Corte. Tale soggetto però, benché sia stato parte del processo ordinario, non può pretendere qualsiasi violazione procedurale, ma solo quelle che hanno inciso

¹⁶⁶ Vedi D.M. 28 del 2011 e 40 del 2012.

¹⁶⁷ La Corte costituzionale si attiva solo su richiesta :

- f) dell'Avvocato del Popolo ;
- g) degli organi degli enti regionali e locali;
- h) degli organi delle comunità religiose;
- i) dei partiti politici e delle altre organizzazioni;
- j) dei singoli;

2. I soggetti previsti dalle lettere f), g), h), i), j) del comma 1 del articolo presente, possono fare richiesta solo su questioni in cui abbiano interesse.

¹⁶⁸ «Le associazioni devono provare il diretto collegamento tra la loro missione in base al quale si sono creati e della loro attività che svolgono e le conseguenze delle disposizioni delle quali chiedono la dichiarazione di incostituzionalità [...] la Corte valuta l'interesse di una organizzazione caso per caso [...] perciò l'organizzazione che fa la richiesta deve provare in quale modo la norma incide su di essa, quindi deve provare il diretto collegamento tra la sua situazione e la norma ritenuta incostituzionale [...] l'interesse di agire dovrebbe essere proprio, sicuro e immediato [...] tale interesse consiste nel diritto violato, cioè riguarda il danno reale e potenziale e non si riferisce alle premesse teoriche sulla incostituzionalità della norma». Dec. 4/2011, 43/2011, 5/2012.

direttamente alla lesione dei suoi diritti. Perciò, il soggetto non può pretendere la mancata osservanza delle regole procedurali durante il processo nel suo intero, ma solo la violazione di quelle norme che hanno portato una lesione diretta della sua posizione personale e dei suoi diritti. L'interesse quindi deve essere proprio e diretto. La Corte, quando si sono prospettati davanti a lei delle pretese provenienti da parte del soggetto richiedente, il quale pretendeva la violazione delle regole processuali in se e non la lesione della sua specifica parte processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ciò evidentemente sostiene la natura soggettiva del ricorso poiché non si dichiara l'incostituzionalità di un procedimento in se, cioè considerato oggettivamente, ma solo se il soggetto riesce a provare un suo interesse specifico nella richiesta.

La pretesa dei soggetti che hanno richiesto l'incostituzionalità di un processo perché ritenuto non rispettoso delle garanzie costituzionali dell'altra parte del processo, punta sulla considerazione del procedimento come una situazione oggettiva, il quale deve essere considerato incostituzionale a prescindere dall'interesse soggettivo; una sorta di invalidità assoluta del processo che può essere richiesta da chiunque abbia un interesse anche indiretto e non concreto. La previsione costituzionale ex art.134/2. C.A. elimina questa possibilità perché richiede la dimostrazione di un interesse proprio del soggetto richiedente.

Ovviamente tale richiesta della dimostrazione di un interesse per poter sollevare un giudizio davanti alla Corte aiuta a rafforzare la concezione soggettiva di tali giudizi, puntando sulla garanzia dei diritti fondamentali degli individui e non un mezzo alla protezione delle procedure legali in virtù di una protezione oggettiva della legalità dell'ordinamento. In qualche occasione però la Corte ha continuato lo svolgimento del giudizio benché l'interesse del richiedente non sussisteva più perché ormai aveva ottenuto ciò che chiedeva. Ciò lo fatto, sempre con riguardo alle decisioni interlocutorie che decidono sulla misure cautelare della privazione della libertà. Nella D.M.40 del 2012 la Corte una volta verificata che tale misura cautelare si era estinta decide tuttavia, *«che le decisioni giudiziarie sono il risultato di un irregolare procedimento legale il quale ha leso la libertà personale del richiedente»*. A tale riguardo, *«proprio a partire dal particolare valore che tale diritto fondamentale contiene, costituendo la base della posizione giuridica in generale e dal fatto che la dignità umana è al centro del sistema delle libertà sanzionate in Costituzione, con lo*

scopo di rispettare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo e comunque, a prevenire la loro violazione in futuro», la Corte ritiene di poter giudicare. Seguendo questa logica, sebbene la Corte vuole questa eccezione solo nei confronti di questi tipi di provvedimenti i quali violano quel particolare diritto sotto quelle determinate condizioni, sembra che il giudizio svolto in via di ricorso individuale può assumere connotazioni oggettive, traducendosi cioè non sempre in un mezzo squisitamente soggettivo il quale risponde a una violazione ben precisa, ma un mezzo di prevenzione a violazioni procedurali future da parte degli organi del potere giudiziario.

3.3.4 *Legittimazione ratione materiae*

Per quanto riguarda l'altra verifica effettuata dalla Corte in sede preliminare e cioè quello della competenza o *ratione materiae*, essa svolge una valutazione in riferimento alla natura dei giudizi provenienti per ricorso individuale. In tali occasioni la Corte esalta la natura squisitamente procedurale del suo controllo il quale si concentra nella maggior parte sull'attività processuale dei giudici, preoccupandosi sempre, inoltre, a tenere distinti le due giurisdizioni: quello costituzionale, spettante esclusivamente alla Corte e quello legale, spettante esclusivamente ai giudici e in particolare all'Alta Corte. La Corte si è sempre espressa che il controllo svolto da essa verte sul rispetto delle procedure che gli organi pubblici, in particolare i tribunali, sono tenuti a osservare,¹⁶⁹ e non sull'attività propria di questi organi e cioè sull'interpretazione della legge materiale e sulla costruzione dei fatti in un processo.¹⁷⁰ A tale riguardo dobbiamo osservare che l'inammissibilità per mancanza di tale legittimazione costituisce la maggioranza dei casi, e i motivi che hanno comportato sovente la dichiarazione di tale inammissibilità si riferiscono all'interpretazione, all'applicazione della legge materiale e alla valutazione delle prove da parte del giudice ordinario.¹⁷¹ In questi casi la Corte ritiene di non poter svolgere un controllo perché colliderebbe con la funzione propria della giurisdizione ordinaria.

¹⁶⁹ «La competenza della Corte nei giudizi promossi per ricorso individuale consiste nella valutazione in riferimento al rispetto delle regole procedurali nei giudizi ordinari da parte dei giudici e se questi hanno applicato tali regole attribuendogli la corretta interpretazione conforme alla Costituzione».

¹⁷⁰ «La valutazione e la considerazione di fatti e delle circostanze, l'interpretazione della legge materiale e procedurale e la sua applicazione ai casi concreti sono questioni che dividono le due giurisdizioni, costituzionale e ordinaria». Dec.14/2009.

¹⁷¹ «La Corte non può fare la valutazione delle prove e neanche determinare il risolvimento della questione perché queste rientrano nella sfera giurisdizionale dei tribunali ordinari».

In questa parte bastano tali considerazioni per quanto riguarda la distinzione delle due giurisdizioni al fine della legittimazione. Tale distinzione verrà ripresa nella parte opportuna riguardante il conflitto tra le due supreme, l'Alta Corte e Corte costituzionale proprio con riguardo alla linea di demarcazione tra le due giurisdizioni.

Continuando con la costruzione del giudizio sul ricorso individuale, se il ricorso viene dichiarato ammissibile allora si passa all'ulteriore fase del giudizio che riguarda la discussione in Udienza Plenaria,¹⁷² la quale viene convocata e presieduta dal Presidente della Corte, oppure con la sua approvazione può essere presieduta da altro giudice (artt.32 e 33.L.O.C). È previsto anche il termine ordinario di due mesi dalla presentazione della richiesta per la discussione della questione (art. 47. L.O.C.C.A.). Il quorum minimale che viene richiesto per lo svolgimento dell'udienza plenaria è di 2/3 dei membri, cioè non meno di sei giudici. Il giudice può astenersi (art. 36. L.O.C.C.A.) dalla discussione della questione oppure può essere ricusato dalle parti se non si è astenuto (art. 37. L.O.C.C.A.). Il giorno e l'ora dell'udienza plenaria devono essere notificate al richiedente e ai soggetti interessati con la precisazione che la mancata notifica fa rimandare lo svolgimento dell'udienza, ma se la notifica è stata eseguita e le parti comunque non si sono presentate il processo si svolge in loro assenza, creando l'impressione di tale giudizio a parti eventuali e non necessarie (art. 38. L.O.C.C.A.).

La legge inoltre precisa quali soggetti possono partecipare in giudizio e cioè, oltre il richiedente ed il soggetto interessato e i loro rappresentanti i quali vengono previsti in un apposito albo, l'organo che ha emesso l'atto, i testimoni (art. 41.L.O.C.C.A) e gli esperti (art. 40.L.O.C.C.A) in qualità di mezzi alla ricerca della verità, anche altri soggetti che hanno un interesse diretto alla questione (art. 39.L.O.C.C.A). Quest'ultima previsione rende possibile ad es. la partecipazione in giudizio, assumendo la qualità di soggetto interessato, dell'altra parte processuale nel processo ordinario, la decisione della quale si pone come oggetto di giudizio davanti alla Corte costituzionale tramite il ricorso individuale. Ciò evidentemente porta a un ampliamento dei soggetti che possono partecipare nei giudizi che si svolgono davanti alla Corte, creando in questo modo la possibilità per essa di ascoltare le ragioni di molti soggetti che rappresentano interessi differenti. A tale riguardo bisogna notare che, sebbene l'art.39/1. lett. c). L.O.C.C.A prevede la partecipazione in udienza dell'organo

¹⁷² Sulla preparazione dell'udienza e del suo svolgimento artt. 8 e 9. R.I.

che abbia emanato l'atto, non partecipa a questo giudizio il giudice ordinario che ha emesso la decisione. Tale non necessaria partecipazione del giudice che ha emesso la decisione è dovuta a mio parere a due ragioni che si riferiscono, al fatto che il giudice ha avuto modo di esprimere il suo pensiero tramite la motivazione della decisione ed inoltre dalla possibilità della Corte di scrutinare tutti gli atti del processo in tutti i suoi gradi. Inoltre tale non necessaria presenza si collega anche con il principio dell'indipendenza del giudice, il quale non è obbligato di dare spiegazioni, tantomeno alla Corte costituzionale, per le sue decisioni e l'applicazione della legge in esse. I partecipanti possono presentare delle memorie e discutere oralmente durante l'udienza ed inoltre propongono le memorie conclusive che comportano anche la chiusura dell'udienza.

L'udienza plenaria, quando viene ritenuto necessario per via delle circostanze che possono completare meglio la discussione e che hanno una rilevanza particolare, può essere riaperta dopo una votazione a maggioranza da parte dei giudici che hanno partecipato alla discussione della questione in udienza (art. 44.L.O.C.C.A). Inoltre, su richiesta delle parti oppure dalla Corte stessa, viene previsto la sospensione dell'atto oggetto del giudizio, nella fase preliminare o in udienza plenaria, quando si ritiene che tale atto può comportare delle conseguenze che incidono su interessi statali, sociali oppure individuali. Tale sospensione dell'atto deve essere notificato all'organo che lo ha emesso e comunque deve essere pubblicato,¹⁷³ inoltre può essere revocato in qualsiasi momento dalla Corte fino alla decisione finale dove essa si deve esprimere sugli effetti sospensivi, cioè se devono ritenersi revocati oppure se continuano a dispiegare effetti anche dopo tale decisione (art.45). Tali decisioni, che normalmente vengono presi durante la fase preliminare di ammissibilità del ricorso, non caratterizzano i giudizi provenienti da ricorsi individuali, ma sono usati generalmente nei giudizi che vertono sulla costituzionalità degli atti normativi.

Infine, durante l'udienza plenaria si tiene un processo verbale il quale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'udienza che abitualmente è il Presidente della Corte, e il segretario che tiene tale processo verbale.

¹⁷³ La pubblicazione della decisione di sospensione degli effetti dell'atto si riferisce ai giudizi della Corte che vertono sulla compatibilità degli atti normativi con la Costituzione durante il controllo astratto delle norme, oppure quello concreto.

3.4 Decisioni della Corte.

Con riguardo alle decisioni emesse dalla Corte, tenendo da parte le decisioni di inammissibilità, possiamo rilevare una tipologia abbastanza articolata che si potrebbe suddividere in decisioni di merito, decisioni di natura processuale oppure decisioni interlocutorie.

Bisogna fare una prima considerazione sulla denominazione delle pronunce della Corte. Nell'ordinamento giuridico albanese molti atti di vari organi costituzionali assumono semplicemente il nome di *Decisioni*¹⁷⁴ e ciò vale anche per la Corte costituzionale. Infatti, tutte le sue pronunce assumono formalmente il nome decisione, a differenza ad es. dell'Italia,¹⁷⁵ Spagna¹⁷⁶ e Germania, ma è nella sostanza che si differenziano.

L'art.132/1 esprime le caratteristiche delle decisioni della Corte costituzionale attribuendogli efficacia vincolante *erga omnes* e riconoscendogli carattere definitivo. La definitività delle decisioni della Corte è rafforzata ancora di più se l'art.132/1.C.A viene letto insieme all'art.124/1.C.A secondo il quale, «*la Corte costituzionale garantisce il rispetto della Costituzione e ne opera l'interpretazione in via definitiva*». L'efficacia generale delle decisioni è meglio visibile quando oggetto del giudizio è una norma giuridica. Infatti, avendo la legge per sua natura carattere generale, anche la decisione della Corte che dichiara incompatibile con la Costituzione una legge non può che avere efficacia *erga omnes*.¹⁷⁷ A tale riguardo la Costituzione albanese prevede l'entrata in

¹⁷⁴ I provvedimenti della giurisdizione ordinaria, atti collegiali del Consiglio dei Ministri, oppure dei consigli comunali, ma anche alcuni atti del Parlamento, ecc.

¹⁷⁵ A parte la variegata tipologia delle decisioni di merito in Italia, specialmente con riguardo al giudizio in via incidentale come interpretative di rigetto, interpretative di accoglimento, le manipolative, sostitutive, parziale, ecc, l'ordinamento italiano prevede formalmente due tipi di atti emessi dalla Corte costituzionale: le Sentenze che si riferiscono alle decisioni di merito, le Ordinanze che riguardano tutti gli altri provvedimenti e i decreti del Presidente della Corte. Vedi l'art.18 Legge 11 marzo 1953, n.87 recante Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

¹⁷⁶ In Spagna si distingue tra *providencia* (ordinanza non motivata) presa all'unanimità, *auto* (ordinanza motivata) presa a maggioranza e la *sentencia*, che riguarda le decisioni di merito. Vedi Tarchi R., Romboli R., *La giustizia costituzionale in Spagna*, in Tarchi R., Romboli R., Luther J., *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, Vol. II, Giappicchelli, Torino, 2000. p.310.

¹⁷⁷ La tipologia delle decisioni che riguardano le disposizioni di legge oppure le norme giuridiche sfuggono all'oggetto di questo studio, perciò per un ampio approfondimento si rinvia all'abbondante dottrina italiana e a quella albanese. Specialmente, la giustizia costituzionale albanese presenta delle affinità con quella italiana, specialmente con riguardo al giudizio in via incidentale e nello specifico alle condizioni di ammissibilità e tipologia delle decisioni ad es. le interpretative di rigetto e di accoglimento manipolative, additive, sostitutive, parziale. Pertanto si rinvia a Gustavo Zagrebelsky, *Giustizia*

vigore delle decisioni della Corte solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, specificando la possibilità per la Corte, solo nei confronti degli atti normativi, di poter rimandare tale entrata in vigore in altra data. Inoltre si l'art.132¹⁷⁸ prevede la possibilità di pubblicare insieme alla decisione anche le opinioni dei giudici rimasti in minoranza.¹⁷⁹ Con riguardo agli effetti delle decisioni della Corte, la Costituzione gli riconosce soltanto la possibilità di abrogare un atto o una norma giuridica, attribuendogli dunque efficacia pro futuro o *ex nunc*.

Si è discusso in dottrina del problema che può sorgere da tale previsione nei confronti dei giudizi in via incidentale e cioè degli effetti retroattivi delle decisioni della Corte.¹⁸⁰ In somiglianza con l'ordinamento italiano tale problema è stato risolto tramite la L.O.C.C.A, la quale a differenza del caso italiano¹⁸¹ si esprime molto chiaramente al riguardo, specificando quando le decisioni della Corte possono avere efficacia retroattiva.¹⁸² Inoltre, l'art. 79.L.O.C.C.A riconosce espressamente efficacia retroattiva alle decisioni di interpretazione costituzionale adottate dalla Corte.¹⁸³

Costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1988, p, 255 ss; Malfatti. E, Pannizza. S, Romboli. R, *Giustizia Costituzionale*, Giappicchelli Editore, Torino, 2007, p, 112 ss; Antonio Ruggeri, Antonio Spadaro, *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, Giappicchelli Editore, Torino, 2009, p, 127 ss. Inoltre nella dottrina albanese si segnala Sadushi. S, *La Giustizia Costituzionale in Evoluzione*, Toena, Tirana 2012, p, 375 ss.

¹⁷⁸«Le decisioni della Corte costituzionale hanno efficacia vincolante generali e sono definitive. La Corte costituzionale ha il diritto di rendere inefficaci soltanto gli atti che esamina.

Le decisioni della Corte costituzionale entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte costituzionale può decidere che la legge o un altro atto normativo potrà perdere efficacia in un'altra data. L'opinione della minoranza è pubblicata insieme alla decisione».

¹⁷⁹ La Costituzione albanese oltre a prevedere la pubblicazione dell'opinione di minoranza nelle decisioni della Corte costituzionale, inserisce tale obbligo anche per le decisioni dell'Alta Corte ex art. 142/2, prevedendo che essa «*deve pubblicare le sue decisioni, così come i pareri della minoranza*». Tale previsione, a differenza del periodo della Costituzione Provvisoria è stata usata abbondantemente dai giudici della Corte, i quali generalmente si esprimono con delle opinioni dissenzienti e concorrenti. Per un approfondito studio con riguardo alla previsione dell'opinione dissenziente, dal punto di vista comparativo, specialmente nei confronti dell'ordinamento italiano ove tale istituzione non viene prevista si rimanda a Saule Panizza, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Giappicchelli, Torino, 1998.

¹⁸⁰ Sadushi. S, *La Giustizia Costituzionale in Evoluzione*, op. cit., p.497

¹⁸¹ Il legislatore italiano ha potuto rimediare agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma giuridica introducendo l'art.30/3.L. 87 del 1953, il quale prevede che «*le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*». A tale riguardo vedi Malfatti. E, Pannizza. S, Romboli. R, *Giustizia Costituzionale*, op. cit, p,125.

¹⁸²«*Nei confronti di una condanna penale in esecuzione la quale è stata pronunciata applicando la norma dichiarata incostituzionale, in tutti i giudizi che si svolgono davanti ai giudici fino a quando le decisioni non siano passate in giudicato, e infine, nei confronti di tutti i rapporti non esauriti che erano disciplinate dalla legge abrogata*».

¹⁸³«*La decisione della Corte costituzionale che fa l'interpretazione della Costituzione ha efficacia retroattiva*».

Le decisioni di merito si distinguono in decisioni di rigetto e di accoglimento. Le prime non presentano particolarità e vengono adottate dalla Corte quando essa ritiene la questione non fondata. Normalmente tali decisioni mantengono la limitazione simile al principio di giudicato, nel senso che non può essere proposta la stessa questione, dallo stesso soggetto per gli stessi motivi, ammettendo la Corte questioni riproposte quando una di queste variabili cambia. Infatti non sono mancati i casi quando essa ha dichiarato ammissibile una questione riproposta dallo stesso soggetto ma per cause differenti.¹⁸⁴

Con riguardo alle decisioni che interessano i giudizi promossi tramite ricorsi individuali le decisioni di merito della Corte assumono una impostazione standard, rigettando la questione quando viene ritenuta non fondata, oppure accogliendola, annullando la decisione giudiziaria o dell'altro organo pubblico. Per quanta riguarda l'efficacia si dovrebbe ritenere che le decisioni in questi giudizi presentano una particolarità, riguardante il fatto che la decisione di merito in se, il suo dispositivo, dovrebbe avere soltanto efficacia *inter partes*, decidendo la Corte su una questione specifica discussa tra le parti del giudizio ordinario. Invece, la motivazione, esprimendosi su principi costituzionali, dovrebbe avere efficacia generale rivolgendosi a tutti i soggetti dell'ordinamento, poiché la Corte si esprime di una questione tra le parti ma sancisce il significato di principi costituzionali che devono valere per tutti.

Le decisioni di accoglimento vengono accompagnate sempre¹⁸⁵ con il rinvio della questione all'organo il quale aveva adottato la decisione dichiarata incostituzionale, con lo scopo di dare la possibilità a quest'ultimo di pronunciarsi di nuovo sulla questione di merito, rispettando i principi costituzionali di applicazione delle regole procedurali durante il procedimento.¹⁸⁶ Ovviamente, tale rinvio fa diventare

¹⁸⁴ Vedi D.M. 21 del 2010 e 60 del 2012.

¹⁸⁵ Tale aspetto che determina la natura delle decisioni della Corte costituzionale albanese, non eseguibile solo per i giudizi che vertono sulla non esecuzione o l'irragionevole durata del processo, non viene previsto nell'ordinamento spagnolo, ma è individuabile in quello tedesco. Nel caso tedesco a differenza di quello albanese la decisione viene rinviata al tribunale che abbia effettuata la violazione e comunque può essere superabile, permettendo cioè al Tribunale Federale di decidere davvero definitivamente, nei casi in cui non è necessaria un'ulteriore istruttoria o contraddittorio. Vedi Jorg Luther, *La giustizia costituzionale nella Repubblica federale tedesca*, in J.Luther-R.Romboli-R.Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol.I, cit. p.193.

¹⁸⁶ Art. 77.L.O.C.C.A: «Le decisioni dei tribunali di qualsiasi grado che vengono abrogate dalla Corte costituzionale, perdono efficacia dal momento della loro emanazione. La questione viene rinviata al tribunale di cui è stata abrogata la decisione». Da questa previsione si ricava anche che il giudizio della Corte non si deve concentrare esclusivamente sulle decisioni dell'Alta Corte, ma deve individuare la violazione perpetrata anche da parte del tribunale di primo o di secondo grado, presentando delle

la Corte non solo un giudice di quarto grado, ma in un certo senso lo porta a duplicare la funzione spettante all'Alta Corte. A tale riguardo dobbiamo ribadire che la L.O.C.C.A. esprime positivamente ciò che la Corte aveva sviluppato come pratica durante la vigenza della Costituzione Provvisoria.

Il problema maggiore riguarda il fatto che tale modo di decidere, annullando la decisione giudiziaria con rinvio, indebolisce anche una importante caratteristica delle decisioni della Corte, quella della definitività. Infatti, essa non risolve mai definitivamente la questione perché il rinvio porta a una nuova decisione dell'Alta Corte, la quale può essere annullata di nuovo e conseguentemente rimandata per la discussione. Tale caratteristica è dovuta al fatto che, siccome il giudizio della Corte costituzionale verte sul controllo dell'applicazione delle norme procedurali in adeguamento con i principi costituzionali, essa non si esprime sulla sostanza della controversia, in riferimento cioè ai diritti materiali oggetti del giudizio ordinario. Benché la Costituzione nell'art.42 prevede che il regolare procedimento legale dovrebbe essere una garanzia per gli altri diritti costituzionali, la Corte limita il suo controllo solo alle regole procedurali, non esprimendosi sui diritti materiali violati dall'inosservanza di tali regole. In definitiva, la Corte assume a tale riguardo la veste di una Corte di Cassazione a funzioni ridotte, perché cassa la decisione non potendo decidere definitivamente la questione e solo per motivi procedurali.

somiglianze con la Germania. Nel caso tedesco la decisione viene rinviata al tribunale che abbia perpetrato la violazione ma, differenza del caso albanese, può essere comunque superabile, permettendo cioè al Tribunale Federale di decidere davvero definitivamente, nei casi in cui non è necessaria un'ulteriore istruttoria o contraddittorio. Vedi Jorg Luther, *La giustizia costituzionale nella Repubblica federale tedesca*, in J.Luther-R.Romboli-R.Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol.I, cit. p,193. Come si è detto sopra la Corte prima della D.M. 41 del 2005 normalmente individuava il vizio processuale nel giudizio di primo, secondo o terzo grado, cioè lì dove fosse perpetrata la violazione. In tale contesto la questione viene rinviata proprio al tribunale che applicato in modo incostituzionale le regole processuali. A partire dalla D.M. 41 del 2005 la Corte anzitutto esprime l'obbligo che hanno i tribunali di grado superiore di rimediare ai vizi dei tribunali dei gradi inferiori, per poi cominciare ad annullare le decisioni dell'Alta Corte proprio perché non aveva posto rimedio a tali violazioni. A dire della Corte, prima su tali violazioni delle giurisdizioni inferiori deve prima esprimersi l'Alta Corte proprio in virtù del principio di sussidiarietà e poi, se le parti ritengono ancora che la violazione persiste, possono rivolgersi alla Corte costituzionale.

3.4.1 Le decisioni di interpretazione delle decisioni della Corte e quelle di correzione degli errori materiali.

La L.O.C.C.A prevede anche altri tipi di decisioni che possono essere adottate dalla Corte, come la possibilità di interpretare la propria decisione, la possibilità della correzione degli errori materiali e le decisioni di rifiuto di decidere.

Con riguardo alla possibilità della Corte di poter interpretare le proprie decisioni dobbiamo dire che anche questa previsione esprime una particolarità dell'ordinamento albanese, creando problemi proprio con il concetto di giudicato costituzionale. L'art.80. L.O.C.C.A prevede la il divieto per la Corte di poter annullare o modificare le proprie decisioni ma concede ad essa la possibilità di «*interpretare le decisioni in caso di dubbi o controversie sul suo significato, in ogni caso senza cambiare il contenuto di tale decisione*», oppure, in somiglianza con molti altri ordinamenti di «*integrare la decisione o correggere gli errori di scrittura, di calcolo oppure le evidenti imprecisioni entro due mesi dalla pubblicazione della pronuncia*». In entrambi i casi viene prevista la discussione della questione in udienza con la partecipazione delle parti. La Corte inoltre ha sancito che questi giudizi possono essere promossi soltanto dalle parti del giudizio e non ex ufficio. Ora, se la correzione degli errori materiali costituisce una ragionevole rimedio in casi di errori di scrittura, ad es. la mancanza di un numero, di una data ecc,¹⁸⁷ la possibilità di interpretare la decisione della Corte si potrebbe porre in contrasto con il carattere definitivo di tali decisioni e con il principio di giudicato costituzionale. La Corte si è espressa in pochi occasioni a tale riguardo, ammettendo il dubbio interpretativo e precisando nel dispositivo la portata della decisione. I casi prospettati riguardavano una certa incompatibilità tra la motivazione e il dispositivo e specificamente se la disposizione della Corte doveva essere interpretata applicabile anche nei confronti degli altri imputati oppure solo nei confronti del richiedente.¹⁸⁸

3.4.2 Le decisioni di rifiuto di decidere

Problematici tipi di decisione che si distinguono per la loro particolarità, si presentano anche le decisioni di rifiuto di decidere. Come si è detto tali decisioni sono dovute alla previsione dell'art.133/2. C. A, secondo la quale «*la Corte costituzionale*

¹⁸⁷ Vedi D.M.7 del 2004, 24 del 2013, 33 del 2014.

¹⁸⁸ Vedi D.M.6 del 2008, 23 del 2012, 1 del 2015.

decide con la maggioranza dei tutti i suoi componenti». Ciò comporta che le decisioni di essa devono essere prese sempre con il consenso di cinque giudici, quindi, non essendone previsto nell'ordinamento albanese qualche previsione per poter rimediare ai casi quando una simile maggioranza non viene raggiunta, ad es. il voto duplice del Presidente della Corte come in Italia, la L.O.C.C.A¹⁸⁹ prevede la possibilità di poter rifiutare le richieste. Ovviamente, tale decisione viene adottata in tutti quei casi quando la maggioranza dei componenti della Corte non si mette d'accordo né di rigettare la questione né di accoglierla. Le legge però prevede che in tali casi, eludendo anche in questo caso il principio del giudicato, il richiedente può riproporre la stessa identica questione quando vengono create le condizioni per raggiungere la maggioranza. In tale contesto, solo per quanto riguarda il fatto di riproporre la questione davanti alla Corte tale previsione assomiglia alla restituzione degli atti al giudice a quo, previsto nell'ordinamento italiano.¹⁹⁰

Anche la posizione della Corte diventa strano in questi casi perché essa è entrata nel merito della questione. Infatti il non raggiungimento della maggioranza si evidenzia solo nel momento finale quando i giudici devono votare, cioè dopo la discussione. Non si capisce bene dunque come si può evidenziare il momento di riproporre la questione davanti ad essa. E poi il giudizio si svolge ex novo, oppure sulla discussione avvenuta prima. È evidente che queste decisioni pregiudicano molto il senso della giustizia che la Corte deve ispirare ai cittadini, ma diviene ancora più pregiudicante nei giudizi dove si lamenta la violazione dell'irragionevole durata del processo, sia dell'aspetto cognitivo che esecutivo. A tale riguardo si è espressa anche la Corte EDU, la quale ha ritenuto tali tipi di decisioni contrarie al principio del giusto processo ex art.6.CEDU.¹⁹¹

¹⁸⁹ Art.74: «*Se durante la votazione i voti si dividono in parità oppure in tale maniera da non raggiungere la maggioranza richiesta, la Corte costituzionale decide il rifiuto di decidere. Il rifiuto non impedisce al richiedente di riproporre la richiesta nel caso in vengono create le condizioni per il raggiungimento della maggioranza richiesta*».

¹⁹⁰ I due istituti non assomigliano perché nell'ordinamento italiano la restituzione degli atti si decide solo nel giudizio in via incidentale e comunque per elementi sopravvenuti, *ius superveniens* oppure modifica del parametro, invece il rifiuto di decidere viene adottato verso tutti i giudizi della Corte ma, solo nei casi di non raggiungimento della maggioranza dovuta per poter decidere. Entrambi le previsioni però, rispettivamente nei propri ordinamenti, sono nati dalla giurisprudenza della corte costituzionale. Con riguardo alla restituzione degli atti vedi Malfatti. E, Pannizza. S, Romboli. R, *Giustizia Costituzionale*, op. cit, p, 114 ss; Roberto Romboli, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in Romboli R. (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 1993-1995*, Giappicchelli, Torino, 1996, p.141 ss.

¹⁹¹ Vedi Decisione Marni c. Albania 18/12/2007, (ricorso n.3738/02). Vedi infra, capitolo terzo.

Dobbiamo evidenziare che la Corte ha fatto un uso abbastanza preoccupante di queste decisioni aumentando la loro adozione in tempi recenti,¹⁹² specialmente nei giudizi provenienti per via di ricorsi individuali. A tale riguardo, all'aumento delle decisioni di rifiuto di decidere possono incidere anche le nuove nomine alla Corte costituzionale, tre giudici provenienti dall'Alta Corte.¹⁹³ Sapendo che la maggioranza delle decisioni che divengono oggetto del giudizio della Corte, sono proprio dell'Alta Corte, in virtù del principio dell'imparzialità del giudice, si potrebbe aspettare un diminuzione del collegio giudicante e di conseguenza un aumento del rischio di liquidare la questione con una decisione di rifiuto.

3.4.3 Decisioni di estinzione del processo

In altre occasioni, sempre con riguardo ai giudizi promossi tramite ricorso individuale, la Corte ha deciso l'estinzione del processo dovuta all'assenza delle parti. In linea di principio e secondo le previsioni della L.O.C.C.A il giudizio dinanzi alla Corte dovrebbe continuare anche quando si verifica l'assenza delle parti. Ciò ovviamente esalterebbe l'aspetto oggettivo del ricorso individuale, ma a ben vedere tale disposizione non si riferisce ai giudizi promossi con ricorso individuale.

Il problema, come si è evidenziato prima, riguarda la mancata previsione di regole specifiche per il giudizio davanti alla Corte sul ricorso individuale. Perciò, se altri tipi di giudizi svolti davanti alla Corte assumono valore fortemente oggettiva e quindi il processo potrebbe andare avanti anche in assenza del richiedente ad es. i giudizi di costituzionalità delle leggi promossi dagli organi costituzionali; i giudizi su ricorso individuale la Corte costituzionale li ha voluto delineare decisamente di natura soggettiva. Quando la Corte ha constatato che il richiedente ha espressamente rinunciato al giudizio ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Tale tipo di pronuncia non viene prevista dalla legge organica della Corte, ma essa ha potuto pronunciarla applicando l'art.1/2 delle L.O.C. il quale permette *«che sulle questioni procedurali non previste da questa legge la Corte costituzionale tiene*

¹⁹² In totale si contano 12 decisioni: 112/2002, 221/2002, 244/2002, 8/2005, 25/2013, 28/2013, 42./2013, 44/2013, 27/2014, 41/2014, 50/2014.

¹⁹³ Gani Dizdari, ex giudice del collegio penale dell'Alta Corte fino a quando è stato nominato alla Corte costituzionale nel 2013; Besnik Imeraj, ex giudice dell'Alta Corte fino a quando è stato nominato alla Corte costituzionale nel 2013; Fatos Lulo, ex giudice dell'Alta Corte fino a quando è stato nominato alla Corte costituzionale nel 2013. Vedi sito Corte costituzionale albanese:

http://www.gjk.gov.al/web/Perberja_90_1.php

presente anche le disposizioni procedurali che regolano altri procedimenti, tenendo in considerazione la natura legale della questione». In virtù di questa disposizione la Corte applica disposizioni procedurali di processi ordinari ogniqualvolta ritiene di doverla fare e quando la L.O.C.C.A non prevede nulla a proposito. Nel caso di rinuncia alla richiesta quindi la Corte applica l'art.299/b. C.Pr.C secondo il quale *«il tribunale decide l'estinzione del processo se il richiedente rinuncia al giudizio»*.¹⁹⁴

Ma non è tale situazione che determina la natura soggettiva del giudizio costituzionale su ricorso diretto,¹⁹⁵ bensì l'estinzione del processo per mancata presentazione del richiedente oppure del suo difensore quando risulta che essi siano stati regolarmente notificati. In tali occasioni la Corte, verificata la mancata presenza, sospende il giudizio e rinnova la notifica decidendo un altro giorno per l'udienza. Se anche nell'altra udienza il soggetto richiedente non si presenta la Corte in ossequio dell'art.1/2. L.O.C.C.A applica l'art.179. C.Pr.C secondo il quale *«se il richiedente oppure nessuna delle parti non si presenta in udienza senza ragione e quando risulta che la notifica sia stata effettuata regolarmente, il tribunale decide l'estinzione del processo»*.¹⁹⁶ Tale decisione di estinzione del processo per mancata presentazione del soggetto richiedente anche dopo aver rinnovato la notifica, non ha rappresentato una conseguenza automatica nei giudizi della Corte, la quale, in virtù di una sua padronanza nell'uso delle regole processuali dei suoi giudizi, specialmente quando non ci sono previsioni normative ben precise, ha preferito svolgere il giudizio benché si presentassero le condizioni per dichiarare tale l'estinzione del processo. Una situazione del genere lo possiamo constatare nella decisione Nr.12 del 2012, ricavabile dall'opinione dissenziente di due giudici della Corte, i quali mettono in dubbio appunto l'ammissibilità del ricorso individuale dopo che ne il soggetto richiedente, ne il suo difensore si erano presentati in giudizio per la seconda volta.¹⁹⁷

¹⁹⁴ D.M.9/2009, 34/2010, 3/2011.

¹⁹⁵ Tali decisioni si sono pronunciate anche in altri tipi di giudizi sia a per cessazione della materia del contendere (D.M.208/2001, 34/2003), sia per rinuncia da parte del richiedente in un giudizio di costituzionalità della legge chiesto da un partito (D.M.7/2006) e in due giudizi promossi da sindaci destituiti da parte del Consiglio dei Ministri (D.M.27 e 30/2011).

¹⁹⁶ D.M. 27 del 2008.

¹⁹⁷ In tale occasione il difensore del richiedente aveva presentato una giustificazione per scritto davanti alla Corte, ma questa aveva ritenuto tale giustificazione non sufficiente, rigettandola. Sebbene abbia ritenuto non ammissibile tale giustificazione, la Corte ha continuato lo svolgimento del giudizio ritenendo di dover giudicare sulla richiesta prospettatagli. Questo potrebbe essere attribuito anche alla volontà della Corte di voler decidere su tale questione con il prezzo di non seguire la sua consolidata

II. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTE IL RICORSO INDIVIDUALE. UNA RESTRIZIONE E TANTI AMPLIAMENTI.

1 – L'inevitabile controllo della Corte sull'attività giurisdizionale. I diritti e i principi processuali costituzionali sviluppati dalla giurisprudenza della Corte.

Come abbiamo potuto osservare sopra, la disciplina e il concetto stesso del ricorso diretto individuale costituzionale, gode un peso storico non trascurabile nella protezione dei diritti costituzionali e nasce al contempo insieme al concepimento della Corte costituzionale. Questa da parte sua ha contribuito, tramite il suo agire e la sua giurisprudenza, a delineare tale ricorso cercando di sviluppare il senso stesso dei diritti costituzionali nella loro pienezza.

Durante la vigenza della Costituzione Provvisoria la Corte, tenendo presente l'inesperienza costituzionale dell'Albania al riguardo, ha cercato di andare alla pari con i principi e il significato dei diritti conosciuti dalle Corti costituzionali degli stati europei.¹⁹⁸ Avendo la possibilità di svolgere giudizi sulla protezione di differenti diritti fondamentali, materiali, processuali ed anche sociali, essa ha potuto trasformare la concezione di tali diritti da meramente teorica a concreta e costituzionale positiva, dandogli significato giuridico.

D'altra parte, come abbiamo avuto occasione di accennare, il ruolo della Corte assume un ruolo di promotore dei nuovi principi democratici ed anche economici, contribuendo a coniare alcuni principi cardini con riguardo al diritto di proprietà, e sul nuovo ruolo dello stato democratico il quale si trasforma da socialista a capitalista. In questo contesto dunque, il ricorso individuale si presentava come un mezzo efficace dei cittadini nei confronti del nuovo Stato albanese, il quale sebbene aveva rovesciato il vecchio regime dittatoriale in nome della democrazia e della libertà, in molte occasioni

pratica nel pronunciare l'estinzione del processo; infatti, si trattava di una richiesta su una violazione del regolare procedimento legale per irragionevole durata del processo. Questa era la seconda volta che si presentava davanti alla Corte una violazione del genere, essendo stata presentata la prima nel 2005 non meritando allora particolare attenzione dal giudice costituzionale. Questa volta la Corte, non solo dichiara ammissibile la questione ma lo accoglie anche, per la prima volta, costruendo una decisione *leading case* che servirà da riferimento per tutte le decisioni su tale violazione del regolare procedimento legale.

¹⁹⁸ Si richiama il significato dato dalla Corte costituzionale albanese al principio di uguaglianza, fortemente influenzata dalla giurisprudenza della Tribunale Federale Costituzionale Tedesca.

agiva nello stesso modo dello Stato precedente, intendendo il rapporto stato-individuo fortemente sbilanciato nel favore del primo incidendo arbitrariamente nella sfera individuale del secondo. Intanto, tale mezzo servi non solo ad aiutare la società albanese a concretizzare i loro diritti efficacemente per la prima volta nella loro storia, ma anche a chiarire meglio il nuovo rapporto, oppure il nuovo patto tra la società stessa e lo stato democratico.

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione il rapporto tra la Corte e i cittadini assume un altro significato, divenendo la tutela offerta parziale ma molto più intensa. Infatti, il ricorso individuale non si traduce più in un mezzo in mano ai cittadini esperibile per la protezione di tutti i diritti costituzionali contro ogni tipo di abuso proveniente dall'attività degli organi pubblici. Tale strumento è stato disposto nella Costituzione in una versione limitata, concentrando lo scrutinio della Corte solo su un tipo di violazione, quello delle regole procedurali. Pertanto, l'attività della Corte si concentra di più nel controllare il rispetto, da parte di ogni tipo di autorità, dei principi costituzionali che costituiscono le fondamenta di tutti i tipi dei procedimenti. Più in specifico, tenendo presente l'effetto del principio di sussidiarietà, il controllo della Corte si concentra per di più sull'attività delle autorità giurisdizionali e cioè sui processi giudiziari, siano essi penali, civili o amministrativi.¹⁹⁹

Tale particolare concentrazione dell'attività della Corte nei confronti dell'operato dei giudici ordinari ha comportato un enorme sviluppo e trattazione da parte della Corte dei principi e i diritti procedurali, soprattutto processuali, ricavabile dalla ricca giurisprudenza di essa, la quale nella maggior parte ha per oggetto la violazione di tali diritti costituzionali. Questi diritti li troviamo nella Costituzione albanese e più in specifico nella parte seconda "*I diritti e le libertà fondamentali*",

¹⁹⁹ La giurisdizione ordinaria Albanese prima si divideva nelle giurisdizioni penale e civile, assumendo quest'ultima anche la giurisdizione amministrativa. La procedura dei processi amministrativi era prevista nel Codice di Procedura Civile, in una sezione speciale, e i giudici che decidevano su questioni di natura amministrativa costituivano una apposita sezione nei tribunali civili. Con l'approvazione della legge Nr. 49/2012 recante "*Norme sull'organizzazione e il funzionamento dei tribunali amministrativi e i giudizi vertenti su conflitti di natura amministrativa*", veniva creata la giurisdizione amministrativa vera e propria. Tale giurisdizione ha i suoi principi organizzativi e processuali e un corpo giudiziario, costituito da giudici amministrativi, distinto da quello civile. L'unica differenza di tale giurisdizione da quelle europee è la mancanza di un giudice amministrativo di terzo grado, il quale nell'ordinamento albanese si trova nell'Alta Corte. Quest'ultima ha una composizione divisa in tre collegi: penale, civile e amministrativo. Sokol Sadushi, *Il tribunale amministrativo e il controllo di legalità sull'amministrazione*, Toena, Tirana, 2014.

sezione seconda “*Le libertà e i diritti individuali*”, ma non solo. A differenza delle Costituzioni, tedesca e spagnola che prevedono un elenco determinato dei diritti costituzionali tutelabili, rispettivamente negli articoli 93/4a.C.F.T²⁰⁰ e 53/2.C.E,²⁰¹ la Costituzione albanese non dispone di tale elenco, ma i diritti tutelabili sono stati determinati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Come si è visto nel primo capitolo il diritto tutelabile tramite il ricorso individuale è quello previsto ex art.42 della Costituzione albanese, il quale prevede il diritto a un regolare procedimento legale ed anche il diritto al giusto processo. Tale diritto, a parte il comma secondo che prevede alcuni principi integrativi a un giusto processo come la pubblicità del giudizio, la ragionevole durata, l’indipendenza e l’imparzialità del tribunale e il giudice naturale precostituito per legge, viene meglio concretizzato da alcune disposizioni costituzionali esplicite e meglio identificati dalla Corte costituzionale. Così secondo la Corte riempiono e integrano il diritto al regolare procedimento legale in generale e in specifico il diritto ad un giusto processo gli artt.27-33. C. A, ma anche gli artt.42/2, 43 e 142/2.²⁰² A differenza delle Costituzioni, tedesca, spagnola e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che prevedono tali principi racchiusi in delle uniche o pochissime disposizioni, rispettivamente artt.101,²⁰³ 24,²⁰⁴ e 6,²⁰⁵ per poi concretizzarli tramite i codici di procedura e svilupparli

²⁰⁰ Tale disposizione della Costituzione Federale Tedesca (C.F.T), la quale riguarda la competenza del Tribunale Federale Costituzionale di giudicare su i ricorsi «*di chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità*», costituendo la base per la Verfassungsbeschwerde, elenca anche i diritti tutelabili e cioè: i diritti fondamentali previsti nella prima parte della Costituzione (artt.1-19), art.20/4(diritto di resistenza), art.33(Uguaglianza dei diritti politici dei tedeschi), art.38(Elezioni), art.101(Divieto di tribunali straordinari), art.103(Diritti fondamentali degli imputati), art.104(Garanzie per la restrizione della libertà).

La versione italiana della Costituzione Tedesca è stata curata da Roberto Zanon, la traduzione italiana pubblicata in Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, a cura di E. Palici di Suni Prat, F. Cassella e M. Comba (Padova, CEDAM, 1998).

²⁰¹ Tale disposizione della Costituzione Spagnola prevede la possibilità per i cittadini di proporre il ricorso di *amparo* soltanto su i diritti costituzionali che riguardano: art.14(principio di uguaglianza), capitolo secondo “*Diritti e libertà*”, sezione seconda “*Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche*”, artt.15-29, e l’art.30 (obiezione di coscienza).

²⁰² Sokol Sadushi, *La giustizia costituzionale in evoluzione*, op. cit. p. 613.

²⁰³ «*Dinanzi al tribunale ognuno ha il diritto di essere ascoltato nei modi stabiliti dalla legge.*

Un’azione è punibile solo se la pena è stata stabilita per legge prima che l’azione fosse commessa.

Per la medesima azione nessuno può essere punito più di una volta in base alle leggi penali di carattere generale». Insieme all’art. 101/1 della Costituzione Tedesca

²⁰⁴ «*Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell’esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa.*

tramite la giurisprudenza ordinaria, costituzionale e convenzionale, il costituente albanese ha preferito di dedicare a questi principi procedurali differenti e distinti disposizioni costituzionali. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che tale diritto, il quale costituisce l'unico modo per l'individui di poter ricorrere alla Corte costituzionale albanese, costituisce solo uno dei potenziali diritti tutelabili dalle altre Corti summenzionate.

Sembra, dunque, che il costituente abbia voluto dare molto importanza al rispetto delle procedure e delle garanzie processuali nei confronti degli individui, concedendogli a questi ultimi un ulteriore mezzo di protezione nei confronti dell'attività degli organi pubblici in generale e giurisdizionali in particolare. La previsione di così tanti disposizioni costituzionali che riguardano i principi e i diritti procedurali sembra voler dedicare particolare attenzione a quel rapporto Stato individuo, il quale viene reso meglio determinabile e più controllabile proprio nel momento dell'agire del primo nei confronti del secondo. In più, tali principi procedurali costituzionali costituiscono il

Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell'accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza.

La legge regolerà casi in cui a causa di parentela o di segreto professionale non sussisterà obbligo a rendere dichiarazioni circa presunti reati».

²⁰⁵ «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

nucleo dello Stato di Diritto,²⁰⁶ il quale si pone come una costante preoccupazione di consolidamento nelle nuove democrazie dei paesi ex socialisti.²⁰⁷ Tale concetto ha un significato molto ampio nella dottrina giuridica riferendosi al consolidamento delle istituzioni pubbliche in uno stato democratico e alla fiducia che devono ispirare nei cittadini, agendo secondo le previsioni della legge seguendo le procedure determinate giuridicamente. In questo senso, tale principio o modo di essere dello stato moderno pone come fondamenta e limite del suo agire il diritto,²⁰⁸ il quale non deve essere inteso come giustizia ma come una efficace maniera per avvicinarsi di più a prendere decisioni giuste e agire il più possibile vicino alla giustizia. Tali diritti pertanto, godono anche di un particolare status, nel senso che non solo hanno una rilevanza e dignità costituzionale ma sono anche direttamente applicabili.²⁰⁹

L'attività procedimentale in generale e processuale in particolare si collega direttamente al modo di agire delle istituzioni pubbliche e specificamente all'autorità giudiziaria, aiutandoli a decidere in modo equo e giusto su i diritti fondamentali dei cittadini. In tal senso il diritto viene collegato di più alla concezione positivista riferendosi alle procedure legali che le autorità pubbliche devono seguire quando devono agire non soltanto per la limitazione dei diritti dei singoli, ma anche per loro protezione.

Tramite la giurisprudenza della Corte quindi, noi possiamo ricavare il tipo di protezione che il ricorso offre agli individui ed il senso che essa ha dato ai diritti e ai principi processuali e procedurali. Pertanto nella disamina di tale giurisprudenza, prima

²⁰⁶ La Costituzione Albanese nel preambolo manifesta la «*determinazione di costruire uno Stato di diritto, democratico e sociale, al fine di garantire le libertà e i diritti fondamentali dell'uomo*». In riferimento a questo principio la Corte costituzionale nella D.M. 34/2005 ha statuito che «*Lo stato di diritto [...] è uno dei principi fondamentali e più importanti nello stato democratico. Come tale questo principio assurge la dignità di norma costituzionale, pertanto la sua violazione costituisce parametro sufficiente per poter dichiarare l'incostituzionalità di una legge*».

²⁰⁷ Sulla esigenza dell'affermazione del principio dello stato di diritto nei paesi ex socialisti vedi Francesco dal Canto, *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa orientale*, in Luther J., Romboli R., Tarchi R. (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2000, 442; Mauro Mazza, *La giustizia costituzionale in Europa Orientale*, Cedam, Padova, 1999; Angelo Rinella, *Brevi considerazioni su Role of Law e Corti costituzionali nei paesi dell'Europa centro-orientale*, in Giuseppe de Vergottini, *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell'Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 347 ss.

²⁰⁸ L'art.4/1. della Costituzione albanese pone espressamente, in virtù del principio dello Stato di Diritto, il diritto come la base ed il limite dell'attività statale.

²⁰⁹ L'art.4. C. A dopo aver precisato nel secondo comma che la Costituzione è la legge suprema della Repubblica albanese, attribuendogli dunque autorità giuridica, precisa e pone come regola al terzo comma la sua diretta applicabilità, salvo i casi in cui la stessa Costituzione disponga diversamente.

dobbiamo concentrare il nostro studio sui principi che caratterizzano il processo giudiziario per poi allargare il significato di tali principi a tutti i tipi di procedimenti. In riferimento a tale disamina dobbiamo tener presente che tali diritti e principi sono manifestati in tre contesti differenti: quelli procedurali, riferibili cioè a tutti i tipi di procedimenti svolti dalle autorità pubbliche; quelli processuali penali che rappresentano molti aspetti specifici proprio per il delicato ruolo del processo penale ed il bene protetto ed infine, quelli processuali civili, i quali non rappresentano particolarità, tranne la legittimazione attiva e la mancanza di giurisdizione, adeguandosi alle istituzioni sia dei primi che dei secondi principi processuali.

In anticipo si osserva che la maggior parte dell'attività della Corte si dimostra più dinamica, con la pretesa di essere esauriente, nell'ambito delle procedure che caratterizzano il processo penale. È in tale tipo di processo in verità, che si evidenziano innovazioni ed anche piegamenti dei principi processuali costituzionali per rispondere a particolari esigenze di tale processo, avendo come punto di riferimento naturalmente, il bene protetto che è quella della libertà dell'uomo.

Per un appropriato riempimento dei principi costituzionali procedurali, in funzione di una acquisizione del significato più vicino alle esperienze europee di tali principi, con lo scopo di poterli applicare nei casi concreti che si prospettano tramite il ricorso individuale, ha dato un contributo fondamentale anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Infatti, il contributo della Corte di Strasburgo è stato usato ampiamente dalla corte costituzionale, la quale per coniare i principi e rafforzare il ragionamento delle sue decisioni ha riferito abbondantemente la giurisprudenza della CEDU. Tale giurisprudenza ha penetrato in due modi nel pensiero della Corte costituzionale albanese.

Anzitutto la Corte di Strasburgo ha influenzato la Corte con la sua giurisprudenza riguardante paesi stranieri, cioè non diretti all'Albania ma per affinità di oggetto della questione sono stati usati in rafforzamento del ragionamento della Corte. A partire dal 2005 la Corte EDU si affaccia direttamente all'ordinamento albanese adottando decisioni che diventano subito obbligatorie per le autorità statali e assumendo subito rango di fonte del diritto. Ciò viene resa possibile dalla specifica previsione che la Costituzione Albanese fa nel riferirsi esplicitamente alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ponendola come un standard minimo da rispettare dalle autorità in

protezione dei diritti fondamentali. La giurisprudenza della Corte EDU dunque diviene inevitabilmente parte del diritto materiale albanese e punto di riferimento per la Corte costituzionale che lo cita sovente.

La maggior parte dei principi conosciuti dalla Corte costituzionale dunque sono stati influenzati dal pensiero della Corte EDU, avvicinando d'altra parte, la comprensione di tali principi da parte delle autorità pubbliche albanesi allo stesso modo che vengono intesi negli altri paesi europei. Tra l'altro il riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU diviene inevitabile per via della sostanziale assimilabilità dell'art.42/2 della Costituzione Albanese con l'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, entrambi prevedendo il diritto al giusto processo giudiziario. La Corte costituzionale pertanto, usa sempre come parametro generale nei suoi giudizi entrambi gli articoli specificando che non devono essere interpretati dagli organi giudiziari in maniera restrittiva, perché tale modo di interpretarli non è conforme allo scopo di questi articoli e agli obiettivi che esse pongono.²¹⁰

La Corte costituzionale albanese non si è limitata soltanto a riferire la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ma ha usato in rafforzamento del ragionamento delle sue decisioni su istituzioni affini anche la giurisprudenza di corti costituzionali straniere, nella maggior parte dei casi Corte Federale Costituzionale tedesca e Corte costituzionale italiana.²¹¹

I principi costituzionali procedurali dunque arricchiti di significato dal pensiero della Corte rafforzato dalla giurisprudenza della Corte EDU e delle Corti costituzionali

²¹⁰ Vedi anche Decisione della Corte EDU *Delcourt contro Belgio*, 17.01.1970, alla quale la Corte costituzionale si riferisce a tale riguardo.

²¹¹ Ad es. ci sono specifici riferimenti a determinate decisioni della Corte costituzionale italiana con riguardo ai principi dell'imparzialità del giudice e giudizio abbreviato. Con specifico riguardo al giudizio abbreviato la Corte costituzionale albanese ha riconosciuto le similitudini di questa disciplina con quella italiana, essendo stata recepita quest'ultima totalmente dal legislatore albanese. Ciò ha indotto la Corte di utilizzare in rafforzamento del suo ragionamento anche delle decisioni della Corte di Cassazione italiana. Tale riferimento, sempre alla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, la Corte costituzionale albanese lo ha fatto anche con riguardo alla sottoscrizione del ricorso davanti all'Alta Corte. La Corte dunque quando evidenzia sostanziale similitudine tra la disciplina intera o tra particolari disposizioni procedurali italiane e albanese – nel caso del giudizio abbreviato riconoscendo l'affinità dell'intera disciplina italiana (artt.438-443.C.P.P) con quella albanese (artt.403-406); nel caso della sottoscrizione del ricorso che deve essere presentato davanti alla Corte di Cassazione nel caso italiano (art. 125.CPC) oppure davanti all'Alta Corte nel caso albanese (art. 474.CPC) – fa riferimento, sempre in funzione del rafforzamento del suo ragionamento, non solo della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, ma anche della Corte di Cassazione.

europee, servono come parametro per poter giudicare circa l'adeguamento dell'attività delle autorità pubbliche, più specificamente delle autorità giudiziarie, allo spirito di questi principi. Avendo come oggetto di giudizio una decisione giudiziaria, la quale deve emanare giustizia rispettando le regole del giudizio, il controllo della Corte diviene molto dettagliato e penetrante nell'attività degli organi giudiziari. Nel caso albanese tale controllo si deve concentrare solo sull'agire procedurale dei giudici cercando il più possibile di disinteressarsi della pronuncia di giustizia in se. Alla Corte, infatti, pervengono tutti i fascicoli del giudizio, quindi lei ha la possibilità di poter scrutinare realmente tutto l'iter processuale seguito dai giudici ordinari. Individuando l'irregolarità denunciata dal ricorrente e verificando la sua corrispondenza alla realtà, la Corte valuta se tale comportamento processuale abbia violato o meno un principio costituzionale procedurale.

A meglio realizzare e concretizzare l'applicazione di tali principi nei processi giudiziari aiutano le leggi di procedura o di rito.²¹² Tali leggi non sono nient'altro che la dettagliata concretizzazione dei principi processuali costituzionali e servono alla Corte per poter seguire l'adeguamento del comportamento processuale giudiziario a questi principi. Dovendo i giudici essere soggetti alla legge devono senz'altro seguire la procedura dettata dai codici di rito, perciò la Corte, partendo dalla presunzione della costituzionalità di queste leggi, usa come parametro i principi costituzionali ma segue i passi concreti dei giudici tramite le leggi di procedura. Le disposizioni dei codici di procedura dunque, vengono usati sovente nei giudizi della Corte e ciò comporta inevitabilmente la interpretazione di queste regole procedurali legali da parte della Corte stessa. Essa abitualmente fa una lettura di queste disposizioni specificando se il modo in quale è stato applicato dal giudice ordinario sia conforme a costituzione oppure no e nel frattempo suggerisce una interpretazione di queste regole.

A tale riguardo dobbiamo specificare che la Corte costituzionale sovente usa, in rafforzamento del suo ragionamento, delle decisioni dell'Alta Corte le quali presentano

²¹² Per l'esposizione di questa parte dello studio si useranno molti concetti che si riferiscono al diritto processuale penale e civile. A tale riguardo la terminologia di molti istituzioni processuali è stata prestata usando sia la dottrina albanese al riguardo Alban Brati, *La procedura civile*, Dudaj, Tirana, 2008; Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, *La procedura penale*, Morava, Tirana, 2012; che quella italiana, in specifico: Giovanni Conso, Vittorio Grevi, *Compendio di procedura penale*, CEDAM, Padova, 2006; Gian Franco Ricci, *Diritto processuale civile*, Vol. I, II, Giappicchelli, Torino, 2005. Inoltre, più specificamente, in riferimento al giusto processo si rinvia a Paolo Ferrua, *Il giusto processo*, Zanichelli, Bologna, 2012; Giulia Bertolino, *Giusto processo e verità*, Giappicchelli, Torino, 2010.

una caratteristica particolare nell'ordinamento albanese.²¹³ Si tratta di quelle decisioni che la giurisprudenza e la dottrina li chiama di carattere unificante della pratica giudiziaria. L'adozione di tali decisioni è prevista direttamente dalla Costituzione nell'art.141/2 il quale sancisce che «*per l'uniformità o per la modifica della giurisprudenza, l'Alta Corte ha il diritto di richiamare ad esaminare a sezioni unite determinate questioni*».²¹⁴ Queste decisioni sono obbligatorie per tutti i giudici che devono applicare su un caso identico la norma come interpretata dall'Alta Corte, acquistando efficacia di precedente, identico al principio dello *stare decisis* il quale caratterizza i sistemi giuridici di *common law*. Tale competenza dell'Alta Corte si riferisce alla unificazione dell'interpretazione della legge, sia in senso procedurale che in quello

²¹³ D.M.21/2006, 38/2010, 5/2011, 22/2014.

²¹⁴ Tale disposizione della Costituzione viene specificata dall'art. 481.CPC la quale prevede che deve essere il Presidente della Corte che può rimandare un caso alle Sezioni Unite dell'Alta Corte per l'unificazione della pratiche giudiziari differenti. Anche nell'ordinamento italiano ad es. viene riconosciuto una certa forza al consolidamento della pratica giudiziaria sotto il nome di diritto vivente ed ovviamente un ruolo particolare viene svolto dalla Corte di Cassazione. Però, mentre in Italia tale ruolo del consolidamento dell'interpretazione giudiziaria in generale e della Corte di Cassazione in particolare è stato frutto di un lungo percorso e comunque assumendo rilevanza *de facto*, in Albania tale aspetto è stato positivizzata dalla Costituzione, attribuendo all'Alta Corte un particolare ruolo nell'ordinamento giuridico. La Corte costituzionale albanese ha avuto modo di pronunciarsi su tali decisioni nei giudizi in via incidentale e ha riconosciuto alle decisioni unificanti dell'Alta Corte lo stesso significato che assume il diritto vivente in Italia. Così nella sent.6/2012 la Corte costituzionale, riferendosi alla Sent.350/1997 della Corte Costituzionale italiana, si esprime che: *"a tal riguardo bisogna riferirsi al concetto del diritto vivente, inteso in generale come l'esistenza di una giurisprudenza costante, consolidata su una specifica disposizione. L'uso della formula del diritto vivente aiuta la Corte di determinare i rapporti con i giudici della giurisdizione ordinaria con riguardo all'interpretazione del diritto (inteso come un compito che spetta esclusivamente a questi ultimi) tenendo in questo modo un comportamento auto limitativo (self restraint) nel senso che, se un diritto vivente esiste, questa Corte lo tiene presente e non si ferma a fare una interpretazione differente, anche laddove li sembra che la sua interpretazione sia più convincente."* Pertanto, *"La competenza della Corte si ferma davanti all'interpretazione giurisprudenziale costante perché la Corte non può non tener presente che tale interpretazione attribuisce alla norma legislativa il suo valore effettivo nella vita giuridica, dato che le norme non sono quelle che vengono proposte in maniera astratta ma quelle che vengono applicate nel lavoro quotidiano del giudice, il quale tende a farli diventare concrete ed efficaci"*. Benché in questa decisione la Corte costituzionale lasciava intendere che questi tipi di decisioni possono costituire oggetto di controllo in via incidentale, pare che essa abbia cambiato idea. Infatti, con una recentissima pronuncia, la D.M. 25/2005, dove si era chiesto in un giudizio in via incidentale di pronunciarsi nei confronti di una interpretazione unificante dell'Alta Corte, la Corte costituzionale ha rigettato la questione interpretando la legge in senso formale, non permettendo quindi che si possa chiedere questione di legittimità costituzionale in tali casi. A tale riguardo la Corte albanese si discosta da quella italiana e compie anche un passo indietro, considerando tali decisioni dell'Alta Corte non legge in senso materiale ma delle decisioni con efficacia inter partes, soggette solo al controllo dei giudizi su i ricorsi individuali. Vedi Arben Puto, *"Il rapporto della Corte costituzionale con i giudici della giurisdizione ordinaria"*, in rivista *"Diritto Parlamentare e Politiche Legal"* Nr.7 del 2000, il quale sostiene la tesi che tali decisioni devono costituire oggetto del giudizio promosso in via incidentale dal giudice ordinario. Anche il giudice Sokol Berberi si era espresso nella D.M. 6 del 2012 tramite una opinione concorrente a favore del controllo incidentale su tali decisioni.

materiale, e pone dunque l'ordinamento albanese in mezzo ai due sistemi di *civil law* e di *common law*. Ovviamente alla Corte costituzionale, in funzione del suo compito gli interessano le decisioni dell'Alta Corte che uniformano l'interpretazione e la pratica dell'applicazione delle disposizioni procedurali.

La possibilità di poter interpretare i principi processuali costituzionali e quella di poter interpretare le leggi che li concretizzano fa della Corte la padrona assoluta delle regole procedurali, con le ovvie conseguenze che comporta nei confronti della giurisdizione ordinaria e più specificamente dell'Alta Corte, la quale ha il compito appunto di vigilare sul comportamento processuale dei giudici nei gradi precedenti. Insomma, di certo, i conflitti aperti e sotterranei non sono mancati. Tale rapporto però, dell'Alta Corte e la Corte costituzionale costituirà oggetto di studio nell'ultima parte di questo capitolo. Per ora dobbiamo seguire il modo di concepire da parte della Corte di questi principi processuali costituzionali.

1.1 Il diritto di accesso alla giustizia e quello di poter impugnare le decisioni giudiziarie

Il diritto di poter accedere alla giustizia da parte dei soggetti dell'ordinamento in protezione dei loro diritti fondamentali viene previsto dall'art.42/2 della Costituzione Albanese che prevede il diritto di ogni persona in tutela dei suoi diritti, libertà e interessi previsti dalla Costituzione e dalla legge, a un processo giudiziario, il quale deve essere giusto. Immediatamente dopo la previsione di questo diritto la Costituzione sancisce nell'art.43 che «*ogni persona ha diritto di appellarsi contro una decisione giudiziaria ad un tribunale più elevato, salvo che la Costituzione preveda diversamente*».²¹⁵

Per quanto riguarda il diritto di accesso alla giustizia dobbiamo subito rilevare che i ricorsi che lamentano la violazione di questo diritto da parte dell'autorità giudiziaria costituiscono un numero elevato e occupano uno spazio molto importante nelle decisioni della Corte costituzionale; inoltre, questo diritto riguarda sia i processi civili che quelli penali senza distinzione. Talmente importante è stato ritenuto questo diritto da parte dei soggetti dell'ordinamento che la violazione del diritto di accesso alla

²¹⁵ Sokol Sadushi, *“La giustizia costituzionale in evoluzione”*. Edizioni Toena, Tirana 2012. P.626 e seg.

giustizia è stato oggetto di controllo da parte della Corte costituzionale non solo in sede di giudizio su ricorsi individuali, ma anche nei giudizi in via incidentale.²¹⁶

Anzitutto tale diritto processuale si pone logicamente e cronologicamente prima di tutti gli altri diritti previsti dalla Costituzione, nel senso che la violazione di questo diritto comporta di conseguenza la lesione di tutti gli altri diritti processuali che al soggetto devono essere garantiti. Tra l'altro la stessa Corte ha specificato che *«alcuni standard costituzionali si collegano organicamente e funzionalmente l'una con l'altra comportando di conseguenza che la violazione di uno standard incide inevitabilmente sulla lesione degli altri diritti processuali»*; oppure che *«nel caso in cui tale diritto viene negato, il processo deve essere considerato irregolare, perché l'accesso alla giustizia è, prima di tutto, una condizione fondamentale per ottenere la tutela degli altri diritti [...] lo stato di diritto non può essere concepito se non si riconosce ai singoli il diritto e la possibilità di poter rivolgersi ai tribunali»*,²¹⁷ riconoscendogli lo status di condizione principale e preliminare, per la realizzazione della tutela di tali altri diritti.²¹⁸

Infatti, una persona può realizzare i suoi diritti processuali in protezione dei suoi diritti fondamentali²¹⁹ soltanto se ha la possibilità effettiva di poter presentare la sua causa davanti al tribunale. A tale riguardo la Corte si è espressa dicendo che il diritto di accesso alla giustizia non deve essere un diritto meramente formale ma deve costituire un impegno che lo stato deve garantire in maniera sostanziale.²²⁰

La sostanza dell'accesso alla giustizia non consiste solo nella effettività di proporre una questione giudiziaria davanti al tribunale, ma anche nell'obbligo che quest'ultima ha di dare una risposta a tutte le domande del richiedente, promettendo a costui una soluzione definitiva della controversia sorta.²²¹ Così, la Corte ha dichiarato

²¹⁶ Vedi infra parte quarta di questo capitolo.

²¹⁷ D.M. 18/2009, 32/2012.

²¹⁸ D.M. 14/2009, 4/2011.

²¹⁹ *«La Corte, alla luce anche della giurisprudenza della Corte EDU, ribadisce che i diritti individuali, nello specifico quelli di natura procedurale, essendo concepite in funzione e per tutelare i diritti materiali, devono essere interpretati in tale maniera da rendersi effettivi»*. Dec. 5/2011

²²⁰ *«La Corte ha dichiarato che l'uso del mezzo procedurale appropriato, in riferimento alla sua forma e contenuto [...] non consiste in una richiesta formale, ma costituisce un requisito che riguarda l'essenza del diritto alla difesa e alla partecipazione attiva nel giudizio[...]»*, pertanto *«la non considerazione di tale strumento processuale in maniera sostanziale pregiudica il diritto di difesa del convenuto, e anche il suo diritto di accesso alla giustizia»*. Dec. 16/2010.

²²¹ *«Il diritto individuale di accesso alla giustizia comprende non solo il diritto di presentare domanda, ma anche il diritto di avere, da parte del giudice, una soluzione definitiva per quanto riguarda la controversia oggetto di giudizio, perché l'accesso al giudice deve essere sostanziale e non solo*

l'incostituzionalità di decisioni giudiziarie in varie occasioni riferendosi appunto al fatto che i giudici, non rispondendo definitivamente alle domande del richiedente e negandoli tra l'altro anche la possibilità di poter avere una decisione di merito, ritenendo violato il diritto di accesso alla giustizia. Ciò lo ha fatto per es. quando l'Alta Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, senza andare nel merito della questione dunque, inibendo al richiedente la possibilità di poter discutere davanti ad essa la sua questione;²²² oppure, sempre in riferimento alla stessa Alta Corte, quando invece di dichiarare la estinzione del processo per mancanza di giurisdizione, ha dichiarato il rigetto della domanda, costituendo in questo modo cosa giudicata inibendo al soggetto richiedente di poter tentare ricorso, nel caso concreto di fronte alla giurisdizione amministrativa.²²³

Inoltre, sempre sulla decisione dell'Alta Corte di estinzione del processo per avvenuta amnistia del reato attribuito al richiedente, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale decisione perché ha negato la possibilità al richiedente di avere una pronuncia riguardante la sua non colpevolezza e non la semplice non condanna.²²⁴ Infine, sempre con riguardo all'obbligo che hanno le autorità giudiziarie di rispondere alle richieste dei soggetti che si rivolgono ad esse, nello specifico all'Alta Corte, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione dell'estinzione del processo ha negato il diritto di accesso effettivo alla giustizia perché l'Alta Corte ha sbagliato nel ritenere il ricorso incompleto nella sua richiesta. La Corte quindi ha dichiarato l'incostituzionalità della decisione sull'estinzione del processo dell'Alta Corte perché questa, non tenendo conto del principio di chiesto e pronunciato, ha negato lo svolgimento del giudizio cioè l'accesso effettivo e sostanziale del richiedente.²²⁵

formale[...].il rifiuto di accesso alla giustizia e di ottenere una risposta definitiva per le pretese sollevate, costituisce una violazione del diritto fondamentale ad un giusto processo, previsto dall'articolo 42 della Costituzione e l'articolo 6 della CEDU». Ivi.

²²² D.M.28/2008

²²³ D.M.7/2008

²²⁴D.M.16/2010 «La Corte rileva che l'interesse del convenuto in un processo penale non è di ottenere qualsiasi decisione che evita la sua condanna penale, ma anche di ottenere lo sviluppo di un giudizio che gli offre l'opportunità di discutere in virtù del principio del contraddittorio e della parità delle armi, con l'obiettivo che li venga riconosciuto l'innocenza in modo di ripristinare la sua integrità, onore e reputazione». Nel caso concreto l'alta Corte su richiesta del procuratore aveva dichiarato l'estinzione del processo per avvenuta amnistia del reato imputato al richiedente senza rispondere alle richieste prospettate nel ricorso. Tale decisione non aveva neanche annullata le decisioni precedenti dei tribunali dei gradi inferiori, i quali si erano pronunciati sulla colpevolezza del richiedente.

²²⁵ Nel caso concreto la Corte costituzionale usa in rafforzamento del suo ragionamento una decisione di unificazione della pratica giudiziaria emanata proprio dall'Alta Corte, Decisione Unificante (D.U) n. 3 del 2012. In tale D.U l'Alta Corte si era espressa proprio sull'obbligo dovere dei giudici a non considerare

In altri occasioni la Corte ha ritenuto violato il diritto di accesso alla giustizia per via dell'erroneo calcolo dei termini per poter presentare domanda, proveniente sia da un errore materiale²²⁶ del calcolo dei giorni, che da un errore interpretativo delle disposizioni del codice di rito. Nel primo caso la Corte compie una verifica usando i suoi mezzi di ricerca della verità assumendo le vesti di un giudice di fatto, chiedendo alle autorità postali e alle segretarie spiegazioni, invece, nel secondo caso essa svolge un'attività di interpretazione pura delle regole procedurali. Ciò lo ha fatto ad es. quando ha interpretato le disposizioni del Codice di Procedura Civile riguardanti sia i termini generali, che quelli specifici per poter proporre richiesta di revisione della decisione passata in giudicato.²²⁷ In tali occasioni la Corte ha potuto fare un'analisi e un'interpretazione sistematica profonda, dando alle disposizioni del codice di procedura civile una interpretazione più logica e ampia di quella che aveva suggerita l'Alta Corte.²²⁸

Interpretazione penetrante alle regole procedurali ha fatto la Corte anche quando ha dovuto giudicare sulla negazione del diritto di accesso alla giustizia per via del depositato ricorso da parte del rappresentante senza procura. In tale occasione la Corte eseguendo una profonda interpretazione delle disposizioni procedurali riguardanti la rappresentanza in generale e quelli di poter presentare ricorso in particolare, allargando il suo interesse anche nei confronti del codice civile, non si è adeguata all'approccio secondo il quale le regole procedurali devono essere interpretate in modo ampio, ma ha seguito la interpretazione offerta dall'Alta Corte,²²⁹ la quale appare restrittiva. Sempre con riguardo al penetrante modo di interpretare le disposizioni procedurali da parte della Corte costituzionale possono essere annoverati molte decisioni, di identico problema e contenuto, che riguardano la violazione del diritto di accesso alla giustizia.

l'atto di citazione o il ricorso formalmente ma sostanzialmente, cioè di esaminare la domanda proveniente dai soggetti nella sua interezza e non limitare la loro valutazione solo su alcune parti del chiesto. D.M.22/2014

²²⁶ D.M.32/2012

²²⁷ Art. 494.CPC albanese e art. 450. CPP albanese. A differenza dell'ordinamento italiano che distingue tra revisione nei processi penali e revocazione nei processi civili, l'ordinamento albanese mantiene lo stesso nominazione per entrambi i giudizi.

²²⁸ D.M. 38/2012 e 17/2014.

²²⁹ In specifico la questione riguardava il fatto se l'avente diritto poteva confermare la rappresentanza del suo difensore in udienza, iniziata su ricorso presentato da quest'ultimo senza procura. In tale occasione la Corte punta molto sulla rilevanza che i mezzi di impugnazione assumono nell'ordinamento giuridico a tal punto da non poter essere sanate tramite una convalida successiva da parte del avente diritto.

Anzitutto anche queste decisioni riguardano l'attività dell'Alta Corte, in specifico, le decisioni presi in camera di consiglio, e vengono accomunate anche dal fatto che si riferiscono particolarmente ai giudizi penali. Il fatto riguarda la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi prospettati davanti all'Alta Corte per mancanza della sottoscrizione da parte del difensore dell'imputato. In questi casi l'Alta corte dichiara l'inammissibilità del ricorso applicando l'art.435/2.CPP, il quale prevede che «*il ricorso e le memorie presentate devono essere sottoscritte dal difensore a pena di inammissibilità*» e «*se l'imputato non ha un difensore da lui scelto, il Presidente del Collegio giudicante li attribuisce un difensore ex officio*».

La Corte costituzionale, in presenza di una così chiara disposizione giuridica ha ritenuto di non dover essere applicata come prevista, ma essere interpretata in modo ampio integrandola con le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti le regole generali delle impugnazioni (artt.407-421) e le disposizioni dello stesso codice riguardanti specificamente il ricorso davanti all'Alta Corte (artt.431-435).²³⁰ Più in specifico la Corte si riferisce a una decisione unificante della stessa Alta Corte, la nr. 5 del 2009, la quale pare di attribuire a una disposizione del codice di procedura penale un significato non corrispondente al suo contenuto.²³¹ Infatti, esprimendosi sull'art.435/2.CPP l'Alta Corte conferma senza dubbio il significato di tale disposizione riaffermando ciò che la disposizione dice e cioè che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore dell'imputato. Tra le righe però, tramite un *obiter dicta* essa enuncia che siccome il codice di procedura penale non prevede espressamente la possibilità per le segretarie di verificare la regolarità del ricorso,²³² allora ritené che queste devono poter segnalare l'imputato di tale mancanza in modo che lui possa rimediare in seguito.

La Corte costituzionale, non avendo altro modo di interpretare tali disposizioni enunciando apoditicamente che la soluzione si trova lì, si è aggrappata a questa interpretazione dell'Alta Corte per poter dichiarare l'incostituzionalità delle decisioni di

²³⁰ La prima decisione che riguarda tale situazione è la nr.38 del 2010, seguita poi da molte decisioni identiche: 5,8,9,26,46/2011; 8,22/2012; 21/2013

²³¹ L'art.415/2, il quale tra l'altro si riferisce all'impugnazione davanti alla Corte di Appello, prevede che «*l'appellante ha diritto fino al quinto giorno prima dello svolgimento dell'udienza di presentare altre ragioni in sostegno della sua impugnazione*». Tale disposizione come si vede è ben lontana dalla possibilità di rimediare una omissione che riguarda la legittimità della impugnazione, ma riguarda la possibilità di aggiungere altri atti in rafforzamento dell'appello.

²³² Diversamente dal codice di procedura civile il quale nell'art.476/3 prevede la possibilità per il ricorrente di rimediare tutte le sue omissioni entro 10 giorni, il codice di procedura penale non prevede tale possibilità.

inammissibilità prese in camera di consiglio, per mancata sottoscrizione da parte del difensore. Il problema, che verrà affrontato nella parte successiva di questo capitolo, riguarda il fatto che l'Alta Corte non si è adeguata mai a questo ragionamento della Corte costituzionale, continuando in molti casi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di sottoscrizione da parte del difensore. Infatti, a ben vedere, benché l'intenzione della Corte è quella di interpretare in maniera larga tali disposizioni, sembra che tale interpretazione sia forzata.

In vari occasioni la Corte ha ritenuto violato il diritto di accesso alla giustizia quando l'inammissibilità del ricorso sia stato attribuibile agli organi dello stato i quali hanno omesso di trasmettere la documentazione dovuta al tribunale del grado superiore (fascicoli e decisione impugnata), oppure quando hanno ritardato in modo eccessivo la motivazione della decisione.²³³

²³³ La Corte ha ritenuto che il ricorrente deve mostrare un interesse costante e seguire il destino del suo ricorso, ma questo non vuol dire che appartiene solo a lui la responsabilità esclusiva di seguire all'infinito il destino del fascicolo giudiziario, il quale per legge è amministrato dagli organi giudiziari e non dal ricorrente. Pertanto, se il ricorrente ha dimostrato una normale diligenza nel seguire l'andamento del ricorso, il diritto di accesso alla giustizia e quello di appellare le decisioni giudiziarie devono essere ritenute violate quando il vizio di tale ricorso proviene dalla negligenza o dagli errori che sono attribuibili agli organi statali. Vedi D.M. 22/2006 e 5/2011.

Nella D.M. 32/2011 la Corte si è occupato di un fenomeno molto preoccupante dell'attività giudiziaria e cioè la pronuncia della motivazione della decisione in un momento successivo. Infatti, è pratica comune dei giudici i quali dichiarano soltanto il dispositivo della decisione rimandando la pronuncia della motivazione in un tempo successivo. Questa pratica va contraria sia alla previsione costituzionale ex art.142/1 secondo la quale «*Le decisioni giudiziarie devono essere motivate*», che alle previsioni dei codici di procedura. Così l'art. 308.CPC prevede eccezionalmente in giudizi ritenuti complessi, il ritardo della motivazione non più di 10 giorni dopo la dichiarazione del dispositivo della decisione, aggiungendo al massimo un ritardo di 5 giorni. Il codice di procedura penale invece non prevede la possibilità di rimandare la motivazione ma prevede che la decisione che deve essere sottoscritta dai giudici deve comprendere il dispositivo e la motivazione, art.38.CPP. Il soggetto soccombente di un giudizio civile oppure l'imputato in giudizio penale dunque, sono obbligate a impugnare le decisioni giudiziarie per rispettare i termini, ma lo fanno in bianco non sapendo la motivazione della decisione, la quale viene ritardata dai giudici per mesi. Nel caso concreto la Corte di Appello ci aveva messo 5 mesi per redigere la motivazione della decisione, il che ha causato anche il ritardo della consegna di tale decisione nelle segretarie dell'Alta Corte. La Corte costituzionale annulla la decisione di inammissibilità dell'Alta Corte, perché ha violato il diritto di accesso per cause che non potevano essere attribuite al richiedente, perché l'incompletezza del suo ricorso non li poteva essere attribuita per via della mancata notifica da parte dell'amministrazione dell'Alta Corte, ma ha omesso di indagare e pronunciarsi sul preoccupante fenomeno dell'eccessivo e irragionevole ritardo della pronuncia della motivazione. La Corte a tale riguardo non ha speso neanche una parola. La stessa situazione si è prospettata davanti alla Corte con la D.M. 37/2014, ma anche in questo caso essa ha omesso totalmente di indagare sul fenomeno ed ha rigettato la questione perché il soggetto richiedente non si è interessato del ricorso, non seguendo il suo destino dunque, avendo il tempo per completarlo. Nel momento che si scrive un'associazione, ha pubblicato uno studio proprio sul ritardo delle motivazioni e della loro pronuncia in riferimento all'anno 2014. <http://www.infocip.org/al/wp-content/uploads/2015/05/vonesat-ne-arsyetimin-dhe-dorezimin-e-ventimeve-gjyqesore-2014-web-INFOCIP.pdf>

Riassumendo, il diritto di accesso alla giustizia nell'esperienza della Corte costituzionale si è concentrato per di più sulle decisioni di inammissibilità dell'Alta Corte prese in camera di consiglio. La sua portata non si è limitata al mero diritto formale di poter rivolgersi agli organi giudiziari e presentare una domanda per la pretesa di un diritto sostanziale, ma si è allargata, considerando tale diritto in modo sostanziale nel senso che lo stato deve garantire una reale e concreta possibilità per le persone di accedere alla giustizia, intesa come una effettiva sede dove il soggetto può essere ascoltato, usando tutti i mezzi processuali in suo favore con la pretesa di ottenere una risposta il più vicino possibile alla giustizia.

Il diritto di accesso alla giustizia dunque si pone come una garanzia fondamentale e principale che lo stato deve garantire ai soggetti dell'ordinamento ponendosi come una essenziale e effettiva protezione dei diritti fondamentali delle persone. Tale diritto però, sebbene si presenta come una garanzia essenziale per poter tutelare i diritti fondamentali usando tutte le altre garanzie processuali offerti dalla costituzione e dalla legge, non può essere ritenuto assoluto ed è comunque soggetto a delle limitazioni. Pertanto, questo diritto deve essere bilanciato con dei principi importanti di interesse pubblico e la sua limitazione deve essere proporzionale allo scopo senza violare la sostanza del diritto stesso. La Corte costituzionale ha avuto varie occasioni di esprimersi sulla necessità della limitazione di tale diritto per esigenze di interesse pubblico, in virtù dell'art.17 della Costituzione Albanese il quale prevede che *«le limitazioni ai diritti e alle libertà previsti in questa Costituzione possono essere stabiliti solo con legge in vista di un interesse pubblico oppure per la protezione dei diritti dei terzi»*, ma, tale *«limitazione deve essere proporzionale alla situazione che lo ha causato»* e *«non può ledere il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà»*.

A tale diritto vengono posti naturalmente alcuni limiti che possono essere ritenuti oggettivi come ad es. il pagamento di una somma di danaro per la presentazione della domanda,²³⁴ il limite temporale entro il quale deve essere presentata una domanda (avendo presente sia la prescrizione nel caso dell'atto di citazione, sia i termini per l'impugnazione delle decisioni giudiziarie),²³⁵ ed anche il previo esaurimento delle vie amministrative (o ricorso amministrativo) prima di rivolgersi agli organi giudiziari, nei

²³⁴ D.M. 7/2013.

²³⁵ D.M. 19/2004

casi quando si lamenta la lesione di un diritto proveniente dall'attività degli organi amministrativi. In questi casi il bilanciamento di tale diritto viene fatto con l'esigenza di una certa serietà dell'uso di tale diritto evitando le domande temerarie, oppure con il principio di certezza del diritto, od anche con il principio di considerare l'accesso alla giustizia come l'ultimo mezzo in protezione di un diritto dopo aver tentato le altre possibilità che l'ordinamento offre.

Come si è detto però tali limitazioni non devono essere eccessive ma sempre bilanciate con il diritto di accesso alla giustizia. A tale riguardo la Corte ha dovuto decidere il rigetto del ricorso individuale dove veniva lamentato la lesione del diritto di accesso alla giustizia per via delle limitazioni ritenute eccessive da parte del ricorrente. In questo caso il richiedente lamentava la eccessiva e non proporzionale restrizione del suo diritto processuale di poter presentare domanda davanti al tribunale per via del pagamento dell'intera imposta, nello specifico si trattava dell'IVA, dovuto allo stato, la quale costituiva anche oggetto di contestazione da parte del soggetto. Infatti, la legge prevede che nei casi in cui il soggetto contesta il tributo imposto dalle autorità fiscali, nel momento della presentazione di domanda davanti al tribunale, dopo aver esaurito le vie amministrative, deve aver pagato la somma della imposta dovuta. Solo dopo l'avvenuto pagamento di tale imposta il soggetto può vantarsi del suo diritto processuale di contestare la doverosità o l'entità di tale imposta davanti all'autorità giudiziaria.

Ebbene in questi casi la Corte ha dovuto fare un bilanciamento tra il diritto di accesso alla giustizia spettante al soggetto richiedente da una parte e l'interesse pubblico dello stato di riscuotere le imposte dall'altra.²³⁶ Tale aspetto limitativo del diritto di accesso alla giustizia è stato affrontato dalla Corte nei giudizi di costituzionalità della legge prospettate davanti a lei sia in via incidentale,²³⁷ che per ricorso diretto da parte dei soggetti rientranti nella categoria «*altre organizzazioni*» ex art.134. lett. i-g. C. A.²³⁸ In tali occasioni, D.M.16/2008 (riferendosi al pagamento delle tasse in generale) e 18/2010 (riferendosi ai tributi doganali), la Corte ha dichiarato la incostituzionalità delle disposizioni, ritenute restrittive del diritto di accesso alla giustizia quindi non proporzionate per raggiungere l'interesse pubblico, avendo lo stato altri mezzi disponibili ed efficaci per realizzare l'obiettivo. In questi casi, comunque, non si

²³⁶ D.M.18/2004.

²³⁷ D.M.9/2003, 18/2010.

²³⁸ D.M.16/2008.

contestava la limitazione del diritto di accesso alla giustizia per via del pagamento della tassa in se, ma dell'ulteriore gravame secondo la quale, per poter andare davanti al tribunale dovevano essere pagate rispettivamente anche il 15% e 60 % della multa e degli interessi maturati per mora.

Per quanto riguarda il diritto di appellare una decisione giudiziaria che spetta ad ogni persona ex art.43. C. A, sebbene viene previsto in una disposizione distinta dal diritto di accesso alla giustizia, dobbiamo precisare che dal punto di vista della Corte i due parametri assomigliano, entrando il primo nella portata del secondo. In verità, la negazione del diritto di appellare una decisione giudiziaria si traduce in una violazione del diritto di accesso alla giustizia e, ovviamente, il diritto di accesso alla giustizia è stato ritenuto violato quando l'impugnazione della decisione giudiziaria non è stata considerata sostanzialmente, oppure quando tali decisioni si sono rivelate inappellabili con i mezzi ordinari offerti dall'ordinamento. Tale ultimo aspetto ha interessato la Corte sia nei giudizi promossi per ricorso individuale, cioè quando la violazione sia stata attribuita al giudice, sia nei giudizi in via incidentale o anche principale, quando appunto è stata la legge a negare il diritto di appellare una decisione.²³⁹

D'altra parte i due diritti presentano anche delle differenze in quanto il diritto di accesso alla giustizia è una possibilità che l'ordinamento offre ai cittadini di poter ottenere giustizia dagli organi preposti a tale funzione, con tutte le caratteristiche che li identificano le quali avremmo modo di svilupparli successivamente, invece, il diritto di appellare una decisione giudiziaria è una garanzia in più, un mezzo ulteriore in mano alle persone che rende inevitabilmente il giudizio almeno di due gradi. A tale riguardo la Corte costituzionale si è espressa che l'art.43. della Costituzione Albanese si pone come una garanzia in più anche nei confronti della previsione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, riconoscendo non solo il diritto di poter accedere alla giustizia, garantito come il standard minimo possibile dalla CEDU, ma anche il diritto di appellare tale decisione giudiziaria in modo effettivo.

In virtù della distinzione che si diceva, a parte i casi sopra visti che riguardano entrambi gli istituti, appartengono esclusivamente al primo caso i giudizi svolti dalla Corte che hanno annullato le decisioni giudiziarie le quali hanno negato il diritto di accesso alla

²³⁹ D.M. 15/2003, 14/2005, 12/2010. Nel primo caso veniva prevista praticamente l'impossibilità dell'imputato in contumacia di poter appellare una decisione giudiziaria, invece nel secondo e nel terzo la legge prevedeva espressamente l'inoppugnabilità delle decisioni.

giustizia perché il giudice ha ritenuto non legittimato attivo il soggetto che aveva presentato l'atto di citazione.²⁴⁰

Con riguardo al secondo aspetto, negazione di poter appellare una decisione giudiziaria, la Corte si è interessata particolarmente in alcuni giudizi che si riferivano alla possibilità di ottenere in Corte di Appello la riduzione di 1/3 della pena, nei casi in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto di svolgere un giudizio di rito ordinario negando la possibilità del giudizio abbreviato. Nel caso di specie la Corte di Appello aveva accolto la richiesta dell'imputato, che contrastava la negazione di ottenere un giudizio abbreviato sebbene ne fossero i presupposti e la questione poteva essere risolta allo stato degli atti, riconoscendogli lo sconto della pena di 1/3. Era stata l'Alta Corte però ad annullare tale decisione della Corte di Appello statuendo che la valutazione e la seguente decisione del possibile svolgimento di un giudizio di rito abbreviato allo stato degli atti, spettava solo ed esclusivamente al tribunale di primo grado, non potendo la Corte di Appello applicare lo sconto della pena. A tale decisione l'Alta Corte non era arrivata applicando una disposizione particolare del codice di procedura, semplicemente per il fatto che non esiste tale previsione dice la Corte costituzionale, ma, applicando e interpretando una decisione di carattere unificante della stessa Alta Corte, D.U 2/2003.²⁴¹

Anzitutto la Corte premette che in questo caso si evidenzia meglio l'intreccio di un diritto processuale con un diritto sostanziale e fa una valutazione in termini di utilità dell'impugnazione, nel senso che non si capisce perché il codice dovrebbe prevedere l'impugnazione della decisione del giudice di primo grado che ha negato il rito abbreviato se la Corte di Appello non può scontare la pena di 1/3. Ma l'aspetto più importante riguarda il fatto che seguendo il ragionamento dell'Alta Corte si ricava l'incontrollabilità di tale decisione da parte degli organi giudiziari dei successivi gradi del giudizio. Insomma tale decisione diviene inappellabile in evidente scontro con l'art.43. C.A.

In rafforzamento del suo ragionamento, visto anche la sostanziale somiglianza della disciplina albanese con quella italiana come visto sopra, la Corte costituzionale cita espressamente la decisione della Corte costituzionale italiana, la sentenza nr.

²⁴⁰ D.M. 5/2006 e 8/2008. Nel primo caso la Corte annulla la decisione giudiziaria perché aveva collegato la legittimazione attiva non alla pretesa del soggetto ma alla situazione di fatto.

²⁴¹ D.M. 14/2012. Vedi anche D.M. 21/2012.

23/1992, la quale ha dichiarato *«l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice»*. A tale riguardo il giudice delle leggi italiano aveva seguito lo stesso ragionamento, poi utilizzato dalla Corte costituzionale albanese, e cioè l'incontrollabilità di tale decisione, comportando però non la violazione di un diritto di poter appellare le decisioni giudiziarie, come nel caso albanese, ma il diritto di difesa dell'imputato.²⁴² Però, se nel caso italiano era la legge a proibire di appellarsi alla decisione del giudice per le indagini preliminari, nel caso albanese la legge non proibisce un simile effettiva impugnazione, ma era stata l'Alta Corte con la rilettura della sua decisione unificante²⁴³ a interpretare in modo restrittivo la garanzia che il diritto di appellarsi alle decisioni giudiziarie deve offrire.

In conclusione, il diritto di accesso alla giustizia e quello di appellare le decisioni giudiziarie devono essere considerate come una porta, la quale, tranne quelle necessarie limitazioni sopravviste e le esigenze di bilanciamento con l'interesse pubblico, deve essere mantenuta più aperta possibile e cioè, interpretata più ampiamente possibile, per dare a chiunque la reale possibilità di sfruttare tutte le garanzie effettive offerte dalla Costituzione in protezione dei loro diritti materiali.

1.2 Tribunale indipendente, imparziale costituito per legge.

Come si è visto sopra la particolarità del diritto di accesso alla giustizia e quello di appellare una decisione giudiziaria si pongono logicamente prima degli altri diritti processuali, perché costituiscono la prima garanzia, una sorta di porta da passare, per poter poi usare effettivamente i mezzi giuridici offerti dall'ordinamento in protezione

²⁴² Vedi sentenza n. 23/1992.

²⁴³ Tale decisione unificante in realtà non chiarisce bene la sua intenzione e diviene dunque oggetto di interpretazione sia dell'Alta Corte, la quale la intende in modo restrittivo, che della Corte costituzionale, la quale, partendo dalla non espressa previsione di una restrizione a tale riguardo e comunque anche alla luce del principio di interpretare in modo più ampio possibile i principi processuali, dà a tale decisione un'interpretazione più corretta. Rimane il fatto che a volte l'interpretazione della Corte costituzionale si sposta dalle disposizioni procedurali alle decisioni unificanti dell'Alta Corte, includendo quindi anche quest'ultime alla soggezione del suo controllo.

dei diritti materiali o sostanziali. Una volta che lo Stato garantisce tale diritto e cioè di poter avere un processo giudiziario dove si può pretendere un diritto sostanziale, una ulteriore garanzia che lo Stato deve dare è quello di garantire ai soggetti dell'ordinamento un giudice indipendente precostituito per legge al fine di tutelare i loro diritti da un soggetto imparziale.

Nei giudizi promossi per via di ricorsi individuali la Corte non ha avuto modo di pronunciarsi sulla indipendenza del giudice, non essendo stato lamentato tale violazione dagli individui. Ciò lo ha fatto in altri tipi di giudizi promossi sia in via incidentale, sia in via principale dalle altre organizzazioni che dagli organi costituzionali dello Stato. Essa ha potuto pronunciarsi e sviluppare una ricca giurisprudenza però, nei riguardi delle due altre caratteristiche: il diritto a un giudice imparziale e il diritto a un giudice precostituito per legge. Infatti l'art.42. C. A dopo aver dichiarato il diritto di avere un processo giusto, pubblico ed entro un termine ragionevole, garantisce lo svolgimento di tale giudizio davanti a un tribunale indipendente, imparziale costituita per legge.

Con riguardo alla imparzialità del giudice come uno dei componenti più importanti del diritto a un giusto processo, la Corte si è occupata costantemente poiché la violazione di tale diritto ha costituito spesso oggetto dei suoi giudizi, già prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione. Tale garanzia si pone alle fondamenta dello Stato di diritto perché *«assume particolare importanza in funzione anche della fiducia che la giustizia dovrebbe ispirare, non solo nei confronti delle parti del giudizio, ma in ogni cittadino di una società democratica»*. Ovviamente la fiducia che lo Stato deve ispirare ai cittadini, si dovrebbe manifestare in molti aspetti, ma con riguardo ai diritti processuali tale fiducia deve essere più pregnante e diviene di assoluta importanza con particolare riferimento al diritto di avere un giudice imparziale, perché dice la Corte, *«la giustizia non solo deve essere fatta, ma si deve anche vedere che si fa»* perciò, *«la legittimità del giudice dipende non solo dal suo essere, ma anche dal suo apparire indipendente e imparziale»*. Insomma, il ruolo del giudice che per sua natura è passivo e *super partes*, è determinante in uno Stato democratico il quale pone nelle fondamenta del suo agire il diritto, in virtù del principio dello stato di diritto, autolimitandosi nei confronti dei cittadini rispettando i principi del regolare procedimento legale. Tale ruolo diviene fondamentale se si ha presente la delicata funzione giurisdizionale che agisce avendo presente due grandi componenti: la

costruzione dei fatti e l'applicazione, tramite l'interpretazione, della norma giuridica. È la posizione stessa del giudice che lo mette per forza in mezzo ai conflitti, sia con riguardo alla ricerca della verità che nei confronti al significato da dare alla disposizione legale. In tale contesto un giudizio per essere giusto deve essere e apparire il più possibile obiettivo, e la sua obiettività può essere raggiunta soltanto garantendo un giudice imparziale, terzo e neutrale.

Infine si potrebbe dire che l'imparzialità, nel contesto dei diritti procedurali, è un fine e gli altri due elementi, cioè l'indipendenza del giudice e la sua precostituzione per legge, vengono previste dalla Costituzione proprio per garantire il più possibile questa imparzialità. Insomma, un giudice non può essere mai imparziale se la Costituzione non garantisce essa stessa la sua indipendenza nell'esercitare la funzione giurisdizionale, e se la sua competenza di decidere su una situazione, non sia predeterminata dalla legge. Indipendenza e precostituzione per legge del giudice quindi, come strumenti per garantire la sua imparzialità.

Visto il particolare peso di questo principio come componente essenziale del diritto al giusto processo il legislatore lo ha concretizzato meglio nei codici di procedura, tramite gli istituti di astensione e riconsuazione. In tal modo viene data la possibilità al giudice, quando lui percepisce di non poter dare garanzia della sua imparzialità, di astenersi, oppure, se il giudice non si astiene, di dare la possibilità alle parti del giudizio di riconsuarlo.

Nella maggior parte dei casi tali disposizioni procedurali hanno servito come sufficiente base legale alla Corte per concretizzare il significato del diritto a un giudice imparziale e applicarle, dunque nei suoi giudizi in via di ricorso individuale. Essa, però, prestando sovente principi dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha sviluppato alcuni criteri per la valutazione sul rispetto del principio riguardante l'imparzialità del giudice, i quali li ha applicati caso per caso, tenendo in considerazione gli elementi soggettivi e oggettivi di tale principio. In tale contesto la Corte Costituzionale ha affermato che *«il principio della imparzialità si costituisce di un elemento soggettivo, che è strettamente legato alla convinzione interiore che crea il giudice per risolvere il caso oggetto del giudizio, così come l'elemento oggettivo, inteso come la garanzia che il tribunale deve dare di un processo imparziale, tramite l'eliminazione di ogni dubbio che potrebbe sorgere al riguardo»*.

L'elemento soggettivo dunque riguarda il giudice soggetto, il quale non deve avere nessun interesse e convinzione interna precostituita nei confronti della questione che si prospetta davanti a lui. Tale elemento è di difficile identificazione perché bisogna che la sua pregiudicante convinzione interna il giudice lo deve aver manifestato in qualche modo, così che possa essere valutato ai fini della valutazione della sua parzialità in un giudizio. Intanto, dice la Corte, *«dal punto di vista del test soggettivo, il giudizio si presume imparziale fin quando una delle parti, nel corso del processo, presenta prove che dimostrano il contrario»*. Pertanto, dobbiamo segnalare che il criterio soggettivo non si è potuto fino ad ora essere applicato dalla Corte nei suoi giudizi, non essendo stato provato in nessun caso dalla parte richiedente.²⁴⁴

Come si può dedurre, i giudizi della Corte costituzionale si sono concentrati nella constatazione se ci sia stato o meno violazione del principio del giudice imparziale, valutato tramite il criterio oggettivo. A tale riguardo la Corte ha valutato caso per caso le situazioni che si sono ritenute lesive di tale criterio sostenendo che, in virtù della fiducia che deve ispirare lo Stato nei confronti degli individui tramite il giudizio svolto da un giudice imparziale, un aspetto importante nella valutazione se tale principio è stato rispettato o meno assume anche il dubbio del richiedente. Tale dubbio è importante ma non sufficiente. Infatti, dallo scrutinio che la Corte compie deve

²⁴⁴ Con la D.M. 37/2003 pare che la Corte abbia dichiarato l'incostituzionalità della decisione giudiziaria per violazione del criterio soggettivo dell'imparzialità del giudice, ma ciò lo ha fatto in modo apodittico senza dare un ragionamento consistente.

Con riguardo alla violazione dell'aspetto soggettivo però si potrebbe tentare una certa somiglianza con la violazione di un altro principio costituzionale di fondamentale importanza per il giusto processo. Mi riferisco al principio riguardante la presunzione d'innocenza, il quale è stato previsto espressamente dall'art. 30. C.A. sancendo che *«ogni persona è considerata innocente fino a che non sia stata provata la sua colpevolezza con sentenza definitiva»*. In riferimento a tale previsione la Corte costituzionale ha avuto occasione di esprimersi in alcune sue decisioni, peraltro non arrivando mai a dichiarare l'incostituzionalità di una decisione giudiziaria per violazione di tale principio, identificando la lesione della presunzione d'innocenza seguendo alcuni test di valutazione. Così a parere della Corte, la quale segue la giurisprudenza della Corte EDU, *«la presunzione di innocenza è uno degli elementi del giusto processo [...] tale principio è costituito da diversi aspetti, uno dei quali è in dubbio pro reo, in modo che qualsiasi dubbio va in favore dell'imputato e l'onere della prova ricade principalmente sull'accusa [...] codesta Corte ha interpretato la presunzione di innocenza, nel senso che i giudici ordinari non dovrebbe iniziare il processo con la convinzione che l'imputato ha commesso il reato per il quale è accusato, l'onere della prova ricade sull'accusa, ogni dubbio dovrebbe andare a favore dell'imputato e che il giudice deve fondare la sua decisione su prove dirette e indirette che devono essere dimostrate dal pubblico ministero»*. Vedi D.M. 9/2004, 17/2004, 19/2008, 47/2011, 19/2012, 57/2012, 49/2014, 8/2015. Pare, dunque, che la convinzione interna del giudice, la quale potrebbe pregiudicare la posizione dell'imputato, interessa sia l'aspetto soggetto della sua imparzialità che la violazione della presunzione di innocenza, facendo sì che questi due aspetti si identificano l'uno con l'altro.

emergere una certa fondatezza del dubbio e cioè se tale dubbio possa essere ritenuto obiettivamente giustificato.

I test di valutazione che la Corte compie al fine di poter capire se il criterio oggettivo dell'imparzialità del giudice sia stato violato o meno li possiamo suddividere in tre grandi categorie: la valutazione in merito che un giudice fa della stessa questione in gradi differenti del giudizio; l'assunzione di funzioni differenti del giudice nello stesso giudizio; la considerazioni di altri elementi o circostanze ulteriori che incidono alla valutazione. In questo contesto la prima è la via maestra e gli altri due vanno comunque a sostenerla.

La prima categoria è quella che ha costituito il maggior numero di giudizi della Corte e consiste in una attenta disamina che essa compie del ruolo concreto che ha avuto il giudice in differenti gradi dello stesso processo. Benché in via di principio la Corte abbia statuito che *«semplicemente la partecipazione di uno o più giudici nei giudizi svolti ne gradi precedenti, indifferentemente dell'impatto della loro presenza e opinione data nel collegio, costituisce un motivo sufficiente e anche una garanzia in meno per il richiedente, sul quale si è creato un fondato dubbio, che la Corte non era imparziale nell'esaminare la questione»*, essa di fatto ha ritenuto che il controllo da svolgere dovrebbe essere sostanziale e non limitarsi alla formale partecipazione di un giudice in due diversi gradi del processo. A tal fine è molto importante tener presente le circostanze concrete della questione, inoltre, la finalità e la natura delle azioni che lui compie nel giudizio. Infine, il dubbio viene ritenuto fondato quando il giudice in gradi differenti dello stesso giudizio abbia valutato le stesse circostanze nei confronti dello stesso soggetto. Insomma il giudice il quale abbia partecipato in due gradi differenti dello stesso giudizio non deve essere ritenuto aprioristicamente imparziale ma deve essere fatta una considerazione se lui abbia dato delle valutazioni che hanno riguardato il merito della questione in entrambi i gradi dello stesso giudizio.

In questi casi la Corte prende come parametro di valutazione l'art.72/4.CPC²⁴⁵ e art.15/1.CPP, i quali prevedono rispettivamente, l'astensione del giudice quando *«ha dato dei pareri o manifestato il suo pensiero con riguardo alla questione oggetto del giudizio, oppure ha partecipato nel giudizio della questione in altro grado del processo [...]»*, e la sua inibizione di partecipare in un grado del giudizio quando *«ha emanato lui*

²⁴⁵ Sostanzialmente uguale con l'art.51.CPC italiano, Astensione del giudice.

*stesso o ha partecipato all'adozione della decisione in altro grado dello stesso giudizio».*²⁴⁶ Inoltre, solo con riferimento ai giudizi penali, tale giudice non può partecipare nel giudizio di una questione dopo aver prima partecipato all'adozione della decisione di annullamento con riesame.

Un primo gruppo di decisioni riguarda quelle situazioni dove la differenza dei gradi si compie allo stesso livello e cioè nell'Alta Corte, per via delle decisioni di annullamento con riesame, oppure quando ha dovuto giudicare la revisione della decisione passata in giudicato.

Così, la Corte ha ritenuto violato il criterio oggettivo dell'imparzialità del giudice quando lo stesso giudice, il quale era stato parte del collegio dell'Alta Corte che ha emesso la decisione di annullamento con riesame, abbia partecipato come membro dell'Alta Corte in udienza giudicando in merito la stessa questione riproposta.²⁴⁷ Tale imparzialità non sussiste quando il giudice dell'Alta Corte, il quale abbia partecipato nel collegio che ha giudicato la questione in udienza, rimandandola per un nuovo riesame da parte della Corte di Appello, sia stato parte del collegio per valutare l'inammissibilità del ricorso in camera di consiglio.²⁴⁸ Pare però che la Corte abbia mantenuto un approccio diverso nella D.M. 1 del 20120 quando su identica situazione abbia deciso l'incostituzionalità della decisione dell'Alta Corte presa in camera di consiglio per

²⁴⁶ Sostanzialmente uguale con l'art.34/1.CPC italiano. Al riguardo si segnala che gli artt.15,16,17 del codice di procedura penale albanese, presentano identità di contenuto con le corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale italiano: art.34 – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento; art.35 – Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio; art.36 – Astensione.

²⁴⁷ D.M. 17 del 2007. In riferimento a tale valutazione la Corte ha seguito il principio secondo il quale lo stesso giudice non può decidere nel merito la stessa questione in gradi differenti del giudizio. Su tale situazione la Corte ha riavuto modo di pronunciarsi anche in altra decisione ma chiudendo il giudizio in modo differente rigettando la questione. Nella D.M. 2 del 2014 essa compie un controllo più penetrante della concreta attività del giudice entrando nei dettagli. Da tale disamina la Corte arriva alla conclusione che – benché si sia trattato dello stesso giudice che ha partecipato due volte nel collegio dell'Alta Corte in giudizi differenti come nella D.M. 12/2007 – nel primo giudizio tale collegio in udienza ha deciso il riesame della questione da parte della Corte di Appello, non entrando dunque propriamente nel merito poiché aveva ritenuto che su una questione di fatto doveva esprimersi prima il giudice di secondo grado, invece nel secondo giudizio essa ha deciso la questione riproposta nel merito, svolgendo il suo ruolo di giudice della legalità.

²⁴⁸ D.M. 16/2003. Ovviamente l'imparzialità non potrebbe sussistere in quelli casi quando gli stessi giudici della camera del consiglio che hanno deciso l'ammissibilità del ricorso, decidono tale ricorso nel merito in udienza. In questo senso la Corte nella D.M. 7/2014, ritenendo il giudizio in udienza come conseguenza logica di quello di ammissione in camera di consiglio.

violazione del principio dell'imparzialità del giudice.²⁴⁹ La giurisprudenza al riguardo si presenta oscillante perché nella D.M. 22 del 2011 la Corte si sia ritornata nella precedente concezione, benché non lo ha riferito espressamente la D.M. 16 del 2003, ma questa volta ha aggiunto un altro elemento che corrisponde al carattere temporaneo della decisione.

Infatti, la Corte classifica le decisioni che annullano la decisione della corte del grado precedente e rimandano alla stessa corte la questione per il riesame, di carattere temporaneo e non definitivo, poiché non risolve nel merito la questione, comportando un'altra e nuova decisione da decidere. Il carattere temporaneo della decisione ha servito come test di valutazione per rafforzare la non violazione del criterio oggettivo dell'imparzialità, anche quando lo stesso giudice abbia emesso una decisione con riguardo alla sospensione degli effetti esecutivi della decisione sulla quale poi si è dichiarato dell'inammissibilità del ricorso. In tale caso la Corte esprimendosi sulla natura delle decisioni di sospensione degli effetti che riguardano le grave conseguenze, che potrebbe causare l'esecuzione e l'irreparabilità del danno ex. art. 479.CPC,²⁵⁰ statuisce che i due giudizi hanno caratteri diversi e si basano su considerazioni e valutazioni diverse dei giudici.

Sempre con riguardo al concreto ruolo che il giudice abbia avuto nei gradi del giudizio che lui ha fatto parte, è stato ritenuto lesivo del diritto a un giudice imparziale, la partecipazione dello stesso giudice che ha partecipato alla decisione del collegio giudicante dell'Alta Corte in udienza, sulla quale è stata richiesta la revisione.²⁵¹ Nel caso concreto lo stesso giudice partecipava nel collegio in camera di consiglio, quindi, in virtù del principio che lo stesso giudice non può valutare le stesse circostanze nei confronti dello stesso soggetto, la Corte si pronuncia sulla incostituzionalità per violazione del principio dell'imparzialità del giudice. Questa linea è stata confermata anche nella D.M. 7 del 2011. Entrambe le decisioni però, sono state accompagnate da opinioni dissenzienti dove i giudici in minoranza hanno puntato sul fatto che il giudizio di revisione a parte essere straordinario, ha natura differente perché presenta novità sia dal punto di vista del giudizio dell'Alta Corte, la quale in questa sede valuta prove, che

²⁴⁹ In questa decisione la Corte tra l'altro costata che i giudici partecipanti nei collegi erano tre, quindi costituivano la maggioranza. Tale considerazione potrebbe essere presa come la circostanza che abbia condotto la Corte decidere in modo differente accogliendo la questione.

²⁵⁰ In somiglianza con l'art. 373.CPC nell'ordinamento italiano.

²⁵¹ D.M. 4 del 2009.

per il fatto che comunque queste prove sono nuove e non possono essere state parte della conoscenza dell'Alta Corte stessa, non trovandosi quindi alle stesse circostanze.

Un secondo gruppo di decisioni della Corte costituzionale riguarda gradi differenti dello stesso giudizio inteso in senso verticale.

In questo contesto la Corte ha ritenuto violato il diritto al giusto processo quando il giudice che ha partecipato alla decisione della Corte di Appello oggetto di valutazione, sia stato parte del collegio dell'Alta Corte in camera di consiglio, valutando l'inammissibilità del ricorso. Ovviamente se un giudice ha partecipato sia nel giudizio di appello, che in udienza nel giudizio svolto dall'Alta Corte il criterio oggettivo dell'imparzialità è ritenuto violato. Infatti, se nel secondo caso l'imparzialità è evidente visto lo stretto collegamento dei due giudizi, nel secondo caso la Corte ha dovuto precisare la natura delle valutazioni che l'Alta Corte compie in camera di consiglio, la quale deve essere ritenuta ben distinta dal giudizio svolto in udienza. A differenza di quest'ultima, la camera di consiglio non entra nel merito della questione ma valuta solo se sussistono i casi previsti dalla legge, gli artt.472.CPC e 432.CPP, sull'ammissibilità o meno del ricorso.²⁵² A prima vista dunque i caratteri dei due giudizi sembrano differenti, ma il punto è che comunque decidono sulle stesse questioni, sebbene in una sede nel merito e nell'altra soltanto *prima facie*. A ritenere comunque importante la valutazione svolta dalla camera di consiglio, in riferimento a tale sede la Corte ha ribadito che *«l'esame della questione da parte del collegio dell'Alta Corte in camera di consiglio, è una parte importante del processo giudiziario inteso nel suo complesso, pertanto il collegio in questa sede deve rispettare i principi fondamentali del giusto processo previsti dalla Costituzione»*.²⁵³

Di difficile classificazione sono risultate le posizioni del giudice, nel processo penale, in veste di giudice per le indagini preliminari e giudice di merito.

Un primo caso si riferisce alla situazione quando lo stesso giudice si è pronunciato sia con riguardo alla misura di sicurezza da prendere nei confronti dell'imputato, che in giudizio di merito. A tale riguardo il codice di procedura penale prevede espressamente nell'art.15/2. che *«non può essere parte del collegio giudicante lo stesso giudice che ha valutato la misura di sicurezza o ogni altra richiesta del*

²⁵² Vedi sopra capitolo primo parte terza.

²⁵³ D.M. 12 del 2007, confermata con la D.M. 38/2007.

pubblico ministero durante le indagini preliminari dello stesso giudizio». Nella D.M. 18 del 2012 la Corte, sulla richiesta del richiedente che lamentava la violazione del principio dell'imparzialità del giudice perché lo stesso che aveva valutato la misura di sicurezza era stato parte anche del collegio giudicante in primo grado, ha rigettato la richiesta applicando il principio della valutazione del criterio oggettivo in modo sostanziale. Infatti, essa ha puntato sul termine «*ha valutato*», ritenendo che il giudice per le indagini preliminari deve senz'altro compiere una valutazione con riguardo alla misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto, il giudice non aveva potuto fare tale valutazione per via della rinuncia alla richiesta sull'applicazione della misura di sicurezza da parte del pubblico ministero, la Corte ha deciso il rigetto della questione.

Sempre in riferimento a tale posizione del giudice e della stessa disposizione, la Corte ha dovuto affrontare una situazione nella quale il giudice per le indagini preliminari abbia provveduto a procedere con l'incidente probatorio ex art. 316.CPP,²⁵⁴ e sempre lo stesso giudice aveva emanato decisione sulla misura di sicurezza di detenzione nei confronti dell'imputato. La Corte è entrata in una valutazione della posizione del giudice durante l'incidente probatorio e differenzia il suo ruolo a dipendere dalla situazione e cioè, quando provvede sulla richiesta di incidente probatorio ex art. 320.CPP (art. 398.CPP italiano) e quando decide sull'assunzione della prova ex art. 321.CPP (art. 401.CPP italiano). A parere della Corte nel primo caso il giudice può essere ritenuto entro la sua funzione di giudice per le indagini preliminari, perciò può provvedere anche alla misura di sicurezza chiesta dal pubblico ministero; nel secondo caso invece, la sua funzione diventa molto simile a quella del giudizio di merito quindi, lui non può provvedere sulla misura di sicurezza nei confronti dell'imputato,²⁵⁵ perché viola il criterio oggettivo del diritto a un giudice imparziale.

²⁵⁴ I casi per i quali si può chiedere l'incidente probatorio sono nella maggior parte identici a quelli previsti dall'art. 392.CPP italiano. Nel caso concreto si era provveduto per incidente probatorio nel caso *dell'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso»*

²⁵⁵ D.M. 40 del 2011. Tale decisione è stata presa dalla Corte con la maggioranza 5/9. I giudici rimasti in minoranza hanno espresso opinione dissenziente ritenendo che durante l'udienza per l'assunzione della prova dopo il provvedimento sulla richiesta dell'incidente probatorio, il giudice non svolge una valutazione di merito della prova assunta, perciò deve essere considerato nella sua funzione di giudice per le indagini preliminari, non ritenuto oggettivamente imparziale dunque.

Un altro gruppo di decisioni della Corte riguarda la violazione del criterio oggettivo dell'imparzialità del giudice in riferimento all'assunzione di funzioni differenti del giudice nello stesso giudizio. Questi casi riguardano quelle situazioni nelle quali il giudice, specificamente dell'Alta Corte, abbia svolto altra funzione nei gradi precedenti dello stesso processo. Nella D.M. 47/2011 la Corte constata che un giudice del collegio svolgeva la funzione del vice Procuratore Generale della Repubblica nel tempo quando fu esperita l'azione penale nei confronti dell'imputato. Ma, non basta solo questa circostanza a determinare l'imparzialità. La Corte svolge una indagine più approfondita e evidenzia che il vice Procuratore Generale di quel tempo, in virtù del carattere estremamente gerarchico della Procura, aveva ordinato ai pubblici ministeri il compimento di molti atti che riguardavano il processo nei confronti dell'imputato, dimostrando di essere stato parte attiva in quel processo. Tale situazione rende il giudice parziale e perciò lui doveva astenersi dal giudizio.

Stesso ragionamento ha seguito la Corte, annullando la decisione dell'Alta Corte per violazione del principio dell'imparzialità del giudice, quando un giudice del collegio aveva svolto la funzione dell'Avvocatura della Stato nel processo, sulla la decisione del quale l'Alta Corte stessa doveva pronunciarsi.²⁵⁶ In questi casi dunque la Corte ha avuto gioco facile nell'individuare la violazione poiché i giudici erano stati parti dello stesso giudizio, compromettendo tale situazione la loro imparzialità oggettiva.

Infine, la Corte ha preso in considerazione durante le sue valutazioni sull'imparzialità oggettiva altri elementi, che li possiamo definire esterni, i quali hanno contribuito a rafforzare il suo ragionamento per ritenere il giusto processo violato o meno. Tra questi possiamo annoverare i casi quando il giudice sia stato anche relatore del precedente grado, o il giudice si sia espresso tramite opinione dissenziente, oppure abbia votato a sfavore dell'imputato, o altro ancora, la decisione sia stata presa all'unanimità ecc. In due decisioni la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della decisione giudiziaria per violazione del diritto a un giudice imparziale per lesione del principio del chiesto e pronunciato. Nel primo caso il tribunale aveva deciso oltre la domanda del richiedente, in *ultra petita*, e nel secondo caso il tribunale non aveva risposto a tutte le richieste. In entrambi i casi la Corte ha statuito la violazione del giusto processo perché tale comportamento del giudice ha creato il dubbio fondato

²⁵⁶ D.M. 25 del 2013.

sull'imparzialità del giudice, apparendo più favorevole nei confronti di una parte. Conseguentemente dunque, tale violazione ha comportato anche la lesione del principio di parità delle armi.

Come si è potuto osservare, in riferimento al principio dell'imparzialità del giudice nella maggior parte dei casi la Corte effettua un controllo concreto e dettagliato alla composizione del collegio giudicante. Tra l'altro essa si è sempre espressa a tale riguardo, che « *particolare attenzione deve essere dedicato ai problemi relativi alla composizione del collegio giudicante, poiché [...] questo è strettamente legato alla imparzialità del tribunale*». In ogni caso, la Corte ritiene anche questo diritto bilanciabile soltanto con una esigenza, cioè quella di non pregiudicare, paralizzandola, la funzione dell'organo giudiziario. A tale riguardo la Corte ha potuto esprimersi e sempre, quando si pronuncia della parzialità del giudice aggiunge che la sua ricusazione poteva essere eseguita perché sussistevano le condizioni oggettive di poterlo farlo.

Come si diceva sopra l'art.42/2 della Costituzione Albanese riconosce come componente del diritto al giusto processo anche il principio del giudice (naturale)²⁵⁷ costituito per legge. In somiglianza con il principio del giudice imparziale, il diritto a un giudice costituito per legge si riferisce alla garanzia che lo stato deve dare con riguardo agli organi che hanno la funzione di dare giustizia. Tale principio dunque si pone come una garanzia per i soggetti dell'ordinamento e contribuisce a rafforzare la concezione di una giustizia basata sulla legalità, non solo dal punto di vista della soggezione dei giudici alla legge durante la loro attività,²⁵⁸ ma anche della previsione per legge delle loro funzioni, regole procedurali, giurisdizione e competenze, così che possano dare giustizia in senso più oggettivo, imparziale e professionale.

Il diritto a un giudice naturale costituito per legge deve essere letto insieme all'art.135. C. A, il quale dopo aver previsto nel primo comma che «*il potere giudiziario è esercitato dall'Alta Corte, così come dalla Corte d'appello, dai tribunali di primo grado, che sono costituiti per legge*», sancisce nel secondo comma che il Parlamento «*può istituire con legge tribunali giudiziari per materie specifiche, ma in nessun caso giudici straordinari*». Tale ultima previsione peraltro è un principio molto importante,

²⁵⁷ La dottrina e la giurisprudenza non parlano di giudice naturale come ad es. ampiamente fa la dottrina italiana. Soltanto in una volta la Corte costituzionale ha menzionato tale termine nella sua D.M. 31/2011.

²⁵⁸ Art.145/1. C.A., «*I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi*».

ormai acquisito da tutti gli ordinamenti di impronta democratica ed esprime l'essenza stessa dello stato di diritto.²⁵⁹

Il diritto a un giudice costituito per legge viene concretizzato dalle disposizioni dei codici di rito che riguardano la giurisdizione e la competenza dei vari tribunali che compongono il potere giudiziario. La regolamentazione per legge della competenza dei giudici che determina quale tribunale ha il dovere di rispondere alle questioni poste dai cittadini garantisce non solo oggettività del giudizio, ma anche sicurezza e stabilità in riferimento alla risoluzione dei conflitti sorti, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra i soggetti dell'ordinamento e lo Stato. In somiglianza con il principio del giudice imparziale anche quello del giudice costituito per legge si pone come elemento determinante della fiducia che lo Stato deve ispirare ai cittadini. Il diritto al giudizio dinanzi a un tribunale costituito per legge riguarda la competenza delle varie articolazioni del potere giudiziario di giudicare su un caso concreto. Tale competenza serve come garanzia anzitutto con riguardo all'imparzialità del giudice. Infatti un tribunale precostituito per legge, la giurisdizione e le competenze della quale siano previste rigorosamente dalla legge da maggiore garanzia a un giudice imparziale.

Pertanto, determinare chiaramente quale giudice deve giudicare una certa questione, regolando e suddividendo la competenza seguendo i criteri posti dalla legge, viene stabilito anche la rispettiva procedura da seguire davanti a quel specifico tribunale.²⁶⁰ Infatti, la variegata natura dei rapporti giuridici impone anche una molteplicità di giudici con funzioni e regole procedurali diverse, le quali benché si ispirano dagli stessi principi costituzionali, assumono varie sfumature in risposta alla peculiarità dei rapporti che intendono disciplinare e i beni da tutelare. Così ad es. è evidente la distinzione tra il processo civile e quello penale, ma anche il processo amministrativo, così come la distinzione tra i giudizi di primo e secondo grado nei confronti del terzo grado, od anche la differenza tra un giudizio svolto davanti a un

²⁵⁹ Tale previsione assume particolare importanza specialmente nei paesi che hanno avuto un precedente regime di impronta dittatoriale dove l'istituzione di corti speciali costituiva un mezzo usato dallo stato-partito a condannare gli individui per motivi politici in nome della legge, o della giustizia.

²⁶⁰ «Il termine "tribunale" nel senso materiale viene caratterizzato dalla sua funzione giurisdizionale, che è legato alla risoluzione delle questioni di sua competenza, in un processo svolto in osservanza di una procedura legalmente definita in conformità con lo stato di diritto. Il diritto di ciascuna parte di essere ascoltata in udienza dinanzi a un tribunale competente, richiede che il giudice abbia giurisdizione per poter discutere la questione e la sua competenza li deve essere attribuita dalla legge». D.M. 31/2005, 7/2009.

giudice unico o dinanzi a un collegio, oppure davanti a una giuria o giudici popolari, ecc.

A tale riguardo la Corte costituzionale ha avuto modo di decidere su questioni che lamentavano la violazione del giusto processo per mancato rispetto del principio del giudice costituito per legge, prendendo come parametro le disposizioni legali che riguardano la giurisdizione e le competenze degli organi giudiziari. Così la Corte ha dichiarato incostituzionale il giudizio svolto davanti al giudice monocratico di primo grado, anziché dinanzi al collegio giudicante di primo grado. In tale occasione il controllo della Corte si è concentrato alla valutazione monetaria della pretesa nell'atto di citazione, la quale per legge determina anche la distinzione.²⁶¹ Essa ha avuto modo di giudicare su violazioni di tale diritto, con particolare riguardo ai giudizi penali, quando ha dovuto affrontare il problema se il giudizio doveva svolgersi davanti al tribunale penale ordinaria oppure alla Corte di Assise, cioè il tribunale penale che decide su una lista di crimini distinti per la loro gravità.²⁶²

Ancora, la Corte ha potuto esprimersi anche del peso importante che assume il sorteggio posto come una garanzia concreta del diritto a un giudice costituito per legge e naturale.²⁶³ A tale riguardo la Corte intreccia i due diritti nel concetto del giudice imparziale precostituito per legge, integrandoli anche con il principio della trasparenza, al fine di garantire la fiducia dei cittadini. Per costruire il suo ragionamento al riguardo, essendo il primo caso che si prospettava, la Corte riferisce ampiamente la giurisprudenza della Corte EDU,²⁶⁴ cosa che sovente quando li vengono presentati nuove violazioni delle regole procedurali.²⁶⁵ La previsione del sorteggio per l'assegnazione del giudice è sancita positivamente nell'art.154/a/2.CPC. A tale riguardo la Corte usa per la prima volta il concetto di giudice naturale, nel senso di colui che

²⁶¹ Vedi D.M. 35/2003, 12/2006. Art.35.CPC in somiglianza con l'art.7.CPC italiano, con la differenza che nell'ordinamento non è previsto il giudice di pace, ma le cause di un preciso valore vengono giudicate dal giudice monocratico e quelle di valore più enorme da un collegio di tre giudici.

²⁶² Vedi D.M. 16 del 2012. Art. 75/a. CPP in somiglianza con l'art.5.CPP italiano. Esiste una differenza tra le due Corti d'Assise, in riferimento alla composizione del collegio non essendo previsto in Albania la figura del giudice popolare. Nella decisione in questione il conflitto con la giurisdizione ordinaria sorgeva per via di una modifica del codice di procedura penale. La Corte risolse il caso rigettando la questione seguendo il metodo interpretativo proprio dei giudici ordinari e cioè, applicando i criteri di risoluzione dei conflitti tra norme della specialità e competenza. Punto 22,23. nella motivazione.

²⁶³ Vedi D.M. 31 del 2011.

²⁶⁴ Nel caso specifico si riferisce alle decisioni della Corte di Strasburgo *Belilos contro Svizzera*, 29.4.1988 e *Posokhov contro Russia*, 2003.

²⁶⁵ Vedi Capitolo Terzo.

deve giudicare di un caso concreto assegnatoli tramite il sorteggio svolto secondo le procedure previste dalla legge.

Un altro caso particolare che si è prospettato alla Corte riguarda la giurisdizione dell'Alta Corte e specificamente quella primaria. La Costituzione albanese prevede due differenti giurisdizioni per l'Alta Corte, quella primaria e quella di terzo grado o di cassazione, perciò essa ha giurisdizione primaria *«quando giudica le accuse penali contro il Presidente della Repubblica, contro il Presidente e i componenti del Consiglio dei Ministri, i deputati, i giudici dell'Alta Corte e contro i giudici della Corte costituzionale»*.

In questi giudizi l'Alta Corte compie funzioni che sono proprie del giudice del primo grado, cioè essa giudica la questione in merito sia con riferimento al fatto che del diritto. Nel caso concreto essa aveva attribuita a se stessa la funzione di decidere l'archiviazione del caso, disponendo di non iniziare l'azione penale. Specificamente si trattava non di un azione penale esercitata dal pubblico ministero ma della persona danneggiata, perciò l'Alta Corte aveva ritenuto non necessaria la presenza del pubblico ministero e neanche di una sua valutazione al riguardo. Il ragionamento della Corte si concentra alle modalità dello svolgimento del giudizio da parte dell'Alta Corte, della peculiarità della giurisdizione primaria, del ruolo del soggetto proponente l'azione penale e della funzione del pubblico ministero. Tale ragionamento e la conclusione della Corte rispondono di più a un giudizio per conflitto di competenza ed infatti, essa decide la questione annullando la decisione dell'Alta Corte perché aveva esercitato delle funzioni che spettano esclusivamente al pubblico ministero.²⁶⁶

La maggior parte delle decisioni della Corte costituzionale in tutela del diritto al giudice precostituito per legge riguardano un particolare tipo di violazione che riguarda l'attività dell'Alta Corte. Questa violazione riguarda il fatto che l'Alta Corte durante i suoi giudici svolge una funzione che non li è propria, mi riferisco alla valutazione delle prove.²⁶⁷ A tale riguardo la Corte anzitutto mette l'accento sulla particolarità del giudizio svolto dall'Alta Corte il che consiste nell'interpretazione e applicazione della

²⁶⁶ Vedi D.M. 27 del 2012. Punto. 14-23 della motivazione.

²⁶⁷ D.M. 29/2003, 31/2005, 7/2009, 27/2013, 53/2013, 2/2014, 7/2014, 36/2014.

legge senza ricostruire fatti, ammettere e valutare prove, perché la funzione della ricerca della verità si esaurisce nei tribunali di primo e secondo grado.²⁶⁸

Intanto, nei casi quando l'Alta Corte decide la questione valutando le prove viola il diritto a un naturale costituito per legge oltrepassando le sue funzioni e competenze. Tale violazione però non si limita solo a tale diritto ma anche a quello di parità delle armi. Infatti il comportamento dell'Alta Corte non previsto dalla legge pone le parti in posizione di disparità (specialmente la parte soccombente), non essendo preparate proceduralmente ad affrontare un giudizio sui fatti. In tal caso quindi la parte soccombente subisce una lesione della sua posizione processuale. A parere della Corte costituzionale, *«l'Alta Corte risolvendo la questione sulla base di prove e fatti che non sono stati amministrati e discussi in un processo equo in attuazione del principio del contraddittorio, compiendo una nuova valutazione degli elementi di prova, ha posto il richiedente nella posizione di non poter discutere di tali prove dinanzi ad essa, inoltre, non essendo preparato a presentare argomentazioni riguardanti i fatti della questione, si è creata per lui una posizione di disfavore rispetto alla controparte, ciò ha comportato la violazione del suo diritto di parità delle armi in un giudizio equo e indipendente»*.²⁶⁹

Nella maggior parte delle decisioni che riguardano la violazione del principio del giudice naturale costituito per legge, la Corte, nella parte motiva, segue un tecnica argomentativa, per così dire espositiva,²⁷⁰ nel senso che essa espone pezzi della motivazione dell'Alta Corte – a volte molte ampie consistenti in pagine intere - per illustrare la violazione di tale principio. A tale riguardo si percepisce la preoccupazione della Corte a non travalicare il limite del suo controllo, evitando cioè penetrazioni nelle

²⁶⁸ Vedi D.M. 31/2005, 7/2009. Nella D.M. 27 del 2013 la Corte si esprime: *«Nell'esercizio della propria funzione di giudice della legalità, la l'Alta Corte può decidere la questione nel merito solo se la controversia può essere risolta sulla base degli stessi fatti e delle prove valutate dal giudice di fatto che si pongono alla base della decisione, la quale però è frutto dell'errata interpretazione della legge [...] il controllo di essa dovrebbe concentrarsi solo nella legalità e la validità della decisione impugnata, quindi sulle modalità di applicazione della legge da parte dei tribunali dei gradi inferiori [...] l'Alta Corte non può ignorare o privare di valore le prove che sono state discusse e valutate dai giudici di fatto e non può ammettere prove che non sono state effettivamente amministrare nel giudizio [...] se l'Alta Corte ritiene che le prove ammesse non sono sufficienti per arrivare a una decisione oppure hanno bisogno di ulteriori valutazioni, non può prendere le vesti del giudice di fatto, ma deve decidere l'annullamento con riesame in modo che vengano rimediato dai giudici competenti»*.

²⁶⁹ Ibidem. Punto.24 della motivazione.

²⁷⁰ Stessa tecnica è stata usata dalla corte anche nelle decisioni su conflitti tra le corti, vedi parte terza di questo capitolo.

valutazioni dell'Alta Corte, concentrandosi solo sulla verifica se essa abbia rivalutato il fatto in modo differente. L'esposizione di pezzi della motivazione dell'Alta Corte in riferimento a questo controllo, aiuta la Corte costituzionale a legittimare il suo scrutinio avendo quindi una giustificazione anche dalle istituzioni, dai professionisti e dalla opinione pubblica intera.

1.3 Diritto di difesa. Principio del contraddittorio e di parità delle armi.

Uno degli aspetti più importanti del diritto a un giusto processo riguarda il diritto di difendersi in giudizio. Ovviamente questo diritto assume particolare peso divenendo essenziale nei processi penali, laddove gli individui devono difendersi dalle accuse promosse contro di loro dallo Stato. Da questo punto di vista il diritto di difendersi è essenziale e deve essere garantito in tutti i suoi aspetti, poiché tale diritto si riempie di contenuto da altri diritti previsti dalla Costituzione; inoltre, la violazione di altri diritti fondamentali del giusto processo come ad. il diritto di accesso alla giustizia, quello di appellare le decisioni giudiziarie, od anche l'imparzialità del giudice costituito per legge, incide inevitabilmente sul diritto di difesa. Infatti se l'accesso alla giustizia viene negata conseguentemente si viola anche il diritto di difesa, oppure, come si è visto sopra, se il tribunale viola il principio del giudice naturale precostituito per legge ad es. perché l'Alta Corte fa una rivalutazione delle prove, incide anche sul principio di parità delle armi. Infatti, il diritto di difesa si manifesta tramite due importanti principi: la parità delle armi²⁷¹ e il contraddittorio nel giudizio²⁷²

²⁷¹ «La Corte, nella sua giurisprudenza, ha ritenuto il principio di parità delle armi e quello del contraddittorio come parti del diritto a un giusto processo. Se in un processo non sarebbe previsto la parità delle armi prevarrebbero sempre le argomentazioni di una parte a discapito dell'altra, di conseguenza, il diritto di partecipare al giudizio verrebbe spogliato della sua funzione costituzionale di garantire un giusto processo.

La Corte ha costantemente ribadito l'importanza del rispetto del principio di parità delle armi e del contraddittorio, soprattutto nel processo penale, notando che questi principi, sono strettamente legati alla tutela dell'imputato, garantito esplicitamente dall'art.31 della Costituzione e dall'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, costituendo di per sé elementi essenziali e sostanziali del giusto processo dal punto di vista costituzionale. La Corte ricorda che il principio del contraddittorio e quello di parità delle armi nei procedimenti penali chiedono che gli argomenti della difesa devono essere ascoltate come quelli del pubblico ministero. Questi principi presuppongono che a ogni parte deve essere garantita una ragionevole possibilità di presentare le sue pretese, a tali condizioni da non mettere l'altra parte in posizione di svantaggio». D.M. 50 del 2012. Punto 7 della motivazione.

²⁷² «La Corte, nella sua giurisprudenza, ha acquisito come parte del diritto al giusto processo il rispetto del principio di contraddittorio, benché non viene previsto esplicitamente dalle norme costituzionali [...]

La Costituzione prevede tante disposizioni che integrano il diritto di difesa ispirate ai principi sopraenunciati.²⁷³

Anzitutto, l'art.31/d. C.A. prevede che durante il processo penale ogni accusato ha diritto «*di difendersi da sé o con l'assistenza di un difensore di fiducia col quale può comunicare liberamente e riservatamente, così come gli deve essere garantita una difesa gratuita se non ha mezzi sufficienti*». Inoltre secondo l'art.28/1. C. A, «*alla persona, la quale è sottoposta a restrizioni della libertà, deve essere comunicato che non ha nessun obbligo di fare qualsiasi dichiarazione, e che ha il diritto di comunicare subito con il difensore, e deve essere concessa la possibilità di esercitare i propri diritti*». Per realizzare la sua difesa, in virtù dell'art.31/a. C.A. ogni persona contro il quale lo Stato ha promosso accusa penale ha diritto di «*essere informato immediatamente e dettagliatamente dell'accusa a suo carico*» e «*disporre del tempo e delle sufficienti facilitazioni per preparare la sua difesa*», ciò per la realizzazione di una difesa effettiva.²⁷⁴

Sempre in virtù del principio di una difesa effettiva l'accusato gode il diritto «*dell'assistenza gratuita di un interprete quando non comprende la lingua albanese*».²⁷⁵ Invece, per la realizzazione del principio del contraddittorio in funzione della ricerca della verità l'imputato ha il diritto di «*porre domande ai testimoni presenti e richiedere la citazione dei testimoni, degli esperti e delle altre persone le quali possono chiarire i fatti*», non può essere costretto ad ammettere la sua colpevolezza e può essere dichiarato colpevole soltanto in base alle prove raccolte secondo i modi previsti dalla legge.²⁷⁶

tale principio, visto alla luce della parità delle armi costituisce una logica evoluzione del diritto di una parte di partecipare al processo e di essere trattato in modo equo e allo stesso modo da un giudice (arbitro) equo e imparziale, il quale garantisce a entrambe le parti la stessa opportunità, di esplicitare le loro prove e argomenti.» D.M 34 del 2011.

²⁷³ La Costituzione albanese, così come quella spagnola e tedesca, non prevede espressamente tali principi come ad es. fa la Costituzione italiana nell'art.111/1 secondo periodo «*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità*». La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo invece, prevede espressamente il principio del contraddittorio per lo svolgimento del giudizio davanti ad essa ex art. 38, «*La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie*». Alla pari dunque degli ordinamenti, spagnolo e tedesco, anche in quello albanese la coniazione di tali espressioni si ricava esclusivamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

²⁷⁴ Art.31/b. C. A

²⁷⁵ Art.31/c. C. A

²⁷⁶ Art. 32.C.A. «*Nessuno è costretto a deporre contro se stesso o contro i propri familiari e neanche ad ammettere la propria colpevolezza.*

Nessuno può essere dichiarato colpevole in base a prove raccolte in maniera illegale».

Infine, siccome si tratta della privazione della libertà e cioè di un diritto fondamentale della persona, l'art. 33.C.A prevede «*il diritto di ogni persona di essere ascoltato prima di essere sottoposto a sentenza*», con la sola eccezione «*delle persone che si sottraggono alla giustizia*».

I giudizi che lamentano la violazione del diritto di difesa occupano senza alcun dubbio lo spazio maggiore dell'attività della Corte costituzionale. Ciò ovviamente è dovuta all'ampia gamma di garanzie che la Costituzione offre a tale riguardo visto la molteplicità dei diritti che vanno alla integrazione di tale diritto. Per la disamina si terra conto degli aspetti più importanti che hanno segnato la giurisprudenza della Corte al riguardo, tenendo presente che la maggior parte delle decisioni sono identiche perché trattano lo stesso problema, specialmente la mancata notifica dell'imputato o del suo difensore con il conseguente svolgimento del giudizio in loro assenza. Ciò si è manifestata in diversi modi. Un altro gruppo di decisioni riguarderà il principio della difesa effettiva concentrandosi sulla presenza e figura dell'avvocato nei processi penali e della sua concreta attività di difesa dell'imputato. L'ultimo gruppo avrà come oggetto il principio della legalità della prova e l'incidenza di tale diritto nel principio del contraddittorio tra le parti.

Per quanto riguarda mancata la notifica dell'imputato e del suo difensore con riguardo allo svolgimento di un processo penale nei suoi confronti la Corte costituzionale ha ritenuto che tale grave inosservanza da parte dell'autorità giudicante comporta la violazione del diritto di difesa in tutti i suoi componenti. Infatti, se l'imputato non è stato adeguatamente notificato vuol dire che lo Stato ha negato a lui la possibilità non solo di essere ascoltato e di essere informato dell'accusa che si è promossa contro di lui, ma anche di poter difendere le sue ragioni tramite l'utilizzo dei mezzi offerti dalla Costituzione e dalla legge, e cioè la possibilità di presentare prove, di sentire testimoni e esperti, di avere, infine una difesa effettiva. Se si osserva la giurisprudenza della Corte a tale riguardo, specialmente la ricostruzione dei fatti antecedenti che essa fa, si può percepire che tale violazione è dovuta esclusivamente all'attività degli organi giudiziari e dei loro uffici amministrativi. In verità è imperdonabile la continua e costante violazione da parte degli organi giudiziari del diritto di difesa tramite un simile comportamento, il quale non chiede particolari sforzi

per essere rispettato, ma solo il corretto esequimento delle regole procedurali previste dalla legge a tale scopo.

Ovviamente la mancata o l'irregolare notifica della persona imputata di un reato comporta lo svolgimento del giudizio in sua assenza, oppure per usare un termine dell'ordinamento italiano in contumacia. Normalmente lo svolgimento del giudizio con una parte assente interessa i due tipi di processi, civile²⁷⁷ e penale, perché in entrambe le situazioni pregiudica i principi di parità delle armi e del contraddittorio tra le parti. Però, tale assenza diviene più pregnante nei processi penali, ovviamente per il particolare bene della vita protetto e la delicata posizione dell'individuo, il quale si trova da solo nei confronti dello stato.²⁷⁸

A tale riguardo, partendo proprio della particolarità dei processi penali, è stata prevista anche il diritto di realizzare la difesa nel processo penale tramite un difensore che come si è visto nelle previsioni costituzionali, deve essere garantito in modo gratuito qualora l'imputato non abbia i mezzi sufficienti. In molte occasioni la Corte costituzionale ha dichiarato l'annullamento della decisione giudiziaria, nella maggior parte dell'Alta Corte, perché non ha effettuato la notifica non solo nei confronti dell'imputato, ma anche del difensore da lui liberamente scelto.²⁷⁹ In questo contesto bisogna fare una distinzione tra i casi deplorabili quando le autorità statali non hanno effettuato la notifica per via della totale inosservanza delle regole previste dal codice di procedura a tale riguardo, costituendo ciò la più grave violazione; i casi quando l'imputato è stato ritenuto notificato rispettando minimamente le regole procedurali, ma non si è presentato un difensore incaricato né dall'imputato, né dai familiari e il tribunale non ha assegnato un difensore d'ufficio; infine, i casi quando il giudizio sia

²⁷⁷ La disamina si concentrerà sui giudizi penali in contumacia. Con riferimento ai giudizi civili in contumacia si rinvia allo studio di Florjan Kalaja, *Il giudizio in contumacia nel processo civile*, Fan Noli, Tirana, 2014.

²⁷⁸ «Per aderire ai principi di parità delle armi e del contraddittorio i giudici devono soddisfare rigorosamente una serie di compiti, tra i quali particolare importanza assume la regolare notifica all'imputato o al suo difensore dell'accusa, l'appello oppure il ricorso, la data e il luogo dello svolgimento del giudizio ecc. L'obiettivo principale è quello di realizzare un vero e proprio dibattito tra accusa e difesa, che incide direttamente e in positivo ad arrivare alla verità e alla giustizia, con obiettività e imparzialità. Questi principi costituzionali e legali si pongono in funzione di una più efficace difesa dell'imputato, in quanto di fronte a lui si presenta lo Stato, rappresentato in un processo penale da parte del pubblico ministero che rappresenta e difende le accuse contro di lui. E 'dovere dello Stato di prendere le dovute misure per garantire la partecipazione al procedimento penale del l'imputato oppure del suo difensore, quest'ultimo nominandolo anche ex officio». D.M. 25/2011. Punto. 12 della motivazione.

²⁷⁹ Vedi D.M. 23/2005, 16/2006, 17/2007, 13/2008, 16/2009, 37/2010.

stato svolto in contumacia in presenza del difensore incaricato dai familiari oppure ex officio.

Nell'ultima considerazione particolare problema ha costituito il difensore incaricato dai familiari, per via del riconoscimento che a tale incarico bisogna dare, specialmente nei casi quando l'imputato si presenta dopo che la condanna sia passata in giudicato e chiede la rimessione in termini per poter appellare la decisione presa in sua assenza. Per quasi un decennio ce stato una contrapposizione tra l'Alta Corte e la Corte Costituzionale, in un periodo sfociata nel conflitto tra le due Corti, con riguardo alla considerazione del difensore incaricato dai familiari e cioè, se tale difensore, benché non incaricato dall'imputato, deve essere ritenuto rappresentante degli interessi di costui considerato regolarmente informato del processo a suo carico. Tale considerazione doveva comportare normalmente la non rimessione in termini poiché, considerava l'assenza dell'imputato volontaria sebbene regolarmente notificato.

Il problema nasce già nel 2000 quando l'Alta Corte comincia a non ammettere i ricorsi provenienti dal difensore incaricato dai familiari dell'imputato giudicato in contumacia perché non sottoscritte dallo stesso imputato. La Corte costituzionale dichiara incostituzionale tali decisioni di inammissibilità dell'Alta Corte prese in camera di consiglio, perché violano il diritto di difesa dell'imputato.²⁸⁰ La Corte costituzionale era arrivata a tale decisione interpretando le due disposizioni di riferimento del codice di procedura penale, l'art.410/1 secondo il quale, *«l'imputato può appellare la decisione giudiziaria da solo oppure tramite il suo difensore»* e l'art.48 che prevede i modi della scelta del difensore da parte dell'imputato.²⁸¹ Tale considerazione

²⁸⁰ Tra le tante vedi, D.M. 17 del 2000 e 5 del 2001. Queste decisioni verranno considerate con riguardo al conflitto tra le due Corti nella terza parte di questo capitolo. Per il momento la loro disamina riguarderà il diritto di difesa. Questi giudizi hanno costituito anche una particolarità con riguardo alla persona legittimata, perché a proporre i giudizi sono stati i difensori i nome loro. In tale contesto, dal punto di vista della legittimazione attiva pare che la Corte ha sbagliato perché ben si poteva fare ricorso in nome dell'imputato tramite il difensore. Nel momento in cui la Corte ammette questi ricorsi non si capisce bene se viene leso il diritto di difesa dell'imputato oppure il diritto dell'avvocato di poter difendere una persona. Il ragionamento della Corte va nella prima direzione, ma secondo questa considerazione essa ha violato i principi procedurali dei suoi giudizi e l'art.134 della Costituzione il quale richiede la dimostrazione di un interesse da parte del richiedente. Vedi sezione seconda, parte terza del primo capitolo con riguardo alla legittimazione.

²⁸¹ *«L'imputato non può avere più di due difensori*

La scelta del difensore può essere fatta davanti al tribunale tramite dichiarazione anche orale, oppure tramite procura.

La scelta del difensore della persona in stato di fermo, arrestato oppure condannato a detenzione può essere fatta dai suoi parenti nei modi previsti al comma 2, fino a quando lui scelga il suo difensore».

della Corte costituzionale però, comporta un certo scetticismo da parte dell'Alta Corte la quale continua a non adeguarsi alla giurisprudenza della Corte costituzionale non ammettendo i ricorsi non sottoscritti dagli imputati. Il problema che si prospetta si riferisce alla considerazione di tali giudizi svolti in presenza del difensore incaricato da parte dei familiari dell'imputato e cioè, se tale difesa doveva essere considerata effettiva e l'imputato informato, con la conseguenza della non concessione della rimessione in termini, oppure, quando l'imputato provava di non essere stato notificato, benché difeso in giudizio dal difensore scelto dai familiari, doveva essere rimesso nei termini per impugnare la decisione ormai passata in giudicato.²⁸²

La Corte alla luce della giurisprudenza della Corte EDU²⁸³ decide di riconsiderare la sua giurisprudenza e ciò lo fa decidendo una questione di legittimità costituzionale in via incidentale. Tramite la D.M. 30 del 2010 la Corte costituzionale, tramite una interpretazione di rigetto, evita l'abrogazione delle disposizioni del codice di procedura penale che riguardano la scelta del difensore da parte dell'imputato, oppure dai suoi familiari, artt.410/1 e 48.CPP. A tale riguardo la Corte analizza il giudizio in contumacia nell'ordinamento albanese e statuisce che l'atto di notifica costituisce un aspetto essenziale nel processo penale perché tramite tale azione viene data la possibilità all'imputato di realizzare tutti i mezzi in difesa del suo diritto. Il dovere di effettuare tale notifica incombe sugli organi dello Stato, i quali devono seguire rigorosamente tutte le procedure previste dalla legge, specificamente dal codice di procedura penale.

L'accertamento dell'avvenuta notifica serve per poter distinguere se l'assenza dell'imputato sia stata una scelta di sua volontà oppure sia dovuta alla mancata notifica da parte degli organi dello Stato. In quest'ultimo caso e cioè, quando l'imputato riesce a

²⁸² A tale riguardo la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo mette in dubbio il mezzo offerto dall'ordinamento albanese per la rimessione in termini per via del fatto che in molte decisioni i tribunali albanesi non concedono tale rimessione con la motivazione che il ricorso è stato proposto dai familiari. Vedi Decisione *Shkalla c. Albania*, 10/5/2011, punto.60 della motivazione.

²⁸³ Specificamente la Corte costituzionale albanese si riferisce alla giurisprudenza della Corte EDU che hanno riguardato il problema dei giudizi in contumacia in Italia: sentenza Colozza c. Italia del 1985; sentenza Somogyi c. Italia n. 67972/01 del 18 maggio 2004; sentenza Sejdic c. Italia n. 56581/00 del 10 novembre 2004. Essa ribadisce i principi ricavati dalla giurisprudenza della corte EDU:
«a) L'imputato ha il diritto di essere presente nel processo che si sta svolgendo contro di lui;
b) Il convenuto può volontariamente rinunciare all'esercizio di tale diritto;
c) il convenuto deve essere a conoscenza dell'esistenza di un processo penale contro di lui;
d) devnono esistere strumenti preventivi o correttivi per evitare il processo a loro carico, oppure per garantire un nuovo processo e, attraverso la presentazione di nuove prove, il diritto di difesa che non ha avuta la possibilità di esercitare personalmente nel processo svolto in sua assenza».

provare che non sia stato regolarmente notificato, allora il tribunale lo deve rimettere nei termini dandogli la possibilità effettiva di appellare la decisione di condanna passata in giudicato e di svolgere un giudizio, usando tutti i mezzi offerti dall'ordinamento.

In questo contesto si inserisce anche il difensore incaricato dai familiari. Infatti, le autorità statali hanno l'obbligo di accertare se tali familiari sono in contatto con l'imputato e realmente rappresentano il suo volere nell'incaricare tale difensore.²⁸⁴ Intanto, solo nel caso in cui le autorità riescono a provare che i familiari sono in contatto con l'imputato e perciò il difensore rappresenta la sua volontà, si può ritenere che la sua assenza in giudizio sia stata voluta, quindi non può pretendere la rimessione in termini. In definitiva, le autorità statali devono provare che la notifica sia stata effettuata regolarmente, oppure, nel caso in cui i familiari dell'imputato incaricano il difensore, devono provare che tali familiari agiscono realmente in nome dell'imputato.

Dopo aver statuito tali principi per il giudizio in contumacia, la Corte ha potuto verificare realmente i casi quando l'imputato ha ritenuto violato il suo diritto di difesa perché non è stato regolarmente notificato, tramite i giudizi individuali di costituzionalità. In tali occasioni essa ha deciso i casi concreti seguendo i principi sanciti dalla Corte EDU, adottati nella D.M. 30 del 2010. Così nella D.M. 45/2011, su ricorso individuale proveniente da soggetto condannato in contumacia, il quale chiedeva l'annullamento delle decisioni giudiziarie perché il suo giudizio era svolto in sua assenza, la quale era conseguenza della mancata notifica da parte degli organi preposti a tale scopo. La Corte prima enuncia i principi acquisiti dalla giurisprudenza della Corte EDU concentrati nella Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo Nr 75 del 2011,²⁸⁵ poi esegue una concreta indagine per capire se li organi statali abbiano

²⁸⁴ «La Corte ritiene che il diritto dell'imputato di partecipare in giudizio e di scegliere il suo difensore è un diritto costituzionale personale, che non può essere trasferito ai familiari. Pertanto, la previsione ex art.48/3.CPP che da la possibilità ai familiari di poter incaricare un difensore per l'imputato non presuppone un trasferimento di tale diritto personale, però sottintende anche l'esercizio della volontà del convenuto, attraverso i suoi familiari». D.M. 30 del 2010, punto.44 della motivazione.

²⁸⁵ «(i) nessuno può essere giudicato senza una citazione a giudizio; (ii) l'atto di citazione a giudizio deve avere previsto le conseguenze, per il caso in cui l'imputato non si presenta in giudizio; (iii) quando il tribunale evidenzia che anche se l'imputato è stato notificato non si presenta, essa, se ritiene che la sua presenza è indispensabile nel processo o crede che il convenuto sia stato impedito a presentarsi, dovrebbe decidere il rinvio del processo; (iv) l'imputato non deve essere giudicato in contumacia, se è possibile trasferire il procedimento a un altro Stato o per richiedere l'estradizione; (V) quando l'imputato è giudicato in contumacia, le prove devono essere ammesse nel modo ordinario e la difesa dovrebbe avere il diritto di intervenire; (Vi) una decisione giudiziaria adottata in un giudizio svolto in contumacia, deve essere notificata all'imputato ai sensi delle norme per le notifiche entro il termine previsto per

effettuato regolarmente la notifica, verificando cioè se hanno rispettato rigorosamente le previsioni del codice di procedura penale.²⁸⁶

Con riguardo alla dovuta presenza del difensore nei giudizi penali specialmente nei giudizi svolti dinanzi all'Alta Corte, la Corte costituzionale ha statuito che nei casi quando a proporre ricorso sia stato il pubblico ministero, la presenza del difensore è obbligatoria. Tale distinzione è dovuta al principio di non aggravamento della posizione dell'imputato quando sia stato lui ad appellare oppure a proporre ricorso. Infatti a giudizio della Corte, in questi casi la presenza del difensore non è obbligatoria perché l'imputato non rischia un aggravamento della sua posizione, un aumento della pena cioè, ed inoltre le sue ragioni ha potuto esplicitarle tramite l'atto del ricorso. Al contrario, nel caso in cui sia stato il pubblico ministero ad appellare o proporre ricorso, e cioè potenzialmente la situazione dell'imputato potrebbe aggravarsi,²⁸⁷ la presenza del difensore è dovuta pena l'annullamento della decisione per lesione del giusto processo per via della violazione del diritto di difesa.²⁸⁸ In tali occasioni quando il tribunale eccepisce la mancanza del difensore e nota che l'imputato non ha dichiarato di non averne uno, lo deve assegnare ex officio.

L'assegnamento ex officio del difensore deve essere fatto in qualsiasi grado del giudizio quando manca l'imputato oppure non ha i mezzi sufficienti per averne uno. Specialmente con riguardo ai giudizi svolti davanti all'Alta Corte, la Corte costituzionale pone l'accento anche sulla natura di tale giudizio per via della sua specificità, poiché si concentra solo sull'interpretazione e l'applicazione della legge,

l'appello. Tale termine decorre dalla data che l'imputato abbia preso effettivamente conoscenza a meno che lui deliberatamente sia nascosto alla giustizia; (vii) a qualsiasi persona condannata in contumacia, dovrebbe essere dato il diritto di appellare la decisione, con tutti i mezzi legali che avrebbe potuto usare se fosse stato presente; (viii) la persona giudicata in contumacia, il quale non è stato notificato regolarmente, dovrebbe avere un rimedio che li consente di annullare la decisione che ha definito tale giudizio; (ix) una persona condannato in contumacia, il quale è stato correttamente notificato, dovrebbe avere il diritto a un nuovo processo ordinario, se riesce a dimostrare che la sua assenza sia attribuita a cause non dipendenti dalla sua volontà».

²⁸⁶ Vedi anche D.M. 26 del 2012, 5 del 2013 e Shkalla c. Albania 10/5/2011 (ricorso n.26866/05)

²⁸⁷ La Corte ha classificato l'aggravamento della posizione dell'imputato, quando sia stato lui ad appellare la decisione giudiziaria, una componente del diritto al giusto processo. Tale previsione non si ricava direttamente dalla Costituzione ma è prevista nell'art.425/3.CPP. A parere della Corte la violazione di tale previsione pregiudica il diritto di accesso alla giustizia perché condiziona l'imputato, inibendolo a proporre ricorso per paura dell'aggravamento della sua posizione. Vedi D.M. 96/2001, 13/2003, 15/2008.

²⁸⁸ La Corte costituzionale in alcune sue decisioni ha messo in evidenza la mancanza di una previsione legale del controricorso da parte dell'imputato.

costituendo dunque una questione complessa, la quale deve essere affrontata professionalmente da tecnici del diritto.

Il diritto di difesa non deve essere garantito solo in modo formale, ma deve costituire una garanzia sostanziale, consistendo in tutela effettiva. È con riguardo alla difesa effettiva che la Corte verifica non solo la presenza del difensore, oppure della sua assegnazione ex officio dal giudice, ma compie una profonda indagine anche nei confronti dell'attività del difensore. Tale penetrante controllo della Corte nei confronti dell'attività difensiva dell'avvocato si è verificata in quelle occasioni quando il richiedente ha denunciato la violazione del diritto di difesa effettiva, dovuta al fatto che il difensore abbia rappresentato nello stesso giudizio penale molti imputati, i quali si ponevano in incompatibilità di interessi.²⁸⁹ A tale riguardo la Corte compie dei test di valutazione circa l'attività del difensore, ad es. se abbia contestato le prove, difeso l'innocenza dell'imputato, appellato la decisione ecc.²⁹⁰ A giudizio della Corte «*in un processo giudiziario il difensore deve agire seguendo la legge, le norme e l'etica professionale in difesa dei diritti del suo cliente [...] allorquando il difensore agisce in contrasto con gli obblighi che lo impongono a difendere i diritti dell'imputato, viola allo stesso tempo anche il diritto dell'individuo di essere difeso da un avvocato*».²⁹¹

Infine, un gruppo importante di decisioni adottati dalla Corte in riferimento alla violazione del diritto di difesa, riguarda la violazione del principio del contraddittorio per via dell'inosservanza della legge procedurale in materia di assunzione delle prove. Naturalmente l'assunzione delle prove in un processo penale costituisce la parte più importante del procedimento, perché è dalla valutazione di tali prove che dipende la ricostruzione dei fatti, essenziale per dichiarare la colpevolezza o meno dell'imputato. In qualsiasi ordinamento giuridico l'apprezzamento delle prove e cioè la loro utilizzazione concreta e la valutazione dell'opportunità di avvalersene o meno, spetta ai giudici ordinari, più specificamente ai giudici di primo e secondo grado. Infatti, nell'ordinamento albanese, così come in molti ordinamenti rispettosi dello stato di diritto es. Italia, alla ricostruzione dei fatti vengono concesse due gradi del giudizio, che

²⁸⁹ Tale violazione viene previsto dal codice di procedura penale, il quale nell'art.54/1 prevede la difesa di molti imputato da un difensore «*a condizione che tra gli imputati non deve sussistere incompatibilità di interessi*». Vedi D.M. 222/2002, 6/2004, 15/2004.

²⁹⁰ Vedi D.M. 10 del 2009.

²⁹¹ Vedi D.M. 222/2002. Nel caso specifico il difensore aveva chiesto espressamente la colpevolezza per uno dei suoi clienti a favore dell'altro imputato.

corrispondono al primo e secondo grado. Il sistema dunque riconosce solo a questi giudici e giudizi la possibilità di dire l'ultima parola sulla verità dei fatti, essendo il giudice di terzo grado un custode della legalità, controllando cioè l'applicazione e l'interpretazione della legge materiale e procedurale, da parte dei giudici dei gradi precedenti. In questo contesto è vero che i giudici di primo e secondo grado possono valutare le prove, ma a condizione che tali prove devono essere assunte secondo le previsioni legali, sancite più specificamente nei codici di procedura.

Esistono dunque due momenti della prova, uno che si riferisce al modo di assumere le prove, la quale deve essere fatta seguendo rigorosamente le regole procedurali, il secondo si riferisce all'apprezzamento, o valutazione che il giudice fa alle prove legalmente assunte, secondo il suo libero convincimento.

Il principio del contraddittorio guida il primo momento e cioè quello dell'assunzione delle prove, ovviamente seguendo sempre l'altro principio, quello della parità delle armi. Infatti, i due principi quasi sempre si intrecciano, ma con riguardo alle prove tale intreccio diventa evidente. In questo contesto si intromette anche il controllo svolto dalla Corte costituzionale, la quale in virtù del principio di contraddittorio e della specifica previsione costituzionale ex art.32/2. C. A che «nessuno può essere dichiarato colpevole in base a prove raccolte in maniera illegale», effettua una indagine molto profonda circa le modalità dell'assunzione delle prove da parte del giudice. Sovente la Corte costituzionale si preoccupa ad esplicitare il senso del suo controllo nei confronti dell'attività giudiziaria,²⁹² riguardo cercando il più possibile di concentrare il suo giudizio sul rispetto delle procedure nell'assunzione dei mezzi della prova. Pare però che la Corte non rispettato sempre questa distinzione e in alcuni casi il filo che distingue l'assunzione delle prove dalla loro valutazione sembra molto sottile, addirittura non visibile.

Così già nelle prime decisioni che si sono occupate della violazione del diritto al giusto processo ex art.32/2.C.A, si evidenzia un giudizio penetrante della Corte nei

²⁹² «La Corte Costituzionale ha consolidato la propria posizione, mettendo in evidenza la differenza che esiste in un processo giudiziario tra il modo di ottenere le prove e la loro valutazione. La valutazione della prova resta una questione da affrontare da parte dei tribunali ordinari e non è soggetta al controllo della Corte Costituzionale. Quest'ultima può e deve essere investita, quando nei confronti del processo giudiziario si pretende la violazione dei modi e mezzi per assumere le prove [...] ma non la loro valutazione. Il giudizio costituzionale non può sostituire i livelli costituzionali e legali del sistema giudiziario e senz'altro non può valutare la libera convinzione del giudice in riferimento ai casi concreti». D.M 7 del 2005.

confronti dell'attività valutativa del giudice ordinario. Nella D.M. 7 del 2000 la Corte esegue un confronto delle prove valutate dai giudici e pare confermare la loro validità partendo dal principio secondo il quale, benché si evidenziano delle violazioni procedurali nell'assunzione delle prove, le autorità hanno provveduto a sanarli in un successivo momento neutralizzandoli tramite prove regolarmente assunte.²⁹³

Nella D.M. 40 del 2011 la Corte sancisce un nuovo principio a tale riguardo, dichiarando che, sebbene la natura del suo giudizio si concentra nel controllo dell'attività procedurale dei giudici in riferimento all'assunzione delle prove, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato da una prova sola, allora la Corte può effettuare anche delle considerazioni in merito, essendo cioè giustificato una valutazione da parte della Corte stessa.²⁹⁴ Nel caso concreto la Corte evidenzia che l'imputato era stato condannato per via di una sola prova, consistente nella testimonianza della vittima, la quale però successivamente aveva cambiato versione, e dopo la valutazione di tale prova dichiara il processo incostituzionale.

In altre occasioni la Corte ha svolto correttamente il suo giudizio, come ad es. nella D.M. 23 del 2009 dove essa esplica dettagliatamente tutta la procedura della rogatoria internazionale, adeguandosi alle convenzioni bilaterali tra Albania e Italia, sottoscritte a tale scopo, oppure nella D.M. 45 del 2012, quando la Corte mette il punto sul ruolo dell'esperto e del peso della sua statuizione che non può ritenersi vincolante per il giudice ordinario, il ruolo del quale viene ispirato al suo libero convincimento. Infine rimane da trattare il collegamento che la Corte fa dell'esercizio della tortura la quale incide inevitabilmente sulla costituzionalità dell'assunzione della prova, violando il diritto di difesa e conseguentemente il giusto processo. A tale riguardo la Corte applica in combinato disposto due importanti disposizioni della Costituzione, l'art. 32.C.A ormai visto, insieme all'art. 25. C. A, il quale cita che *«nessuno può essere*

²⁹³ Nel caso concreto l'imputato era stato interrogato senza la presenza del suo difensore, ma tale violazione era stata rimediata, a parere della Corte, dallo svolgimento di un altro interrogatorio svolto in presenza del difensore dell'accusato. La Corte ha rilevato la sostanziale identità delle due dichiarazioni, statuendo la sanabilità della prima violazione. Ovviamente, tale confronto la Corte ha potuto farlo valutando il contenuto di tali dichiarazioni. Nello stesso caso, sebbene la registrazione era stata assunta non rispettando le regole procedurali, ciò non costituisce violazione perché il contenuto della registrazione corrisponde alle dichiarazioni del testimone. In questi casi dunque la Corte valuta non solo i modi dell'assunzione delle prove ma anche il loro contenuto.

²⁹⁴ *«A tale proposito, la Corte ha precisato che il suo compito non è quello di determinare l'importanza cruciale di una prova, [...], fino a quando il giudice ordinario nel suo ragionamento, pone le fondamenta della colpevolezza dell'imputato anche su altri elementi di prova».* Vedi anche D.M 9 del 2004.

sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti». Dopo aver constatato dagli atti e dal rapporto medico il grave stato dell'imputato durante il periodo che aveva confessato il suo crimine, insieme alla passività e riluttanza del pubblico ministero e dell'autorità giudiziaria a indagare sulle cause di tale stato,²⁹⁵ la Corte ritenne «*che nel caso concreto si notano seri dubbi circa le condizioni e le circostanze in cui il richiedente ha ammesso la sua colpevolezza, di conseguenza tale dubbio incombe anche nei confronti del modo come sono state assunte le prove al riguardo*». In riferimento a tale constatazione «*non solo si nutrono seri dubbi sulla volontà esercitata nei confronti del ricorrente per ammettere la colpevolezza, ma si ritiene che è stato costretto a testimoniare contro se stesso, in evidente contrasto con i divieti posti dagli articoli 25 e 32 della Costituzione*». Pertanto «*la Corte ritiene inaccettabile che in uno stato di diritto tutte le accuse si basano principalmente sulle dichiarazioni di una persona che non solo è stato interrogato senza la presenza del suo difensore, ma che sostiene anche, che tali dichiarazioni sono fatte a causa della violenza esercitata contro di lui*».

1.4 Principio di certezza del diritto. Ne bis in idem. Legalità della pena e retroattività della legge penale favorevole.

Aspetto importante del diritto al giusto processo, ritenuto dalla Corte essenziale e diretto corollario dello Stato di diritto, è anche il principio di certezza del diritto. A tale riguardo essa ha avuto occasione di esprimersi, in molti casi ha potuto farlo tramite i giudizi promossi con ricorso diretto da parte delle persone giuridiche ex art.134 lett.i. C.A. In questi casi la Corte ha dichiarato incostituzionale atti normativi proprio perché

²⁹⁵ In riferimento a tale situazione la Corte applica la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10/12/1984, ratificata dall'Albania nel 1994. Specificamente essa si riferisce agli articoli 11,12,13 di tale convenzione:

Art. 11 Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d'interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.

Art. 12 Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione.

Art. 13 Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione.

hanno violato il principio costituzionale di certezza del diritto.²⁹⁶ Tale principio non è previsto espressamente nella Costituzione albanese ma la Corte ha trovato un fondamento costituzionale di essa nell'art.4. C. A, il quale pone alle fondamenta dello Stato il diritto e la Costituzione stessa come legge suprema dell'ordinamento albanese.²⁹⁷ Nei giudizi della Corte promossi con ricorsi diretti di costituzionalità nei confronti di atti normativi, il principio di certezza del diritto è stato collegato sempre alla fiducia del cittadino nei confronti dello Stato e della sua attività,²⁹⁸ più specificamente, della chiarezza dei atti normativi, la stabilità dei rapporti giuridici, le legittime aspettative dei cittadini che si adeguano alle regole.²⁹⁹

Nei giudizi promossi davanti alla Corte tramite ricorso individuale il principio della certezza del diritto integrata dalla giurisprudenza della Corte stessa, è stato ritenuto violato nei casi in cui è stato disatteso l'effetto di cosa giudicata delle decisioni giudiziarie. Alla luce dei principi suesposti le decisioni giudiziarie passate in giudicato, rispondono alle esigenze di stabilità dei rapporti giuridici che l'ordinamento deve garantire e, di conseguenza, della fiducia che lo Stato deve ispirare verso i cittadini. Caratteristica dei giudizi decisi dalla Corte, quando il diretto parametro violato è stato quello della certezza del diritto, è che si tratta in tutti i casi di giudizi promossi contro decisioni civili passate in giudicato. In riferimento a tale concetto la Corte ha statuito

²⁹⁶ D.M. 34 del 2005, 9 del 2007, 43 del 2011.

²⁹⁷ «La Corte collega il concetto di sicurezza giuridica allo Stato di diritto, riferendosi al diritto di avvantaggiarsi, delle legittime aspettative e della fiducia dei cittadini verso lo Stato [...] principio che è sancito dall'articolo 4 della Costituzione e che dovrebbe essere inteso e interpretato in combinazione con le aspirazioni espresse nel preambolo della Costituzione, dove è scolpita la determinazione del popolo albanese: per costruire lo Stato di diritto, democratico e sociale». D.M 9 DEL 2007.

²⁹⁸ «Come componente dello Stato di diritto, la certezza del diritto, tra l'altro, presuppone la fiducia dei cittadini verso lo Stato e l'immutabilità della legge nei confronti dei rapporti ormai regolati. La fiducia deve consistere nella convinzione dell'individuo, il quale non deve essere continuamente disturbato o vivere costantemente con la paura della mutabilità degli atti giuridici, oppure dei loro effetti negativi di, che potrebbero incidere la sua vita privata o professionale e peggiorare una situazione ormai consolidata da atti decisi precedentemente». Ibidem.

²⁹⁹ «Dato che uno degli elementi più essenziali dello Stato di diritto è quello della certezza del diritto, si ricava che le disposizioni legislative relative ai diritti dei cittadini devono avere una stabilità sufficiente, che assicura la loro continuità. Come regola generale, non possono essere negati interessi e legittime aspettative dei cittadini dalle modifiche delle leggi e lo Stato dovrebbe cercare di cambiare una situazione precedentemente regolata solo se al cambiamento conseguono effetti positivi [...] la garanzia dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Costituzione e le misure adottate per la loro attuazione dovrebbe mirare a migliorare e rafforzare gli standard dei diritti, di conseguenza il rafforzamento dello Stato di diritto stesso. Se le misure adottate portano al deterioramento in maniera irragionevole della situazione giuridica di altre persone, oppure negano i diritti acquisiti o ignorano gli interessi legittimi di questi, allora verrà violato il principio costituzionale dell'uguaglianza dei diritti e, in generale, sarà messo in pericolo il raggiungimento dell'importante obiettivo di costruire lo Stato di diritto». D. M 43 del 2011

che «in conformità con il principio della certezza del diritto, il diritto processuale civile ha sancito il principio dell'autorità di cosa giudicata, un principio che impedisce lo svolgimento di un nuovo giudizio e l'adozione di una decisione su ciò che è stato giudicato».³⁰⁰ Inoltre essa ha ritenuto che «la decisione definitiva del giudice, la quale

³⁰⁰ Vedi D.M. 24 del 2008.

L'autorità di cosa giudicata è stata prevista espressamente dall'art.451/a. CPC il quale cita: «La decisione passata in giudicato è vincolante per le parti, i loro eredi, le persone che traggono diritti dalle parti, il tribunale che ha emesso la decisione e per tutti i tribunali e le altre istituzioni.

La decisione passata in giudicato riguarda solo quello che è stato deciso tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e causa. Una lite risolta con decisione passata in giudicato non può essere di nuovo oggetto di giudizio, tranne i casi previsti dalla legge». Con riferimento al limite dell'oggetto della cosa giudicata la Corte costituzionale ha sostenuto «che la cosa giudicata assorbe non solo il dispositivo della decisione giudiziaria, ma anche la verifica dei fatti e l'applicazione della legge, come sono definite nella parte motiva della decisione, a condizione di essere effettuate con il fine di emettere la pronuncia e di riferirsi ai fatti o ai rapporti che hanno costituito l'oggetto della controversia sulla quale il giudice ha pronunciato la sua decisione». Vedi D.M 36 del 2013 e 7 del 2014.

Con riguardo a tale principio bisogna fare una precisazione sulla particolarità che caratterizza l'ordinamento giuridico albanese. A differenza degli altri ordinamenti europei, italiano, tedesco, spagnolo, ecc, i codici di procedura, civile e penale, prevedono la possibilità delle decisioni giudiziarie di passare in giudicato dopo la definizione del giudizio di secondo grado. Tale situazione è dovuta alla dubbia previsione dell'art.450. CPC, il quale nel prevedere la possibilità di una decisione di passare in giudicato quando non può essere più impugnabile – per via dell'esaurimento dei mezzi – oppure, quando non è stata impugnata entro i termini previsti dalla legge od anche, quando il ricorso non è stato ammesso – riferendosi al giudizio di ammissibilità svolto dall'Alta Corte in camera di consiglio – statuisce in ultima, lett.ç, anche quando, «la decisione del tribunale è stata confermata, modificata, o estinta nel giudizio di secondo grado». Stesso problema si evidenzia anche nel codice di procedura penale specificamente l'art.432 che prevede l'esperimento del ricorso ordinario dinanzi l'Alta Corte contro le decisioni passate in giudicato e l'art.435/1, il quale specifica la disposizione precedente sancendo l'esperimento del ricorso ordinario sulla decisione passata in giudicato entro 30 giorni.

Nei confronti di queste disposizioni, sia dell'ambito civile che penale, si sono promossi questioni di legittimità costituzionale in via incidentale dalla Corte di Assise (D.I. 140 del 2014) e da un tribunale civile (D.I.170 del 2014), ma in entrambi i casi la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile le questioni. Pare che la corte non ha la volontà di entrare nel merito poiché ha ritenuto entrambe le questioni non costituzionalmente rilevanti, chiudendo la vicenda nel giudizio preliminare di ammissibilità. Tali previsione però, attribuendo alle decisioni di secondo grado autorità di cosa giudicata, comporta dei problemi specialmente nei confronti del principio della certezza del diritto.

Anzitutto, rende il sistema delle impugnazioni confuso perché in linea di principio viene accettata l'idea, secondo la quale i mezzi ordinari di impugnazione sono l'appello e il ricorso dinanzi all'Alta Corte, considerando il ricorso per revisione come un mezzo straordinario di impugnazione (D.M., 17/2005, 8/2006, 5/2007, 20/2012) allo stesso modo come il ricorso individuale che si prospetta dinanzi alla Corte costituzionale. Paradossalmente si costruisce dunque un sistema delle impugnazioni con un mezzo ordinario e tre mezzi straordinari.

Secondo, tale previsione si mette in collisione con la esecuzione delle decisioni giudiziarie perché una volta che la decisione della Corte di Appello assume carattere definitivo e di conseguenza autorità di cosa giudicata, essa diviene immediatamente eseguibile, rendendosi titolo esecutivo. A tale aspetto avremmo possibilità di occuparci nella parte immediatamente seguente, ma bisogna specificare che tale qualità crea dei enormi problemi proprio nei confronti del principio della certezza del diritto. Infatti, la decisione della Corte di Appello ritenuta cosa giudicata per effetti della sua esecuzione, in tutti i casi e ordinariamente, viene impugnata davanti all'Alta Corte, la quale normalmente può annullare tale decisione per mancata osservanza, o cattiva interpretazione e applicazione della legge materiale e procedurale. Perciò, se l'Alta corte annulla la decisione della Corte di Appello, l'art.485/a. CPP rubricato

è passata in giudicato, è espressione della concretizzazione del diritto sul rapporto giuridico e mira a dare non solo chiarezza, ma anche certezza a tale rapporto. La violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata comporterebbe la violazione dei diritti, le libertà e gli interessi giuridici costituzionali garantiti dall'articolo 42 della Costituzione, vale a dire la violazione della certezza del diritto stesso».

A tale proposito la Corte ha ritenuto violato il principio della certezza del diritto quando il tribunale non ha ammesso come mezzo di prova una decisione passata in giudicato, la quale rifletteva anche su i fatti oggetto del giudizio,³⁰¹ oppure quando è stato ritenuto che i tribunali hanno deciso su una questione sulla quale ormai esisteva una decisione passata in giudicato. In questi ultimi casi la Corte esegue un controllo sull'identità dei soggetti, dell'oggetto del giudizio della cause poste a fondamento della questione.³⁰²

In un particolare caso, deciso con la D.M. 58 del 2014 la Corte ha potuto annullare una decisione giudiziaria perché ha violato il principio della certezza del diritto dal punto di vista delle legittime aspettative. Il caso che si presentava davanti alla Corte si riferiva a un rapporto giuridico tra un soggetto e il suo avvocato, concretizzata

«Conseguenze dell'annullamento dell'ingiusta decisione quando è stato eseguito totalmente o parzialmente» stabilisce che «quando la nuova decisione che viene emessa dopo l'annullamento è differente dalla prima decisione, la quale è stata eseguita totalmente o parzialmente, la persona che si è avvantaggiata di tale esecuzione è tenuto a restituire tutti benefici avuti dalla esecuzione della decisione annullata». Partendo da tale considerazione, l'autorità di cosa giudicata in Albania non solo non offre stabilità dei rapporti giuridici essendo impugnabile con mezzi ordinari, ma mette questi rapporti a rischio creando insicurezza giuridica, specialmente quando la decisione eseguita viene annullata. Eppure la Corte è stata segnalata nei suoi giudizi, specialmente in quelli che hanno per oggetto la violazione del diritto al giusto processo per mancata o tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie civili passate in giudicato, dai soggetti interessati, nello specifico il Ministero della Giustizia. (vedi D.M. 2 del 2011, 21 del 2011, 16 del 2014). A rafforzare tali pretese il soggetto interessato nei giudizi davanti alla Corte, ma anche i giudici a quo nei giudizi di legittimità costituzionale, hanno argomentato che la stessa Corte EDU in due decisioni ha messo in evidenza il problema riguardante l'autorità di cosa giudicata in Albania. Infatti, essa nella sentenza *Gjyli c. Albania del 29/9/2009 (ricorso nr.32907/07) punti.33,34 e Rrapo c. Albania del 22/9/2012 (ricorso nr.58555/10), punti.80-85*, dichiara inammissibili i ricorsi sulle decisioni giudiziarie perché non presentavano carattere definitivo e di conseguenza non potevano godere l'autorità di cosa giudicata. In entrambi i casi la Corte EDU evidenzia che le decisioni giudiziarie a lei prospettate pendevano nel contempo davanti all'Alta Corte albanese, impugunate ordinariamente tramite ricorso.

In definitiva la Corte costituzionale pare di non eccepire la violazione del principio di certezza del diritto né dal punto di vista costituzionale, né da quella convenzionale, lasciando l'ordinamento giuridico albanese con un modello di giudicato trasfigurato, non garantendo definitivamente i rapporti giuridici almeno entra la prospettiva della giurisdizione ordinaria.

³⁰¹ Vedi D.M. 23 del 2007

³⁰² Vedi D.M. 15 del 2012, 7 del 2014.

tramite un accordo, secondo il quale al difensore spettava il 35 % della somma di danaro oggetto del giudizio nel caso in cui vinceva la causa. A tale riguardo, l'Alta Corte nella sua decisione, aveva ritenuto tale percentuale accordata dalle parti disproporzionata e applicando l'art.17 della Costituzione, annullava la decisione decidendo a favore del cliente. La Corte costituzionale però evidenzia una certa disarmonia e incompletezza nella motivazione dell'Alta Corte, la quale disattendendo l'accordo delle parti e, tra l'altro, la legge n.9109 del 17/7/2003 recante norme sulla "Professione dell'Avvocato" – la quale non proibisce il soddisfacimento tramite una percentuale prestabilita e neanche un limite a tale riguardo – abbia violato il diritto del soggetto ad avere delle legittime aspettative dall'applicazione delle regole dell'ordinamento.³⁰³

Nella giurisdizione civile dunque, la certezza del diritto si manifesta tramite l'aspetto normativo puntando sulla stabilità e continuità delle regole e l'aspetto giurisdizionale, rafforzando i rapporti tramite le decisioni passate in giudicato. allo scopo di ispirare ai cittadini fiducia nell'ordinamento giuridico, garantendoli la realizzazione dei loro interessi tramite legittime aspettative.

A differenza della giurisdizione civile, in quella penale la certezza del diritto si manifesta in un modo più concreto, concentrandosi sull'aspetto giurisdizionale di tale principio e cioè, sull'autorità di cosa giudicata. Nell'ambito penale la garanzia di cosa giudicata assume un particolare peso, a tal punto che tiene dignità di norma costituzionale. A tale riguardo la Costituzione albanese così come la CEDU,³⁰⁴ nell'art.34 prevede il principio del *ne bis in idem*, secondo il quale *«nessuno può essere processato più di una volta per lo stesso reato e neanche essere di nuovo condannato, salvo nei casi in cui è stata decisa la revisione del processo da un tribunale di grado più elevato secondo le procedure previste dalla legge»*. La Corte costituzionale ha

³⁰³ «La Corte osserva che i tribunali devono pronunciare decisioni, motivate in modo chiaro, comprensibile e convincente. Nel caso concreto, l'Alta Corte, per ottenere il bilanciamento degli interessi delle parti in modo imparziale, tenendo presente che tra essi esisteva un accordo sul corrispettivo, doveva ragionare sul cosa si intende per "quota proporzionale", che lo ha portata a tal punto a disattendere l'accordo legittimamente raggiunto». Vedi D.M 58 del 2014

³⁰⁴ La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo prevede tale principio nell'art.4.Prot.7 rubricato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte»
«Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta».

potuto occuparsi di tale principio sia in giudizio in via incidentale, che per ricorsi individuali. Così nella D.M. 5 del 2005 dovendo esprimersi sulla costituzionalità di una disposizione del codice penale in un giudizio in via incidentale, essa, alla luce anche della giurisprudenza della Corte EDU, sancisce che *«l'applicazione del principio di ne bis in idem nel giudizio penale richiede il rispetto di due criteri e cioè, che si debba trattare dello stesso reato "simile" a quello precedente e il compimento di esso un'altra volta [...] il criterio "stesso reato" si riferisce alla stessa azione, comportamento, fatto tipico penale e la loro qualificazione giuridica, che sono alla base di questo reato e per i quali una persona è stata condannata o assolta [...] si deve trattare cioè dello stesso comportamento e reato, svolti per gli stessi fatti verificati nel contempo e qualificati allo stesso modo dalla legge»*.³⁰⁵

La Corte ha potuto decidere delle questioni in concreto tramite ricorsi individuali dove si lamentava appunto la violazione di tale principio. Nel primo caso deciso con la D.M. 10 del 2009 essa rigetta la questione statuendo che la decisione del pubblico ministero che sospende le indagini o archivia l'azione penale,³⁰⁶ non può essere ritenuta una decisione definitiva passata in giudicato, ben potendo il pubblico ministero riaprire le indagini e riprendere la questione. Quindi in tale occasione il principio del *ne bis in idem* non poteva essere considerato violato.

Nel secondo caso dove la Corte si è occupata direttamente della violazione di tale principio, deciso con la D.M. 33 del 2011, si presentava una questione che riguardava a parere del richiedente, lo svolgimento di un processo penale sugli stessi fatti, nei confronti dello stesso soggetto applicando le stesse disposizioni. A parere della Corte però, partendo dalla statuizione secondo la quale il principio di *ne bis in idem* *«non si applica nei casi in cui lo stesso comportamento abbia violato due diverse*

³⁰⁵ *«Da queste considerazioni risulta che tale principio non può essere applicato nei casi in cui i due reati non hanno gli stessi elementi. Solo quando sussistono gli stessi elementi il principio di "ne bis in idem" inibisce qualsiasi altra penalità o ulteriori procedimenti.*

Ai sensi di quanto sopra, quando una questione è stata risolta con una decisione definitiva, non può essere giudicata di nuovo. Questa regola vale anche per tutti i tribunali entro i confini della stessa giurisdizione [...] il "ne bis in idem" vieta un nuovo processo per lo stesso reato, ma non si applica nei casi in cui lo stesso comportamento abbia violato due diverse disposizioni di legge.» Ibidem

³⁰⁶ A differenza dell'ordinamento italiano l'archiviazione del processo penale viene deciso dallo stesso pubblico ministero e non dal giudice per le indagini preliminari. Se le parti offese oppure l'imputato non sono d'accordo possono impugnare tale decisione davanti al giudice, il quale può decidere la ripresa delle indagini.

disposizioni di legge», nel caso concreto si trattava di processi penali diversi, perché diverse erano le norme penali che si ponevano alla base di tali processi.³⁰⁷

Il principio di certezza del diritto interessa il processo penale anche da un altro punto di vista, che lo possiamo ritenere normativo, e cioè, con riguardo alla legalità della pena e della retroattività della legge penale favorevole. Anche a tale riguardo l'aspetto normativo del principio della certezza del diritto nel campo penale assume valore costituzionale e viene prevista espressamente nell'art.29 della Costituzione albanese. Secondo tale disposizione «nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per una fattispecie penale, che non costituiva reato nel momento in cui è stata commessa, esclusi i reati i quali nel momento in cui sono stati commessi costituivano crimini di guerra o crimini contro l'umanità secondo il diritto internazionale», inoltre, «non può essere irrogata una pena più grave di quella comminata nel momento in cui il reato è stato commesso»³⁰⁸ ed infine, viene prevista espressamente che «la legge penale più favorevole ha effetto retroattivo».³⁰⁹

La Corte costituzionale ha potuto occuparsi di entrambi i principi nei suoi giudizi provenuti tramite ricorsi individuali, sia quello della legalità della pena ex art.29/1/2.C.A. (*nullum crimen nulla poena sine lege*),³¹⁰ che quello della retroattività della legge penale più favorevole ex art.29/3. C.A. (*les mitior retro agit*).³¹¹ Con riguardo al primo principio essa non ha sviluppato una giurisprudenza consistente,

³⁰⁷ Nel primo processo il richiedente era stato processato per aver partecipato in banda armata, la quale è prevista nel codice penale: Capo V – Crimini contro l'indipendenza e dell'ordine costituzionale; Capo VI – Crimini che violano i rapporti con gli altri Stati; Capo VII – Atti terroristici; invece, il secondo processo riguardava gli stessi fatti ma rientranti in un'altra qualificazione giuridica e cioè quella dell'organizzazione criminale la quale in secondo l'art.28 del codice penale viene classificata come «la forma più alta della collaborazione ove partecipano tre o più persone e si distingue per il suo particolare grado di organizzazione, struttura, stabilità, durata e dallo scopo che riguarda il compimento di una o più reati, per realizzare benefici materiali e non».

³⁰⁸ Simile alla previsione della Costituzione albanese si pone anche l'art.7 CEDU, il quale prevede che «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

³⁰⁹ Tale principio è stato concretizzato dall'art.3 del codice penale secondo il quale:

«Nessuno può essere condannato per una azione che nel momento quando si è compiuta non costituiva reato.

La nuova legge che non condanna la fattispecie penale ha effetto retroattivo. Nel caso in cui la persona è stata condannata, l'esecuzione di tale condanna non può cominciare e, se cominciata deve cessare.

Nel caso in cui la legge in vigore nel momento del compimento del reato e la legge successiva sono differenti, devono essere applicate le disposizioni di quello che prevede la situazione più favorevole».

³¹⁰ D.M. 14 del 2007

³¹¹ D.M. 35 del 2005, 16 del 2010, 1 del 2014.

essendo stato prospettato solo una questione che pretendeva tale violazione. In questa occasione la Corte fa semplicemente una constatazione e evidenzia che nel caso concreto i tribunali ordinari non avevano applicato la disposizione che il richiedente riteneva non prevista al momento del compimento del fatto, ma un'altra disposizione, la quale era in vigore in quel momento.

La Corte invece, si è espressa in varie occasioni nei confronti della violazione del principio della retroattività della penale favorevole. Anzitutto essa si esprime dell'importanza e del principio generale dell'irretroattività della legge «*dovuta soprattutto a causa della necessità di garantire la stabilità e la sicurezza dei rapporti giuridici sorti tra i vari soggetti del diritto*». Specificamente nel caso del diritto penale, «*che di regola limita la libertà individuale, è necessario per ogni cittadino di conoscere in anticipo i limiti della sua libertà e le sanzioni che possono venire a causa del superamento di questi limiti*». A tale riguardo, egli «*non deve sentire in nessun momento la paura di una nuova legge penale, che preveda come condannabile un'azione o omissione oppure che possono aggravare la sua posizione di imputato, il quale potrebbe avere nel futuro effetto retroattivo*».³¹²

Nel caso di specie la Corte annulla la decisione dell'Alta Corte perché essa non aveva applicato nel processo svoltasi davanti a essa, la nuova disposizione del codice penale che riguardava lo stesso reato, prevedendo una pena minore. Infatti la Corte sottolinea che «*il principio costituzionale di retroattività della legge penale favorevole deve essere rispettato immediatamente da parte di tutti i tribunali della giurisdizione ordinaria, a condizione che la questione non sia stata risolta definitivamente da essi [...] certamente questo principio dovrebbe essere rispettato anche nel processo che avviene dinanzi all'Alta Corte, perché a tale Corte spetta il controllo delle modalità di applicazione del diritto procedurale e sostanziale da parte dei tribunali di gradi inferiori*».³¹³

A parere della Corte però, il principio della retroattività della legge penale favorevole incontra un limite che riguarda la situazione quando la questione sia stata definitivamente risolta tramite una decisione passata in giudicato. In riferimento a tale limite essa ritiene che «*una volta che il caso è finalmente aggiudicato dai giudici della*

³¹² Vedi D.M. 35 del 2005.

³¹³ Ibidem.

giurisdizione ordinaria, non c'è spazio per l'applicazione del principio di retroattività della legge penale favorevole [...] tale principio non può costituire neanche causa per la revisione delle decisioni giudiziarie passate in giudicato».

Con riferimento a tale limite pare che la Corte si sia adeguata alla giurisprudenza unificante dell'Alta Corte, la quale ha avuto modo di esprimersi nei confronti dell'art.3 del codice penale, di cui sopra. Questa con la D.U 4 del 2003 ha sancito che la retroattività della legge penale favorevole deve essere applicata allorché il processo penale non sia ancora definito con decisione passata in giudicato. Dopo tale decisione infatti il processo penale si esaurisce e comincia una nuova fase che è quella dell'esecuzione della pena, la quale non è più prevista nel codice penale, ma nel codice di procedura penale.

Dunque, la legge penale favorevole può avere effetti retroattivi solo nei confronti dei giudizi che si stanno ancora svolgendo e non su quelli ormai definiti. A tale constatazione però, l'Alta Corte pone una eccezione che si fonda sull'art. 3/2.C.P, secondo il quale *«la nuova legge che non condanna la fattispecie penale ha effetto retroattivo. Nel caso in cui la persona è stata condannata, l'esecuzione di tale condanna non può cominciare e, se cominciata deve cessare».* Pertanto, solo nei casi quando il reato è stato abrogato si può applicare la legge penale favorevole anche quando la questione sia stata definita con decisione di condanna passata in giudicato.³¹⁴ In altre due decisioni la Corte ha potuto esprimersi della retroattività della legge penale favorevole quando nel fra tempo dello svolgimento del giudizio nella giurisdizione ordinaria, sia stata approvata una legge sull'amnistia.³¹⁵ In tali occasioni la Corte ha verificato se il reato attribuitogli al richiedente rientrava nella categoria dei reati previsti dalla legge sull'amnistia ed, inoltre, se tale reato era stato compiuto prima dell'entrata in vigore della legge.³¹⁶

³¹⁴ Vedi Decisione Unificante dell'Alta Corte Nr.4 del 27/3/2003.

³¹⁵ L'ordinamento albanese prevede l'adozione dell'amnistia da parte del Parlamento tramite legge approvato con la maggioranza qualificata di 3/5 e lo esclude espressamente dall'essere sottoposto a referendum popolare. Il codice penale nell'art.71 prevede che:
«Con l'amnistia l'organo competente esclude dall'azione penale, dall'esecuzione totale o parziale della pena oppure fa la sostituzione della pena con un'altra più mite. L'amnistia si applica su quei reati che sono stati compiuti fino al giorno prima della sua promulgazione, tranne i casi quando la legge stessa stabilisce diversamente».

³¹⁶ Vedi D.M. 16 del 2010 e 1 del 2014. A tale riguardo la corte fa una esposizione delle disposizioni del codice penale e di quelle procedurali che concretizzano l'istituto dell'amnistia, distinguendo tra l'amnistia del reato che si riferisce all'applicazione di tale condono durante lo svolgimento dei giudizi,

1.5 Ragionevole durata del processo.

Alle richieste riguardanti la non esecuzione oppure l'esecuzione oltre una ragionevole durata, la Corte rispondeva con delle pronunce *de plano* di inammissibilità con l'argomento che tali richieste non rientravano nella sua giurisdizione. Si forgiava in questo modo la concezione del processo civile come una situazione di solo accertamento, il quale accertava oppure riconosceva un diritto che rimaneva solo in carta non potendo essere materializzato per mancanza di mezzi effettivi. Pertanto il sistema giuridico albanese che non godeva, e non gode tuttora, la fiducia della società per causa della sua incapacità e corruzione, non dava nemmeno garanzie in quelli pochi casi dove si pronunciava giustizia oppure dove si accertava un diritto per via della sua mancata esecuzione. Per di più, questa mancanza di fiducia cresce quando i debitori inadempienti che creano così tanto disagio, ignorando le decisioni giurisdizionali, sono i vari organi dello Stato. Perciò il cittadino il quale chiudeva un'Odissea ottenendo una decisione capace di poter costituire un titolo esecutivo, ricominciava un'altro viaggio più incerto e insicuro del primo.

Ad aiutare la Corte costituzionale a comprendere meglio il nucleo e lo scopo del giusto processo, in specifico il concetto del processo stesso, fu la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale con una decisione, tra le prime che riguardavano l'Albania³¹⁷, attesta la mancanza di un mezzo effettivo che poteva rimediare alla mancata esecuzione di una decisione passata in giudicato. Proprio per poter arrivare a trovare una soluzione di questo problema dentro il sistema la Corte EDU si riferisce alla disciplina del ricorso individuale costituzionale, ritenendo che la Corte costituzionale aveva senz'altro giurisdizione nel poter giudicare su un ricorso riguardante la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria.

Per arrivare a questo la Corte EDU suggerisce alla Corte costituzionale di interpretare il concetto di processo in un modo più ampio facendo rientrare dentro la

dalla amnistia della pena che si riferisce alla cessazione della pena nel caso in cui il giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

³¹⁷ Il caso Qufaj contro l'Albania – Ricorso Nr.54268/00, Decisione del 18/11/2004 resa definitiva il 30/3/2005.

catena processuale non solo la fase di accertamento del diritto ma anche quella esecutiva.³¹⁸

Prendendo atto della Decisione Qufaj³¹⁹, un anno esatto dopo che questa era divenuta definitiva, la Corte costituzionale compie una *revirement* del suo pensiero ed emette la D.M.6 del 31/3/2006. Con questa decisione la Corte cost. per la prima volta dichiara ammissibile un ricorso individuale costituzionale, il quale aveva come oggetto la constatazione della violazione del principio di giusto processo per via della mancata esecuzione di una decisione giudiziaria entro una ragionevole durata.

La Corte costituzionale quindi cambia rotta e nella motivazione decide di spiegare la sua nuova concezione del processo in pieno adeguamento alla pratica giurisprudenziale della Corte di Strasburgo. Secondo la Corte Cost. il giudizio per la realizzazione di un diritto è un processo complesso e viene costituito da due parti imprescindibili. Una prima fase riguarda il giudizio in senso stretto che si svolge davanti al giudice allo scopo di poter dichiarare o riconoscere un diritto e viene finalizzato con una decisione passata in giudicato. Ma, il giudizio concluso che possiamo definire di cognizione, non avrebbe valore effettivo se non viene susseguito naturalmente da un altro processo il quale richiede l'intervento degli organi preposti dallo Stato per poter eseguire la decisione e quindi per realizzare effettivamente il diritto. Con la seconda fase quindi viene realizzato quello che la Corte cost. chiama «lo scopo della giustizia», cioè la realizzazione di un diritto ormai divenuto certo, che chiede l'intervento anche coercitivo dello Stato quando l'esecuzione non viene eseguita volontariamente. Perciò il diritto di chiedere l'esecuzione della decisione passata in giudicato entro un ragionevole termine deve essere considerato come parte integrante del diritto al giusto processo alla luce della Costituzione³²⁰ e della Convenzione Europea dei diritti Umani³²¹.

³¹⁸ Caso Qufaj contro Albania, punti 40-42. «La Corte (EDU) osserva che il sistema legale albanese offre dei mezzi giuridici interni che permettono di poter lamentare la violazione del giusto processo [...] e valuta che il diritto al giusto processo in Albania doveva essere interpretato in modo di garantire un mezzo giuridico effettivo per rispondere alle violazioni dell'art.6.CEDU. E opinione della Corte che la Corte costituzionale Albanese doveva esaminare la richiesta del richiedente, che riguardava la non esecuzione di una decisione giudiziale passata in giudicato, facendola rientrare nella sua giurisdizione».

³¹⁹ Sull'esecuzione delle decisioni della Corte EDU: *L'esecuzione delle decisioni della Corte EDU e la pratica giudiziaria interna* Enkelejdi Hajro in Jeta Juridike Nr.1 del 2011.

³²⁰ L'appiglio costituzionale viene ricavato dal combinato disposto degli artt.42/1 «La libertà, la proprietà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge non possono essere incisi senza una procedura giusta e legale», 42/2 «Ogni persona, nel tutelare i diritti, le libertà e i propri interessi previsti dalla

L'ampliamento della concezione del processo giudiziario fatta dalla Corte costituzionale adeguandosi alla giurisprudenza e alla pratica della Corte EDU ha comportato un aumento dei ricorsi che riguardano la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie. L'aumento delle richieste e dei giudizi svoltosi davanti alla Corte ha fatto sicché essa sviluppasse e consolidasse una sua giurisprudenza cercando di delineare meglio alcuni punti che rispondono alla particolarità di questi giudizi.

Come oggetto specifico i ricorsi prospettati hanno la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria entro una ragionevole durata, quindi si riferiscono a un comportamento. L'oggetto di questi giudizi viene diviso in due categorie di richieste dove alcune lamentano la mancata esecuzione in se e la durata troppo lunga del tempo trascorso dalla decisione definitiva, invece alcune altre lamentano soltanto l'irragionevole durata poiché l'esecuzione materiale è avvenuta.³²²

La Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi su entrambe questi tipi di richieste dove la prima tipologia costituisce il maggior numero. Un'altra distinzione che si è prospettata in questi tipi di giudizi, ma che comunque non tocca il nucleo della situazione, è il fatto che non si tratta soltanto di decisioni giudiziarie passate in giudicato rimaste ineseguite ma anche di decisioni presi da organi di impronta amministrativa non propriamente giudiziarie, definiti «*quasi giudiziarie*», le decisioni delle quali sono ritenute capaci di essere equivalenti alle decisioni giudiziarie e quindi suscettibili di passare in giudicato.³²³

Per quanto concerne il soggetto richiedente questo può essere l'individuo inteso come persona fisica e giuridica,³²⁴ e in questa ultima categoria potenzialmente possono

Costituzione o dalla legge, o nel caso di ogni accusa elevata a suo carico, ha diritto ad un processo giusto e pubblico entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge», 131/f – i) nella versione italiana «La Corte costituzionale decide circa, il giudizio definitivo sui ricorsi dei singoli per violazione dei loro diritti costituzionali ad un giusto processo legale, solo quando siano stati esauriti tutti gli strumenti giuridici di tutela di questi diritti», 142/3 «Gli organi statali sono vincolati ad eseguire le decisioni giudiziarie».

³²¹ Art. 6/1.CEDU «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».

³²² D.M.21/2009; Sent.8/2010

³²³ Commissione per gli Impiegati Pubblici, organo indipendente che giudica in primo grado ogni caso che riguarda gli impiegati pubblici, trasferimenti, licenziamenti, qualificazione ecc. Sent.7/2012; Commissione per la Restituzione e la Compensazione della Proprietà, organo indipendente. D.M. 27/2010, 35/2014.

³²⁴ D.M. 43 del 2014

entrare anche le persone giuridiche pubbliche, seppur rimangano dei casi teorici o di scuola. Basta quindi che il soggetto legittimato abbia una decisione passata in giudicato che accerta il suo diritto, il quale non è stato ancora eseguito entro un ragionevole termine. Sempre con riferimento alla legittimazione attiva³²⁵ la Corte costituzionale ha statuito che per questi tipi di giudizi, proprio per la specificità che loro rappresentano, non si deve applicare la disposizione della Legge Organica della Corte costituzionale che prevede il termine di due anni entro il quale può essere proposto un ricorso individuale di costituzionalità.³²⁶

Come soggetti interessati al giudizio oppure legittimati passivi sono il debitore ed anche l'ufficiale giudiziario, pubblico o privato a dipendere dal caso. Per quanto riguarda il debitore nella quasi totalità di questi giudizi è stato sempre un organo pubblico (sia del potere centrale sia di quello locale), ma non sono mancati casi dove il debitore è stato un soggetto privato.³²⁷

Su i principi che guidano la Corte e lo svolgimento del giudizio si è sviluppato una giurisprudenza ormai consolidata, sulla scia della giurisprudenza della Corte EDU. La Corte enuncia sempre che una giustizia ritardata è una giustizia negata, oppure che una persona non può aspettare all'infinito per vedere realizzato il suo diritto. In quasi tutte le sue decisioni che riguardano la mancata esecuzione entro una ragionevole durata delle decisioni passate in giudicato, la Corte costituzionale enuclea alcuni principi che servono a costituire le linee guida per poter accertare o meno la violazione del diritto al giusto processo per poi entrare nella valutazione concreta della situazione a lei prospettata. In base a questa valutazione e adeguandosi ai principi da essa enunciati si pronuncia se ci sia stato o meno una violazione del diritto al giusto processo. Dobbiamo tener presente che questi giudizi vanno valutati caso per caso ma la Corte ha individuato alcuni parametri che li permettono di poter identificare meglio se ci sia stata o meno una irragionevole durata della mancata esecuzione ed, inoltre, a capire il comportamento di quale soggetto abbia causato la violazione. I parametri che la

³²⁵ D.M. 12 del 2013

³²⁶ Art.30/2.L.O Nr.8577 Del 10/2/2000 «I ricorsi degli individui per la violazione dei diritti costituzionali devono presentarsi non più tardi di due anni dal momento della constatazione della violazione. Se l'individuo può essere rivolto prima a altro organo dello Stato, può rivolgersi alla Corte solo dopo aver esaurito tutti i mezzi giuridici per la protezione dei suoi diritti. In questi casi il termine per la presentazione del ricorso è di due anni dalla notifica della decisione dell'organo statale».

³²⁷ D.M. 6/2009, 12/2011, 11/2012, 24/2014.

corte costituzionale usa sono stati presi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e vengono divisi in oggettivi e soggettivi.

Prima di occuparci dei parametri bisogna capire qual è il tempo preso in considerazione dalla Corte costituzionale per poter classificare la mancata esecuzione come ragionevole oppure irragionevole. Anzitutto dobbiamo fare una distinzione del concetto di tempo usato dalla Corte. Essa compie all'inizio una valutazione che possiamo definire in generale, riferendosi a tutto il processo ritenendo quindi che *«nei giudizi civili che riguardano la definizione di un diritto la durata delle procedure normalmente viene calcolata dall'inizio della procedura giudiziaria fino al momento quando viene emessa la decisione e viene eseguita»*; e si premura a precisare che *«l'esecuzione viene considerata come ulteriore fase dello stesso processo»*.

Ma ciò che più interessa per il nostro studio è la seconda valutazione sul tempo che fa la Corte, e cioè quella che si riferisce alla sola fase di esecuzione. In questo contesto diviene utile capire qual è il punto di partenza per la Corte costituzionale, e cioè se il momento quando la decisione sia passata in giudicato oppure la data dell'ordine di esecuzione³²⁸ rilasciata al creditore dal tribunale. Sembra che la giurisprudenza della Corte su questo punto sia oscillante perché essa alcune volte prende come punto d'inizio la data della decisione passata in giudicato ed altre volte si basa sulla data dell'ordine di esecuzione emanato dal tribunale in un momento successivo. Ovviamente la questione non presenta problemi quando il tempo trascorso tra la data della decisione passata in giudicato e quella del rilascio dell'ordine di esecuzione è minimo, ma può presentare dei problemi quando il lasso di tempo tra le due decisioni è molto più consistente.³²⁹

³²⁸ All'esecuzione il Codice di Procedura Civile dedica tutta la parte IV, Artt.510 e seg.

L'ordine di esecuzione viene previsto dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile (Artt.511-516) e consiste in una decisione emessa dal tribunale per poter rendere esecutivo ogni titolo esecutivo previsto dalla legge. Se per i titoli esecutivi extragiudiziali l'ordine di esecuzione può avere un senso andando a rafforzare il principio della certezza del diritto, per i titoli esecutivi giudiziali e cioè per le sentenze passate in giudicato esso si rivela un inutile strumento processuale senza alcun ruolo nell'ordinamento sennonché richiedendo un ulteriore attivismo del creditore. La Corte stessa ha avuto modo di pronunciarsi su tale strumento esprimendosi che *«la decisione per il rilascio dell'ordine di esecuzione ha come fine non la conferma dell'obbligo del debitore ma l'inizio del procedimento di esecuzione, dando impulso all'organo competente per la realizzazione di tale scopo»*. D.M. 2/2011, 7/2012.

³²⁹ D.M.6/2009, 9/2009.

Complessità della causa.

L'unico parametro oggettivo che la corte valuta ai fini di capire se abbia influenzato alla lunghezza del termine per l'esecuzione della decisione e la complessità della causa. Secondo la Corte per poter valutare meglio la complessità della causa dobbiamo tener presente alcune situazioni che riguardano l'oggetto della causa, nel senso che bisogna guardare se ci sono state situazioni legali o fattuali che possono giustificare i ritardi e la passività degli organi preposti all'esecuzione della decisione. Inoltre sempre con riguardo alla complessità della causa devono essere considerati anche i fatti contestati ed il volume delle prove presentate. Nei casi prospettati alla corte costituzionale non si sono verificati particolari complessità e questo parametro è rimasto solo a livello teorico e non si è potuto sviluppare per mancanza di casi concreti. Solo in due decisioni³³⁰ – le quali peraltro riguardano simili vicende nel campo del diritto familiare, nello specifico l'affidamento del figlio minorenni – la Corte ha potuto pronunciarsi sulla complessità della causa e ha chiuso il giudizio rigettando la richiesta. Riferendosi a queste decisioni la Corte ha individuato come fattore di complessità della causa che ha influenzato a giustificare la durata dell'esecuzione il fatto che le decisioni giudiziarie che dovevano essere eseguite sono state emesse in un paese estero (Grecia). Il riconoscimento di una decisione giudiziaria emessa in un altro Stato ed il fatto che l'esecuzione doveva essere eseguita in due Stati diversi ha portato la Corte a concludere che tali situazioni hanno giustificato e quindi hanno reso ragionevole la durata dell'esecuzione. Inoltre dice la corte «*la natura di una decisione passata in giudicato che dispone la concretizzazione di una situazione in modo continuo e periodico*³³¹ *che sia in funzione dell'interesse del minorenni e della sua personalità, rende la causa di per sé complessa*».

Comportamento del richiedente

Altro parametro che la corte valuta per poter capire se la durata dell'esecuzione sia stata ragionevole o meno è il comportamento dello stesso richiedente. Anche questo parametro non ha avuto una ricca casistica per poter comprendere meglio il suo

³³⁰ D.M.12/2011, 24/2014.

³³¹ Come ad es. gli alimentari e le visite ai genitori.

significato. Infatti, ciò si è verificato in tre casi abbastanza simili³³² nelle quali la Corte ha soltanto affermato che è stato il comportamento del richiedente ha causare il ritardo perché ha usato un mezzo giuridico inutile invece di usare un altro più effettivo. Ovviamente se la Corte constata che l'eccessiva durata sia avvenuta per causa del richiedente, il quale tramite i suoi comportamenti ha influenzato ritardando l'esecuzione della decisione, chiude il giudizio con una decisione di rigetto.

Dobbiamo precisare che la Corte sancisce che *«con riguardo all'esecuzione delle decisioni giudiziarie che riconoscono un credito monetario verso lo Stato, non devono essere richieste ulteriori azioni da parte del creditore per arrivare allo scopo»*. In questi casi l'organo statale debitore è notificato debitamente della decisione e quindi deve prendere tutte le misure per adempiere o di trasmettere la decisione ad altro organo, il quale è competente per l'adempimento. Inoltre, *«al creditore il quale abbia ottenuto una decisione passata in giudicato che attesta il suo diritto nei confronti dello Stato non deve essere richiesto ulteriore attivismo, ad es. di rivolgersi all'ufficiale giudiziario»*. Pertanto In virtù di queste attestazioni la Corte ha ritenuto di calcolare il tempo, ai fini di pronunciarsi sull'irragionevolezza della durata, anche quando sia stato il richiedente a sospendere l'esecuzione.³³³

Comportamento delle autorità preposte

Sul comportamento delle autorità previste dalla legge³³⁴ per rendere esecutivo l'esecuzione della decisione anche in modo coercitivo la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata più ricca. Per quanto riguarda la posizione degli organi preposti per l'esecuzione la Corte statuisce che *«il ruolo di questi diviene risolutivo quando il debitore rifiuta di eseguire la decisione volontariamente; [...] in questi casi la realizzazione del diritto violato comprende non solo la fase della decisione davanti al*

³³² D.M. 20/2013, 40/2013, 35/2014. Invece, nella D.M.27/2007 la Corte rigetta la questione perché il soggetto non aveva esperito tutti i mezzi giuridici ordinari previsti dall'ordinamento Albanese.

³³³ Sent.8/2010

³³⁴ In Albania questa autorità viene chiamata il Servizio dell'Esecuzione Giudiziaria. Fino al 2008 tale servizio, previsto con Legge Nr.8730 del 2001, era garantito solo da organi pubblici, dipendenti dal Ministero della Giustizia, e si era dimostrato molto debole e non effettivo specialmente nei confronti dell'esecuzione di decisioni che avevano come debitore organi pubblici. A volte tale servizio è stato accusato di essere usato dal Governo per colpire avversari politici, specialmente del potere locale, rendendo molto effettivo tale servizio nei loro confronti rimanendo invece esso stesso uno dei maggior ritardatori dell'esecuzione delle decisioni passate in giudicato. Con la Legge Nr.10031 del 2008 tale l'esecuzione forzata può essere esperita anche da soggetti privati.

giudice ma anche le concrete operazioni degli organi preposti per l'esecuzione delle decisioni». In molte sue pronunce, infatti, essa attesta il ritardo dell'esecuzione proprio a queste autorità accertando nella maggior parte di non aver questi usati tutti i mezzi processuali previsti dalla legge per raggiungere tale scopo. La Corte si è espressa sempre dicendo che *«l'ufficiale giudiziario, come soggetto procedurale preposto all'esecuzione delle decisioni, è dotato di tutti i mezzi procedurali che rendono possibile l'esecuzione del titolo esecutivo»*. Ma più specificamente essa prende come criteri valutativi del comportamento di queste autorità l'uso di tre mezzi legali previste per l'esecuzione forzata.

Il primo mezzo previsto dalla legge consiste nel apporre sul patrimonio del debitore la misura del sequestro conservativo. Per gli organi pubblici si tratta di bloccare parte del loro budget equivalente alla somma pretesa dal creditore. Altro mezzo che può essere usato dall'ufficiale giudiziario è la multa sul titolare dell'organo inadempiente di circa 350 Euro. Ed il terzo mezzo consiste nel poter esperire un azione penale nei confronti del soggetto che impedisce l'esecuzione oppure lo ritarda. Abitualmente la Corte esegue questo test di valutazione del comportamento dell'ufficiale giudiziario per accertare non il ritardo ma la mancata esecuzione, ed esige l'esperimento di tutti questi mezzi da parte dell'ufficiale per esimerlo da responsabilità. Ovviamente l'omissione dell'uso di questo mezzi causa anche il ritardo non solo per mancato uso ma a volte anche per uso tardivo. Altre volte la Corte ha accertata la responsabilità dell'ufficiale giudiziario nel causare ritardo dell'esecuzione perché ha sospeso le procedure di esecuzione senza una ragione³³⁵ oppure perché ha ritenuto l'esecuzione effettuata quando invece questa non corrispondeva a verità.³³⁶

Comportamento del debitore

Ovviamente il comportamento che pesa di più nella mancata o tardiva esecuzione della decisione giudiziale è quello del debitore, il quale nella quasi totalità dei casi è un organo pubblico. Benché l'art.142/3 della Costituzione prevede che *«gli*

³³⁵ In questi casi il codice di procedura civile prevede l'impugnazione da parte del creditore di tale decisione di sospensione con l'ovvia conseguenza di ritardare ancora l'esecuzione. Su questo aspetto: *Il rispetto del regolare procedimento legale alla luce dei parametri costituzionali*, Erjon Bani in *Avokatia* Nr.11 del 2014

³³⁶ D.M. 6/2009 e 11/2012. In queste decisioni la Corte ha ritenuto responsabile l'ufficiale giudiziario perché l'esecuzione è rimasta incompleta.

organi statali sono vincolati ad eseguire le decisioni giudiziarie»,³³⁷ e la Corte costituzionale stessa statuisce da sempre che «nessun organo statale deve mettere in discussione la giustizia di una decisione passata in giudicato» e che «ogni organo dello stato ha il dovere di prendere tutte le misure necessarie per la loro esecuzione»,³³⁸ questi continuano a non eseguire volontariamente le decisioni passate in giudicato. Questo comportamento esprime anzitutto la mancanza da parte degli organi dello Stato, perciò dello Stato stesso, della comprensione essenziale del principio dello Stato di Diritto³³⁹. Ovviamente tale continua non esecuzione dello Stato delle decisioni giudiziarie passate in giudicato compromette non solo la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia ma anche nei confronti di tutta l'organizzazione statale. Specialmente poi se si pensa che nella maggior parte dei casi il soggetto pubblico debitore si sia rifiutato espressamente di eseguire la decisione passata in giudicato³⁴⁰ oppure, più grave ancora, considerando che tra questi soggetti pubblici sono anche il Ministero della Giustizia³⁴¹ ed il Procuratore Generale della Repubblica.³⁴²

La parte più cospicua delle decisioni della Corte costituzionale con riguardo all'accertamento della violazione del diritto al giusto processo per mancata e irragionevole durata dell'esecuzione, riguarda rapporti giuridici oggetto del giudizio civile di accertamento, che attengono alla materia di diritto del lavoro nell'amministrazione pubblica. In questi casi i tribunali civili accertano l'illegittimo licenziamento dell'impiegato statale e nella maggior parte dei casi decidono il reintegro dell'impiegato al suo posto del lavoro³⁴³ ed il pagamento dello stipendio dal momento

³³⁷ All'organo pubblico debitore, il quale giustificava la mancata esecuzione per via di un impedimento normativo la Corte risponde, esprimendosi con riguardo a questa disposizione, che il dovere di eseguire le decisioni passate in giudicato proviene direttamente dalla Costituzione, riconoscendogli dunque diretta applicabilità ed esecutività nei confronti di tutti gli organi statali. Sent.42/2012.

³³⁸ D.M. 1/2009, 23/2010, 35/2010, 12/2011.

³³⁹ «La Corte costituzionale ha ormai interpretato nella sua giurisprudenza il principio dello Stato di Diritto, affermandolo come uno dei principi fondamentali di una società democratica, il quale consiste anche nel dovere degli organi pubblici di eseguire le decisioni giudiziarie passate in giudicato [...] perciò, la piena ed effettiva esecuzione delle decisioni giudiziarie e di importanza fondamentale per lo stato e risponde allo scopo di creare, rafforzare e sviluppare un sistema giudiziario rispettato da tutti». D.M.13/2012, 30/2012.

Per uno studio più approfondito: *Lo stato di diritto*, Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi, Eralda Cani, Adelprint, Tirana 2011; *Il diritto costituzionale*, Luan Omari, Aurela Anastasi, ABC, Tirana 2010.

³⁴⁰ D.M. 1/2009, 8/2010.

³⁴¹ D.M.2/2011, 21/2011, 49/2011, 7/2012, 40/2013, 24/2012.

³⁴² D.M.43/2012, 46/2012, 17/2013

³⁴³ Art.146/3 Codice del Lavoro, prevede in modo generale l'obbligo dell'Amministrazione Pubblica di reintegrare al posto di lavoro precedente ogni dipendente licenziato ingiustamente. Per i soli impiegati

del licenziamento fino all'esecuzione della decisione. Non mancano d'altra parte i giudizi civili dove gli organi pubblici sono debitori inadempienti in altri rapporti, contrattuali ed extracontrattuali, con dei soggetti privati. Le altre decisioni riguardano organi che hanno ritardato l'emanazione di un atto amministrativo³⁴⁴ con riguardo a dei rapporti giuridici che attengono il diritto di proprietà. In questi ultimi casi il debitore non è stato sempre pubblico ma anche soggetto privato, perciò la responsabilità accertata dalla Corte ricade anche sull'ufficiale giudiziario.

La Corte, adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha sempre statuito che gli organi statali non possono giustificare la mancata o il ritardo dell'esecuzione della decisione giudiziaria per mancanza di fondi³⁴⁵ inoltre, spetta a loro trovare il modo impiegando i mezzi adeguati per eseguire la decisione passata in giudicato³⁴⁶.

La Corte ha dovuto valutare il comportamento del debitore soggetto pubblico partendo dal suo comportamento concreto, il quale non è stato sempre di rifiuto ma è stato accompagnato con delle azioni concrete. In questo contesto si sono individuati due tipi di comportamento del debitore che poi hanno inciso sull'esito del giudizio in riferimento alla violazione del giusto processo. Infatti, la Corte esegue una valutazione molto attenta per poter capire se il soggetto debitore ha dimostrato volontà o meno di eseguire la decisione giudiziaria. Quando la Corte ha constatato che il debitore ha cominciato a pagare alcune somme di danaro benché in ritardo, si è pronunciata sul rigetto del ricorso.³⁴⁷ Ma questo non vuol dire che basti un minimo attivismo da parte del debitore per rigettare la questione. Infatti, la Corte compie una vera e propria valutazione in concreto delle somme di danaro versate esprimendosi sulla sufficienza o meno del comportamento attivo del debitore. Così in alcuni casi la Corte ha valutato insufficiente il comportamento attivo del debitore, il quale tra l'altro ha deciso unilateralmente un piano di pagamento,³⁴⁸ ritenendo tale attivismo «*non proporzionale*,

statali i quali godono dello Status degli Impiegati Pubblici tale diritto viene rafforzato di più nella Legge Nr.8549 del 1999 "Sullo status degli impiegati pubblici", abrogato nel 2013.

³⁴⁴ con riguardo al comportamento dell'amministrazione pubblica la Corte

³⁴⁵ D.M.6/2009, 35/2010, 16/2011.

³⁴⁶ D.M. 6/2009, 2/2011, 1/2012, 59/2012.

³⁴⁷ D.M.21/2014, 43/2014

³⁴⁸ La legge prevede che le parti possono accordarsi su un piano di pagamento della somma di danaro che possa avvenire suddivisa in alcune parti.

*irragionevole ed ingiustificato in rapporto con la somma del danaro in totale spettante al creditore, il che viola di per sé l'essenza del diritto».*³⁴⁹

La parte più problematica dei giudizi che si riferiscono ai licenziamenti nell'amministrazione pubblica, riguarda la reintegrazione dell'impiegato sul suo posto di lavoro. Se per il pagamento della somma di danaro l'organo statale dimostra di avere la volontà di pagare, per la reintegrazione dell'impiegato nel posto di lavoro che li spetta manca quasi sempre qualche segnale di esecuzione.³⁵⁰ Infatti, questa diviene anche la parte più difficile della decisione di poter essere eseguita perché dipende totalmente dalla volontà dell'organo pubblico. In questi casi anche le autorità previste per l'esecuzione forzata delle decisioni possono fare ben poco. Le giustificazioni che gli organi dello stato pongono per evitare questo tipo di esecuzione riguardano la soppressione del posto di lavoro, la mancanza della qualificazione dovuta per tale posto di lavoro, la proposta di un altro posto di lavoro totalmente differente e di rango inferiore di quello precedente.

Stessi parametri di valutazione la Corte usa anche con riferimento alla violazione del giusto processo per irragionevole durata.³⁵¹ A differenza della violazione per mancata esecuzione quella per irragionevole durata del processo giudiziario si rivolge anche ai processi penali,³⁵² inoltre il comportamento del debitore non assume quella particolare importanza come nei primi. A differenza dei processi civili nella mancata o tardiva esecuzione, nei processi penali il tempo da calcolare per l'irragionevole durata coincide con la formulazione dell'accusa da parte del pubblico ministero.³⁵³

A parte questi due casi la Corte ha deciso poche questioni che riguardano l'irragionevole durata e in tutti i casi si riferiscono ai processi civili. Nella D.M. 12 del 2012, la prima vera e propria che si concentra esclusivamente solo sulla violazione del giusto processo per irragionevole durata, la Corte anzitutto risponde al rappresentante

³⁴⁹ D.M. 42/2012, 48/2012.

³⁵⁰ In un solo caso la Corte costituzionale ha ritenuto positivo il comportamento del debitore con riguardo al reintegro dell'impiegato statale. D.M.21/2014

³⁵¹ La prima decisione riguardante tale violazione è la 18 del 2005. In tale occasione enuncia solo i parametri di valutazione, ovviamente togliendo quello del debitore che prende un ruolo importante nei giudizi per mancata esecuzione.

³⁵² Vedi D.M. 47 del 2011 la prima e l'ultima in materia penale, dove la Corte, tra l'altro, dichiara la constatazione della violazione del principio della ragionevole durata, sebbene costata che l'irragionevole durata sia attribuibile alla complessità della causa, alle autorità precedenti e al richiedente. In questo conteso sembra che la valutazione della Corte nei processi penali va più in favore dell'imputato che al richiedente in un processo civile.

³⁵³ Ibidem

dello Stato,³⁵⁴ il quale aveva sollevato eccezione di inammissibilità ritenendo che il soggetto richiedente non aveva esaurito tutti i mezzi offerti dall'ordinamento. A tale riguardo la Corte effettua una indagine su tutti i mezzi che aveva suggerito l'Avvocatura dello Stato per poter individuare se tali mezzi potevano essere ritenuti effettivi,³⁵⁵ al duplice fine di soddisfacimento dell'interesse del richiedente e della possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte stessa. Adeguandosi anche alla Giurisprudenza EDU la Corte evidenzia che l'ordinamento albanese non offre mezzi effettivi, i quali devono essere preventivi oppure riparatori, sia per poter rimediare alla situazione sia da ritenerli esaustivi al fine di proporre ricorso individuale dinanzi ad essa.

Nel caso specifico essa evidenzia che il giudizio di primo grado era iniziato dal 2006 e non era ancora concluso fino al momento che si propose il ricorso individuale nel 2012. La Corte evidenzia che la causa della irragionevole durata era da attribuire al grande numero di udienze (in tutto 36) che per la maggior parte erano state rinviate per via del giudice, sua assenza, non citazione in giudizio delle parti, non presentazione degli esperti ecc.³⁵⁶

Il vero problema che si evidenzia nella violazione della durata ragionevole del processo e della mancata o tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie passate in giudicato si collega alla natura delle decisioni della Corte costituzionale. Non vi sono dubbi che la giurisprudenza della Corte costituzionale con riguardo alla violazione del diritto al giusto processo avvenuto per mancata o irragionevole durata dell'esecuzione, abbia influenzato a migliorare questo problematico fenomeno che caratterizza l'ordinamento albanese. Il punto però è di guardare se lo strumento previsto per raggiungere tale scopo sia o meno sufficiente e, ciò che conta di più, sia giuridicamente effettivo.

³⁵⁴ Avvocatura Generale dello Stato

³⁵⁵ Sulla concezione di mezzo effettivo la Corte si riferisce alla giurisprudenza della Corte EDU, specificamente Scordino c. Italia 29/3/2006 (ricorso n.36813/97), punto,183-186 e Gjonbocari c. Albania 23/10/2007 (ricorso n.10508/02). Punto, 75,76. Sempre a tale riguardo la Corte si riferisce anche alle sentenze della Corte EDU riguardanti l'Albania, Hamzaraj c. Albania 3/2/2009 (ricorso n.46264/04), punto,30 e Marini c. Albania 7/7/2008 (ricorso n.3738/02), punto 154.

³⁵⁶ La stessa violazione viene attribuita alle autorità precedenti nelle D.M. 35 del 2013 e 3 del 2015. In queste ultime decisioni i soggetti richiedenti erano stranieri, tale qualità prende importanza specialmente nell'ultima perché si trattava di un giudizio contro provvedimento del Ministero degli Interni di espulsione dello straniero. A tale riguardo la legislazione albanese, L.8492 del 27/5/1999 recante norme Sugli stranieri, prevede che tali processi devono durare 45 giorni, invece il processo portato davanti alla Corte si era protratto per 4 anni.

A questo riguardo bisogna capire per primo qual è il valore effettivo delle decisioni della Corte costituzionale che definiscono questi tipi di giudizi. È qui possiamo rilevare un primo problema. Infatti, le decisioni che la Corte pronuncia in questi giudizi sono dichiarative ed hanno il solo compito di constatare la violazione del diritto al giusto processo.³⁵⁷ Da questo punto di vista si può chiedere quale utilità comporta l'utilizzo di tale strumento per il cittadino? Che bisogno ce di ottenere una decisione dichiarativa quando l'obbligo che essa enuncia proviene direttamente dalla Costituzione?³⁵⁸

Possiamo dire che un aspetto positivo che tali pronunce comportano riguarda il fatto che, essendo esse pubblicate, può servire a denunciare davanti all'opinione pubblica un comportamento incostituzionale degli organi pubblici. Avendo la decisione della Corte una forza più suggestiva può indurre il debitore organo statale a snellire l'adempimento. Ma la domanda diviene più stringente se pensiamo ai ricorsi che provengono alla Corte che non chiedono l'esecuzione, perché questa ormai è avvenuta, ma pretendono la violazione del diritto al giusto processo per eccessiva durata del tempo trascorso dalla decisione resa fino all'esecuzione, oppure nei casi di violazione per irragionevole durata del processo. Come è evidente, negli ultimi due casi al richiedente non interessa l'esecuzione della decisione ma un'adeguata pronuncia che possa rimediare la violazione del suo diritto realizzato dopo un lunghissimo tempo.

Per provare a trovare qualche mezzo previsto dall'ordinamento giuridico che può dare valore costitutivo alle decisioni della Corte dobbiamo rivolgerci alla L.O.C.C.A 8577 del 200. Tale legge prevede nell'art.81 – tra l'altro rubricato "L'esecuzione delle decisioni" – alcuni mezzi che la Corte può usare per rendere più effettiva la sua giurisprudenza al riguardo. Il secondo comma dell'art. 81.L.O.C.C.A prevede che «l'esecuzione delle decisioni della Corte è garantita dal Consiglio dei Ministri tramite i suoi organi dell'amministrazione statale». Invece il terzo comma enuncia che «la Corte costituzionale può incaricare un altro organo per dare esecuzione alla sua decisione, prevedendo anche le modalità dell'esecuzione».

Sull'applicazione della prima disposizione richiamata (art.81/2.L.O) non ci è dato di capire l'effettivo ruolo svolto dal Consiglio dei Ministri. Si può ritenere che non

³⁵⁷ Fin dalla prima D.M.6/2006 la Corte lo evidenzia questo aspetto delle sentenze che definiscono questi giudizi.

³⁵⁸ Art.142/3. Costituzione.

sì è fatto abbastanza tenendo presente che la maggior parte degli organi inadempienti appartiene allo Stato centrale, rifiutando peraltro apertamente di dare esecuzione alla decisione giudiziaria e giustificano la loro mancata esecuzione sempre con le stesse argomentazioni ritenute irragionevoli dalla Corte. Invece il secondo mezzo previsto dalla legge (art.81/3) non è mai stato usato dalla Corte. Vi è stato un tentativo di applicazione di questa disposizione nella D.M. 6/2011 dove la Corte richiede l'intervento dell'organo responsabile (Ministero della Giustizia) per porre rimedio alla situazione. Il problema è che tale richiesta non è stata inserita nel dispositivo della decisione ma è rimasta un mero auspicio della Corte.

Benché la Corte abbia fin dall'inizio statuito che le richieste che riguardano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non rientrano nella sua giurisdizione ma devono essere proposte alla giurisdizione ordinaria, i cittadini continuano a chiedere tale risarcimento nei loro ricorsi.³⁵⁹ Essa, infatti, ha ritenuto tali richieste come nuove, perciò azionabili davanti al giudice ordinario. Chiedere un nuovo giudizio al creditore il quale non ha soddisfatto il suo diritto per colpa del debitore, rischiando di ottenere un'altra decisione che potrebbe non essere eseguita ancora dal soggetto debitore, vuol dire creare nuove richieste e procedimenti inutili i quali non garantiscono effettività e certezza giuridica. E cosa possiamo dire dell'irragionevole durata del processo?

Si potrebbe ritenere che le decisioni dichiarative della Corte riguardanti questi tipi di giudizi dovrebbero avere qualche rilevanza nei giudizi ordinari. Infatti, possono rafforzare la richiesta oppure possono avere valore di prova, con l'intenzione di dare più certezza a una rapida vittoria. Non ci è dato di capire se i soggetti hanno usato queste decisioni nei tribunali ordinari e quale è stato l'esito dei giudizi da loro promossi. In generale non esiste uno studio approfondito oppure delle statistiche che ci possono aiutare di vedere il seguito delle pronunce della Corte in generale.

La Corte dunque può compiere una *revirement* della sua giurisprudenza al riguardo cominciando ad accogliere le richieste degli individui con riferimento al risarcimento del danno. Questa possibilità renderebbe il ricorso davanti alla Corte realmente effettivo facendolo rientrare nell'ottica del mezzo giuridico effettivo come inteso dalla Corte di Strasburgo. Infatti, quest'ultima, quando esprimeva il suo giudizio

³⁵⁹ D.M. 21/2009, 8/2010, 35/2010, 11/2011, 49/2011, 50/2013, 24/2014, 47/2014.

ritenendo la fase esecutiva come parte integrante dello stesso processo, intendeva la prospettazione di un mezzo giuridico effettivo che l'individuo poteva usare nell'ordinamento interno. Inoltre, la Corte EDU ha da sempre rivelato che le decisioni della Corte costituzionale albanese, le quali si limitano soltanto a constatare la violazione del diritto al giusto processo per mancata e irragionevole durata dell'esecuzione, non possono essere ritenute come mezzi giuridici effettivi.³⁶⁰ Pertanto i ricorsi degli individui che lamentano la non esecuzione delle decisioni passate in giudicato, specialmente quelle che riguardano il diritto di proprietà,³⁶¹ sono in aumento e hanno indotto la Corte di Strasburgo di classificare tale problema come sistemico dell'ordinamento albanese.³⁶²

2 – L'ampliamento dei principi processuali a tutti i tipi di procedimento e la loro circolazione sugli altri giudizi svolti dalla Corte Costituzionale.

In riferimento alla constatazione che abbiamo fatto nel capitolo primo riguardo alla distinzione tra il concetto del regolare procedimento legale e quello del giusto processo, inteso il primo come riferibile a ogni tipo di procedimento effettuato dagli organi pubblici ed il secondo, nello specifico contesto dei processi giudiziari, siano essi civili o penali, il giudizio della Corte si è concentrato con riguardo al secondo aspetto dell'art. 42.C.A e cioè, sui processi della giurisdizione ordinaria. Tale inevitabile controllo è attribuibile all'ampio numero dei soggetti che possono proporre ricorso (ogni individuo – ampliato, ogni soggetto), al carattere definitivo delle decisioni che chiudono i processi giudiziari e della natura che tali processi hanno, in riferimento al risoluzione dei conflitti e della sovente applicazione di regole procedurali durante lo svolgimento dei giudizi. Ciò ha portato quindi, al numero maggiore dei ricorsi che si riferiscono ai processi giudiziari, comportando uno sviluppo della giurisprudenza della Corte,

³⁶⁰ Caso Gjyli contro l'Albania. 29/settembre/2009, punto.58; Caso Puto & Co. contro l'Albania. 20/luglio/2010, punto.35; Caso Manushaqe Puto contro l'Albania. 31/luglio/2012, punto.84. Sull'ineffettività di queste decisioni e sull'opportunità di introdurre il risarcimento: Opinione Dissenziente del Giudice Altina Xhoxhaj Sent.46/2014.

³⁶¹ *La protezione del diritto di proprietà secondo il Protocollo 1*, Evgjani Bozdo in *Avokatia* Nr.4 del 2012

³⁶² Sentenza Manushaqe Puto c. l'Albania. 31/luglio/2012 (ricorsi n.604707, 43628/07, 46684/07, 34770/09); Sentenza Karagiozi e altri c. Albania. 8/aprile/2014(ricorsi n. 25408/06, 37419/06, 49121/06, 1504/07, 19772.07, 46685/07, 49411/07, 27242/08, 61912/08, 15075/09).

Inoltre, sempre sul problema riguardante la non esecuzione delle decisioni giudiziarie i Rapporti analitici della Commissione Europea degli anni, 2010,2011,2012,2014.

specialmente nei confronti dei principi e diritti processuali, diretti corollari dello stato di diritto.

Nella parte seconda di questo capitolo abbiamo potuto osservare l'attività della Corte nella concezione di questi principi, specialmente sviluppati alla luce della Corte EDU, il senso sostanziale che essa ha voluto dargli, in modo di attribuirgli un carattere effettivo. I principi sviluppati da questa giurisprudenza la Corte ha potuto applicarli anche in altri tipi di procedimenti, disciplinari, amministrativi e parlamentari, con l'intento di ampliare la garanzia offerta dall'art.42 della Costituzione e nello stesso tempo cercare di adeguare l'applicazione dei diritti processuali alle particolarità di questi procedimenti.

Anzitutto una prima particolarità riguarda i soggetti che hanno potuto accedere alla Corte costituzionale tramite il ricorso individuale e cioè, i giudici, i pubblici ministeri e i Procuratori Generali della Repubblica, ma anche pubblici impiegati. In poche parole funzionari pubblici che coprono delle cariche importanti, accumulanti dal fatto che le loro funzioni godono dei status particolari e sono previste nella Costituzione.³⁶³ Tali soggetti sono da tenere ben distinti dalle persone giuridiche pubbliche, i quali come abbiamo potuto evidenziare pretendono la violazione dei diritti processuali entro un processo giudiziario. Invece, i funzionari di cui sopra, lamentano la lesione, tramite la violazione dei principi procedurali, della loro posizione giuridica costituzionalmente garantita.³⁶⁴

Una seconda particolarità riguarda anche i procedimenti previsti dall'ordinamento per la protezione di questi soggetti. Caratteristica di questi procedimenti è lo svolgimento del giudizio in due giurisdizioni differenti, oppure direttamente al secondo o terzo grado della giurisdizione ordinaria, senza tener presente

³⁶³ A tale riguardo la Corte nella D.M. 26 del 2007 si è espressa che « *i diritti dell'uomo non possono essere equiparate ed avere lo stesso livello di protezione con i diritti dei funzionari pubblici*». A questi ultimi la Corte ha riconosciuto comunque protezione tramite l'art. 131.C.A ritenendo la posizione giuridica di tali soggetti garantibile dal punto di vista del regolare procedimento legale. D.M. 76 del 2002. Con riguardo a tale decisione vedi anche Silvia Bagni, *Il ricorso individuale alla Corte costituzionale albanese tra imitazione e innovazione del modello*, cit.

³⁶⁴ «*La Corte anche riconosciuto che la violazione del diritto a un regolare procedimento, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, porta di conseguenza la violazione di altri diritti costituzionali e legali. Per questo motivo, la tutela costituzionale deve essere garantita in tutti i casi controversi che possono pregiudicare la posizione giuridica di una persona, anche nel caso di un funzionario pubblico, perché in riferimento a tali soggetti è la stessa Costituzione e la giurisprudenza di questa Corte che prevedono la protezione dei loro diritti*». Vedi D.M. 21 del 2008.

la giurisdizione costituzionale. A tale riguardo, tenendo da parte il Procuratore Generale, la doppia giurisdizione viene prevista per i giudici, i quali vengono rimossi dall'Alto Consiglio della Giustizia in primo grado potendo appellare la decisione direttamente dinanzi all'Alta Corte;³⁶⁵ e gli impiegati pubblici che si rivolgevano in primo grado alla Commissione del Servizio Civile e nel secondo direttamente alla Corte di Appello.³⁶⁶ Invece, riferendosi ai pubblici ministeri, loro possono chiedere l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica direttamente dinanzi alla Corte di Appello.³⁶⁷

Tale particolarità procedimentale risponde essenzialmente a due funzioni: garantire l'indipendenza di tali organi e snellire i procedimenti nei loro confronti.³⁶⁸ In riferimento alla prima, trattassi di organi che per loro natura devono essere indipendenti, viene prevista la doppia giurisdizione tra l'organo costituzionale il quale ha il compito funzionale di garantire l'indipendenza di tali funzionari e gli organi giudiziari, i quali normalmente svolgono funzioni di garanzia. Con riguardo al secondo aspetto, si nota che il processo svolto nella giurisdizione ordinaria non è quello normale di tre gradi, ma

³⁶⁵ Art.147/6 della Costituzione: «*Il giudice può essere rimosso dall'Alto Consiglio della Giustizia per aver commesso un crimine, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice o per insufficienza professionale. Contro questa decisione il giudice ha diritto di ricorrere alla Corte Suprema, che, in questo caso, decide a sezioni riunite*». Concretizzata dalla Legge nr.8811 del 17/5/2001 *Sul funzionamento e l'organizzazione dell'Alto Consiglio della Giustizia*, modificato.

³⁶⁶ Art.107 della Costituzione: «*Gli impiegati pubblici applicano la legge e sono al servizio del Popolo. Gli impiegati nella pubblica amministrazione sono nominati mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge.*

Le garanzie della permanenza nella funzione e lo statuto giuridico degli impiegati pubblici sono disciplinate dalla legge», concretizzato con Legge Nr.8549 del 11/11/1999, *Sullo status dell'impiegato civile*, modificato, il quale prevedeva la istituzione di una Commissione composta da sette membri elezione parlamentare ma di proposta mista, provenienti dal potere centrale, da quello locale e dall'Alto Controllo dello Stato. Questa legge fu abrogata dalla legge ora in vigore la nr. 153 del 2013, *Sull'impiegato civile*, il quale abolisce la Commissione del Servizio Civile e sdoppia le sue competenze, concretizzandoli meglio, tra il Commissionario per la Sorveglianza del servizio civile, il quale svolge funzioni di controllo nei confronti dell'amministrazione pretendendo il rispetto delle regole sugli impiegati civili, e la Commissione Nazionale per la Selezione, il quale si trasforma una Commissione Disciplinare nel caso in cui deve giudicare sulla legittimità del licenziamento de un impiegato civile. Il Commissionario viene eletto dal Parlamento invece la nomina dei membri della Commissione avviene dal consiglio dei Ministri.

³⁶⁷ Art.149/3 della Costituzione: «*Gli altri pubblici ministeri sono nominati o rimossi dal Presidente della Repubblica su proposta del Procuratore Generale*», concretizzata con Legge nr.8737 del 12/2/2001 *Sull'organizzazione e il funzionamento della Procura della Repubblica Albanese*, Art. 34 come modificato dalla L.9102 del 10/7/2003, il quale si adegua alla D.M. 25 del 2002 decisa dalla Corte in via di giudizio incidentale.

³⁶⁸ Vedi D.M. 14 del 2005, dove la Corte espressamente annovera questa esigenza nella *ratio* di tale previsione, aggiungendo anche una garanzia per lo svolgimento del giudizio in modo più professionale.

si svolge immediatamente nel secondo grado, es. gli impiegati pubblici e pubblici ministeri, oppure direttamente al terzo grado, cioè davanti all'Alta Corte, es. i giudici. Eliminando il primo grado, quindi, lo svolgimento di un processo ordinario, per esigenze di celerità, diviene molto importante garantire a questi soggetti lo svolgimento di procedure regolari, specialmente nei momenti più critici e cioè, quando vengono rimossi dall'incarico.³⁶⁹

È proprio in riferimento ai diversi tipi di procedimenti, e specificamente con riguardo a quelli di natura amministrativa-disciplinare dell'Alto Consiglio della Giustizia (A.C.G), che la Corte costituzionale ha ampliato la portata dei diritti processuali, i quali devono essere rispettati dunque non solo nei processi giudiziari. In aggiunta, sempre con riferimento alle disposizioni da applicare nei procedimenti riguardanti questi funzionari, la Corte tiene presente e usa come strumenti procedurali le Leggi organiche che istituiscono gli organi costituzionali dove tali funzionari svolgono la loro attività. Talvolta, specialmente quando si tratta della rimozione del Procuratore Generale, essa usa il Regolamento Interno del Parlamento ove vengono previste in maniera dettagliata diverse regole procedurali.

In questo modo essa incide anche sulla applicazione di queste leggi organiche oltre che sulla loro interpretazione effettuata tramite i giudizi in via incidentale e i ricorsi diretti di costituzionalità. Con riguardo invece ai processi svolti dinanzi alla giurisdizione giudiziaria, la Corte ha confermato che siccome la Costituzione oppure la Legge Organica non hanno previsto procedure particolari da tener presente, devono essere rispettati le regole dei codici di procedura senza distinzioni.

In questo contesto la Corte ha avuto diverse occasioni di giudicare sull'attività dell'Alto Consiglio della Giustizia, con riguardo al rispetto delle regole procedurali che esso deve garantire durante lo svolgimento delle udienze per la rimozione dei giudici di primo e secondo grado.³⁷⁰ Così, essa ha confermato l'applicazione dei principi processuali allo stesso modo anche nei procedimenti disciplinari e più in

³⁶⁹ La Corte ha sancito, specialmente in riferimento ai giudici, che la possibilità di appellare direttamente la decisione dell'A.C.G davanti all'Alta Corte riguarda solo i casi di rimozione dall'incarico, ben potendo essi contrastare le altre misure disciplinari normalmente dinanzi alla giurisdizione ordinaria di primo grado. Ciò lo ha fatto abrogando la disposizione che prevedeva la possibilità di appellare le altre misure disciplinari dinanzi all'Alta Corte tramite una questione di legittimità costituzionale decisa con la D.M. 29 del 2005.

³⁷⁰ Da tener presente che per i giudici dell'Alta corte la Costituzione prevede procedura diverse, assomiglianti a tutti gli organi di vertice della Stato albanese, membri della Corte costituzionale, ecc.

specifico, il diritto di difesa effettiva³⁷¹ e tutti i principi a essa collegati come, il diritto di essere sentito, del contraddittorio, di difendersi tramite un difensore, della presunzione di innocenza,³⁷² oppure dell'accesso alla giustizia³⁷³ e del giudice imparziale, allorquando gli stessi giudici che hanno partecipato all'adozione della decisione di rimozione del giudice da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia, sono stati parte anche dell'Alta Corte.³⁷⁴

Essenzialmente, il bene finale da proteggere è l'indipendenza dei funzionari pubblici, nel caso particolare dei giudici, il quale assume un indiscusso valore costituzionale, essendo stata prevista tale garanzia direttamente dalla Costituzione. Infatti, se dobbiamo partire dal presupposto che le regole procedurali costituiscono sempre la garanzia per i diritti costituzionali, interessi legittimi, oppure posizioni qualificati dalla Costituzione, allora dobbiamo ritenere che la loro violazione comporta sempre, di conseguenza, la lesione di un diritto materiale.

Nel caso concreto tale violazione delle regole procedurali comporta la lesione dell'indipendenza del giudice, valore supremo garantita dalla Costituzione. In riferimento a tale principio la Corte ha avuto modo di esprimersi nei giudizi provenienti tramite il ricorso individuale, nei giudizi in via incidentale³⁷⁵ e in quelli promossi con ricorso diretto di costituzionalità della legge da parte delle associazioni dei magistrati. Ovviamente nei giudizi incidentali e in quelli per ricorso di diretto di costituzionalità della legge, essa ha potuto sviluppare di più il principio di indipendenza del potere giudiziario, ma con riguardo ai giudizi promossi per ricorsi individuali è importante segnalare un particolare aspetto, riguardante il controllo che l'A.C.G. deve svolgere nei confronti dell'attività dei giudici. Infatti, nella maggioranza dei casi prospettati alla Corte si è trattato di rimozione del giudice per via della violazione ex art.147/6 della

³⁷¹ D.M. 18 del 2000, 17 del 2004.

³⁷² D.M. 17 del 2004

³⁷³ D.M. 26 del 2007

³⁷⁴ Vedi D.M. 43 e 48 del 1999, 19 del 2000.

³⁷⁵ Tali giudizi sono stati resi possibili proprio in virtù del diretto collegamento che deve sussistere tra la norma sulla quale sia stata richiesta la questione di legittimità costituzionale e la sua applicazione nel caso concreto. Infatti i giudizi a quo riguardavano questioni proposte dinanzi all'Alta Corte, da giudici rimossi da parte dell'Alto Consiglio della Giustizia. Ad es. nella D.M. 24 del 2007 lo stesso soggetto richiedente era stato parte del processo svoltosi dinanzi all'Alta Corte, con lo stesso oggetto, la quale aveva sospeso il giudizio a quo per rimettere la questione di costituzionalità sull'art.34/1 della legge sull'A.C.G, oppure anche la decisione 25 del 2007 dove si verifica stessa identica situazione.

Costituzione e cioè, «per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice»³⁷⁶.

In riferimento a tale violazione l'A.C.G ha potuto costatarlo tramite il controllo delle decisioni del giudice sul quale l'ispettorato del Ministero della Giustizia aveva proposto azione disciplinare.

A parere della Corte tale controllo è molto importante perché, se non effettuato correttamente, incide direttamente sull'attività propria del giudice e cioè quella di fare giustizia. Essa individua due principi da bilanciare a tale riguardo, da una parte garantire l'indipendenza del giudice durante lo svolgimento della sua funzione ex art.145/1/3.C.A.³⁷⁷ e art.135/1. C. A.,³⁷⁸ dall'altra, garantire la funzione costituzionale di controllo che l'A.C.G deve poter effettuare sui giudici ex art.147/6. C.A. Da una parte dunque esigenze di garanzia dell'indipendenza, la quale deve essere garantita dal principio dell'inamovibilità del giudice e dall'altra, esigenze di controllo sugli abusi dei giudici.

³⁷⁶ Tale identica locuzione viene prevista anche per la rimozione di altri organi importanti dell'ordinamento come i giudici della stessa corte costituzionale ex art.128. C. A, i giudici dell'Alta Corte ex art.140. C. A, il Procuratore Generale ex art.149/2. La Corte ha effettuato una interpretazione costituzionale tramite la D.M. 75 del 2002 ove li veniva proposto da 1/5 dei deputati di pronunciarsi sul significato di tale locuzione. Dobbiamo sottolineare che con l'entrata in vigore della nuova Costituzione la Corte costituzionale ha continuato ad ammettere domande che venivano proposte dagli organi dello stato, riguardanti la interpretazione di disposizioni costituzionali. Tale competenza li veniva riconosciuta espressamente alla Corte durante la vigenza della Costituzione Provvisoria, ma la nuova Costituzione, sebbene nell'art.124/1 prevede che «la Corte costituzionale garantisce il rispetto della Costituzione e ne opera l'interpretazione in via definitiva», non lo annovera nella lista delle competenze della Corte ex art. 131.C.A. Anzi si può sostenere che l'art.124/1.C.A esprime la funzione della Corte costituzionale e l'art. 131.C.A elenca le competenze che spettano alla Corte per realizzare la sua funzione. La Corte stessa ormai non ammette più questioni su interpretazione delle disposizioni costituzionali che li vengono proposto in astratto, ma pretende la verifica di alcune condizioni e cioè: l'interpretazione costituzionale può essere richiesto solo prende spunto da un concreto conflitto il è sorto proprio dalle diverse interpretazione della disposizione costituzionale; gli organi parte del conflitto devono aver prima espresso il loro punto di vista espressa tramite l'emanazione di provvedimenti; la questione problematica deve essere collegata con la disposizione costituzionale e non con una norma legale. Vedi D.M. 24 del 2011, confermata anche nella D.M. 59/2014. Vedi anche Sadushi. S, *La Giustizia Costituzionale in Evoluzione*, Edizioni TOENA, Tirana 2012, p, 413.

³⁷⁷ «I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi [...] Le interferenze nell'attività delle corti e dei giudici comporta responsabilità secondo la legge».

³⁷⁸ «Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema, così come dalla Corte d'appello, dai tribunali di primo grado, che sono costituiti per legge». Tale disposizione costituzionale concretizzata anche dalla Legge sul Potere Giudiziario, esprime la controllabilità delle decisioni dei giudici soltanto dai tribunali di grado superiore e solo su ricorsi provenienti dalle parti. Vedi D.M. 11 del 2004. Vedi anche D.M. 29 del 2001 secondo la quale, «tale disposizione fa la distinzione tra i giudici soltanto per funzioni e mira a eliminare ogni forma di gerarchia dentro il potere giudiziario, attribuendo il controllo sulla loro attività di fare giustizia, soltanto ai tribunali di gradi superiori seguendo le previsioni dei codici di procedura».

A tale riguardo la Corte fa una distinzione sul tipo di controllo che l'A.C.G può svolgere sull'attività del giudice e cioè, non un controllo di merito delle decisioni giudiziarie oppure della valutazione che loro hanno fatto sulle prove, perché tale controllo lo possono svolgere soltanto i giudici di grado superiore, ma un controllo sull'amministrazione della giustizia e dei servizi giudiziari. Soltanto in quest'ultimo caso l'A.C.G può svolgere un controllo, ma solo quando vengono evidenziati quelli comportamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice. Il problema dunque è di capire quali sono questi comportamenti. La Corte ha da sempre sottolineato che non spetta a essa valutare la condotta del giudice e la sua gravità³⁷⁹ – spettante tale controllo all'A.C.G e all'Alta Corte – ma di svolgere un controllo nei confronti delle decisioni dell'A.C.G e dell'Alta Corte, evidenziando se hanno analizzato attentamente la condotta del giudice, inoltre, se hanno argomentato la gravità di tale comportamento. A tale riguardo, essa ha stabilito che questa locuzione *«riassume in sé una serie di elementi che possono essere identificati caso per caso dall'organo competente che deve prendere la decisione per la rimozione dei giudici [...] devono consistere cioè, in comportamenti irregolari o indegne degli alti funzionari durante lo svolgimento delle loro funzioni, ma anche fuori dell'esercizio di tali funzioni. Questi atti o omissioni che vengono analizzati sulla base delle circostanze della loro commissione, l'aspetto soggettivo e il danno che comportano alla società e allo Stato devono essere di natura tale da rendere impossibile lo svolgimento di ulteriori funzioni costituzionali da questi soggetti»*.³⁸⁰

Così la Corte con le D.M. 29 del 2001 e 16 del 2007 annulla le decisioni dell'A.C.G e dell'Alta Corte perché non hanno argomentato nello specifico quali sono stati questi comportamenti e in cosa consiste la loro gravità. Nei casi specifici gli organi precedenti si erano limitati solo a riferire la disposizione della Costituzione al riguardo. Il controllo della Corte dunque si concentra di più nella verifica della motivazione di tali

³⁷⁹ A tale riguardo la Corte mantiene la sua posizione di giudice sulle procedure non entrando sul merito della valutazione fatta dall'A.C.G e dall'Alta Corte. Tale posizione viene confermata anche in riferimento alle procedure per la rimozione del Procuratore Generale della Repubblica. Infatti anche in questi casi, non essendo stato previsto dalla Costituzione una specifica previsione, la Corte svolge il suo controllo sul rispetto delle procedure non entrando nel merito della questione. Invece, con riguardo ai giudici della Corte costituzionale, giudici dell'Alta corte, Presidente della Repubblica ex art.90/3.C.A e i Sindaci ex art. 115.C.A, essa svolge un controllo sia nei confronti delle procedure che del merito della questione, perché è la costituzione stessa a prevedere lo svolgimento del controllo da parte sua. Vedi D.M 76 del 2002

³⁸⁰ Vedi D.M. 75 del 2002 e 3 del 2006

decisioni dove devono emergere le cause del comportamento irregolare e la gravità di tale condotta.

Sempre con riferimento alla garanzia di indipendenza degli organi costituzionali la Corte si è espressa anche quando ha dovuto affrontare ricorsi individuali provenienti da pubblici ministeri rimossi dal loro incarico.³⁸¹ Il problema che si è individuato in tali occasioni è stato quello del diritto di accedere alla giustizia e quello della natura degli atti presidenziali di rimozione dei pubblici ministeri ex art.149/3.C.A.

In riferimento al primo problema la Corte ha potuto esprimersi prima in un giudizio in via incidentale e poi con ricorsi individuali. Infatti, la Legge organica sulla Procura presentava un grave impedimento, perché prevedeva la possibilità di poter appellare la decisione sulle misure disciplinari del Procuratore Generale nei confronti dei pubblici ministeri, ma sanciva espressamente l'inoppugnabilità del decreto del Presidente della Repubblica³⁸² che, su proposta del Procuratore Generale rimuove dall'incarico il pubblico ministero. La Corte, tramite un controllo di costituzionalità svolto su tale legge in via incidentale, abroga la disposizione, esprimendo la mancata garanzia dei pubblici ministeri quando vengono rimossi, puntando sulla statuizione che il diritto di accesso alla giustizia non può essere negato a priori a nessuno, a maggior ragione a tali organi che devono senz'altro avere delle garanzie dal sistema.³⁸³

Inoltre, essa si pronuncia sulla natura degli atti presidenziali, distinguendoli in atti presidenziali di rilevanza giuridica - costituzionale e atti presidenziali amministrativi. Secondo la Corte, *«il Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, oltre agli atti che sono espressione dell'indirizzo politico, emana anche atti individuali di carattere amministrativo [...] dove vengono inclusi anche i decreti per la rimozione dei pubblici ministeri di carattere disciplinare [...] perciò, il decreto, in base alle disposizioni costituzionali e in conformità con lo spirito e il contenuto della legislazione e della prassi giudiziaria, deve essere oggetto di controllo della giurisdizione ordinaria»*.³⁸⁴

³⁸¹ In tutto i giudizi provenienti tramite ricorsi individuali svolti su tali soggetti sono tre: D.M 38/2003, 14/2005, 18/2007.

³⁸² Art.34/2. Legge nr.8737/2001 sulla Procura della Repubblica.

³⁸³ D.M. 25 del 2002.

³⁸⁴ Vedi D.M. 25 del 2002

Sono sottratti alla giurisdizione ordinaria invece, i decreti presidenziali sulla rimozione del Procuratore Generale della Repubblica,³⁸⁵ i quali benché atti individuali, sono legati a delle procedure parlamentari,³⁸⁶ quindi assumono carattere costituzionalmente qualificato controllabile soltanto dalla Corte e solo in riferimento al rispetto delle procedure ex art.131 della Costituzione.³⁸⁷ Infatti, si tratta di un decreto emanato successivamente alla proposta del Parlamento per la rimozione del Procuratore della Repubblica e non presenta quindi natura amministrativa. Pertanto, non essendo impugnabile davanti alla giurisdizione ordinaria, tale atto ha carattere definitivo perciò suscettibile al controllo della Corte. In entrambi i casi, nei quali essa ha potuto svolgere un controllo sulle procedure parlamentari, il principio processuale violato è stato quello di difesa, manifestatasi in diversi aspetti, tra cui i più comuni sono stati il diritto a essere informato, il diritto di essere ascoltato, il diritto di avere il tempo necessario di poter organizzare la propria difesa.³⁸⁸ In questi giudizi la Corte in concretizzazione dei principi processuali costituzionali, si basa sul Regolamento Interno del Parlamento.

³⁸⁵ Art.149/2.C.A, «Il Procuratore Generale può essere rimosso dal Presidente della Repubblica, su proposta dell'Assemblea parlamentare, per violazione della Costituzione o per grave violazione della legge durante l'esercizio delle sue funzioni, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del Procuratore». Si nota che la vicenda dei Procuratori Generali nella Repubblica albanese ha sempre costituito una vicenda molto complessa seguita da gravi infrazioni dalle maggioranze politiche. Complessa perché la Costituzione stessa è stata modificata nella parte riguardante la previsione di tale organo, d'altra parte la Corte ha dovuto giudicare sull'interpretazione della Costituzione a tale riguardo, D.M. 75 del 2002(vedi nota 171) sul conflitto di competenza tra lo stesso Procuratore e il Parlamento, D.M. 26 del 2006) il quale tramite l'istituzione di una Commissione d'Inchiesta aveva violato l'indipendenza dell'organo di accusa, inoltre, anche su ricorsi individuali provenienti da i Procuratori Generali. Grave perché appena una forza politica ha vinto le elezioni si è messo subito a rimuovere dall'incarico il Procuratore Generale, mettendo in evidenza la volontà della maggioranza di sottomettere tale organo indipendente. Ciò si è potuto verificare nel 2002, dopo le elezioni del 2001, decidendo la Corte tramite la D.M 76 del 2002, nel 2007, dopo le elezioni del 2005. In tale ultimo caso la maggioranza aveva tentato nel 2006 tramite la Commissione d'Inchiesta a rimuovere il Procuratore Generale, ma la Corte ha risolto il conflitto di competenze nel favore dello stesso Procuratore. Ciò ha rimandato la rimozione del Procuratore nel 2007 susseguito dalla D.M. 21 del 2008 dove lamentava la violazione delle procedure da parte del Parlamento e del Presidente della Repubblica.

³⁸⁶ «Il provvedimento sulla rimozione adottato dal Parlamento è legato a delle procedure. La funzione esercitata dal Parlamento in questo caso ha natura particolare [...] il procedimento svolto si distingue da tutte le sue normali attività di organo legislativo [...] perché di natura disciplinare ed è molto simile alle procedure amministrative, guidato da principi che si collegano alla verifica, l'analisi e la certificazione delle ragioni concrete che hanno portato l'autorità competente a rimuovere dall'incarico il Procuratore Generale». Vedi D.M.75 del 2002.

³⁸⁷ Vedi D.M. 76 del 2002.

³⁸⁸ Vedi D.M. 76 del 2002 e 21 del 2008. Tale principio risulta violato anche per la maggior parte delle decisioni riguardanti la rimozione dei giudici ordinari di primo e secondo grado di cui sopra.

In riferimento alla portata dei principi integranti il diritto a un regolare procedimento legale dobbiamo annoverare anche quei ricorsi diretti nei confronti di atti normativi, tra cui nella maggior parte contro le leggi, proposti dalle persone giuridiche private. Come abbiamo accennato nel primo capitolo il ricorso diretto nell'ordinamento albanese si sdoppia in due aspetti e cioè, il ricorso individuale che si riferisce a quello largamente esposto in questo capitolo concentrato sulle decisioni giudiziarie, ma anche il ricorso diretto di costituzionalità degli atti normativi, il quale può essere promosso dalle persone giuridiche entranti nella categoria «*altre organizzazioni*», prevista dall'art.134/j C. A. La particolarità sta nel fatto che tali persone giuridiche private possono beneficiare della garanzia ex. art.131/i. C. A, la quale sebbene parla di individui, per via dell'ampia protezione dei principi procedurali, devono essere garantiti a tutti i soggetti dell'ordinamento. Invece, non vale il contrario e cioè, la possibilità degli individui di poter proporre ricorso diretto nei confronti di un atto normativo.

A tale riguardo possiamo dire che con riferimento al ricorso diretto di costituzionalità nei confronti di un atto normativo, la Costituzione albanese presenta elementi di continuità con la Costituzione Provvisoria e ovviamente con la giustizia costituzionale tedesca. Invece, la limitazione dei ricorsi provenienti dagli individui, soltanto alle procedure, concentrandosi di più a quelle giudiziarie, presenta delle fortissime somiglianze con la giustizia costituzionale spagnola.

Ancora, nei confronti delle persone giuridiche la giustizia costituzionale albanese offre più strumenti di difesa nei casi di lesione dei loro interessi, perché essi possono prospettare sia ricorsi per violazione delle procedure, che ricorsi diretti nei confronti degli atti normativi degli organi pubblici, dove vengono inclusi anche le leggi. In tale contesto si potrebbe parlare di un diritto al regolare procedimento legale inteso in senso sostanziale e non meramente formale come nei casi di ricorsi promossi dagli individui, perché le persone giuridiche lamentano sovente proprio la violazione dei principi processuali costituzionali. Infatti, i parametri costituzionali che sovente vengono posti alle fondamenta dei giudizi della Corte costituzionale, nella maggior parte riguardano proprio i principi costituzionali del giusto processo.

Tale considerazione vale non solo per i ricorsi individuali, ma anche per quelli diretti di costituzionalità degli atti normativi, dei giudizi in via incidentale ed anche dei ricorsi provenienti dagli organi costituzionali. Ad es. con riferimento ai ricorsi diretti di

costituzionalità provenienti dalle persone giuridiche in molti casi si chiede l'incompatibilità della legge con il principio di certezza del diritto,³⁸⁹ oppure di tale principio costituzionale insieme ad altri diritti fondamentali, nella maggior parte la uguaglianza³⁹⁰ e la proprietà.³⁹¹ Altri principi processuali fondamentali, che sono stati posti come parametri nei giudizi della Corte per valutare l'incostituzionalità di una disposizione di legge in astratto, riguardano il diritto di difesa,³⁹² il diritto di accesso alla giustizia,³⁹³ la presunzione di innocenza e il giudice naturale precostituito per legge.³⁹⁴ A tale riguardo dobbiamo evidenziare che il ragionamento della Corte ed il suo controllo diventa più completo, perché, a differenza dei ricorsi individuali, essa non si esprime solo sul principio procedurale violato, ma anche sul diritto materiale, più specificamente diritto di proprietà ex art. 41.C.A.,³⁹⁵ di uguaglianza ex art. 18.C.A.³⁹⁶ e della libera iniziativa economica ex art. 11.C.A.³⁹⁷

Un ruolo importante nell'uso di questi ricorsi diretti di costituzionalità della legge è stato svolto da una particolare associazione, l'Unione dei Giudici, la quale è stata molto attiva a proporre diversi ricorsi dinanzi alla Corte, specialmente nei confronti di leggi che riguardano il corpo giudiziario in violazione del principio di

³⁸⁹ D.M. 10 del 2008, 34 del 2012, 1 del 2013, 2 del 2013, 11 del 2014

³⁹⁰ D.M. 9 del 2007, 11/2007, 4/2010,

³⁹¹ D.M. 26 del 2005, 31 del 2010

³⁹² D.M. 15 del 2003, 25 del 2003, 4 del 2011

³⁹³ D.M. 16 del 2008

³⁹⁴ D.M. 4 del 2011.

³⁹⁵ *«Il diritto alla proprietà privata è garantito.*

La proprietà si acquisisce attraverso la donazione, l'eredità o la compravendita o con qualsiasi altro modo previsto dal codice civile.

La legge può prevedere espropriazioni o restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà soltanto per pubblica interesse.

Le espropriazioni o quelle limitazioni del diritto di proprietà che equivalgono all'espropriazione, sono ammesse solo dietro un giusto indennizzo.

Per le controversie riguardanti la misura dell'indennizzo si può far ricorso al tribunale».

³⁹⁶ Tutti sono eguali davanti alla legge.

«Nessuno può essere discriminato ingiustamente per motivi come, ad esempio, il sesso, la razza, la religione, l'etnia, la lingua, le convinzioni politiche, religiose o filosofiche, la situazione economica, il grado d'istruzione, la situazione sociale o la discendenza familiare.

Nessuno può essere discriminato per le cause sopraccitate al comma 2, se non esiste una giustificazione ragionevole e obiettiva».

³⁹⁷ *«Il sistema economico della Repubblica Albanese si fonda sulla proprietà privata e pubblica, nonché sull'economia di mercato e sulla libera iniziativa economica.*

La proprietà privata e pubblica è tutelati ugualmente dalla legge.

Le limitazioni alla libera iniziativa economica sono stabilite solo dalla legge e solo per rilevanti scopi pubblici». Questa disposizione costituzionale è stato posto come parametro specialmente nei ricorsi diretti di costituzionalità nei confronti degli atti normativi differenti dalla legge, dunque atti del governo oppure dei singoli ministri. Vedi D.M. 17 del 2008, 12/2009, 24/2009, 28/2010, 5/2012, 14/2014.

indipendenza del giudice.³⁹⁸ In riferimento ai ricorsi proposti da questo soggetto la Corte, in due occasioni ha potuto dichiarare incostituzionale la legge per vizi procedurali, più specificamente dell'art.81/2.lett.a). C.A., che prevede l'approvazione delle leggi che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli organi previsti dalla Costituzione, con una maggioranza di 3/5 dei membri del Parlamento.³⁹⁹ Sempre in funzione della garanzia dell'indipendenza hanno potuto ricorrere alla Corte contro leggi ritenuti incostituzionali, anche i soggetti previsti direttamente dall'ordinamento, come 1/5 dei deputati e il Presidente della Repubblica.

In definitiva, in riferimento alla protezione del principio di indipendenza possiamo evidenziare una distinzione. Nei giudizi provenienti tramite ricorsi diretti, sia dall'Unione dei Magistrati che dagli organi costituzionali ex art. 134.C.A, viene garantita l'indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri e si potrebbe parlare quindi della garanzia dell'indipendenza esterna. Invece, con riguardo al ricorso individuale proveniente dai giudici possiamo sostenere che tale ricorso è un mezzo di protezione dei giudici all'interno del potere giudiziario, proteggendoli dunque dall'arbitrarietà dell'organo che dovrebbe garantire la loro indipendenza.

La Corte ha potuto sviluppare il concetto di regolare procedimento legale non solo alle procedure parlamentari di natura investigativa e disciplinare, ma anche di natura legislativa. Ciò si è potuto verificare due volte, D.M. 35 del 2007 e 33 del 2010. In tali occasioni si pretendeva l'incostituzionalità della legge perché in violazione delle procedure legislative sancite nel Regolamento Interno del Parlamento. La Corte fa una distinzione tra norme regolamentari previste anche dalla Costituzione e norme regolamentari previste solo nel Regolamento Interno. L'incostituzionalità di una legge per violazione delle procedure legislative può essere sancita soltanto quando il

³⁹⁸ In riferimento a questi ricorsi è stato usato come parametro, oltre l'art.145/1.C.A che prevede espressamente la soggezione dei giudici soltanto alla legge e alla Costituzione, ma anche dell'art. 138.C.A, il quale prevede che «*la durata della permanenza in carica dei giudici non può essere limitata; la loro retribuzione e altri loro emolumenti non possono essere ridotti*». Vedi D.M. 20 del 2009, 26/2009, 31/2009, 11/2010, 5/2012, 40/2014.

³⁹⁹ Vedi D.M. 25 del 2008 e 10 del 2014. La prima decisione riguarda l'incostituzionalità della legge che disciplinava la Conferenza Nazionale dei Giudici, una sorta di Assemblea del potere giudiziario, la seconda riguarda la legge sull'Amministrazione nel Potere Giudiziario. In entrambi i casi la Corte ha riconosciuto importanza costituzionale alle previsioni di questi leggi perché afferiscono al potere giudiziario e mirano a proteggere la sua indipendenza. Per questa ragione la loro approvazione deve avvenire con la maggioranza qualificata di 3/5 dei membri del Parlamento. Tale incostituzionalità ovviamente ha comportato l'abrogazione dell'intera legge, essendo tutto l'iter legislativo compromesso dalla violazione di questa previsione procedurale.

legislatore viola le norme regolamentari previste anche dalla Costituzione, escludendo dunque una dichiarazione di incostituzionalità della legge soltanto per lesione di norme regolamentari interne.

I principi costituzionali che integrano il diritto a un regolare procedimento legale quindi, non solo vengono ampliati nei giudizi promossi con ricorso diretto dalle persone giuridiche private, ma costituiscono in molti casi i parametri in tali giudizi. Pertanto, il diritto al regolare procedimento legale assume un valore importante e si diffonde in quasi tutti i giudizi della Corte. Infatti, i principi processuali costituzionali vengono sviluppati nei giudizi provenienti tramite ricorsi individuali, ove costituiscono in assoluto i parametri in tali giudizi assumendo valore concreto, perché valutati controllando l'applicazione di tali principi. Inoltre, si arricchiscono anche dai giudizi promossi con ricorso diretto di costituzionalità verso le disposizioni legali, tramite un controllo in astratto che la Corte compie.

A tale riguardo, quest'ultima svolge anche un altro tipo di controllo in protezione dei principi processuali costituzionali proveniente questa volta dalle norme giuridiche, non in astratto quindi, ma con riguardo proprio al momento di applicazione di tali norme al caso concreto in una controversia giudiziaria. In molte occasioni abbiamo potuto osservare che in molti giudizi la Corte ha sviluppato tali principi processuali proprio nei giudizi in via incidentale.⁴⁰⁰ L'art.42 della Costituzione anche in questi giudizi diventa un parametro frequente per verificare la compatibilità della norma giuridica, come interpretata dai giudici, con la Costituzione.⁴⁰¹ Anche in questi giudizi, i principi processuali ritenuti violati nella maggior parte sono stati quelli di difesa, della certezza del diritto, dell'accesso alla giustizia e di appellare le decisioni giudiziarie, ecc. In riferimento ai diritti processuali costituzionali dunque la Corte esegue un controllo

⁴⁰⁰ Con riguardo al giudizio in via incidentale in Albania dobbiamo precisare che tale disciplina si presenta quasi identica con quella nell'ordinamento italiano. Pertanto, si riferisce all'ampia dottrina italiana, tra i tanti studi si pongono in evidenza: Zagrebelsky G., *Giustizia Costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988, p.175, ss; Malfatti. E, Pannizza. S, Romboli. R, *Giustizia Costituzionale*, Giappicchelli Editore, Torino, 2007, p, 82, ss; Ruggeri A., Spadaro A., *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, Giappicchelli Editore, Torino, 2009, p, 177, ss; inoltre, Roberto Romboli, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in Romboli. R, (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, 1993 – 1995, Giappicchelli, Torino, 1996, p.51 ss. Invece nella dottrina albanese si evidenzia Sadushi. S, *La Giustizia Costituzionale in Evoluzione*, Edizioni Toena , Tirana 2012, p, 148,ss. Vedi anche Admir Thanza, *Gli standard costituzionali e le problematiche del giudizio incidentale in riferimento alla Corte costituzionale*, in *Rivista Vita Giuridica*, n.2/2011.

⁴⁰¹ Vedi D.M. 15 del 2000, 24/2003, 32/2003, 11/2004, 3/2006, 21/2007, 39/2007, 3/2008, 11/2008, 14/2008, 5/2009, 18/2010, 30/2010, 31/2012, 11/2013.

completato perché può svolgere un giudizio astratto su una disposizione legale su segnalazione di organizzazioni, oppure anche di organi costituzionali, svolgere un controllo sulla norma giuridica da applicare nel caso concreto da parte del giudice a quo, infine, controllare la corretta applicazione di tali principi nei processi definiti tramite decisione passata in giudicato.

Si conferma in Albania, come in Italia e Spagna, il rapporto collaborativo tra la Corte costituzionale e la giurisdizione ordinaria.⁴⁰² Bisogna notare che tale rapporto è più proficuo perché si pone in un dialogo non solo tra la corte costituzionale e l'Alta Corte, ma anche con le altre tribunali dei gradi inferiori. Infatti, se nei giudizi provenienti da ricorsi individuali la Corte costituzionale si pone in relazione, diremmo in rapporto gerarchico, solo con l'Alta corte, nei giudizi in via incidentale gli interlocutori della Corte rappresentano diversi gradi della giurisdizione ordinaria, quindi diversi punti di vista. Si può parlare realmente di rapporto della Corte con la giurisdizione ordinaria solo in riferimento con il giudizio in via incidentale. A differenza dell'Italia – dove tale disciplina costituisce il fulcro della giustizia costituzionale – e in somiglianza con la Spagna, con la quale l'ordinamento albanese presenta molti punti in comune, avendo entrambi i paesi previsto sia il giudizio in via incidentale, che il ricorso individuale, si evidenzia un rapporto sproporzionato tra i due giudizi.⁴⁰³

In ultimis, come si è potuto accennare nel primo capitolo, la Costituzione albanese, in somiglianza con l'ordinamento spagnolo,⁴⁰⁴ prevede anche l'istituzione di un importante organo, il quale ha come funzione principale la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Tale organo previsto dalla Costituzione del 1998, in somiglianza con l'ordinamento spagnolo è l'Avvocato del Popolo (A.P), il quale «*tutela i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'individuo dalle azioni od omissioni illegali*

⁴⁰² Elisabeta Lamarque, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Edizioni Laterza, Bari, 2012.

⁴⁰³ Decisioni di merito in totale dal 1999 al 2014 sono 645, tra cui 419 riguardano i ricorsi individuali, 39 i giudizi in via incidentale, 48 giudizi diretti di costituzionalità provenienti dalle persone giuridiche e 14 dall'Avvocato del Popolo.

⁴⁰⁴ La Costituzione spagnola nell'art. 54.C.E prevede il Difensore del Popolo, il quale allo stesso modo dell'Avvocato del Popolo nell'ordinamento albanese, è designato alla difesa dei diritti fondamentali, al cui fine potrà controllare l'attività dell'Amministrazione. Inoltre, l'art. 162.C.E prevede espressamente la legittimazione del Difensore del Popolo di sollevare sia ricorso di incostituzionalità che ricorso di amparo. Vedi Tarchi R., Romboli R., *La giustizia costituzionale in Spagna*, in Tarchi R., Romboli R., Luther J., *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, op. cit., p,324 ss.

*od irregolari degli organi della pubblica amministrazione».*⁴⁰⁵ Per via di questa previsione costituzionale, su i ricorsi provenienti dall'A.P, il quale entra negli organi previsti per poter attivare un giudizio costituzionale, la Corte ha ritenuto che tale organo non poteva proporre giudizi di costituzionalità verso disposizioni di legge se non dimostra di avere un interesse ex art.134/2. C.A. Essa ha interpretato in modo restrittivo tale legittimazione perché riteneva che l'A.P poteva dimostrare un interesse solo verso disposizioni che violavano la sua posizione e indipendenza previste dagli artt.61,62,63.C.A,⁴⁰⁶ ma non poteva pretendere la violazione di diritti fondamentali degli individui. A rafforzare tale interpretazione serviva proprio la previsione dell'art.60/1.C.A su menzionato, che circoscrive la tutela da parte dell'A.P solo nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, quindi del potere esecutivo.⁴⁰⁷

La Corte però, era stata di altro preavviso quando li fu prospettato il primo ricorso da parte dell'A.P che li chiedeva appunto una interpretazione costituzionale dell'art. 60.C.A. Con la D.M. 49 del 2000, essa decise che l'A.P doveva essere ritenuto legittimato di proporre ricorso davanti alla Corte se dimostrava di avere interesse, non solo dal punto di vista istituzionale, limitandosi solo ai casi di organizzazione e funzionamento dell'organo, ma anche dal punto di vista funzionale, ampliando la portata del ricorso anche in protezione dei diritti fondamentali dalle violazioni

⁴⁰⁵ Art.60/1.C.A.

⁴⁰⁶ **Art.61**

L'Avvocato del Popolo è eletto dai 3/5 di tutti i membri dell'Assemblea parlamentare, per un periodo di cinque anni, ed è rieleggibile.

Ogni cittadino albanese, dotato di laurea e in possesso di preparazione e riconosciute esperienze nella materia dei diritti dell'uomo e in campo legale può divenire Avvocato del Popolo..

L'Avvocato del Popolo gode dell'immunità di un giudice della Corte suprema.

L'Avvocato del Popolo non può appartenere a un partito politico, né può svolgere altra attività politica, o attività al servizio dello stato o professionale, né far parte degli organi direttivi di organizzazioni sociali, economiche e commerciali.

Art.62

L'Avvocato del popolo può essere rimosso soltanto con la richiesta motivata di non meno di 1/3 dei deputati.

In questo caso l'Assemblea parlamentare decide con la maggioranza dei 3/5 di tutti i suoi membri.

Art.63

L'Avvocato del Popolo presenta dinanzi al Parlamento un rapporto annuale.

L'Avvocato del Popolo deve riferire dinanzi al Parlamento quando gli sia richiesto, così come può chiedere al Parlamento di essere ascoltato su questioni da lui ritenute importanti.

L'Avvocato del Popolo ha diritto di inviare raccomandazioni e proporre provvedimenti quando rileva casi di violazione dei diritti e le libertà dell'uomo da parte della pubblica amministrazione.

Gli organi e i funzionari pubblici sono obbligati a fornire al Avvocato del Popolo tutta la documentazione e le informazioni da lui richieste.

⁴⁰⁷ Vedi D.M. 2 del 2004.

provenienti dagli atti normativi del Governo e del Parlamento. L'unica distinzione che la Corte statuiva riguardava il fatto che nei confronti delle leggi che ledevano il suo interesse istituzionale, il ricorso poteva essere astratto, invece, nei confronti delle leggi ritenuti incostituzionali perché violavano diritti fondamentali il ricorso doveva avere un carattere più concreto. In tale contesto, importante era quindi, che le violazioni dovevano essere verificate da parte dell'A.P durante lo svolgimento della sua attività, tramite le richieste, applicazioni, segnalazioni provenienti dagli individui. Il ricorso cioè doveva avere un fondamento concreto, senza le strette limitazioni imposti alla giurisdizione ordinaria nel giudizio in via incidentale, ma neanche totalmente astratto.

La Corte dunque già nella prima decisione era favorevole a una apertura nei confronti dell'A.P per la protezione dei diritti fondamentali dalle leggi incostituzionali, ma non si capisce perché nelle prossime decisioni, specialmente nella D.M. 2 del 2004, essa cambia completamente rotta e restringe l'interesse dell'A.P solo all'aspetto istituzionale. Dopo tale decisione però si attiva anche il Parlamento, il quale modifica l'art.24 della Legge Organica nr.8554 del 4/2/1999 recante norme Sull'organizzazione e il funzionamento dell'Avvocato del Popolo, come modificato dalla L.9398 del 12/5/2005, prevedendo espressamente la possibilità per costui di poter rivolgersi direttamente alla Corte sia per la sua posizione istituzionale che per il suo aspetto funzionale.⁴⁰⁸ Dopo tale modifica nella D.M. 40 del 2007 la Corte riconferma la sua posizione iniziale, come deciso con la D.M. 49 del 2000, legittimando pienamente l'A.P di poter chiedere l'incostituzionalità di una legge, non in modo astratto ma in concreto nel senso sopra detto.

L'A.P in generale non è stato un organo con un attività intensa come si poteva aspettare, anche dopo la D.M. 40 del 2007. Infatti dopo tale decisione lui si è rivolto alla Corte sette volte, in alcuni casi insieme a delle associazioni⁴⁰⁹ oppure, insieme

⁴⁰⁸ Prima di tale modifica la L. O sull'A.P prevedeva la possibilità solo di raccomandare alla Corte l'abrogazione delle leggi ritenuti incostituzionali. Si tratta di una strana previsione, perché non si capisce bene come si poteva fare questa raccomandazione. Infatti, la Corte stessa si era pronunciata su tale termine dicendo che una raccomandazione, differenza della richiesta, non poteva attivare il giudizio costituzionale. Vedi anche Kujtim Puto giudice della Corte costituzionale, *I ricorsi dell'Avvocato del Popolo dinanzi alla Corte costituzionale*, relazione in Conferenza, *L'esperienza internazionale della collaborazione tra le Corti costituzionali e gli Ombudsman nell'ambito della protezione dei diritti umani*, svolto in Erevan, Armenia, 5-6 ottobre 2007.

⁴⁰⁹ D.M. 33 del 2010, 14 del 2013.

anche all'Alta Corte tramite riunione dei giudizi.⁴¹⁰ Anche nei giudizi promossi dall'A.P il diritto che ha costituito nella maggior parte dei giudizi il parametro è stato quello del regolare procedimento legale, leso dalla violazione del principio di certezza del diritto.⁴¹¹ In una occasione è stato ritenuto violato il diritto al giusto processo dal punto di vista dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie,⁴¹² in altri casi il diritto di proprietà⁴¹³ e quello di votare.⁴¹⁴

Come abbiamo potuto osservare il diritto a un regolare procedimento legale riempito da tutti quei principi costituzionali procedurali che lo caratterizzano, costituisce il maggior parametro usato in assoluto dalla Corte costituzionale non solo nei giudizi provenienti da ricorsi individuali, sia da cittadini che da funzionari pubblici, ma anche nei giudizi promossi in via diretta dalle persone giuridiche, dall'Avvocato del Popolo e dai giudici in via incidentale.

Pare, dunque, che tale diritto abbia avuto molto più consistenza nei giudizi della Corte comportando però un certo disinteresse con riguardo a molti altri diritti fondamentali, i quali ha una importanza particolare. Se si vede attentamente la giurisprudenza della Corte nella sua interezza dopo il 1998, si nota che questi altri diritti non hanno avuto uno sviluppo tale da prendere il peso che li dovrebbe essere attribuito in un ordinamento democratico. A parte il principio di uguaglianza e il diritto di proprietà, insieme anche al diritto della libera iniziativa economica, sono rimasti invece all'ombra il diritto della libertà, di coscienza oppure della dignità umana insieme al principio personalista i quali sono previsti dalla Costituzione ma hanno avuto quella attenzione che meriterebbero. La Corte in riferimento a questi diritti si è pronunciata poco e non ha riempito il loro contenuto come invece dovrebbe fare una Corte dei diritti.⁴¹⁵ Insomma, il diritto al regolare procedimento legale ha in certo senso atrofizzato i giudizi della Corte, concentrandoli solo verso i principi processuali e ordina

⁴¹⁰ D.M. 27 del 2010.

⁴¹¹ D.M. 27 del 2010, 29/2010, 33/2010, 10/2013, 14/2013.

⁴¹² D.M. 20 del 2014. Nel caso specifico il Ministero delle Finanze aveva adottato un provvedimento che prevedeva la possibilità di togliere il sequestro conservativo posto nei confronti di una amministrazione, dall'organo amministrativo stesso a sua discrezione.

⁴¹³ D.M. 17 del 2010.

⁴¹⁴ D.M. 40 del 2007. Nel caso specifico si lamentava un pregiudizio del diritto al voto in riferimento ai detenuti.

⁴¹⁵ Come ad es. il Tribunale Federale Costituzionale tedesca tramite il «*processo di attualizzazione del contenuto dei diritti fondamentali*» in riferimento a principi come l'uguaglianza, la dignità dell'uomo, la famiglia e matrimonio o diritti dei detenuti. Vedi Habermas P., *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, p. 46 ss.

mentali, allontanandola invece, dal nucleo vero e proprio dei diritti fondamentali dell'uomo.

Eppure l'art.42 della Costituzione parla di violazione del diritto di libertà, di proprietà e di tutti i diritti costituzionali riconosciuti, proveniente dall'inosservanza del regolare procedimento legale. Quest'ultimo cioè dovrebbe essere un parametro veicolo e non proibisce alla Corte di pronunciarsi sugli altri diritti fondamentali. Con riguardo a questi diritti la corte si è espressa negli altri giudizi, nella maggior parte in quelli in via incidentale,⁴¹⁶ ma anche in quelli diretti di costituzionalità della legge e i ricorsi dell'Avvocato del Popolo.

3 – Il difficile rapporto della Corte Costituzionale con L'Alta Corte.

Come si è potuto osservare dalla consultazione della giurisprudenza della Corte, l'organo costituzionale che si mette in stretto contatto con essa nei giudizi provenienti tramite ricorsi individuali, subendo un controllo penetrante con riguardo alle regole processuali e perciò stesso del suo comportamento durante il processo, è l'Alta Corte. Tale contatto si è potuto verificarsi in modi differenti, identificandosi nella maggior parte con la costante opposizione dell'Alta Corte alle statuizioni, ancor più alle interpretazioni della Corte costituzionale, con riguardo alle norme processuali da applicare durante i giudizi, così come con l'incessante tentativo di quest'ultima di imporre l'autorevolezza delle sue decisioni.

Tra l'altro il rapporto tra le due Corti non poteva che essere problematico e ciò è dovuta a diversi aspetti.

Il primo riguarda la natura stessa del ricorso individuale, il quale essendo un mezzo sussidiario e straordinario, finisce per avere come oggetto le decisioni dell'Alta Corte, organo che per sua natura dovrebbe chiudere il giudizio ordinario nella sua interezza. A tale riguardo bisogna ribadire anche lo sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale dal 2005 comincia a interpretare il principio di sussidiarietà in modo molto più sostanziale, riconoscendo anzitutto che la giurisdizione

⁴¹⁶ Tra le più importanti si segnala la D.M. 65 del 1999, con la quale la Corte abolisce la pena di morte, pronunciandosi sul diritto alla vita ex art. 21.C.A e della dignità umana. D.M. 3 del 2014, dove la Corte si esprime sulla dignità umana, in riferimento alla proibizione della tortura e degli trattamenti disumani ex art. 25.C.A. D.M. 19 del 2011 sul funzione rieducativa della pena.

ordinaria è la sede naturale della garanzia dei diritti fondamentali, siano essi sostanziali o processuali, perciò è compito di tale giurisdizione di rimediare alle violazioni, lesioni o inosservanze delle regole processuali dai tribunali di grado inferiore. Tra l'altro questo è il senso stesso della giustizia a più gradi, dare la possibilità al soggetto di poter contestare la decisione giudiziaria che altrimenti sarebbe arbitraria, nello stesso tempo creare le condizioni per il tribunale superiore a rimediare gli errori interpretativi e applicativi del giudice precedente.

In questo contesto la Corte a partire dalla D.M. 41 del 2005 ha ritenuto di annullare le decisioni dell'Alta Corte solo per il fatto che essa non ha risposto alle domande poste dal richiedente, considerando che solo allorquando l'Alta Corte si sia espressa sulla questione e il soggetto ritenga ancora la persistenza della violazione dovrebbe nascere la possibilità per essa di poter giudicare su un ricorso individuale. Tale impostazione ovviamente tende a dare all'Alta Corte una posizione più pregnante, ma d'altra parte aumenta il lavoro e il carico di essa obbligandola a considerare questioni, le quali precedentemente li aveva ritenute non degne a essere considerate, dichiarandole cioè inammissibili.

Il secondo aspetto riguarda proprio le decisioni di inammissibilità dell'Alta Corte, poiché nella maggior parte queste hanno costituito oggetto di giudizio nei giudizi svolti dalla Corte costituzionale. Infatti, a differenza dell'ordinamento spagnolo dove da sempre si è sentito il bisogno di risolvere il problema del sovraccarico del lavoro della Tribunal Constitucional, sia tramite le modifiche della Legge Organica (LOTG),⁴¹⁷ che della giurisprudenza del TC,⁴¹⁸ l'Albania non ha sofferto tale preoccupazione. Infatti la

⁴¹⁷ Tale aspetto ha da sempre preoccupato il TC e il legislatore in Spagna effettuando diverse riforme, modificando la LOTG, tra le quali la più importante e consistente è quella effettuata tramite LOTG 6 del 2007. A tale riguardo il legislatore ha voluto risolvere definitivamente il problema del sovraccarico del lavoro del TC e nello stesso tempo regolando la disciplina dell'amparo, indirizzandola verso una concezione oggettiva più che soggettiva. Con riguardo al problema del sovraccarico del lavoro del TC provenuto essenzialmente dal ricorso di amparo e della nuova LOTG 6 del 2007 si rinvia a Tarchi R., Romboli R., *La giustizia costituzionale in Spagna*, in Tarchi R., Romboli R., Luther J., *Esperienze di Giustizia Costituzionale*, op. cit. p.367 ss; Manuel Aragon Reyes, *La riforma della Legge organica del Tribunal constitucional*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, Torino, 2008, p.111 ss; Itziar Gomez Fernandez, *una nuova legge organica per il Tribunal Constitucional*, in *Quaderni Costituzionali*, n.3/2007, Il Mulino, Bologna, 644 ss.

⁴¹⁸ Sulla determinazione del senso oggettivo e specialmente sul concetto di «*especial trascendencia constitucional*», o speciale rilevanza costituzionale e in commento dell'auto n. 188 del 2008, ma specialmente della Sent. n.155 del 2009, si rinvia a Ugo Adamo, *Il «nuovo» amparo constitucional secondo la riforma della legge organica n. 6/2007 e la sua attuazione da parte del Tribunal Constitucional*, in *Rivista di diritto Costituzionale*, Torino, 2009, 169 ss, specificamente sulle pronunce

media dei ricorsi provenienti davanti alla Corte costituzionale albanese è stata abbastanza smaltibile ed essa non ha difficoltà a decidere in tempi ragionevoli.⁴¹⁹ Il problema semmai riguarda proprio l'Alta Corte poiché essa da sempre ha lamentato il sovraccarico nei suoi lavori, decidendo in tempi lunghissimi non riuscendo a smaltire l'arretrato che accumula anno dopo anno.⁴²⁰

Trovandosi di fronte a questa esigenza l'Alta Corte da sempre ha cercato di liquidare i ricorsi a essa prospettati in modo assai frettoloso e, a parere della Corte, in maniera incostituzionale. Perciò, da una parte si segnala una esigenza di smaltimento del lavoro e di non sovraccarico dell'attività dell'Alta Corte, ma dall'altra parte si vogliono tutelare i diritti dei singoli, i quali, ovviamente, quando non trovano soddisfazione dinanzi all'Alta Corte si presentano alla Corte costituzionale. Questa, sebbene ha da sempre sottolineato che il suo ruolo non è quello di un giudice di quarto grado, in effetti si trasforma in un grado superiore della giurisdizione ordinaria, una sorta di Corte di Cassazione, la quale si limita solo appunto a cassare la decisione giudiziaria per rimandarla a un esame, oppure riesame, alla corte di rango inferiore, nel nostro caso paradossalmente all'Alta Corte.⁴²¹

vedi p,1 92 ss; inoltre Romboli R., *Il tribunal constitucional spagnolo e le condizioni di ammissibilità del «nuovo» amparo*, Quaderni Costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2010, p, 119 ss. Inoltre, su una considerazione sull'amparo dopo la nuova Legge organica dall'aspetto soggettivo in quello oggettivo e del giudizio incidentale in Italia dall'aspetto oggettivo verso quello soggettivo vedi Romboli R., *La riforma dell'amparo costituzionale in Spagna e l'introduzione del ricorso individuale diretto in Italia*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit. p.163 ss.

⁴¹⁹ Il tempo medio varia da 4-6 mesi. La Corte costituzionale ha pubblicata in raccolte tutte le decisioni di merito ma con riguardo alle decisioni di inammissibilità ha cominciato a pubblicarle sul sito in internet a partire dal 2009. Ciò ovviamente porta un grave pregiudizio nei confronti della trasparenza che deve caratterizzare l'attività della Corte, almeno con riguardo alle decisioni che essa emette. A partire dal 2009 quindi possiamo evidenziare che in tale anno si sono presentati dinanzi alla Corte in totale 126 ricorsi tra i quali 32 sono stati decisi nel merito; nel 2010 il rapporto è stato 143/38; nel 2011 – 203/53; nel 2012 – 206/60; nel 2013 – 206/55; nel 2014 – 259/59.

⁴²⁰ Fino al 2012 le questioni in totale che pendevano dinanzi all'Alta Corte erano circa 10 000 e ogni anno in media si presentavano intorno ai 3500 ricorsi. Nell'anno 2012, l'ultimo pubblicato dall'Alta Corte sono stati presentati 4529 ricorsi tra i quali 2799 su questioni civili e 1727 su questioni penali. Con riguardo alle questioni civili l'Alta Corte ha deciso l'inammissibilità in camera di consiglio su 2174 ricorsi, giudicando nel merito 625. Invece, con riguardo alle questioni penali ha deciso l'inammissibilità su 1365 ricorsi, giudicando nel merito 353. Benché mancano i rapporti e le statistiche per gli ultimi anni, 2013, 2014, si segnala che la preoccupazione dell'Alta Corte è il numero sempre maggiore dei ricorsi che vengono presentati davanti ad essa ogni anno e l'aumento delle questioni che pendono in spaventoso accumulo. Basti citare le relazioni annuali del Presidente dell'Alta Corte che denuncia sovente proponendo anche modifiche legislative al riguardo. Vedi le relazioni del Presidente dell'Alta Corte nella Conferenza Nazionale di Giudici delle date 31/2013 e 18/4/2014.

⁴²¹ Di quarto grado, oppure di Corte di Cassazione nei confronti della Tribunal Constitucional spagnolo in rapporto con la Suprema Corte nei giudizi per ricorso di amparo parlano anche Romboli R., *Il tribunal*

È proprio l'annullamento con rinvio che segnala i primi attriti tra le due Corti, che si manifestano come accennato sin dal 1998, nel momento in cui la Costituzione non era ancora entrata in vigore e la Corte comunque aveva cominciato a delineare il volto del ricorso individuale per violazione del diritto al regolare procedimento legale.

A tale riguardo si segnalano le decisioni 57⁴²² e 58 del 1998, quando si evidenzia il primo conflitto aperto tra le due Corti. Nella prima decisione l'allora Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proveniente dal soggetto richiedente, il quale aveva ottenuto l'annullamento di una precedente decisione della stessa da parte della Corte costituzionale. Infatti, quest'ultima dopo aver cassato la decisione della Corte di Cassazione, aveva rinviato a questa la questione per un nuovo riesame. La Corte costituzionale ritenne che la Corte di Cassazione con la sua inottemperanza a una decisione costituzionale aveva violato il principio costituzionale secondo il quale le decisioni definitive della Corte costituzionale vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, Corte di Cassazione compresa e pretendono di essere osservate senza che nessuno metta in dubbio la loro validità.

Stessa linea viene confermata nella decisione immediatamente successiva ove la Corte costituzionale, oltre la riconferma della forza vincolante delle sue decisioni verso tutti i soggetti, lamenta anche un conflitto di competenza proveniente da un'invasione di campo da parte della Corte di Cassazione. A tale riguardo la Corte costituzionale afferma che la interpretazione della Costituzione è una sua esclusività, la quale non può essere messa in discussione da nessuno. Nel caso specifico la Corte di Cassazione aveva lamentato il fatto che il rinvio a giudizio con la quale la Corte costituzionale risolveva i suoi giudizi, non solo non era prevista dalla Costituzione, ma andava anche contro di essa poiché una decisione con rinvio non può essere considerato una decisione definitiva ex art.24/9 della Costituzione Provvisoria.⁴²³

La Corte costituzionale però era di altro preavviso, considerando la sua natura non di giudice ordinario, essa ritenne che il suo compito non è quello di risolvere definitivamente il caso concreto oggetto del giudizio ordinario, ma solo di constatare la

constitucional spagnolo e le condizioni di ammissibilità del «nuovo» amparo, cit.; Giuseppe Campanelli, *Incontri e scontri tra la Corte Suprema e Corte costituzionale in Italia e Spagna*, Giappicchelli, Torino, 2005, 317 ss.

⁴²² In questa decisione la Corte costituzionale parla espressamente di conflitto istituzionale tra le due corti, proveniente dalla manifesta intenzione della Corte di Cassazione di non eseguire la decisione della Corte.

⁴²³ Su tale aspetto si rinvia al Capitolo Primo, parte prima.

violazione dei diritti costituzionali e di decidere definitivamente soltanto con riguardo ad esse. Partendo da tale concezione la Corte costituzionale determina la natura stessa delle sue decisioni e l'annullamento con rinvio verrà positivizzata nella L.O.C.C.A 8577 del 2000, divenendo l'unico modo con il quale essa accoglie le questioni, a differenza della Spagna dove non è prevista e della Corte tedesca, la quale come si è visto applica tale regola ma può anche fare delle eccezioni.

L'unica eccezione all'annullamento con rinvio è attribuibile alle decisioni che definiscono i giudizi ove si lamenta la violazione della ragionevole durata del processo, oppure della mancata esecuzione di una decisione giudiziaria, ma ciò avviene per il fatto che in questi giudizi non ce una decisione da annullare ne di rinviare, essendone le decisioni della Corte esclusivamente di natura dichiarativa.⁴²⁴

Il conflitto tra le due corti si ripropone di nuovo dopo l'approvazione della Costituzione del 1998. Anche questa volta in base al conflitto sta una decisione di inammissibilità questa volta dell'Alta Corte, la quale applicando rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale nel giudizio in contumacia, decide di

⁴²⁴ A ben vedere il conflitto va oltre il problema dell'annullamento con rinvio e si collega alla prima decisione della Corte costituzionale, la n. 7 del 1998 che annullava la decisione della Corte di Cassazione. In tale decisione la Corte costituzionale aveva annullato la decisione della Corte di Cassazione ritenendo la sua interpretazione con riguardo alla legittimazione attiva del richiedente sbagliata e incostituzionale perché violava il diritto di accesso alla giustizia. A tale conclusione essa arriva interpretando le disposizioni del codice di procedura civile e in virtù del criterio di specialità applica un regolamento del governo il quale disciplinava il diritto di prelazione, collegandosi dunque al diritto di proprietà. Sembra dunque che la preoccupazione della Corte di Cassazione sia stato quello di un'invasione di campo da parte della Corte costituzionale, la quale in nome della costituzionalità prende le vesti di un giudice ordinario, determinando la interpretazione delle norme procedurali. Insomma, la Corte di Cassazione sostiene la storica divisione tra legalità e costituzionalità, spettando la prima ad essa e la seconda alla Corte costituzionale. Tale distinzione è molto comune ai sistemi continentali di *civil law*, i quali tradizionalmente si sono sviluppati sotto l'autorità della Corte di Cassazione che successivamente, con l'introduzione del principio di supremazia della Costituzione, ha subito un ridimensionamento per via della creazione delle Corti costituzionali. Tale distinzione tra campo della legalità spettante alla Corte di Cassazione e campo di costituzionalità spettante alla Corte costituzionale è facilmente individuabile in Italia, Spagna, Germania, ecc. In questi ordinamenti, specialmente in Italia e Spagna si sono manifestati e si manifestano tuttora dei conflitti, considerati addirittura guerre, tra le due corti supreme. Da segnalare che tali conflitti non si evidenziano solo nei paesi che hanno adottato il ricorso individuale di costituzionalità come in Spagna, ma anche in quei sistemi incentrati esclusivamente sul giudizio in via incidentale, caso italiano. Pare però, che tali conflitti sono persistenti nei primi e possono essere superati nel secondo, specialmente per via dell'interpretazione conforme. Ciò ovviamente è dovuto al tipo di rapporto che si crea tra le due corti, di gerarchia nei primi, traducendosi l'attività della Corte costituzionale in una sorta di controllo nei confronti della Corte di Cassazione, e collaborativo nel secondo, partecipando entrambe le giurisdizioni a un superamento del conflitto, contribuendo a meglio definire i propri ruoli in un unico procedimento.

dichiarare inammissibile il ricorso depositato dal difensore senza la sottoscrizione dell'imputato, ma solo dei suoi familiari. Anche in tale occasione la Corte costituzionale con la D.M. 17 del 2000 annulla la decisione di inammissibilità dell'Alta Corte dichiarandola contraria alla Costituzione, effettuando una interpretazione più ampia delle disposizioni del codice di procedura penale. A tale riguardo era stata l'Alta Corte stessa che aveva cambiato il suo orientamento, avvenuto tra l'altro tramite decisione di carattere unificante della pratica ex art.141/2.C.A, interpretando le disposizioni procedurali in maniera restrittiva. A parere della Corte tale interpretazione viola il diritto di difesa effettiva, specificamente il principio di parità delle armi, lasciando l'imputato in contumacia senza garanzie nel giudizio penale, ritenendo infine la motivazione dell'Alta Corte come contraddittoria e illogica. Pertanto, annulla la decisione unificante di essa e rinvia la questione per il riesame.

L'Alta Corte riprende di nuovo la questione e sempre con decisione unificante, la 371 del 2000, e una ampia argomentazione riconferma la sua interpretazione restrittiva con riguardo alle norme procedurali, ma va oltre criticando apertamente la Corte costituzionale ritenendo la D.M. 17 del 2000 contraria alla Costituzione. Quindi la questione viene riproposta dinanzi alla Corte costituzionale, la quale con la D.M. 5 del 2001 vuole chiudere definitivamente la situazione.

Anzitutto, in virtù del giudicato costituzionale essa correttamente non risponde alla richiesta del richiedente sulla violazione del diritto difesa, ritenendo ormai la questione *res judicata*. Pone però l'accento su uno scontro tra due organi su i loro campi di competenza, trasformando in tal modo il giudizio per ricorso individuale in un giudizio sul conflitto di competenze, che soltanto essa può risolvere definitivamente. Ciò fu resa possibile dalla seconda richiesta del richiedente il quale lamentava la violazione del suo diritto al giusto processo per via della non osservanza da parte dell'Alta Corte della D.M. 17 del 2000.

Essenzialmente, le argomentazioni dell'Alta Corte nella Decisione Unificante 371 del 2000 vertevano proprio sulla distinzione delle due giurisdizioni, puntando sulla affermazione che la Corte costituzionale non può imporre la sua interpretazione tramite un giudizio provenuto da ricorso individuale, per via della sua natura *inter partes*, ma soprattutto per il fatto che l'esclusività della interpretazione della legge spetta all'Alta Corte, specialmente quando essa decide di unificare la pratica e le interpretazioni

giudiziarie. Essa svolge un confronto tra l'art.131/i e 141/2 della Costituzione, ritenendo che la Corte costituzionale non può pretendere di imporre il suo ragionamento solo interpretando le disposizioni procedurali, ma dovrebbe farlo solo interpretando le disposizioni costituzionali. Inoltre, se vuole proprio privare di efficacia una D.U essa dovrebbe abrogare le disposizioni che stanno alla base di quella decisione.

Con la decisione della corte 5 del 2001 entriamo dunque nel nucleo del conflitto il quale si concentra esclusivamente sulla distinzione netta tra giurisdizione legale e quella costituzionale. La Corte punta tutto sul suo ruolo di garante della Costituzione e sulla previsione che spetta soltanto a essa fare l'interpretazione definitiva dall'atto fondamentale. A tale riguardo essa asserisce che le sue decisioni hanno efficacia vincolante *erga omnes* allo stesso modo della legge, dunque anche i giudici della giurisdizione ordinaria devono considerarle tali, specialmente in osservanza dell'art.145/1.C.A, secondo il quale «*i giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi*». Essa però va oltre perché la stessa efficacia di legge conferma anche per il ragionamento delle sue motivazioni, quindi di conseguenza delle interpretazioni che da alle disposizioni di legge, specificamente a quelli di natura procedurale ex art.131/i. Insomma, siccome la Costituzione ex art. 4/2.C.A «*è la legge suprema della Repubblica albanese*» e la Corte costituzionale, la quale è soggetta soltanto ad essa, in virtù dell'art.124/1 non solo la garantisce ma «*ne opera l'interpretazione in via definitiva*», tutti i soggetti sono tenuti ad adeguarsi alle sue statuizioni e perciò stesso anche i loro atti. Intanto partendo dalla considerazione che la Corte opera l'interpretazione definitiva della costituzione non li può essere negata la interpretazione delle leggi.⁴²⁵

La Corte però compie lo stesso errore dell'Alta Corte andando oltre, dichiarando che l'interpretazione della legge non è una esclusività della giurisdizione ordinaria, togliendo addirittura l'efficacia generale alle decisioni di unificazione della pratica e dell'interpretazione giudiziaria.⁴²⁶

⁴²⁵ Vedi D.M. 5 del 2001.

⁴²⁶ Tale punto di vista era stata preso in considerazione anche nell'unica opinione dissenziente del Giudice Ylvi Myrtja che accompagnava la D.U dell'Alta Corte, il quale interpretando letteralmente la disposizione costituzionale ex art.141/2.C.A era stato del preavviso che il carattere unificante delle decisioni dell'Alta Corte non ha efficacia generale ma si riferisce esclusivamente ai tribunali inferiori e alla pratica giudiziaria. Vedi opinione dissenziente i tale giudice nella D.U 371 del 2000.

L'Alta Corte anche dopo la D.M. 5 del 2001 ha continuato a disattendere le statuizioni della Corte costituzionale dichiarando inammissibili i ricorsi provenienti dai difensori dell'imputato in contumacia con procura sottoscritta dai suoi familiari e la Corte, dall'altra parte, dichiarava incostituzionali tali decisioni.⁴²⁷ In tal modo l'Alta Corte si adeguava al suo punto di vista che gli effetti delle decisioni della Corte costituzionale hanno soltanto efficacia inter partes. In tale contesto si inserisce anche il legislatore, il quale con la Legge 8813 del 13/6/2002 modifica il codice di procedura penale prevedendo espressamente nell'art.410/1, oggetto di interpretazione delle due corti, che il difensore doveva essere incaricato solo dall'imputato in contumacia, dando ragione in questo modo all'Alta Corte.

Tale modifica viene prontamente portata davanti alla Corte tramite un giudizio diretto di incostituzionalità della legge promosso da un'associazione di protezione dei diritti umani, il Comitato Albanese di Helsinki. Con la D.M. 15 del 2003 la Corte costituzionale sostiene la sua posizione di prima e considera tale modifica del codice di procedura penale contraria alla Costituzione perché viola il diritto al giusto processo, specialmente il diritto di difesa e quello di poter appellare le decisioni giudiziarie. Sostanzialmente essa mantiene lo stesso ragionamento, esponendo nella motivazione anche le famose decisioni 17 del 2000 e 5 del 2001, dichiarando tale modifica incostituzionale.

Come si è visto le corti non hanno potuto costruire un dialogo, ma si sono posti in posizioni estreme negando drasticamente le funzioni dell'altra, la Corte costituzionale disconoscendo la funzione unificante dell'Alta Corte e questa riducendo l'effetto delle decisioni della Corte soltanto inter partes. La Corte costituzionale interpretando la sua posizione in senso monistico, assoluto divenendo addirittura arbitraria, l'Alta Corte preferendo di non adeguarsi apertamente alle decisioni della Corte, andando con ciò contraria alla Costituzione. Non si tratta di dialogo quindi ma di due distinti monologhi che non trovano punti in comune.

La situazione riemerge in altro tempo e contesto, ma soprattutto in un altro modo di contatto tra le corti, più specificamente in un giudizio in via incidentale. È molto interessante notare che la vicenda nasce proprio nel contesto di una decisione unificante della pratica giudiziaria. Infatti, l'Alta Corte giudicando in sezioni unite ad un certo

⁴²⁷ Vedi D.M. 53 del 2001, 17 del 2003.

punto decide di unificare la pratica proprio con riguardo al giudizio in contumacia, alla possibilità dei familiari di incaricare un difensore e alla rimessione in termini. In riferimento a queste questioni essa però intravede un dubbio di costituzionalità delle disposizioni che disciplinano appunto le modalità di incaricare il difensore, le quali erano state oggetto di interpretazione e di disputa tra le due corti nelle D.M. 17/2000, 5/2001 e 15/2003, perciò rimette la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale decide la questione con la D.M. 30 del 2010⁴²⁸ e con una *revirement* del suo pensiero, riconsiderando la posizione sostenuta con le decisioni su menzionate, alla luce anche della giurisprudenza della Corte EDU, si adegua sostanzialmente al ragionamento della D.U 371 del 2000 con la quale l'Alta Corte si era espressa dieci anni fa. Questa riconsiderazione la Corte lo fa tramite una interpretativa di rigetto, salvando cioè le disposizioni e offrendo all'Alta Corte una interpretazione adeguatrice, esaltando il diritto di appellare spettante solo all'imputato, il quale però deve essere adeguatamente notificato. Dall'altra parte riconosce il diritto dei familiari di incaricare un difensore a nome dell'imputato solo quando viene provato che essi siano in contatto con lui e cioè agiscono per suo conto. In entrambi i casi spetta alle autorità pubbliche di provare l'avvenuta notifica o l'effettivo contatto dei familiari con l'imputato, invece, spetta a quest'ultimo di provare che non era a conoscenza del giudizio nel caso in cui chiede la rimessione in termini. L'Alta Corte riapre il giudizio sospeso e adotta la decisione unificante 1 del 2011, con la quale pare di adeguarsi alla interpretazione della Corte costituzionale.

Ciò che ci interessa in questa sede è il duplice contatto tra le due corti in giudizi differenti. Pare dunque che il ricorso individuale nei confronti delle decisioni giudiziarie, specialmente dell'Alta Corte, non aiuta a un rapporto normale e costruttivo tra le due corti supreme, invece, il giudizio incidentale offre più opportunità di dialogo e di collaborazione tra le due giurisdizioni.⁴²⁹ Nel caso concreto sembra quasi che l'Alta

⁴²⁸ In riferimento a tale decisione in maniera ampia vedi *supra*, in questo capitolo parte seconda sezione terza.

⁴²⁹ Dobbiamo evidenziare che a partire dalla D.M. 12 del 2010 che definisce un giudizio in via incidentale, la Corte costituzionale albanese, sulla scia della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, inserisce tra le condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo, anche l'interpretazione conforme a Costituzione. Essa ritiene che «*nei giudizi in via incidentale, il giudice rimettente, prima di valutare la legge incompatibile con la Costituzione, deve indagare se ci sono altre disposizioni che possono risolvere la questione e, quando arriva alla conclusione*

Corte abbia cercato una simile interpretativa di rigetto, tenendo presente anche il fatto che stava per pronunciare una decisione unificante della pratica giudiziaria.⁴³⁰ Inoltre, il ricorso individuale pare alimentare ancora di più la difficile distinzione tra giurisdizione comune e giurisdizione costituzionale.⁴³¹

Il conflitto tra le due corti non si è più manifestato apertamente però si evidenzia sempre una costante disobbedienza dell'Alta Corte alle decisioni della Corte costituzionale sempre con riguardo ai ricorsi in via individuale. Oggetto di queste decisioni sono state

che la disposizione (che lui ritiene incostituzionale) sia l'unica applicabile, deve fare tutti i tentativi di interpretarla in conformità con la Costituzione in virtù del principio di costituzionalità». Inoltre, «il giudice ordinario deve tentare di interpretare la legge in conformità con la Costituzione tenendo presente l'interpretazione che a tale legge viene data dagli altri giudici, specialmente dalle decisioni di uniformità della giurisprudenza emesse dall'Alta Corte»

⁴³⁰ In riferimento a queste decisioni la Corte costituzionale riconsidera la sua posizione estrema sostenuta nella D.M. 5 del 2001. Infatti, con la D.M. 6 del 2012 – tra l'altro presa in un giudizio in via incidentale – la Corte, citando espressamente la sentenza 350 del 1996 della Corte costituzionale italiana in riferimento al diritto vivente, con l'intenzione quindi di dargli lo stesso significato e peso alle decisioni ex art.141/2.C.A., si pronuncia che *“a tal riguardo bisogna riferirsi al concetto del diritto vivente, inteso in generale come l'esistenza di una giurisprudenza costante, consolidata su una specifica disposizione. L'uso della formula del diritto vivente aiuta la Corte di determinare i rapporti con i giudici della giurisdizione ordinaria con riguardo all'interpretazione del diritto (inteso come un compito che spetta esclusivamente a questi ultimi) tenendo in questo modo un comportamento auto limitativo (self restriant) nel senso che, se un diritto vivente esiste, questa Corte lo tiene presente e non si ferma a fare una interpretazione differente, anche laddove li sembra che la sua interpretazione sia più convincente.”* Pertanto, *“La competenza della Corte si ferma davanti all'interpretazione giurisprudenziale costante perché la Corte non può non tener presente che tale interpretazione attribuisce alla norma legislativa il suo valore effettivo nella vita giuridica, dato che le norme non sono quelle che vengono proposte in maniera astratta ma quelle che vengono applicate nel lavoro quotidiano del giudice, il quale tende a farli diventare concrete ed efficaci”*. Essa riconosce l'esclusività dell'interpretazione legale ai giudici ordinari, specialmente all'Alta Corte ed efficacia di precedente alle decisioni unificanti della pratica giudiziaria.

⁴³¹ In tal senso vedi Valerio Onida, *La Corte e i diritti*, in Lorenza Carlassare (a cura di), *Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedre in Europa*, Cedam, Padova, 1998, p.183 ss. Sulla distinzione di legalità e costituzionalità e lo scontro tra le corti nell'ordinamento italiano e spagnolo, ma anche sul aspetto collaborativo di esse incentrato nella interpretazione conforme a Costituzione, si rinvia a Giuseppe Campanelli, *Incontri e scontri tra la Corte Suprema e Corte costituzionale in Italia e Spagna*, op. cit., Elisabeta Lamarque, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Edizioni Laterza, Bari, 2012; Malfatti. E, Pannizza. S, Romboli. R, *Giustizia Costituzionale*, op. cit. p, 307 ss; Giuseppe Laneve, *L'interpretazione conforme a Costituzione: problemi e prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all'interno di un sindacato (che resta) accentrato*, Beniamino Caravita (a cura di), *La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti*, Jovene, Napoli, 2012, p, 3 ss; Paolo Mezzanotte, *La giurisdizione sui diritti tra Corte costituzionale e giudice comune*, Ibidem, p, 140 ss; Romboli R., *La protezione dei diritti fondamentali dopo la c.d. “oggettivizzazione” dell'amparo costituzionale in Spagna: un'analisi comparata con l'esperienza italiana*, Relazione al Seminario de Derecho y Jurisprudencia, organizzato dalla Fundacion colloquio juridico europeo, Madrid, 12 novembre 2009, pubblicata sulla Rivista AIC, 2010; Giancarlo Rolla, *Corte costituzionale, Giudici comuni e interpretazioni adeguate all'esperienza spagnola*, in Seminario di studio, Palazzo della Consulta 6 novembre 2009, reperibile sul sito della Corte costituzionale italiana: <http://www.cortecostituzionale.it/convegniSeminari.do>; Con riguardo al conflitto tra la giurisdizione ordinaria e il Tribunale Federale in Germania vedi Mathias Hartwig, *Il ricorso individuale alla Corte costituzionale tedesca*, in Rolando Tarchi (a cura di) op. cit. P.89 ss.

sempre le decisioni di inammissibilità dell'Alta Corte, la quale come si è detto si trova costantemente sotto pressione dal numero dei ricorsi in aumento.

Con la D.M. 38 del 2010 la Corte costituzionale ha dovuto decidere l'annullamento della decisione dell'Alta Corte perché aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato davanti a essa senza la sottoscrizione del difensore. Anche in tale occasione la Corte costituzionale cerca di dare una interpretazione in senso ampio alle disposizioni procedurali, coinvolgendo anche una decisione unificante dell'Alta Corte.⁴³² Questa'ultima però ha continuato a disattendere le decisioni della Corte costituzionale dichiarando sempre inammissibili i ricorsi ai cui mancava la sottoscrizione da parte del difensore. In riferimento a tale situazione nasce anche un problema proprio con riguardo al proposizione di un giudizio in via incidentale.

Infatti, come abbiamo avuto modo di accennare, i soggetti richiedenti chiedevano alla Corte in un giudizio proveniente da ricorso individuale non solo l'annullamento della decisioni dell'Alta Corte, ma anche la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni al riguardo. La Corte però, non dichiarando a priori inammissibili tali richieste, riteneva che con riferimento alle disposizioni procedurali nei confronti della questione prospettata essa aveva proposto una interpretazione conforme a Costituzione, quindi, siccome a quelle decisioni poteva essere attribuito tale interpretazione adeguatrice non dovevano essere dichiarate incostituzionali. In questo caso è la Corte stessa che offre una interpretazione conforme a Costituzione pretendendo di dare alla sua decisione la caratteristica delle decisioni unificanti proprie dell'Alta Corte. Quest'ultima però pare di non accettare questa impostazione della Corte costituzionale, disobbedendo costantemente alla interpretazione di essa, continuando a dichiarare inammissibili i ricorsi non sottoscritti dal difensore.⁴³³

Infine, un altro fronte aperto di conflitto silenzioso tra le due corti si è prospettato, sempre con riferimento alle decisioni di inammissibilità, ma questa volte con riguardo alla motivazione di queste decisioni. A partire dal 2011, la Corte costituzionale ha costantemente dichiarato incostituzionali le decisioni di inammissibilità dell'Alta Corte per violazione dell'art.142/1.C.A, *«le decisioni giudiziarie devono essere motivate»*. A tale riguardo la Corte aveva sempre sostenuto

⁴³² Su queste decisioni e la violazione che portano al diritto di accesso alla giustizia vedi supra in questo capitolo, parte seconda sezione prima.

⁴³³ Vedi D.M. 5 del 2011, 8/2011, 9/2011, 26/2011, 46/2011, 8/2012, 22/2012, 21/2013.

che in riferimento a queste decisioni non viene richiesta un dettagliato ragionamento, ma una motivazione succinta che spiega perché il ricorso non può essere ritenuto inammissibile. Essa ha anche sostenuto che la previsione costituzionale deve essere interpretata in riferimento allo specifico tipo di giudizio. Così, ce una grande differenza tra le decisioni di merito e le decisione di inammissibilità, ma anche tra una decisione del tribunale di grado superiore che conferma la decisione del tribunale inferiore e la decisione che invece si pronuncia in modo differente. Le valutazioni dunque devono essere fatte caso per caso. Il problema però si concentra sul fatto che l'Alta Corte non effettua neppure la motivazione succinta dichiarando inammissibile i ricorsi senza neanche annoverare le ragioni del richiedente a tale riguardo. Insomma, l'Alta Corte ritiene di non essere obbligata a motivare seppur succintamente le sue decisioni di inammissibilità.⁴³⁴

A tale riguardo è da segnalare che negli anni 2013,⁴³⁵ 2014⁴³⁶ la Corte costituzionale nella maggior parte dei casi ha dichiarato incostituzionali le decisioni dell'Alta Corte proprio per questo motivo e pare che anche nel 2015 tale violazione segnerà il rapporto tra le due corti.⁴³⁷

Dobbiamo constatare che in questi casi è l'Alta Corte quella che sta tenendo un comportamento inspiegabile perché, è vero che essa deve poter decidere su un ricorso se ammissibile o meno ed è anche vero che ancora di più sta soffrendo il problema del sovraccarico sempre in aumento, ma dall'altra parte, sebbene si tratti di decisioni prese in camera di consiglio sulle quali è tollerabile una decisione molto ristretta, incombe su di essa l'obbligo costituzionale e legale di motivare tali decisioni.

Sebbene in alcune occasioni al problematico rapporto delle due corti si sia potuto rimediare tramite il giudizio in via incidentale, rimangono sempre delle situazioni di conflitto che non sembrano acuirsi, anzi si pongono addirittura in posizioni estreme.

È evidente però che se lo scontro continua in questa prospettiva e cioè, tra concezioni estreme, il suo esito costituirà sempre un problema nei confronti dei diritti fondamentali e rischia di delegittimare le due corti. Se dobbiamo fare una riflessione dal

⁴³⁴ La Corte riferisce a rafforzare il suo ragionamento due decisioni della Corte EDU riguardanti l'Albania, Marini c. Albania 18/12/2007 (ricorso n.3738/02), punto 104,105 e Mishgjoni c. Albania 7/12/2010 (ricorso n. 18381/05), punto,51.

⁴³⁵ Vedi D.M. 3 del 2013, 9/2013, 22/2013, 31/2013, 36/2013, 51/2013, 52/2013, 53/2013.

⁴³⁶ Vedi D.M. 3 del 2014, 4/2014, 12/2014, 13/2014, 17/2014, 28/2014, 34/2014, 36/2014, 37/2014, 51/2014, 55/2014.

⁴³⁷ Vedi D.M. 2 del 2015 e 6/2015.

punto di vista giuridico - costituzionale è innegabile che l'ordinamento albanese abbia riservato l'esclusività delle regole procedurali alla Corte costituzionale. In tale contesto l'Alta Corte non dovrebbe contrastare la giurisprudenza della Corte costituzionale, anzi lo deve assecondare, in virtù non solo del ruolo e della funzione della Corte, ma soprattutto per via dell'art.131/i della Costituzione, che li riconosce *«il giudizio definitivo sui ricorsi dei singoli per violazione dei loro diritti costituzionali ad un giusto processo legale, solo quando siano stati esauriti tutti gli strumenti giuridici di tutela di questi diritti»*.

All'alta Corte però rimane un campo molto importante sul quale essa può dire l'ultima parola incidendo dunque a determinarla, e cioè il campo della legge materiale. Infatti la Corte costituzionale non dovrebbe entrare e lo ha da sempre sostenuto questa linea, benché in alcuni occasioni è apparso che essa si sia intromessa anche nella interpretazione della legge materiale. In questa prospettiva l'Alta Corte e anche tutto il corpo giudiziario, possono costruire, tramite il giudizio in via incidentale, un rapporto collaborativo con la Corte costituzionale, la quale ha dato il suo segnale pretendendo dai giudici di tentare l'interpretazione conforme a Costituzione. In tal modo la giurisdizione ordinaria può concretamente realizzarsi come giudice naturale della garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e la Corte costituzionale avrà il compito di collaborare con i giudici, quando si intravedono norme giuridiche contrarie alla Costituzione e di controllare la loro attività processuale, determinandone il modo di operare.

III. IL RAPPORTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE CON LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

1. – **Diritto internazionale nell'ordinamento albanese e lo status particolare della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.**

La Costituzione albanese dedica particolare attenzione ai rapporti con gli altri stati, le organizzazioni di stati, cioè al diritto internazionale in generale. Il costituente ha voluto lasciare la strada aperta a ogni possibile adesione dell'Albania nelle organizzazioni internazionali e, in tale contesto, ha riservato al diritto internazionale una posizione gerarchica chiaramente⁴³⁸ superiore alla legge nazionale. Così già nell'art. 5.C.A, inserito nei principi fondamentali, viene previsto che *«la Repubblica dell'Albania presta osservanza alle norme che la vincolano nell'ordinamento internazionale»*. Tale principio costituzionale viene concretizzato meglio nell'apposita parte dedicato dalla Costituzione al diritto internazionale e cioè alla settima parte *«Atti normativi e gli accordi internazionali»*, capitolo secondo *«Gli accordi internazionali»*, specificato negli articoli 116, 121, 122, 123. C.A.

Così l'art. 116.C.A, riconosciuto come la disposizione che esprime il criterio gerarchico delle norme nell'ordinamento giuridico albanese, immette gli accordi internazionali ratificati dalla legge immediatamente sotto la Costituzione e sopra la legge.⁴³⁹ L'art. 121.C.A prevede quali accordi internazionali devono essere sempre ratificati con legge del Parlamento,⁴⁴⁰ riconoscendo comunque a quest'ultimo di

⁴³⁸ Del tentativo di trattare il più chiaro possibile il rapporto con il diritto internazionale vedi Erjon Hitaj, *Diritto internazionale e diritti dell'uomo nell'ordinamento albanese*, Aracne, Roma, 2013. Inoltre, si riferisce allo stesso scritto con riguardo alle considerazioni storiche – normative del diritto internazionale in Albania e di quello convenzionale. Ibidem, p, 40 ss.

⁴³⁹ Art. 116.C.A

«Gli atti normativi che hanno vigore su tutto il territorio della Repubblica d'Albania sono:

a) la Costituzione;

b) gli accordi internazionali ratificati;

c) le leggi;

d) gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri»

⁴⁴⁰ Oltre al Parlamento la Costituzione albanese riconosce la possibilità di sottoscrivere accordi internazionali, anche al Consiglio dei Ministri ex art.121/3.C.A e al Presidente della Repubblica ex art.92/h. C. A. ⁴⁴⁰ La Costituzione albanese comunque prevede un controllo preventivo esercitato da parte della Corte costituzionale sulla compatibilità degli accordi internazionali con la Costituzione stessa. L'art.131/b prevede che la Corte giudica *«sull'incompatibilità degli accordi internazionali con la Costituzione prima della loro ratifica»*a tale riguardo Vedi anche Sadushi S.,

ratificare anche altri accordi che non sono previsti nell'elenco.⁴⁴¹ Inoltre, l'art. 122.C.A prevede il modo di entrare in vigore degli accordi internazionali⁴⁴² e specifica meglio la superiorità delle norme internazionali sia di natura patrizia⁴⁴³ che derivata.⁴⁴⁴ Infine, l'art. 123.C.A prevede la possibilità per la Repubblica albanese di cedere parti della sua sovranità, trasferendo competenze statali a organizzazioni internazionali,⁴⁴⁵ approvando il Parlamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, oppure decidendo di indire un referendum a tale scopo.

Come si diceva la Costituzione albanese ha impostato il rapporto con il diritto internazionale in due contesti, conoscendo superiorità di tale diritti nell'ordinamento interno e lasciando aperte le possibilità per un rapido inserimento dell'Albania nelle organizzazioni internazionali. Ciò che ci interessa in questo studio però, è di vedere come si inserisce nell'ordinamento giuridico albanese un particolare accordo internazionale e cioè, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. A parte l'approccio positivo verso il diritto internazionale in generale la Costituzione albanese, in protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, con l'intenzione di fornire una garanzia in più, prevede espressamente la CEDU in una specifica disposizione.⁴⁴⁶

⁴⁴¹ Art.121/1. «La ratifica e la denuncia degli accordi internazionali della Repubblica d'Albania si effettuano con legge nei casi in cui essi riguardano:a) il territorio, la pace, le alleanze, le materie politiche e militari; b) i diritti e le libertà dell'uomo, così come i doveri dei cittadini, come previsti dalla Costituzione; c) l'adesione della Repubblica d'Albania alle organizzazioni internazionali; d) l'assunzione di obblighi finanziari dalla parte della Repubblica albanese; e) l'approvazione, la modificazione, l'integrazione o l'abrogazione delle leggi».

⁴⁴² Art.122/1.C.A «Ogni accordo internazionale ratificato costituisce parte del sistema interno giuridico dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica d'Albania. Esso viene applicato in modo diretto, salvo i casi in cui non sia autoapplicativo e la sua applicazione richieda l'approvazione di una legge. La modificazione, l'integrazione e l'abrogazione delle leggi approvati con la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare conseguenti alla ratifica degli accordi internazionali si effettua con la stessa maggioranza».

⁴⁴³ Art.122/2.C.A «Un accordo internazionale ratificato con legge prevale su tutte le leggi nazionali incompatibili con esso».

⁴⁴⁴ Art. 123.C.A «Le norme promananti da un'organizzazione internazionale prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme nazionali, quando nell'accordo ratificato dalla Repubblica d'Albania per la partecipazione a tale organizzazione, è prevista espressamente l'applicazione diretta delle norme promananti da essa».

⁴⁴⁵ Tale disposizione è servita per l'adesione dell'Albania alla NATO e servirà da base costituzionale anche per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea.

⁴⁴⁶ La tecnica della previsione di atti internazionali nella Costituzione non è molto usata, ma è caratteristica o di quelli paesi ex socialisti che hanno subito una dittatura particolarmente ferocia come Albania (art.17), Romania (art.20. della costituzione romena «1) *Constitutional provisions concerning the citizens' rights and liberties shall be interpreted and enforced in conformity with the Universal Declaration of Human Rights, with the covenants and other treaties Romania is a party to.* 2) *Where any inconsistencies exist between the covenants and treaties on the fundamental human rights Romania*

L'art. 17.C.A, inseritosi nel Capitolo Primo «*Principi Generali*» della Parte Seconda «*I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo*», prevede la possibilità di limitare i diritti e le libertà previste dalla Costituzione soltanto tramite la legge, in senso formale,⁴⁴⁷ e solo per un interesse pubblico o per la protezione dei diritti dei terzi e sempre in maniera proporzionale. Inoltre, si specifica che le limitazioni imposte dal legislatore non possono ledere l'essenza dei diritti e delle libertà e comunque non possono andare oltre alla protezione offerta a tali diritti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.⁴⁴⁸

La Costituzione albanese dunque pone la CEDU come uno standard minimo sotto il quale lo stato non può limitare i diritti dell'uomo, inoltre prende l'impegno di garantire con maggior forza della CEDU tali diritti.⁴⁴⁹

is a party to, and the national laws, the international regulations shall take precedence, unless the Constitution or national laws comprise more favourable provisions»); oppure di quei paesi che hanno subito la sfortuna della guerra dopo la caduta del muro di Berlino: Bosnia Erzegovina (vedi preambolo e art.II/2 denominato Standard Internazionali: «*L'insieme dei diritti e delle libertà contenuto nella Convenzione europea per la protezione dei Diritti umani e della libertà fondamentali e in suoi Protocolli sarà applicato interamente in Bosnia ed Erzegovina. Avrà priorità sopra ogni altra legge*»); Repubblica del Kosovo, la quale nell'art.22 elenca una serie di accordi internazionali che possono essere applicate direttamente e hanno priorità nei confronti del diritto interno: «*(1) Universal Declaration of Human Rights; (2) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols; (3) International Covenant on Civil and Political Rights and its Protocols; (4) Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities; (5) Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; (6) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; (7) Convention on the Rights of the Child; (8) Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment*»). Con riferimento alla particolarità della CEDU nell'ordinamento albanese vedi anche Hitaj E., *Diritto internazionale e diritti dell'uomo nell'ordinamento albanese*, op. cit.

⁴⁴⁷ Nella D.M. 20 del 2006 la Corte ha specificato che si deve trattare soltanto di una legge del Parlamento.

⁴⁴⁸ Art. 17.C.A «*Le limitazioni ai diritti e alle libertà previsti in questa Costituzione possono essere stabiliti solo con legge in vista di un interesse pubblico oppure per la protezione dei diritti dei terzi. La limitazione deve essere proporzionale alla situazione che lo ha causato.*

Queste limitazioni non possono ledere il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà e in nessun caso possono eccedere le limitazioni disposte dalle norme previste nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo». Questa disposizione viene presa in considerazione dalla Corte costituzionale, specialmente nei giudizi che hanno per oggetto una disposizione di legge, quando deve effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico in nome del quale viene approvata la disposizione legale e il limite massimo della limitazione dei diritti fondamentali. A tale riguardo la Corte compie una valutazione e individua l'interesse pubblico tutelato dalla legge, la restrizione che la legge pone ai diritti fondamentali e infine verifica se il legislatore abbia rispettato il principio di proporzionalità imposto dall'art.17. C.A.

⁴⁴⁹ La Corte si è espressa sempre che la Convenzione Europea dei Diritti Umani serve a porre uno standard minimo per la garanzia dei diritti fondamentali e laddove la Costituzione prevede delle garanzie in più della Convenzione quest'ultima non può limitare la sua portata. Vedi D.M. 25 del 2002, 38 del 2003 e 14 del 2005.

2. – L’incidenza della giurisprudenza della Corte EDU all’ampliamento della disciplina del ricorso individuale e i processi giudiziari a 5 gradi.

In tale contesto particolare importanza prende la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte costituzionale ha da sempre statuito che tale giurisprudenza assume un particolare ruolo nell’ordinamento albanese, sia ex art.46/1 della CEDU, secondo il quale «*le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti*», che in virtù delle disposizioni su esposte, in particolare artt.17/2 e 122.C.A le quali sanciscono rispettivamente l’acquisizione costituzionale della CEDU e la prevalenza del diritto internazionale sulla legislazione interna, pertanto essa ha efficacia diretta⁴⁵⁰ nell’ordinamento interno e deve essere eseguita senza ulteriori ostacoli. Infatti, la giurisprudenza della Corte EDU ha avuto un ruolo fondamentale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non solo nei giudizi che hanno avuto come oggetto una disposizione di legge per ricorso diretto, in via incidentale oppure provenienti dall’Avvocato del Popolo – in questi casi naturalmente la Convenzione ex art.17/2 si pone come parametro,⁴⁵¹ oppure come rafforzante il ragionamento della Corte⁴⁵² –, ma

⁴⁵⁰ Vedi D.M. 20 del 2011 e 45 del 2013. L’attribuzione dell’efficacia diretta delle decisioni della Corte EDU e della CEDU stessa dovrebbe comportare la disapplicazione della legge ordinaria da parte del giudice comune, nel caso in cui si ponga in conflitto con tali atti. Si dovrebbe sostenere che in riferimento a questa considerazione, e cioè alla efficacia diretta degli accordi internazionali in generale suscettibili di esse direttamente applicati, e della CEDU insieme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in particolare, assumono la stessa considerazione del diritto dell’Unione Europea in Italia. Con riferimento all’efficacia del diritto dell’U. E in Italia vedi Andrea Vanucci, *Disapplicazione e diritto comunitario. La flessibilità come unica via per garantire coerenza all’ordinamento interno in una prospettiva sempre più integrata*, Beniamino Caravita (a cura di), *La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti*, Jovene, Napoli, 2012, p, 59 ss;

⁴⁵¹ Infatti, l’art. 131/a/c prevede che la Corte giudica sulla «*incompatibilità della legge con la Costituzione o con gli accordi internazionali, come previsto nell’articolo 122; e sull’incompatibilità degli atti normativi degli organi centrali e locali con la Costituzione e con gli accordi internazionali*». A tale riguardo vedi anche Vladimir Kristo, giudice della Corte costituzionale, *Il controllo costituzionale sulla compatibilità della legislazione albanese con i parametri della CEDU*, relazione Convegno del Consiglio d’Europa, *Miglioramento della qualità dell’attuazione della CEDU tramite la collaborazione degli organi interni*, 26-27 settembre 2007.

⁴⁵² Deve essere segnalata la D.M. 65 del 1999 con la quale la Corte costituzionale abolisce la pena di morte in Albania. In tale occasione essa prende come parametro-obbligo il protocollo 6 della CEDU, benché il Parlamento non lo aveva ratificato ancora. Infatti, lo Stato albanese aveva preso l’impegno che tre anni dopo la sua adesione al Consiglio d’Europa doveva ratificare tale protocollo. I tre anni erano passati e lo Stato albanese non aveva assolto il suo impegno. Nella decisione citata la Corte decide di prendere prenderla in considerazione a suo dire per rafforzare la sua argomentazione al riguardo, ma di fatto riconosce valore giuridica all’accordo che lo Stato aveva di ratificare tale protocollo. In tal senso li

anche nei giudizi provenienti tramite ricorso individuale, assumendo quindi valore di parametro anche in questi giudizi.⁴⁵³

Con riguardo al ricorso individuale dobbiamo dire che la giurisprudenza della Corte EDU ha determinato quasi totalmente l'attività della Corte costituzionale, la quale pone sempre in base del suo ragionamento decisioni della Corte EDU. Ciò è dovuto a diverse ragioni.

Anzitutto, come si è detto, tale continuo riferimento è dovuto alla particolare posizione e forza che la Costituzione albanese ha riconosciuto alla Convenzione, non solo citandola espressamente, ma ponendola come standard minimo da essere rispettato da tutti gli organi dello Stato, potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Altra ragione si collega al quasi⁴⁵⁴ identico contenuto tra l'art.42/2.C.A e art.6.CEDU. Entrambe le disposizioni tutelano il principio del giusto processo, quindi diventa inevitabile la consultazione e l'adeguamento da parte della Corte costituzionale alla giurisprudenza della Corte EDU.⁴⁵⁵ Si nota che la giurisprudenza della Corte EDU è sempre presente nelle decisioni della Corte costituzionale, specialmente quando si tratta di affrontare la violazione dei diritti processuali da nuovi comportamenti o interpretazioni degli organi giudiziari. A tale ultimo riguardo dobbiamo segnalare che oltre la giurisprudenza della Corte EDU, la Corte costituzionale usa in rafforzamento del suo ragionamento anche la giurisprudenza di altre Corti costituzionali o addirittura di Corti di Cassazione.

Con riferimento all'uso da parte della Corte costituzionale della giurisprudenza della Corte EDU si deve evidenziare il fatto che diventano parte della giurisprudenza della Corte sia le decisioni che riguardano direttamente l'Albania che quelle che si riferiscono ad altri paesi. In tale contesto dobbiamo fare una distinzione perché le decisioni che riguardano gli altri paesi vengono acquisite dalla Corte in rafforzamento del suo ragionamento con riguardo alle definizioni di un principio processuale, sia in generale che in particolare. Invece, le decisioni della Corte EDU che si riferiscono direttamente

viene dato al protocollo 6 forza in senso materiale usandolo come parametro per abrogare le norme dell'ordinamento che prevedevano la pena di morte.

⁴⁵³ Pare invece che su i giudizi su ricorsi individuali la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU assumono la qualità di parametro interposto.

⁴⁵⁴ Nella D.M. 76 del 2002 la Corte costituzionale ha messo in evidenza la differenza tra l'art. 42.C.A e art.6. CEDU., esprimendosi che il primo ha una portata più ampia del secondo perché si riferisce a tutti i procedimenti, limitandosi il secondo solo ai processi civili e penali.

⁴⁵⁵ Nella quasi totalità dei ricorsi che si prospettano alla Corte gli individui lamentano la violazione di entrambi gli articoli.

all'Albania, quelle cioè dove lo Stato albanese è stato parte, assumono un altro valore, perché acquisiscono efficacia diretta e devono essere osservate da tutti i poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, pare anche dalla Corte costituzionale stessa. È proprio sulle decisioni che riguardano l'Albania e sul rapporto diretto che si è creato tra la Corte costituzionale e la Corte EDU che questa parte dello studio si concentrerà.

Un primo contatto tra le due corti lo abbiamo evidenziato nella violazione del giusto processo per via della mancata o tardiva esecuzione delle decisioni civili passate in giudicato e dell'irragionevole durata del processo. Come abbiamo osservato, la Corte costituzionale dopo la Decisione Qufaj c. Albania, amplia la concezione del processo facendo rientrare anche la fase esecutiva, adeguandosi in tal modo alla giurisprudenza della Corte EDU. Il problema però, riguarda gli effetti delle decisioni che la Corte emette, perché come abbiamo potuto osservare, esse hanno natura dichiarativa e si limitano cioè solo a constatare tale violazione senza attribuire a tali decisioni qualche effetto concreto e reale che possa andare a beneficio del richiedente.⁴⁵⁶ È proprio su queste decisioni che la Corte EDU ha potuto esprimersi, classificandoli mezzi non effettivi ai sensi dell'art.13 della CEDU, ritenendoli non adeguati per il raggiungimento del fine.

A tale riguardo la Corte EDU ha fatto una distinzione⁴⁵⁷ tra le decisioni della Corte costituzionale che riguardano la violazione del giusto processo, ritenendo il ricorso individuale un mezzo effettivo per quanto riguarda la violazione dei principi processuali esposti nel capitolo secondo, diritto di difesa, accesso alla giustizia, giudice imparziale costituito per legge, ecc, ma declassifica e ignora tale ricorso, anche ai fini di

⁴⁵⁶ Vedi Decisione Gjyli c. Albania del 29 settembre 2009 (ricorso n.32907/07), punto. 58.

⁴⁵⁷ Una prima distinzione tra i ricorsi che si propongono dinanzi alla Corte EDU contro lo Stato albanese riguarda anche il tipo del diritto richiesto. Così, la richiesta per violazione dei diritti materiali, es. diritto di proprietà (art.1. Prot.1), diritto alla vita (art.2. CEDU), proibizione della tortura (art.3. CEDU), proibizione della schiavitù e lavoro forzato (art.4.CEDU), diritto alla libertà e sicurezza, (art.5.CEDU), rispetto della vita familiare e privata (art.8.CEDU), l'individuo può andare davanti alla Corte EDU immediatamente dopo che la decisione dell'Alta Corte si è passata in giudicato. Dobbiamo specificare che a tale riguardo la Corte EDU ha specificato che non considera la particolarità confusionale dell'ordinamento albanese, secondo il quale le decisioni prendono forza di giudicato già nel secondo grado. Infatti essa ha dichiarato inammissibili i ricorsi prospettati contro tali decisioni, ritenendo che siccome l'ordinamento offre altri mezzi di impugnazione ordinaria il richiedente, in virtù del principio di sussidiarietà, deve prima esaurirle tutte per poi proporre ricorso davanti ad essa. Vedi Decisione Delvina c. Albania del 8 marzo 2011 (ricorso n.49106/06), punto. 57; Xheraj c. Albania del 29 luglio 2008 (ricorso n.37959/02), punto.70. Invece con riguardo ai diritti processuali, sulle quali la costituzione albanese prevede il ricorso individuale dinanzi alla Corte costituzionale, es. diritto al giusto processo (art.6.CEDU), diritto a non essere punito senza una legge (art.7.CEDU), diritto a un mezzo effettivo (art.13.CEDU) deve prima essere esaurita anche questa istanza per poi proporre ricorso alla Corte EDU.

poter calcolare i tempi per l'ammissibilità del ricorso,⁴⁵⁸ quando si tratta della mancata o tardiva esecuzione oppure dell'irragionevole durata. Ovviamente, non ritenendo la Corte EDU il ricorso individuale dinanzi alla Corte Costituzionale riguardante queste violazioni un mezzo effettivo, non potrebbe fare altro che dichiararlo inutile, perciò gli individui in questi casi possono prospettare direttamente ricorso alla Corte EDU allo stesso modo quando lamentano la violazione dei diritti materiali. Infine si potrebbe prospettare anche il problema che in questi casi si evidenzia e cioè l'allungamento ancora di più dei tempi si nel caso della tardiva esecuzione delle decisioni che dell'irragionevole durata del processo.⁴⁵⁹

Il contatto tra le due corti si è potuto esprimere anche in una prospettiva di impugnazione delle decisioni della Corte costituzionale dinanzi alla Corte EDU. Infatti, si osserva che il sistema delle impugnazioni in Albania è costituito potenzialmente, tenendo presente la differente natura dei diritti e delle decisioni, in cinque gradi. Così, oltre i tre gradi delle giurisdizioni ordinarie, la Costituzione offre un altro grado, solo per violazioni procedurali, identificandosi in un ricorso straordinario dinanzi alla Corte costituzionale, inoltre, sempre con riferimento a questi tipi di violazioni, un altro ricorso prospettabile davanti alla Corte EDU. Ovviamente questo sistema di protezione dei diritti processuali comporta un sistema di impugnazioni, dunque anche un controllo da parte della Corte EDU nei confronti dell'attività della Corte costituzionale, specialmente quando è quest'ultima che viola i diritti degli individui. A parte la constatazione della Corte EDU dell'inutilità del giudizio su ricorso individuale che lamenta la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni, oppure dell'irragionevole durata del processo, - la

⁴⁵⁸ La Corte EDU si è sempre espressa che il tempo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva ex art.35/1.CEDU, imposta come una condizione temporale di ricevibilità del ricorso, non può essere applicata alle richieste che lamentano la violazione del giusto processo per mancata o tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie civili passate in giudicato, oppure nei casi di irragionevole durata del processo. Vedi Decisione Bushati e altri c. Albania del 8 dicembre 2009 (ricorso n.6397/04), punto.72, Puto e altri c. Albania del 20 luglio 2010 (ricorso n.609/07), punto. 24. Come abbiamo visto nel primo capitolo stessa logica ha seguito la Corte costituzionale con riguardo ai ricorsi individuali che lamentano queste stesse lesioni. A tale riguardo dobbiamo anche chiarire che le decisioni della Corte che si riferiscono a queste violazioni si rivelerebbero non solo inutili ma anche limitative, poiché un riconoscimento formale a queste decisioni riconoscerebbe lo status di decisione definitiva ai sensi dell'art.35/1.CEDU, comportando paradossalmente l'applicazione del termine di sei mesi.

⁴⁵⁹ Vedi anche Xhezair Zaganjori giudice della Corte costituzionale, *L'effettività dei mezzi dell'ordinamento giuridico albanese ai sensi dell'art.13.CEDU*, relazione Convegno del Consiglio d'Europa, *Miglioramento della qualità dell'attuazione della CEDU tramite la collaborazione degli organi interni*, 26-27 settembre 2007.

quale comporta di conseguenza la violazione da parte dello stato albanese dell'art.13.CEDU per mancanza di mezzi effettivi nell'ordinamento –, essa ha potuto dichiarare la violazione dell'art.6. CEDU da parte della Corte costituzionale. Cio lo ha potuto constatare sia con riguardo alle decisioni di inammissibilità che la Corte costituzionale adotta, che nei confronti delle decisioni di rifiuto di decidere.

Nella Decisione Shkalla c. Albania del 10 maggio 2011 (ricorso n.26866/05) la Corte EDU affronta una richiesta che lamentava la violazione del principio del giusto processo ex art.6. CEDU, specificamente del diritto di accesso alla giustizia. Nel caso concreto la Corte costituzionale albanese aveva dichiarato inammissibile il ricorso individuale perché era stato presentato oltre il termine di due anni previsto dall'art.30/2.L.O.C.C.A.⁴⁶⁰ La Corte EDU si dichiara di altro preavviso e costata due aspetti che portano alla violazione del diritto di accesso alla giustizia da parte della Corte costituzionale. Anzitutto essa evidenzia un errore di calcolo da parte della Corte costituzionale riferendosi appunto alle disposizioni del codice di procedura penale albanese, le quali la Corte usa durante i suoi giudizi in virtù dell'art. 1/2.L.O.C.C.A. Solo rileggendo la disposizione del codice di procedura penale essa costata la violazione della Corte costituzionale, la quale nel caso concreto non aveva applicato lo slittamento del giorno di consegna del ricorso nel caso in cui l'ultimo giorno utile era stato festivo.⁴⁶¹ Dunque, il ricorso secondo l'applicazione di tale disposizione doveva essere dichiarato ammissibile. Ma la Corte EDU non si ferma solo a questa violazione, essa approfondisce il suo controllo e individua un'altra problema nella decisione di inammissibilità della Corte costituzionale. Infatti, la Corte EDU evidenzia che il richiedente era stato giudicato in contumacia, perciò per il calcolo del termine non doveva essere preso la data della decisione, ma il momento quando a lui effettivamente li fu notificato tale decisione e cioè il momento dell'arresto. Se per la prima violazione la Corte EDU applica l'art.144/3.CPP, per la seconda essa applica l'art.30/2 terzo

⁴⁶⁰ «I ricorsi degli individui per la violazione dei diritti costituzionali devono presentarsi non più tardi di due anni dal momento della constatazione della violazione. Se l'individuo può essere rivolto prima a altro organo dello Stato, può rivolgersi alla Corte solo dopo aver esaurito tutti i mezzi giuridici per la protezione dei suoi diritti. In questi casi il termine per la presentazione del ricorso è di due anni dalla notifica della decisione dell'organo statale».

⁴⁶¹ Art.144/3 del codice di procedura penale albanese prevede in modo identico all'art.172/3.CPP italiano che «Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo».

periodo. L.O.C.C.A. Dopo aver constatato tali violazioni la Corte EDU costata che ce stato lesione del diritto di accesso alla giustizia da parte della Corte costituzionale.⁴⁶²

L'altro momento di controllo diretto della Corte EDU nei confronti della Corte costituzionale, constatando violazione del diritto del giusto processo proveniente proprio da quest'ultima riguarda le pronunce di rifiuto a decidere. Come abbiamo osservato nel primo capitolo nel modo di decidere della corte costituzionale rientrano anche le pronunce di rifiuto di decidere, le quali nascono come un prodotto giurisprudenziale per poi essere positivizzata sia nella vecchia legge sulla Corte, L.8373 del 1998, che dalla nuova legge, L.O.C.C.A 8577 del 2000. Quest'ultima prevede nell'art.74 che *«se durante la votazione i voti si dividono in parità oppure in tale maniera da non raggiungere la maggioranza richiesta, la Corte costituzionale decide il rifiuto di decidere»*. Tale decisione comunque *«non impedisce al richiedente di riproporre la richiesta nel caso in cui vengono create le condizioni per il raggiungimento della maggioranza richiesta»*.

Questo modo di decidere della Corte viene portata davanti alla Corte EDU perché lesiva del diritto di accesso alla giustizia e di essere ascoltato nel giudizio. La Corte EDU con la Decisione Marini c. Albania del 18 dicembre 2007 (ricorso n.3438/02) accoglie la richiesta e dichiara violato il principio del giusto processo ex art.6.CEDU, ritenendo che tale rifiuto di rispondere alla richiesta del richiedente lede il suo diritto di avere una decisione di carattere definitivo, violando di conseguenza l'essenza del diritto a essere ascoltato dal tribunale.⁴⁶³ Inoltre, essa che la previsione secondo la quale il soggetto ha la possibilità di poter riproporre la stessa richiesta davanti alla Corte costituzionale nel momento in cui vengono create le condizioni, non da sufficiente garanzia collidendo anche con il principio della certezza del diritto.⁴⁶⁴ Infine, in maniera non diretta ma eccependo comunque il problema, la Corte EDU mette in evidenza anche la mancanza di una adeguata motivazione con riferimento a tali decisioni.⁴⁶⁵

⁴⁶² Vedi Decisione Shkalla c. Albania del 10 maggio 2011 (ricorso n.26866/05), punti. 43-54.

⁴⁶³ Decisione Marini c. Albania del 18 dicembre 2007 (ricorso n.3438/02), punto.122. Vedi D.M. della Corte costituzionale 8 del 2005, con la quale essa si pronuncia con il rifiuto di decidere nei confronti di questo soggetto.

⁴⁶⁴ Ibidem, punto. 121.

⁴⁶⁵ Ibid. Punto.119

A tale riguardo dobbiamo segnalare che la Corte costituzionale non si è conformata alla giurisprudenza della Corte EDU, ignorando pienamente la constatazione di violazione proveniente da questi tipi di pronunce, anzi essa negli ultimi anni ne ha aumentato l'uso. Addirittura una volta essa ha rifiutato di decidere su un ricorso individuale che lamentava la violazione del giusto processo per irragionevole durata del processo, ponendosi dunque in una situazione paradossale. Ovviamente, tale decisione della Corte EDU in questo caso non si riferisce solo alla Corte costituzionale ma anche al legislatore il quale potrebbe attivarsi e abrogare o modificare la disposizione della Legge Organica sulla Corte. Dal 2007 fino ad oggi nessuno dei due organi si è mosso per poter rimediare a tale violazione, la Corte continuando a farne uso, il Parlamento non modificando la disposizione. Ma il problema sembra dover essere trovato altrove. La Corte EDU sempre nella Decisioni Marini c. Albania fa una esposizione delle altre discipline europee con lo scopo di capire come viene affrontato il fenomeno della parità dei voti negli altri ordinamenti. A tale riguardo essa evidenzia che benché in Europa non esiste una pratica unificata, molti paesi adottano degli strumenti proprio per poter dare a tale situazione comunque una risposta definitiva, come ad es. il voto doppio del Presidente della Corte (Austria, Italia, Spagna), oppure interpretando la parità dei voto (Germania, Polonia, Moldavia).⁴⁶⁶ Il caso albanese si presenta *sui generis* perché non offre una possibilità di decidere definitivamente in caso di parità.

A ben vedere il problema non riguarda soltanto la parità dei voti, che rappresenta uno dei possibili esiti della votazione, ma la previsione costituzionale ex art.133/2 che prevede l'adozione di una decisione soltanto a maggioranza dei componenti del collegio. Pare che il problema sia costituzionale e non solo legale e giurisprudenziale. Tale previsione non si riscontra nella Costituzione italiana, tedesca oppure spagnola. Infatti, questi paesi hanno previsto il quorum strutturale e funzionale per l'adozione delle decisioni nelle leggi organiche. In tal modo essi fissano il numero minimo dei giudici che devono partecipare nella discussione e votazione (quorum strutturale), prevedendo l'adozione della decisione dalla maggioranza dei partecipanti alla discussione (quorum funzionale. A tale riguardo vedi art. 16 L.87 del 1953 sulla Corte costituzionale italiana, art.15 BVerfGG del 1951, art.90 Legge Organica 2/1979 sul Tribunal Constitucional spagnolo. In definitiva, la rigidità della previsione

⁴⁶⁶ Ibid. punto. 76

costituzionale albanese ha comportato l'adozione di queste pronunce, comportando perciò anche la violazione del diritto dei soggetti dell'ordinamento di accedere alla giustizia, di essere ascoltati e di avere dei mezzi effettivi in protezione dei loro diritti.

3. – La giurisprudenza della Corte EDU posta come una nuova ipotesi di conflitto tra l'Alta Corte e Corte costituzionale.

Un particolare momento di scontro tra le due corti nazionali, che lo possiamo definire un conflitto in negativo, è stato segnato dalla giurisprudenza della Corte EDU, in riferimento al concreto applicazione e concretizzazione degli effetti delle sue decisioni nei confronti delle decisioni giudiziarie dell'ordinamento interno. Infatti, la Corte EDU si limita solo a constatare la violazione pretendendo dallo stato condannato, il quale in virtù della discrezionalità che esso ha nell'usare i mezzi interni più appropriati, di eseguire la decisione della Corte ponendo rimedio alla violazione.⁴⁶⁷ Perciò, benché nell'ordinamento albanese viene riconosciuto efficacia diretta alla giurisprudenza della Corte EDU, è la natura stessa delle decisioni di quest'ultima a cercare inevitabilmente l'attivismo degli organi interni.

⁴⁶⁷ In Italia tale situazione viene conosciuto dalla dottrina con il nome di seguito interno alle pronunce della Corte EDU. Tale seguito si riferisce a tutti gli organi dello stato che devono prendere tutte le misure, normative, organizzative e applicative a dare esecuzione alle decisioni della Corte EDU. Vedi Elena Malfatti, *I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 102; Barbara Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, op. cit. p.169 ss. Tra l'altro anche in Albania si è discusso molto del seguito delle decisioni della Corte EDU, ma la situazione si presenta preoccupante in riferimento agli altri due poteri, legislativo e esecutivo. Infatti la maggior parte dei moniti della Corte EDU vengono indirizzati al Parlamento e al Governo per il fatto che in molti casi si tratta di violazioni che hanno comportato la lesione del diritto di proprietà per via della non esecuzione delle decisioni giudiziarie. In questi casi la Corte EDU costata la violazione e accorda una somma di danaro, laddove non è possibile rimediare tramite il *restituito in integrum*, spetta dunque al Governo eseguire la decisione. A partire dalla Decisione della Corte EDU Manushaqe Puto c. Albania, il problema della non esecuzione delle decisioni giudiziarie civili passate in giudicato viene classificato sistemico, rivolgendosi la Corte EDU direttamente al Parlamento e al Governo nel modo che risolvano il problema, non più sporadicamente dopo le decisioni di condanna della stessa Corte, ma adottando tutti i provvedimenti necessari normativi e regolamentari per poter risolvere definitivamente il problema. Altrimenti la Corte EDU ha minacciato di accogliere tutte le questioni di contenuto identico, le quali ammontano di somme molto cospicue comportando di conseguenza una negativa incidenza al bilancio dello stato. Cito sole due decisioni che riguardano l'irragionevole durata dell'esecuzione. L'ammonto in totale che lo Stato albanese deve pagare per danno patrimoniale e no patrimoniale nella Decisione Manushaqe Puto c. Albania del 2012 è di quasi €3 milioni; nella decisione Karagjozi e altri c. Albania del 8/4/201 l'ammonto è di €8.163.000. Con riferimento invece al seguito delle decisioni della Corte EDU dagli organi giudiziari la situazione si presenta nuova e a parere della Corte costituzionale peculiare. Vedi le D.M 20 del 2011 e 45 del 2013.

Nella Decisione Xheraj c. Albania del 29 luglio 2008 (ricorso n.37959/02), la Corte EDU costata la lesione del diritto al giusto processo per via della violazione del principio della certezza del diritto. Nel caso concreto il pubblico ministero aveva richiesto la rimessione in termini per l'impugnazione di una decisione giudiziaria penale della Corte di Appello passata in giudicato che aveva deciso sulla non colpevolezza dell'imputato.⁴⁶⁸ Dopo essergli concesso la possibilità di impugnazione al pubblico ministero e dopo alcune decisioni di annullamento con rinvio da parte dell'Alta Corte, traducendosi in un continuo trasferimento degli atti tra la Corte di Appello e l'Alta Corte stessa, il risultato finale fu la condanna del soggetto richiedente. Tale soggetto aveva proposto ricorso individuale alla Corte costituzionale, ma questa si era espressa con una decisione di inammissibilità per mancanza di giurisdizione.⁴⁶⁹ Dunque, la questione viene prospettata alla Corte EDU, la quale costata la violazione del principio della certezza del diritto, in riferimento all'annullamento a una decisione passata in giudicato non per ricorso straordinario, ma per via di una richiesta di rimessione in termini del pubblico ministero. A parere della Corte EDU la rimessione in termini del pubblico ministero non doveva essere concesso perché non sussistevano le condizioni e comunque gli errori e le negligenze degli organi pubblici devono andare sempre a vantaggio dell'imputato. Le ragioni del pubblico ministero non erano tali da poter annullare una decisione giudiziaria penale passata in giudicato, la quale per di più aveva sancito la non colpevolezza dell'imputato.⁴⁷⁰

Dopo la constatazione di tale violazione il soggetto richiedente si rivolge alla Corte costituzionale chiedendoli di annullare la decisione di condanna, confermando la sua non colpevolezza. La Corte costituzionale dichiara inammissibile il ricorso ritenendo che il mezzo più appropriato per poter rimediare a tale situazione è la revisione della decisione da parte dell'Alta Corte.⁴⁷¹ A tale riguardo essa suggerisce a quest'ultima, tra l'altro in una maniera e con un tipo di decisione alquanto discutibile, la

⁴⁶⁸ Tale decisione era passata in giudicato proprio perché il pubblico ministero non lo aveva impugnata entro il termine previsto dalla legge. Vedi anche *Sull'esecuzione delle decisioni della Corte EDU: L'esecuzione delle decisioni della Corte EDU e la pratica giudiziaria interna* Enkelejdi Hajro in *Jeta Juridike* Nr.1 del 2011.

⁴⁶⁹ D.I. 80/2002.

⁴⁷⁰ Decisione Xheraj c. Albania del 29 luglio 2008 (ricorso n.37959/02), punto. 55-61. Su tale decisione vedi anche Xhezair Zaganjori giudice della Corte costituzionale, *L'effettività dei mezzi dell'ordinamento giuridico albanese ai sensi dell'art.13.CEDU*, cit.

⁴⁷¹ Vedi D.I. 22/2010.

possibilità di interpretazione per analogia del codice di procedura civile. Infatti, quest'ultimo aveva subito una modifica con la L. 10052 del 29/12/2008, la quale aveva introdotto nell'art. 494.CPC una nuova causa di revisione di una decisione civile passata in giudicato e cioè, «quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo costata delle violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei Protocolli aggiuntivi, ratificati dalla Repubblica dell'Albania».⁴⁷²

L'Alta Corte non si adegua a tale suggerimento della Corte costituzionale e dichiara inammissibile il ricorso in camera del consiglio, costringendo il soggetto richiedente a rivolgersi di nuovo alla Corte costituzionale, la quale questa volta dichiara ammissibile il ricorso per pronunciarsi con una decisione di merito, la D.M. 20 del 2011.

Anzitutto la Corte costituzionale mette in evidenza il vuoto legislativo in riferimento al processo penale, riguardante la mancata previsione di poter revisionare le decisioni penali passate in giudicato per via delle decisioni della Corte EDU. A tale riguardo essa si rivolge al legislatore ricordandogli che le decisioni della Corte EDU sono vincolanti per tutti gli organi dell'ordinamento interno e lo invita a colmare tale lacuna.⁴⁷³

Inoltre, la Corte evidenzia anche il problema delle sue decisioni nei confronti delle decisioni giudiziarie, le quali in virtù dell'art. 77.L.O.C.C.A. tranne l'effetto caducatorio devono rinviare sempre la questione al tribunale per un nuovo riesame. Tale effetto a parere della Corte, nel caso concreto non va a beneficio del richiedente, al

⁴⁷² A tale riguardo dobbiamo osservare che la Corte ha sviluppato una pratica molto problematica con riferimento alle decisioni di inammissibilità, perché non si limita solo a dichiarare inammissibile il ricorso motivando le sue ragioni, ma offre anche delle interpretazioni agli organi giudiziari, trasformando tali decisioni a delle decisioni interpretative di inammissibilità. Addirittura nella D.M. 20 del 2011 la Corte riconosce alle sue decisioni di inammissibilità stessa forza delle decisioni di merito, evocando le D.M. 17 del 200 e 5 del 2001 che sono stati oggetto di questo studio quando si evidenziato il conflitto tra le due corti. Ora, pretendendo stessa forza vincolante per i due tipi di decisioni pare esagerato non solo perché le decisioni di inammissibilità sono succintamente motivate e non vengono pubblicate, ma anche per il fatto che esse per loro natura non entrano nel merito della questione ex art.31/4.L.O.C.C.A. Ammonendo l'Alta Corte perché non si è adeguata all'interpretazione della offerta in una decisione di inammissibilità in un giudizio provenuto per ricorso individuale e attribuendo a queste decisioni la stessa forza delle decisioni di merito, la Corte costituzionale non fa altro di innescare un artificioso conflitto laddove non dovrebbe esistere.

⁴⁷³ Con tale considerazione tale decisione presenta punti in comune con la sentenza della Corte costituzionale italiana N. 129 del 2008, punto.7 considerato in diritto. In riferimento a tale decisione e alla vicenda del caso Dorigo, ma anche in riferimento alla seconda decisione della Corte costituzionale italiana n.113 del 2011 vedi Barbara Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, Giuffrè, Milano, 2012, p.190 ss; Elena Malfatti, *I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, op. cit. p.114 ss; Vincenzo Sciarabba, *Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Cedam, Padova,2012, p.32 ss.

quale non interessa un nuovo giudizio ma il riacquisto degli effetti giuridici della decisione penale passata in giudicato che attestava la sua non colpevolezza. La decisione della Corte costituzionale in questo caso avrebbe soltanto valore dichiarativo e comunque finirebbe per duplicare, constatando ciò che la Corte EDU ha già constatato. Perciò, l'unico organo dove il richiedente dovrebbe trovare soddisfazione, dotato degli strumenti necessari per poter annullare la decisione di colpevolezza tramite la revisione è l'Alta Corte.

Infine, essa ripropone di nuovo l'interpretazione con analogia del codice di procedura civile nel caso concreto, offrendo anche una interpretazione estensiva del comma primo lett. a) dell'art. 450. CPP rubricato «*I casi di revisione*», il quale prevede la possibilità di revisione quando «*i fatti posti a fundamenta della decisione sono incompatibili con quelli di una altra decisione passata in giudicato*». La Corte ritiene che la locuzione «*decisione*» non deve essere riferita soltanto alle decisioni dei tribunali interni ma anche a quelle adottate da tribunali internazionali che vincolano l'Albania. Essa dimentica di mettere in evidenza però che tale comma parla di «*fatti*», posti a fundamenta di una decisione, riferendosi cioè all'aspetto materiale di una vicenda e non a quello legale.

Dopo la D.M. 20 del 2011 il soggetto richiedente ripropone il ricorso di revisione all'Alta Corte, la quale lo dichiara ammissibile annullando tutte le decisioni dei tribunali che si mettevano in conflitto con la decisione di non colpevolezza,⁴⁷⁴ adeguandosi così alla decisione della Corte costituzionale e della Corte EDU.

Sempre con riguardo alla revisione delle decisioni penali passate in giudicato dopo la constatazione della violazione da parte della Corte EDU si pronuncia la Corte costituzionale nella D.M. 45 del 2013. In tale occasione la Corte EDU tramite la Decisione Shkalla c. Albania sopravvisto, constatava la violazione del diritto al giusto processo per due motivi, l'una riguardante la negazione dell'accesso alla giustizia per causa della Corte costituzionale stessa che aveva dichiarato inammissibile il ricorso individuale interpretando restrittivamente le disposizioni procedurali per il calcolo del termine, l'altra per non aver violato il diritto dell'imputato a essere ascoltato in un processo penale. In questo secondo caso la Corte EDU aveva constatato che gli organi dello stato avevano fallito nel notificare correttamente l'imputato violando con ciò il suo

⁴⁷⁴ Vedi Decisione del Collegio Penale dell'Alta Corte Nr.00-2012-556 (76) del 7/3/2012.

diritto di essere ascoltato in giudizio.⁴⁷⁵ Dopo tale decisione il soggetto richiedente si presentava dinanzi all'Alta Corte per chiedere la revisione della decisione passata in giudicato con la possibilità di svolgere di nuovo il giudizio nei suoi confronti. L'Alta Corte, la quale aveva accettato di dichiarare ammissibile questi tipi di ricorsi adeguandosi alla D.M. 20 del 2011,⁴⁷⁶ dichiara l'inammissibilità perché ritenne che la violazione constatata dalla Corte EDU doveva essere attribuita alla Corte costituzionale, per via della sua dichiarazione di inammissibilità del ricorso individuale. Dunque, il soggetto richiedente presentava ricorso individuale davanti alla Corte costituzionale chiedendo sostanzialmente l'annullamento della decisione di inammissibilità dell'Alta Corte, con la quale aveva negato la possibilità di poter revisionare la decisione penale passata in giudicato.

La Corte costituzionale confermando la sua giurisprudenza dichiara che la sede naturale per porre rimedio a queste situazioni dopo che la Corte EDU abbia constatato la violazione, è l'Alta Corte tramite i suoi giudizi di revisione. Quest'ultima si adegua alla D.M. 45 del 2013 e dichiara ammissibile il ricorso per revisione della decisione passata in giudicato annullandola e rinviando la questione al tribunale di primo grado per un nuovo riesame. A ben vedere in questo secondo caso la Corte costituzionale poteva risolvere essa stessa la questione, poiché poteva adottare una tale decisione con effetto caducatorio rinviando la questione a un riesame. Se nel primo caso il suo ragionamento aveva un fondamento, nel secondo proprio in virtù dell'art. 77.L.O.C.C.A la Corte poteva decidere senza ostacoli. Pare dunque che essa abbia voluto indirizzare tutti i casi che chiedono la revisione, per via di una sopravvenuta decisione della Corte EDU, delle decisioni passate in giudicato all'Alta Corte come l'unico organo preposto a tale scopo. In riferimento a queste decisioni possiamo trarre alcune conclusioni.

Anzitutto non si capisce perché il legislatore abbia modificato il codice di procedura civile con riguardo ai casi di revisione per via della sopravvenuta decisione della Corte EDU che costata una violazione, omettendo di farlo per il codice di procedura penale. Ciò ha comportato a una disparità di trattamento dei due tipi di processo senza ragione.

⁴⁷⁵ Vedi Decisione Shkalla c. Albania, punto. 66-76

⁴⁷⁶ Da segnalare che l'Alta Corte prende la decisione di inammissibilità il 8/3/2012, un giorno dopo che si era espresso sulla revisione del caso Xheraj. Inoltre essa si era espressa favorevole a una revisione anche con riguardo a due altre decisioni della Corte EDU: Decisione Laska & Lika c. Albania del 20 aprile 2010 (ricorso n.12315/04 e 17605/04) e Berhani c. Albania del 27 maggio 2010 (ricorso n.847/05).

A differenza della situazione italiana dove tali pronunce hanno suscitato grande interesse della dottrina in riferimento al concetto di giudicato e del principio della certezza del diritto e prima ancora della loro efficacia nell'ordinamento interno,⁴⁷⁷ in Albania tali decisioni hanno comportato un conflitto di competenze in negativo tra le due corti. Infatti, nessuna delle due si dichiarava competente a decidere su questi casi. Ovviamente, in Albania non ha suscitato particolare preoccupazione dal punto di vista della certezza giuridica per via del fatto che il concetto di giudicato è già abbastanza elastico e indebolito. Piuttosto, visto la sostanziale somiglianza delle funzioni delle due corti con riguardo alle regole procedurali, partendo anche dal fatto che la violazione constatata dalla Corte EDU riguardava appunto i principi processuali, si creava un conflitto in negativo cercando le due corti di incolpare l'un l'altra per la violazione di tali principi.

A tale riguardo bisogna segnalare che le decisioni della Corte EDU assumono una funzione anche di controllo dell'operato della Corte costituzionale, non solo in riferimento delle decisioni di inammissibilità e di rifiuto, ma anche del fatto che essa non ha constatato la violazione, perciò non ha svolto bene la sua funzione di garante assoluto del rispetto delle regole processuali. Tale situazione al controllo che la Corte costituzionale svolge nei confronti dell'Alta Corte, quando costata che la violazione esiste e dunque quest'ultima non doveva pronunciarsi con una decisione di inammissibilità ma doveva entrare nel merito della questione accogliendo la richiesta. Infatti, dobbiamo rilevare, che in tutti i casi che davanti alla Corte EDU si lamentano la violazione di tutti i diritti processuali, cioè anche della mancata esecuzione della decisione e l'irragionevole durata del processo, le sue decisioni si rivolgono alla Corte costituzionale, la quale non ha svolto adeguatamente il suo compito. Si trasformano dunque in delle decisioni non solo di controllo dell'operato della Corte costituzionale ma anche di ammonimento nei suoi confronti.

Pertanto in tali casi tutto il procedimento si risolve in un giudizio a cinque gradi, ma si dovrebbe dire con molti ulteriori giudizi interni dovuti ai continui rinvii che i tribunali e le corti fanno, con tutto il problema che ciò comporta in riferimento

⁴⁷⁷ È soltanto a partire dalle sentenze gemelle 348,349 del 2007 che in Italia la CEDU, insieme alla giurisprudenza della Corte EDU, prende dignità di norma sub-costituzionale, o norma interposta, nei giudizi di legittimità costituzionale ex art.117/1 della Costituzione Italiana. Vedi Elena Malfatti, *I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, op. cit. p,107 ss.

all'allungamento dei tempi e delle certezza del diritto, comportando alla conseguenza che l'unica Corte padrona del diritto processuale nell'ordinamento interno non è quella costituzionale, ma quella di Strasburgo.

IV. RIFLESSIONI CONCLUSIVE. LA PROTEZIONE DEGLI INDIVIDUI E PROPOSTE DI MODIFICHE.

1. Il modello misto del ricorso diretto in Albania

Ora che questo studio è arrivato a termine possiamo tentare di ricavare delle conclusioni nei riguardi della giustizia costituzionale albanese in generale e la protezione dei diritti fondamentali in particolare, cercando di evidenziare i problemi per poter proporre i necessari rimedi.

La Corte costituzionale albanese fa parte di quelle corti che la dottrina in generale li ha classificati della quarta generazione,⁴⁷⁸ riferendosi al momento storico corrispondente alla caduta del muro di Berlino identificato con la rottura del regime comunista con l'intenzione di instaurare degli ordinamenti di ispirazione democratica⁴⁷⁹ strutturati secondo il modello dello Stato di Diritto. La identificazione al riguardo è duplice perché non si riferisce solo al momento ma anche all'area geografica. Infatti, le corti della quarta generazione riguardano tutta l'area geografica che comprende l'Europa centro-orientale.

Tali paesi a parte le naturali specificità, rappresentano molti punti in comune che si riferiscono non solo alla trasformazione radicale della struttura statale, economica e sociale concretizzata con l'approvazione di nuove costituzioni, ma anche nei confronti di molti aspetti caratterizzanti la giustizia costituzionale. Così, alle Corti costituzionali di questi paesi nella maggior parte viene attribuita un variegato elenco di competenze assomigliando a tale riguardo al Tribunale Federale tedesca.⁴⁸⁰ Inoltre, il controllo di queste corti ha avuto anche una natura amministrativa concentrandosi il loro operato anche sul controllo degli atti del potere esecutivo con la ovvia intenzione di garantire i

⁴⁷⁸ A tale riguardo si parla della suddivisione dei momenti di creazione della giustizia costituzionale nei paesi europei in «*ondate*», e i paesi dell'Europa centro-orientale rientrano nella quarta ondata la quale comincia con la Costituzione ungherese del 1989 e si chiude con l'approvazione della Costituzione albanese del 1998. Vedi Tania Groppi, *Introduzione alla ricerca di un modello europeo di giustizia costituzionale*, in Marco Olivetti, Tania Groppi (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, Guffrè, Milano, 2003, p.6.

⁴⁷⁹ Sullo sviluppo della giustizia costituzionale insieme alla democratizzazione del paese vedi Mistò M., *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa centro-orientale*, ibidem.

⁴⁸⁰ Vedi Francesca Rescigno, *La giustizia costituzionale in Germania*, Groppi T., Olivetti M. (a cura di), op. cit. p.93 ss

cittadini dagli abusi degli organi di questo potere.⁴⁸¹ Altro punto in comune viene individuato nella previsione in quasi tutti i paesi di questa generazione e area geografica del ricorso diretto dinanzi alla Corte costituzionale.

Tale strumento trova la sua naturale ragion d'essere in questi ordinamenti nella storia passata che li ha segnati per quasi mezzo secolo. Essendo stati degli ordinamenti socialisti e comunisti, caratterizzati dall'amplificazione massima dei diritti sociali e del concetto del collettivismo,⁴⁸² dove in nome dell'interesse supremo della società veniva giustificato ogni azione limitativa dello stato nei confronti dell'individuo, uno delle preoccupazioni principali è stato appunto quello di offrire delle garanzie ai diritti individuali. A tale riguardo dobbiamo aggiungere che tale interesse supremo della società si era trasformato nell'interesse del partito, la quale essendo unica monopolizzava ogni esigenza sociale e per raggiungere il fine sfruttava lo Stato potenziando al massimo le sue azioni. L'intreccio indistinguibile del partito con lo stato porta alle dittature imposte sulla forma dello stato-partito, le quali hanno comportato la costante oppressione arbitraria dei diritti e delle libertà individuali.

Diviene caratteristica di questi paesi, che passano dalla dittatura allo stato democratico, offrire una garanzia in più ai cittadini in protezione dei loro diritti dall'autorità pubblica, dandogli la possibilità dunque di poter rivolgersi direttamente a un organo che per Costituzione si tiene distinto dall'autorità giudiziaria e si pone al centro dell'ordinamento costituzionale. D'altra parte ragion d'essere del ricorso diretto dei singoli dinanzi alla Corte in questi paesi, si collega anche alla diffidenza nei confronti del corpo giudiziario, specialmente nell'immediato cambiamento della forma di stato. Essendo stati forgiati i giudici nel regime precedente subendo dunque la mancanza della fiducia da parte della società specialmente quando si tratta dei diritti dei cittadini, ha comportato la previsione della possibilità di poter accedere direttamente alla Corte costituzionale, dunque come un mezzo in più per la loro protezione anche nei confronti dei giudici.

⁴⁸¹ A tale riguardo l'ordinamento Albanese presentava anche una particolarità in riferimento al giudizio in via incidentale. Infatti, durante la vigenza della Costituzione Provvisoria, a differenza del modello italiano classico, tale giudizio si estendeva anche agli atti del Governo aventi carattere normativo, i quali non corrispondo agli atti avente forza di legge come quelli dell'ordinamento italiano, ma si ponevano gerarchicamente al disotto della legge.

⁴⁸² Con riguardo a tale aspetto degli ordinamenti socialisti inoltre sul concetto di diritto e giustizia in tali ordinamenti vedi l'ampia esposizione di Mauro Mazza, *La giustizia costituzionale in Europa Orientale*, Cedam, Padova, 1999.

La previsione di questo mezzo, benché accomuna in generale questi paesi, si presenta differente a dipendere dai soggetti che possono usarlo, dagli atti che possono essere oggetto di controllo e dai diritti la violazione dei quali può essere reclamato dinanzi alla Corte costituzionale.

Tale strumento, come abbiamo avuto occasione di vedere, è stato previsto ed ha trovato applicazione anche nell'ordinamento giuridico albanese. Esso ha subito dei cambiamenti che si collegano alla approvazione delle due costituzioni. Nella prima il ricorso diretto aveva una portata molto ampia in riferimento ai tre componenti, soggetti, atti e diritti. Infatti, abbiamo notato che il ricorso non era uno strumento usato solo dagli individui ma comprendeva dentro di sé sotto il concetto «*persone*», una miriade disparata di soggetti.⁴⁸³ Così anche nei confronti degli atti il controllo aveva ad oggetto l'attività dei tre poteri classici, legislativo, esecutivo e giudiziario, ma anche quelli presidenziali e degli enti locali. In questo modo anche la Corte costituzionale albanese seguiva il modello tedesco dando la possibilità agli individui di proporre ricorso diretto di costituzionalità nei confronti di un atto legislativo. Anche per quanto riguarda i diritti protetti, il ricorso diretto durante la Costituzione Provvisoria presenta un carattere ampio, avendo la possibilità la Corte di vigilare sulla protezione di tutti i diritti costituzionali individuali, processuali e anche sociali. Infatti, essa ha potuto usare come parametro nei suoi giudizi provenienti tramite ricorso diretto, non solo tali diritti ma anche dei principi costituzionali come la separazione dei poteri oppure l'indipendenza dei giudici od anche il principio del decentramento del potere.

Il tempo non era tra le migliori per lo stato albanese, ma la Corte riesce comunque a svolgere un lavoro costante arricchendo la storia del costituzionalismo albanese anche di una giurisprudenza. La sua attività processuale si caratterizza dall'assenza di una legge sulla sua organizzazione e funzionamento, impostando essa il processo adeguandosi direttamente alle poche previsioni costituzionali e prestando istituzioni processuali dai giudizi ordinari.

L'esperienza e l'attività della Corte durante i primi anni servi per poter meglio definire le competenze di essa modificando non la portata dei soggetti, ma gli atti che possono essere denunciati e i diritti reclamabili sanciti nella Costituzione del 1998. Infatti la definizione di tali aspetti del ricorso diretto è stato frutto anche del dato

⁴⁸³ Vedi parte prima, capitolo primo.

empirico ricavato dai ricorsi provenienti dai soggetti. Così si è potuto constatare che gli individui non erano molto propensi a chiedere direttamente l'incostituzionalità di una legge, ma lamentavano la violazione dei loro diritti processuali durante i giudizi ordinari. Le leggi sono stati contestati per di più da individui organizzati in associazioni o comitati rappresentando in tal senso interessi collettivi, oppure da società con fini di lucro. Inoltre, sempre nella categoria persone rientravano quei soggetti associativi come i partiti politici, i sindacati, oppure, facenti parte dell'organizzazione statale come organi degli enti pubblici i quali avevano mostrato interesse nell'attaccare le leggi del parlamento in difesa dei loro interessi.

Tale esperienza servi per poter categorizzare meglio i soggetti che possono accedere direttamente alla Corte, specificando meglio i tipi di atti che possono colpire e i diritti o principi costituzionali che possono lamentare. A tale riguardo l'art.134 della Costituzione albanese fa una distinzione di due categorie di soggetti che possono accedere alla Corte.⁴⁸⁴ I soggetti facenti parte della prima categoria, Presidente della Repubblica, Primo Ministro, non meno di 1/5 dei deputati e Presidente dell'Alto Controllo di Stato possono rivolgersi alla Corte senza specificare un preciso interesse agendo quindi in funzione dell'ordine costituzionale attribuendo alla loro azione valore

⁴⁸⁴ Con tale ampia categoria di soggetti e funzioni della Corte difficilmente si potrebbero creare delle zone franche o zone d'ombra nella giustizia costituzionale albanese. In riferimento a tali concetti vedi Alessandro Pizzorusso « *“Zone d'ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana* », Antonio d'Atena (a cura di), Giuffrè, 2012, p.1021 ss; per più specifica esposizione di tale problema nella giustizia costituzionale italiana vedi anche Malfatti E., Panizza S., Romboli R., *Giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, p.321 ss. Gli autori mettono in evidenza la mancanza della protezione di alcune categorie di soggetti e l'immunità dal controllo giudiziario di alcune leggi. Così in riferimento ai soggetti manca un mezzo per la protezione delle minoranze parlamentari, cosa che in Albania viene garantita tramite il ricorso proposto da non meno di 1/5 dei deputati. Sull'opportunità di introdurre un ricorso diretto della minoranza parlamentare vedi Passaglia P., *Sull'inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: il dibattito italiano*, in Tarchi R., op. cit., p.341 ss. Oppure, rappresentava una zona franca in Italia la legge elettorale, ora superata dalla Corte costituzionale tramite la sentenza 1 del 2014, invece, in Albania non ha costituito problema per via del riconoscimento di un ricorso diretto da parte dei partiti politici. Stesso ragionamento vale anche per gli enti locali, i quali in Italia non possono adire alla Corte costituzionale, trovando invece in Albania protezione tramite il ricorso diretto degli organi degli enti locali. Il ricorso diretto proposto dalle persone giuridiche private ad es. ha superato il problema di poter portare dinanzi alla Corte costituzionale albanese un atto normativo avente forza di legge ex art.101 della Costituzione albanese sostanzialmente simile alla previsione italiana ex art.77 della Costituzione. Con riferimenti a questi atti è stato necessario un attivismo della Corte costituzionale italiana a partire dalla sentenza 129 del 1995 per poter arrivare alle sentenze 171/2007 e 128 del 2008, dove si è potuto dichiarare l'incostituzionalità dei decreti legge. Il ricorso diretto proveniente dalle organizzazioni riconosciute sotto forma di persone giuridiche, ha permesso il controllo della Corte senza creare dei problemi riguardante la loro provvisorietà, vedi D.M. 1 del 2013 della Corte costituzionale albanese. In Italia si è discusso molto sull'introduzione di un ricorso diretto di costituzionalità parallelo al giudizio in via incidentale.

oggettivo. Invece la seconda categoria dei soggetti, Avvocato del Popolo, organi degli enti regionali e locali, organi delle comunità religiose, partiti politici, altre organizzazioni e gli individui, possono rivolgersi alla Corte solo per questioni dove loro dimostrano di avere un interesse.⁴⁸⁵ Discorso a parte si dovrebbe fare della possibilità dei giudici di poter sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. Infatti, loro non possono proporre un ricorso di costituzionalità in astratto come i soggetti della prima categoria, ma non possono neanche dimostrare un interesse diretto come i soggetti della seconda categoria. Ciò è dovuto alla natura del giudizio incidentale il quale si pone in mezzo all'aspetto oggettivo e quello soggettivo della giustizia costituzionale. Il primo collegato alla esigenza di proteggere l'ordinamento da leggi incostituzionali evidenziati in concreto e il secondo collegato al fatto che l'incidente nasce proprio in un giudizio dove si discutono i diritti soggettivi delle persone. L'esigenza di attribuire efficacia retroattiva alla decisione abrogativa della Corte costituzionale nel modo che possa dispiegare effetti anche nel giudizio a quo è molto significativo al riguardo.

Una volta specificato il gruppo dei soggetti che possono adire alla Corte possiamo tentare un'altra distinzione che caratterizza l'ordinamento albanese della nuova Costituzione. Infatti, a differenza della Costituzione Provvisoria la nuova previsione costituzionale toglie la possibilità soltanto agli individui di poter proporre un ricorso diretto di costituzionalità nei confronti di un atto normativo. Ciò ha comportato una certa vicinanza del ricorso individuale albanese con l'amparo spagnolo, il quale, anch'esso non può essere esperito nei confronti di un atto avente carattere normativo. La nuova previsione costituzionale però non lo specifica espressamente l'impossibilità per gli individui di poter portare davanti alla Corte un atto normativo, ciò avviene solo con la Legge Organica sulla Corte costituzionale albanese, la quale nell'elencare i soggetti che possono proporre ricorso diretto nei confronti della legge omette di inserire nella lista gli individui.

⁴⁸⁵ Ovviamente questo interesse deve essere collegato alla specifica posizione e funzione che la Costituzione riconosce a questi soggetti. Così i partiti politici possono proporre ricorso diretto nei confronti di leggi che pregiudicano la gara elettorale oppure che limitano o restringono eccessivamente la loro libertà di organizzazione. Gli organi degli enti locali possono proporre ricorso nei confronti di leggi che incidono sulle loro funzioni e competenze in virtù del principio del decentramento del potere. In tal senso anche le comunità religiose oppure le altre organizzazioni le quali possono contrastare la costituzionalità di una legge solo se dimostrino un collegamento tra lo scopo posto nel loro statuto e la violazione che la legge porta a tale scopo, ecc.

La nuova Costituzione collega il ricorso individuale specificamente a una violazione che si riferisce al concetto di regolare procedimento legale. Tale previsione inserita nell'art.42/1. C.A. costituisce presupposto necessario per gli individui di poter lamentare la violazione dei loro diritti costituzionali. A tale riguardo si debba specificare che gli individui non possono lamentare direttamente alla Corte la violazione dei loro diritti sostanziali, perché per poter fare ciò devono dimostrare che la lesione sia pervenuta dalla mancata osservanza da parte delle autorità pubbliche, delle procedure previste in limitazione delle loro azioni. Collegando la violazione dei diritti costituzionali alle procedure ha comportato alla considerazione che l'individuo non può chiedere direttamente l'incostituzionalità di una legge, ma può pretendere dalla Corte l'incostituzionalità delle azioni degli organi pubblici, i quali non si sono adeguati alle procedure previsti dalla legge ritenuto conforme a Costituzione. Tale previsione viene rafforzato anche dall'art. 131. C.A., il quale precisa che il ricorso individuale può essere esperito solo per violazione dei loro diritti costituzionali a un regolare procedimento legale, quando hanno esaurito tutti gli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento.

Quest'ultima previsione, attribuendo al ricorso individuale oltre alla natura straordinaria – dovuta al fatto che la Corte non fa parte dell'ordine giudiziario e il ricorso non è uno dei mezzi ordinari di impugnazione – anche natura sussidiaria condizionando l'esperimento del ricorso solo dopo essere stati esauriti tutti i mezzi giuridici effettivi, ha fatto sì che il controllo della Corte si concentrasse nella maggior parte sugli atti giurisdizionali. In questo contesto dobbiamo specificare che la Costituzione tiene distinte la locuzione del regolare procedimento legale, il quale ha una portata più ampia riferendosi potenzialmente a tutti i procedimenti previsti dalla legge, dal concetto del giusto processo, il quale si riferisce specificamente ai processi giudiziari.

A questo punto si crea una distinzione importante nell'ordinamento giuridico albanese che comporta anche una certa peculiarità del modello così creatasi. Infatti viene mantenuta la struttura del ricorso diretto in generale, ma viene suddiviso a dipendere dagli atti che si ritengono incostituzionali. O meglio, con riguardo al ricorso diretto di costituzionalità nei confronti di un atto normativo, l'ordinamento prevede la possibilità per tutti i soggetti di poter adire la Corte, tranne i singoli individui. Invece, con riguardo ai ricorsi diretti di costituzionalità nei confronti delle decisioni giudiziarie

l'ordinamento offre la possibilità a tutti i soggetti di poter rivolgersi alla Corte. Ciò ovviamente si riferisce alla natura dei diritti processuali i quali sono previsti come una garanzia in assoluto per ogni soggetto dell'ordinamento il quale pretende un diritto oppure un interesse dinanzi agli organi giudiziari. Tali diritti cioè difendono la posizione processuale di un soggetto a prescindere dal fatto se sia una persona fisica, giuridica privata oppure anche una persona giuridica pubblica od anche un organo amministrativo. Infatti, la posizione processuale di un soggetto deve sempre essere garantita dall'ordinamento a prescindere dalla natura del soggetto. Tale garanzia viene ampliata anche nei confronti dei funzionari pubblici, i quali in virtù del fatto che l'ordinamento giuridico tutela ogni tipo di procedimento giudiziario, amministrativo, disciplinare, parlamentare, possono usare il ricorso individuale non per la protezione di diritti fondamentali ma della loro posizione qualificata in garanzia di una funzione costituzionale.

A ben vedere l'ordinamento giuridico albanese ha voluto dare una certa qualifica al ricorso diretto nei confronti della legge, non lasciandolo in balia dei cittadini. Infatti, viene prevista la possibilità per gli individui di poter chiedere la verifica della compatibilità di una legge con la Costituzione in tre maniere differenti che corrispondono a tre momenti importanti di una legge. Il primo corrisponde alla possibilità degli individui organizzati in persone giuridiche a poter chiedere in astratto l'incostituzionalità di una legge. Tali ricorsi vengono identificati da tre aspetti, sono astratti, rappresentano interessi collettivi e devono poter dimostrare il collegamento tra questo interesse e la legge ritenuta incostituzionale. Il secondo mezzo corrisponde alla possibilità di chiedere l'incostituzionalità di una legge, non in astratto ma partendo dalla sua applicazione da parte dell'amministrazione pubblica. Il ricorso in questi casi può essere proposto dall'Avvocato del Popolo, il quale quando costata una violazione dei diritti fondamentali, dalle segnalazioni che li vengono prospettate dagli individui e dopo aver tentato invano di cercare una soluzione amministrativa rivolgendosi agli organi pubblici, può chiedere alla Corte di esprimersi sulla compatibilità della legge con la Costituzione. La terza possibilità si riferisce appunto al giudizio in via incidentale, il quale anch'esso riguarda un momento applicativo della legge ma in una altra sede e in maniera differente. Infatti, tale tipo di controllo della legge prende spunto da un processo giudiziario nel momento in cui il giudice deve applicare una disposizione e nel

svolgere la sua attività tipica, quello di interpretare la legge, constatata che ogni possibile interpretazione sia in contrasto con la Costituzione. In tal caso egli è tenuto a sospendere il processo a quo per rinviare la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale.

Come si evince l'ordinamento vuole che l'incostituzionalità della legge venga preteso, a parte l'azione diretta degli organi costituzionali della prima categoria, in modo istituzionalizzato oppure organizzato togliendo la possibilità all'individuo di pretendere direttamente e astrattamente tale incompatibilità della legge con la Costituzione. Infatti, si è voluto canalizzare il ricorso diretto nei confronti della legge per cercare di essere più rappresentativo di esigenze sia collettive che ordinamentali. Attribuirgli cioè, valore oggettivo e sociale,⁴⁸⁶ renderlo più consistente e cercare di porre dei filtri all'accesso diretto degli individui il quale potrebbe portare anche a un uso abusivo di tale ricorso da parte dei cittadini.

È vero che l'individuo deve essere garantito da ogni potere pubblico che può limitare eccessivamente la sua libertà oppure può ledere arbitrariamente i suoi diritti, però non sembra che la scelta del legislatore sia sbagliata avendo l'individuo pur sempre la possibilità di poter chiedere ragionevolmente, in maniera bilanciata l'incostituzionalità della legge. A tale riguardo però dobbiamo fare tre considerazioni in riferimento ai tre mezzi previsti dall'ordinamento.

La prima riguarda il ricorso diretto delle persone giuridiche private. Per una utilizzazione più effettiva di questo mezzo si auspicherebbe l'aumento delle associazioni che pongono come loro diretto obiettivo e scopo, dunque come diretto interesse, i diritti umani. Un ottimo esempio a tale riguardo lo ha dato il Comitato Albanese di Helsinki, il quale è stato fin dai tempi della Costituzione Provvisoria uno dei promotori dei ricorsi diretti in protezione dei diritti fondamentali dell'individuo.

La seconda si riferisce all'Avvocato del Popolo. Questo è un organo che non può essere più ritenuto nuovo nell'ordinamento albanese, ma ormai ha una sua storia e un certo attivismo. Al riguardo però si pretende una organizzazione e strutturazione più articolata di tale istituzione in modo che possa accogliere più lamentele da parte dei cittadini e

⁴⁸⁶ In tale senso, riferendosi all'ordinamento polacco, parla anche Sergio Bartole, *Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale*, in Rivista Quaderni Costituzionali n.2, 1996, p.241.

ispirare maggior fiducia.⁴⁸⁷ Non dobbiamo dimenticare che per Costituzione tale organo si pone prima come una garanzia dei cittadini che subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali da parte dell'amministrazione pubblica, perciò l'A.P si rivolge principalmente agli organi amministrativi. Solo allorquando lui evidenzia che la violazione proveniente dalla amministrazione è dovuta alla previsione legale allora può rivolgersi alla Corte costituzionale per chiedere l'incostituzionalità della legge. A tale riguardo si chiederebbe un maggior attivismo dell'A.P al fine di proporre più ricorsi di costituzionalità nei confronti di leggi incostituzionali.

Infine, una considerazione bisogna fare anche nei confronti del giudizio in via incidentale specialmente con riguardo al rapporto che la Corte va ad instaurare con il corpo giudiziario. Anzitutto, a differenza del ricorso diretto degli individui dove la Corte costituzionale ha preferito istituire un rapporto solo con l'Alta Corte, pretendendo che sia quest'ultima a svolgere il controllo sull'operato dei giudici dei gradi inferiori, nel giudizio in via incidentale, oltre al tipo di rapporto che si instaura – non più di controllo ma collaborativo - sia ha la possibilità di mettersi in contatto con tutti i giudici. In tale contesto la Corte costituzionale però si è mostrata molto meno propensa a incentivare i giudici ordinari a prospettare questioni di legittimità costituzionale. Infatti, si nota che in molte occasioni, benché il numero dei giudizi provenienti dal corpo giudiziario ha subito un notevole aumento,⁴⁸⁸ essa ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni stroncando in questo modo quel necessario dialogo che deve caratterizzare i due poteri, specialmente in riferimento alla protezione dei diritti umani. Si auspicherebbe una riconsiderazione di questo rapporto specialmente da parte della Corte, la quale si deve mostrare più propensa per un dialogo più costruttivo e

⁴⁸⁷ In tale senso sono state portate delle modifiche alla legge sull'Avvocato del Popolo, N.155/2014, con la quale è stata prevista la suddivisione del lavoro interno all'istituzione in dipartimenti, riferendosi alle diverse tipologie di violazioni ai diritti umani, ma anche l'articolazione geografica prevedendo la possibilità di nominare commissioner sparsi per il territorio. Rimane a tal punto di vedere come verrà organizzato il lavoro dall'A.P e se farà uso effettivo di tutti i mezzi a sua disposizione.

⁴⁸⁸ Dobbiamo evidenziare che dal 1998 è stata istituita in Albania la Scuola della Magistratura la quale prepara i futuri giudici e pubblici ministeri. Tale scuola ha comportato un miglioramento della professionalità dei giudici, sia per rispetto delle procedure che per qualità di motivazione delle decisioni, i quali si caratterizzano non solo per la loro formazione ma anche per la giovinezza, rappresentando il nuovo volto del potere giudiziario. Infatti, la maggior parte dei giudizi incidentali proviene proprio da questa categoria di giudici, i quali costantemente portano questioni di legittimità costituzionale. Dall'altra parte nessuno dei giudici formati in questa scuola ha trovato posto nelle supreme corti, Alta Corte e Corte Costituzionale, invece nelle Corti di Appello hanno trovato poco spazio. Tale rapporto tra la Corte costituzionale e i giudici ordinari, specialmente di primo e secondo grado, può essere visto anche come uno scontro di generazioni e formazione giuridica.

collaborativo con i giudici forgiati nel nuovo contesto costituzionale e democratico, ispirati ai principi dello Stato di Diritto e molto più sensibili ai diritti fondamentali dell'uomo. È da considerare anche il fatto che, se con riguardo al ricorso diretto il modello è passato da quello tedesco nella Costituzione Provvisoria in quello spagnolo nella nuova Costituzione, con la particolarità della suddivisione dei soggetti in fisiche e giuridiche, il modello del giudizio incidentale è rimasto sostanzialmente lo stesso, dimostrando una certa volontà del costituente a considerare tale strumento di fondamentale importanza.⁴⁸⁹

2. Problematiche riguardanti il ricorso individuale costituzionale nell'ordinamento albanese e proposte.

Il ricorso individuale costituzionale dunque è solo un aspetto del *genus* ricorso diretto in Albania.

Come abbiamo potuto osservare durante questo scritto l'accesso dell'individuo, inteso persona fisica tenendo da parte i funzionari dello stato, alla Corte costituzionale viene collegato esclusivamente alla violazione delle regole procedurali e si concentra nella maggior parte in un tipo di procedimento, quello giudiziario, avendo come oggetto dunque le decisioni dei giudici. In questo contesto la Corte nella maggior parte della sua attività, ha potuto occuparsi del diritto al giusto processo e dei principi processuali sparsi nella Costituzione albanese in diverse disposizioni. Tale concentrazione dell'operato della Corte nei confronti degli atti e comportamenti giurisdizionali, avendo come parametro soltanto i diritti processuali ha comportato degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi, i quali necessitano dei cambiamenti al fine di essere migliorati.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, non ce dubbio che il contributo della giurisprudenza della Corte specialmente all'ampliamento della portata dei diritti processuali e della loro comprensione in modo sostanziale ed effettivo è stato

⁴⁸⁹ Infatti, si dovrebbe ritenere che l'ordinamento albanese tiene dentro di sé i tre principali europei di giustizia costituzionale, quello tedesco del ricorso diretto nei confronti della legge proveniente non solo da soggetti di carattere pubblico, quello spagnolo che si concentra di più sull'attività dei giudici e infine quello italiano che si incentra sul giudizio incidentale.

fondamentale. Non dobbiamo dimenticare che l'Albania soffre una grande problematica che si collega all'attuazione della legge, ma soprattutto al rispetto della legge.

Questi fenomeni si collegano ai due importanti poteri, esecutivo e giudiziario. Nei confronti del potere esecutivo i soggetti dell'ordinamento hanno due strumenti effettivi per proteggere i loro diritti, e cioè la possibilità di rivolgersi ai tribunali⁴⁹⁰ e quello di sollecitare l'Avvocato del Popolo.⁴⁹¹ L'ordinamento dunque offre ai soggetti mezzi di protezione fuori dal potere esecutivo con il fine di garantire al meglio i diritti costituzionali dalle violazioni dell'amministrazione. Invece, nei confronti del potere giudiziario inteso nella sua interezza, l'ordinamento albanese offre solo un unico rimedio nazionale e cioè, il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.⁴⁹² Tale ricorso dunque è indispensabile nell'ordinamento albanese perché offre una garanzia in più ai soggetti di poter rimediare alle violazioni delle regole processuali che portano inevitabilmente alla lesione dei loro diritti sostanziali, da un organo esterno al corpo giudiziario.

Altro aspetto positivo riguarda il fatto che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha servito per portare in una maniera più consistente e rapida la giurisprudenza della Corte EDU nell'ordinamento giuridico albanese. A tale riguardo dobbiamo ribadire che quasi tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale si

⁴⁹⁰ Come abbiamo accennato nel capitolo secondo con l'approvazione della L.49/2012 è stata creata in Albania la giustizia amministrativa, separata da quella civile, concretizzata con l'istituzione dei nuovi tribunali amministrativi. Sokol Sadushi, *Il tribunale amministrativo e il controllo di legalità sull'amministrazione*, Toena, Tirana, 2014.

⁴⁹¹ I strumenti sarebbero tre, ma il terzo non si ritiene effettivo perché si riferisce alla possibilità del soggetto di rivolgersi all'organo amministrativo gerarchicamente superiore con l'intenzione di trovare rimedio dentro il potere esecutivo stesso. Anzi, la legge albanese impone che prima di rivolgersi al giudice il soggetto deve prima esaurire tale strumento amministrativo, pena estinzione del processo per mancanza di giurisdizione.

⁴⁹² In verità in quasi tutti i paesi gli ordinamenti offrono sempre protezioni interne nei confronti del potere giudiziario e cioè la possibilità di appellare le decisioni dei giudici e quella di poter pretendere un'azione disciplinare nei loro confronti. Anche l'ordinamento albanese come tutti gli ordinamenti prevede questi strumenti, ma la loro efficacia dipende dal grado di democraticità del paese, dal rispetto della legge e dei principi dello stato di Diritto in generale. È proprio in riferimento a questi aspetti che l'Albania manifesta grandi problemi. Infatti il potere giudiziario gode poca fiducia da parte dei cittadini e soffre largamente la piaga della corruzione. A tali problemi si debba aggiungere anche la mancanza di professionalità dovuta al fatto che una parte consistente dei giudici sono stati formati giuridicamente durante gli anni novanta con dei corsi semestrali. D'altra parte lo stesso Alto Consiglio di Giustizia si è presentato un organo problematico, non prendendo provvedimenti nei confronti dei giudici che vengono denunciati davanti ad essa. Sulla incidenza dell'operato della Corte costituzionale, tramite lo sviluppo del diritto all'equo processo, nei confronti della giurisdizione in modo che questa possa effettivamente garantire la giustiziabilità dei diritti, vedi Valerio Onida, *La Corte e i diritti*, in Lorenza Carlassare (a cura di), op. cit. p.181 ss.

riferisce e si adegua alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per quanto riguarda i principi processuali.⁴⁹³ Ovviamente questo ha aiutato a un migliore assorbimento dei diritti convenzionali nell'ordinamento albanese, anche se dobbiamo segnalare che i giudici ordinari di primo e secondo grado, in molti casi continuano a ignorare tale giurisprudenza. In molti casi ancora, il loro disinteresse riguarda non solo la giurisprudenza di Strasburgo ma anche quella della Corte costituzionale.

Infine, il ricorso diretto individuale ha dato un contributo enorme alla concezione e ed effettività del principio dello Stato di Diritto inteso nel senso positivistico proceduralistico. Tale principio si pone nella costante esigenza di essere affermato nelle nuove democrazie dei paesi dell'Europa orientale e si pone come uno standard, una garanzia per i soggetti dell'ordinamento, rappresentando il tentativo di poter limitare l'attività dello stato politico. Essendo stato l'Albania una dittatura comunista dove lo Stato - partito svolgeva la sua attività nella totale inosservanza delle leggi e delle procedure, le quali erano strumenti di potere nei confronti degli individui, peraltro non subendo nessun forma di controllo da parte degli organi giudiziari, si percepisce che la prima e costante esigenza è stata quella di poter limitare il potere politico che agisce tramite gli organi dello Stato. La scelta del costituente dunque non è stata sbagliata, cercando di garantire agli individui tramite il principio di legalità e il rispetto delle procedure, quello standard minimo da dove devono partire le nuove democrazie.

La domanda che si pone è, ma la Corte costituzionale albanese ha assolto a questo compito ?

Per dare un risposta dobbiamo trarre delle conclusioni riferendosi all'attività della Corte e dalla legge sul suo funzionamento. A tale riguardo si evidenzieranno i problemi del ricorso individuale costituzionale.

Un primo problema riguarda il limite che la Corte costituzionale ha messo a se stessa con riguardo al parametro posto nei suoi giudizi. Infatti, l'art. 42/1.C.A pone come fine proprio la libertà, la proprietà e tutti i diritti costituzionali e legali i quali non

⁴⁹³ Emblematico a tale riguardo è l'allargamento delle concezione del processo integrandolo con la fase dell'esecuzione, dovuto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Inoltre, sempre in riferimento all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, l'influenza che ha avuto la giurisprudenza della Corte costituzionale nei confronti del legislatore, il quale a partire dal 2008 ha compiuto delle modifiche al codice di procedura proprio nella parte che riguarda l'esecuzione dei titoli esecutivi, ma ha anche approvato la nuova legge sugli ufficiali giudiziari privati.

possono essere limitati senza un regolare procedimento legale. Ciò vuol dire che la violazione dei diritti costituzionali deve avvenire per via della mancata osservanza delle procedure previste dalla legge, ma non proibisce alla Corte di pronunciarsi sulla sostanza dei diritti costituzionali. Anzi, essa deve motivare nei suoi ragionamenti in quale maniera il mancato rispetto delle procedure abbia inciso nei diritti costituzionali, permettendo a se stessa di pronunciarsi anche su questi diritti ed alla loro portata. Questo aiuterebbe la Corte di uscire dal congelamento del suo pensiero concentrato esclusivamente su i diritti procedurali. Inoltre, il collegamento tra la mancata osservanza delle regole procedurali e la lesione dei diritti sostanziali porterebbe a una più consistente motivazione che attesterebbe la gravità della violazione e le sue conseguenze.⁴⁹⁴

L'interesse della Corte nei confronti dei diritti fondamentali dell'uomo nei giudizi promossi con ricorsi individuali, porterebbe al superamento anche di alcuni problemi collegati alle decisioni di essa. Come abbiamo osservato le decisioni della Corte che annullano le decisioni giudiziarie tranne l'effetto caducatorio vengono accompagnati sempre con il rinvio della questione per un nuovo riesame da parte degli organi giurisdizionali. Ciò ovviamente è dovuta al parametro che la corte usa nel giudizio che riguarda i principi processuali, traducendosi essa in un giudice di quarto grado che svolge un controllo simile a una Corte di Cassazione. Individuando essa solo una violazione processuale e non sostanziale non può fare altro che rinviare la questione ai giudici che dovrebbero decidere di nuovo nel merito.⁴⁹⁵ Tale annullamento con rinvio, oltre a porsi in contrasto con la natura definitiva che devono avere le decisioni della Corte costituzionale ex art.132/1.C.A, allunga i processi collidendo non solo con il principio della ragionevole durata dei processi ma anche con quello di certezza del diritto. Lo svolgimento del controllo anche con riguardo ai diritti fondamentali sostanziali permetterebbe alla Corte di emettere una decisione definitiva senza rinviare

⁴⁹⁴ La Corte insomma non assolve al suo compito di giudice dei diritti fondamentali a pieno titolo per quanto non esprime e non delinea la fisionomia di tali diritti. A tale riguardo vedi Onida V., *La Corte e i diritti*, in Lorenza Carlassare (a cura di), op. cit. p.177.

⁴⁹⁵ Rimane vago anche il riesame che i giudici devono fare, cioè se possono svolgere un controllo in tutti i campi oppure solo con riguardo all'aspetto procedurale.

la questione, assomigliando in questo modo sempre di più al Tribunal Constitucional spagnolo.⁴⁹⁶

Altra conseguenza positiva collegata alla considerazione dei diritti fondamentali sostanziali nei giudizi su ricorsi individuali, porterebbe anche una effettività di tale giudizio quando viene constatato la violazione del giusto processo per mancata o tardiva esecuzione o irragionevole durata del processo. Come abbiamo osservato tali decisioni hanno solo valore dichiarativo e non portano nessun beneficio concreto al richiedente, a tal punto che anche la Corte EDU non ha considerato mezzo effettivo il ricorso individuale che lamenta tali violazioni. A tale riguardo la Corte costituzionale potrebbe fare un passo in più, specialmente riconoscere ai richiedenti un risarcimento del danno accordandogli una somma di danaro oppure la *restituito in integrum* del loro diritto, un po' come la Corte EDU fa.⁴⁹⁷ In tale contesto non solo si creerebbe un mezzo effettivo in mano ai soggetti dell'ordinamento, comportando anche la diminuzione dei ricorsi contro l'Albania che vengono portati dinanzi alla Corte di Strasburgo, ma si garantirebbe a tali soggetti una protezione pari o più alta della CEDU ex art.17. C.A. Infatti, risulta che con riguardo a tale violazione la CEDU non solo non si pone come uno standard minimo ma offre una protezione maggiore della Costituzione albanese.

Infine, la Corte potrebbe riconoscere a se stessa la possibilità di giudicare sulla costituzionalità di una legge, specialmente quando evidenzia che l'applicazione incostituzionale da parte dei giudici sia conseguenza proprio dell'impossibilità di interpretarla per poterla applicare in modo conforme a Costituzione. Infatti, abbiamo

⁴⁹⁶ Solo una volta la Corte nei giudizi su ricorsi individuali, che non lamentavano la mancata esecuzione oppure l'irragionevole durata, ha pronunciato annullamento senza rinvio. Con la D.M. 40 del 2012 essa decide solo la constatazione della violazione del giusto processo nei confronti di una misura di sicurezza, la quale nel frattempo era stata esaurita. La Corte, benché il richiedente aveva perso interesse, decise comunque di pronunciarsi su tale violazione proprio partendo dalla considerazione che il bene leso direttamente era la libertà individuale.

⁴⁹⁷ A ben vedere alla Corte non mancano gli strumenti per poter valutare le richieste a tale riguardo, che come abbiamo osservato di certo non sono mancati, dando alle sue decisioni valore costitutivo. L'art. 1/2.L.O prevede che «*per le questioni che richiedono l'applicazione di procedure non previste da questa legge la Corte costituzionale tiene presente anche le disposizioni delle leggi che prevedono procedure in altri procedimenti, tenendo in considerazione la natura legale della questione*». Inoltre nella stessa Legge Organica vengono previste degli strumenti giuridici processuali che permettono alla Corte di compiere una valutazione in concreto del danno patrimoniale e non patrimoniale preteso del creditore. Mi riferisco qui agli artt.40, 41, 42.L.O i quali rispettivamente creano la possibilità di chiamare e sentire un esperto, chiamare e sentire un testimone, chiedere a qualsiasi soggetto delle documentazioni scritte che riguardano la questione in giudizio. Tra l'altro la Corte stessa si è espressa su valutazioni monetarie quando ha ritenuto il comportamento del debitore non sufficiente per classificarla come volontà positiva di pagare.

notato che la Corte non ha scartato mai questa possibilità a priori, però d'altra parte non ha svolto mai un giudizio in tal senso evitando sempre di pronunciarsi nel merito alle richieste dirette provenienti dai soggetti. Questo però non deve portare a un ricorso diretto dei singoli sulla costituzionalità della legge, ma dovrebbe costituire una possibilità per la Corte quando evidenzia che la legge non offre altre possibilità di applicazione conforme alla Costituzione e sempre argomentando la grave violazione che tale applicazione porta ai diritti fondamentali dell'uomo.⁴⁹⁸

Un secondo problema riguardante sempre le decisioni della Corte riguarda la loro esecuzione oppure l'adeguamento degli organi costituzionali alle statuizioni di essa. Come abbiamo avuto modo di vedere, specialmente in riferimento ai rapporti con l'Alta Corte, le decisioni della Corte costituzionale spesso rimangono disattese o semplicemente ignorate. Questo fenomeno riguarda appunto le decisioni che definiscono i giudizi su ricorsi individuali, perché in riferimento agli altri giudizi le decisioni della Corte assumono il peso che devono avere. Così ad es. nei giudizi di incostituzionalità di una legge nessuno mette in dubbio l'autorità delle sue decisioni, oppure anche nei giudizi su conflitto di competenze od anche quando ha dovuto svolgere controlli preventivi su accordi internazionali.⁴⁹⁹ Anzi in alcuni casi abbiamo visto anche l'adeguamento del Parlamento agli auspici della Corte con riguardo a qualche lacuna dell'ordinamento oppure il seguito dello stesso Parlamento ai

⁴⁹⁸ A tale riguardo vedi Pizzorusso A., *Giustizia costituzionale dai modelli alla prassi*, cit. secondo il quale: «*se infatti il ricorso costituzionale diretto non si rivolge necessariamente contro una legge, ma anche contro una sentenza o un atto amministrativo, è però evidente che ciò che di regola viene in discussione, ai fini della decisione su di esso, non è tanto il mero fatto del comportamento dei pubblici poteri che si assume lesivo di un diritto fondamentale di libertà, quanto la costituzionalità della regola o dell'interruzione delle regole qui tale comportamento si è uniformato*». È ormai un'importante parte della dottrina albanese che parla dell'allargamento del parametro del regolare procedimento legale anche ai diritti sostanziali prevedendo la possibilità di controllare anche la costituzionalità della legge. Ad es. Sadushi S., *La giustizia costituzionale in evoluzione*, op. cit. p.617 ss, prospetta la possibilità per la Corte di pronunciarsi sulla costituzionalità di una norma usando l'art.48. L.O.C.C.A il quale si riferisce al principio del chiesto e pronunciato nei giudizi della Corte. Il comma secondo di tale articolo prevede espressamente la possibilità per la Corte, la quale eccezionalmente, quando intravede un collegamento tra l'oggetto della richiesta e disposizioni legali può allargare discrezionalmente il suo scrutinio. Su una evoluzione in senso sostanziale del ricorso individuale vedi anche Vorpsi A., *il regolare procedimento legale*, op. cit., p. 45 ss. Inoltre Zaganjori Xh., *L'effettività dei mezzi dell'ordinamento giuridico albanese ai sensi dell'art.13.CEDU*, relazione Consiglio del Consiglio d'Europa, *Miglioramento della qualità dell'attuazione della CEDU tramite la collaborazione degli organi interni*, 26-27 settembre 2007.

⁴⁹⁹ Emblematica a tale riguardo è la D.M. 15 del 2010 che dichiarato contraria a Costituzione, specificamente al principio della integrità territoriale, l'accordo internazionale stipulato tra il Governo albanese e quello greco sulla determinazione dei confini delle acque territoriali.

cambiamenti giurisprudenziali della Corte.⁵⁰⁰ Si può dire che con riguardo alle decisioni che riguardano la costituzionalità delle leggi, dotati quindi di efficacia erga omnes, gli altri organi costituzionali e di conseguenza anche i cittadini non mettono in dubbio l'autorità delle pronunce. Ma si evidenziano anche dei problemi a tale riguardo.

Uno in particolare riguarda una recentissima decisione, la D.M. 23 del 2015, con la quale la Corte ha abrogato una disposizione della legge sull'Alto Consiglio della Giustizia che modificava i casi di destituzione dei membri di tale organo. Nel frattempo il Parlamento⁵⁰¹ ne aveva destituito due membri con le modalità della nuova disposizione. Essendo stato dichiarato incostituzionale tale disposizione tramite un controllo della legge in astratto su azione proposta da 1/5 dei deputati, doveva comportare il ritorno dei due membri destituiti. Il problema però è complesso perché nel fra tempo il Parlamento ne aveva eletto due nuovi membri dell'Alto Consiglio della Giustizia. Fino ad ora la decisione della Corte è rimasta ineseguita sollevando grandi dubbi e interrogativi.⁵⁰²

Come caso clamoroso di mancata esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Parlamento deve essere segnalato la vicenda della destituzione del Procuratore Generale della Repubblica con la D.M. 76 del 2002. In questo caso si tratta di un giudizio provenuta da ricorso individuale per violazione delle procedure parlamentari in riferimento alla destituzione del Procuratore Generale. In tale occasione la Corte aveva costato la violazione del diritto di difesa e nello specifico quello di essere ascoltato, perciò annullava la decisione del Parlamento e il decreto del Presidente della

⁵⁰⁰ Ad es. le modifiche effettuate al codice di procedura civile e l'approvazione della nuova legge sugli ufficiali giudiziari privati, in funzione di un miglioramento della situazione sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie passate in giudicato.

⁵⁰¹ Art.147/1.C.A. «L'Alto Consiglio della Giustizia è composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Corte suprema, dal Ministro della Giustizia, da tre componenti eletti dall'Assemblea parlamentare, così come da nove giudici di tutti i livelli, eletti dalla Conferenza Giudiziaria Nazionale. I membri eletti rimangono in carica per 5 anni senza poter essere rieletti immediatamente».

⁵⁰² Infatti, è vero che i due membri del consiglio sono stati destituiti in virtù di una norma dichiarata incostituzionale, ma i nuovi membri sono stati eletti da una norma conforme a Costituzione. Altro dubbio riguarda l'efficacia della decisione se debba avere effetto retroattivo oppure no. Altro problema ancora riguarda anche il giudizio svolto dalla Corte colpevole di non avere sospeso gli effetti della legge di cui si chiedeva l'incostituzionalità. La vicenda ovviamente si carica molto di un peso politico perché oltre a riconoscere a una maggioranza parlamentare la possibilità di destituire membri scelti dalla maggioranza precedente, incidendo direttamente sull'indipendenza dell'organo, nel caso concreto il problema diventa ancora più pregnante perché uno dei membri destituiti copriva la funzione del vice Presidente dell'A.C.G. Vedi art.147/3.C.A. «L'Alto Consiglio della Giustizia, su proposta del Presidente, elegge tra i componenti un vice Presidente. Il vice Presidente organizza l'attività dell'Alto Consiglio della Giustizia, così come presiede le riunioni in assenza del Presidente della Repubblica».

Repubblica che seguiva. La Corte però giustamente non si era espressa sul rinvio della questione al Parlamento poiché l'art. 77.L.O.C.C.A parla di rinvio solo nel caso di annullamento di decisioni giudiziarie. Normalmente il Parlamento doveva adeguarsi alla decisione della Corte e rispettare la sua decisione ripetendo la procedura per la destituzione del Procuratore, cosa per che non ha fatto. Anzi, ha ignorato totalmente la decisione della Corte provvedendo solo a eleggere il nuovo Procuratore della Repubblica.⁵⁰³

Anche il Governo si è mostrato riluttante e spesso ha ignorato la giurisprudenza della Corte, specialmente con riguardo alle decisioni che costatano la violazione del giusto processo per mancata o irragionevole durata dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie passate in giudicato, in riferimento ai licenziamenti illegittimi nell'amministrazione pubblica. In questi casi si chiederebbe alla Corte di usare l'art. 81.L.O.C.C.A⁵⁰⁴ che prevede l'obbligo del Governo di garantire l'esecutorietà delle decisioni della Corte, ma anche l'attivismo di quest'ultima, nel senso di mettere davanti alla responsabilità gli organi dell'amministrazione obbligandoli direttamente tramite le statuizioni nei dispositivi delle pronunce non solo di dargli esecuzione, ma anche prevedendo le modalità dell'esecuzione.

Problematico appare anche il potere giudiziario nei confronti della giurisprudenza della Corte costituzionale e più in specifico l'Alta Corte. Infatti, come abbiamo potuto osservare nel capitolo secondo nella maggior parte le decisioni di annullamento della Corte si riferiscono proprio all'Alta Corte, specialmente con il cambiamento del pensiero secondo il quale è quest'ultima che deve svolgere un controllo in sostanza sull'attività dei giudici di gradi inferiori. Ciò ha comportato che il controllo della Corte si concentrasse esclusivamente sull'Alta Corte e nella maggior parte ha avuto come oggetto le decisioni di inammissibilità di questa. Infatti, abbiamo notato che l'Alta Corte presenta problemi di smaltimento del cumulo delle questioni che pendono davanti ad essa, il quale l'ha indotto ad aumentare notevolmente le decisioni di

⁵⁰³ Sulla questione del Procuratore Rakipi e del mancato adeguamento alla decisione della Corte da parte del Parlamento vedi anche Sadushi S., *La giustizia costituzionale in evoluzione*, op. cit. p. 393 ss.

⁵⁰⁴ «l'esecuzione delle decisioni della Corte è garantita dal Consiglio dei Ministri tramite i suoi organi dell'amministrazione statale [...] la Corte costituzionale può incaricare un altro organo per dare esecuzione alla sua decisione, prevedendo anche le modalità dell'esecuzione». Tale previsione si evince anche nell'art.35.BVergGG del Tribunale Federale Costituzionale tedesca, ma è stata usata dalla Corte in concreto. A tale riguardo vedi Haberle P., *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, op. cit. p.70.

inammissibilità. A parere della Corte costituzionale in molti casi l'Alta Corte viola il diritto a un giusto processo dei singoli, negandoli una serie di diritti costituzionali processuali ad essa collegati come l'accesso alla giustizia, il diritto di difesa, quello di essere ascoltati e negli ultimi anni, quello di avere delle decisioni motivate.

A tale riguardo l'Alta Corte ha seguito una linea di comportamento molto problematica non adeguandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, pare che essa riconosce soltanto degli effetti *inter partes* alle decisioni della Corte, adeguandosi solo ai casi specifici. Tale modo di intendere le decisioni della Corte ha comportato delle identiche decisioni che dichiarano incostituzionali gli stessi comportamenti dell'Alta Corte, divenendo ripetitive.⁵⁰⁵ La Corte costituzionale ha da sempre ribadito che le sue decisioni hanno forza vincolante generale riferendosi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione.⁵⁰⁶ Ciò lo ha potuto argomentare certamente riferendosi alla natura dei suoi giudizi che vertono sulla costituzionalità delle questioni e sulla portata dei principi costituzionali. È evidente però che nei confronti dell'Alta Corte tale considerazione non ha trovato posto e il continuo disatteso che essa fa alle pronunce della Corte lo testimonia.⁵⁰⁷

⁵⁰⁵ Si nota anche una certa caduta di stile della Corte costituzionale in riferimento alla motivazione delle sue decisioni, perdendo anche la sua funzione didattica, pedagogica oppure di insegnante dei diritti. Il continuo non adattamento dell'Alta Corte alle decisioni della Corte costituzionale ha comportato ormai delle decisioni di contenuto identico dove si ripetono gli stessi principi e decisioni di riferimento sia della stessa Corte che della Corte di Strasburgo. Verrebbe da suggerire una rapida presa di decisione e delle motivazioni che si limitano a riferire altre pronunce che hanno statuito su gli stessi principi e comportamenti, usando la tecnica del precedente, proprio per permettere alla Corte di concentrarsi su decisioni che meritano una maggior considerazione come ad es. nei casi delle questioni di legittimità che provengono da i giudici in via incidentale.

⁵⁰⁶ La Corte costituzionale ha fatto sempre delle dichiarazioni in generale, riconoscendo forza di legge non solo alla motivazione ma anche alle decisioni di inammissibilità. A tale riguardo con la pretesa della forza di legge e l'efficacia *erga omnes* alla *ratio decidendi* pare che la Corte albanese trova punti in comune con il Tribunale tedesco, vedi Alessandro Pizzorusso, *Giustizia costituzionale dai modelli alla prassi*, Rivista Quaderni Costituzionali, n.3, 1982, p.524, nota.8. D'altra parte la Corte ha omesso anche di fare la distinzione proprio dentro la motivazione tra la parte motiva che si collega direttamente al dispositivo e quella che nella dottrina italiana viene denominata *obiter dicta*. Sulla importanza della motivazione e sulla natura descrittiva e giustificativa di essa si rinvia a Malfatti E., Panizza S., Romboli R., *Giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 70 ss.

⁵⁰⁷ A tale riguardo non ha aiutato neanche la nomina di un ex giudice costituzionale alla presidenza dell'Alta Corte. Il giudice Zaganjori, il mandato del quale era terminato ma continuava a rimanere in carica come giudice in virtù dell'art.125/5.C.A. «*il giudice della Corte costituzionale resta in carica fino alla nomina del suo successore*», è stato nominato giudice e Presidente dell'Alta Corte nell'aprile del 2013. È stata effettuata in quel periodo uno scambio di poltrone tra i giudici delle corti supreme perché nello stesso tempo venivano nominati giudici della Corte costituzionale tre membri dell'Alta Corte. Ora, se quest'ultimo fenomeno incide negativamente in molti aspetti, es. le decisioni di rifiuto ma anche la negazione della possibilità di fornire le supreme corti di membri nuovi che possono portare nuove

A tale riguardo dobbiamo evidenziare che anche i giudici dei gradi inferiori spesso non si adeguano ai principi processuali sviluppati dalla Corte. Infatti, le violazioni che arrivano alla Corte tramite i ricorsi individuali spesso partono proprio dalle giurisdizioni inferiori.⁵⁰⁸ È proprio qui che si auspicherebbe un intervento del legislatore con l'intenzione di dare valore concreto alle decisioni della Corte costituzionale. Pronunciandosi queste decisioni su principi processuali costituzionali, cioè su un aspetto più oggettivo che soggettivo del processo si dovrebbe attribuire un peso reale e incisivo da far sì che possano determinare l'attività dei giudici. Infatti, si dovrebbe considerare grave violazione il non adeguamento dei giudici, specialmente dei gradi inferiori, alle decisioni della Corte su i ricorsi individuali, tali da poter scaturire azione disciplinare nei loro confronti. Se nei confronti delle valutazioni sulla legge materiale che il giudice fa, in virtù della sua discrezionalità, esiste il concreto pericolo di incidere sulla sua indipendenza e di conseguenza sulla autonomia di decidere, con riferimento alle leggi procedurali la situazione è differente.

Tali disposizioni per loro natura sono create proprio per poter dare formalità ai processi con l'intenzione di circoscrivere entro determinate regole l'attività giudiziaria. Normalmente anche il controllo sul rispetto delle regole procedurali è più semplice e si potrebbe svolgere rispettando dei standard e canoni ben determinati. In tale contesto, prevedendo una specifica disposizione che statuisca la possibilità di proporre azione disciplinare nei confronti dei giudici che non osservano i principi costituzionali così come la Corte costituzionale li ha sviluppati, aiuterebbe a una maggiore garanzia effettiva nei confronti dei cittadini. Non solo, ma a dipendere dal grado di inosservanza si può incidere anche sulla carriera dei giudici, promuovendo coloro che rispettano le regole procedurali e si adeguano alle statuizioni della Corte costituzionale e sanzionando quelli che non si ottemperano. Una simile concretizzazione degli effetti delle pronunce della Corte nei confronti dei giudici aiuterebbe effettivamente a dare attuazione al principio dello Stato di Diritto, così che non rimanga soltanto una bella locuzione astratta.

esperienze e ragionamenti, la nomina di un giudice costituzionale all'Alta Corte invece, potrebbe aiutare al dialogo tra le due corti. Fino ad ora ciò non si è verificato continuando l'Alta Corte a non tenere presente le statuizioni della Corte costituzionale sulla non motivazione delle decisioni di inammissibilità.

⁵⁰⁸ Su un non adeguamento dei giudici alle statuizioni della Tribunal Constitucional anche in Spagna, specialmente alle decisioni che hanno avuto come parametro l'art. 24.C.E sulla tutela giurisdizionale effettiva, vedi anche Luis Maria Diez-Picazo, *Il ricorso di amparo nel diritto spagnolo*, in Tarchi R. (a cura di) op. cit. p,159.

In riferimento alle proposte legislative si possono suggerire delle modifiche alla Legge Organica sulla corte costituzionale.

Abbiamo evidenziato che la Corte costituzionale albanese non soffre il problema del sovraccarico del lavoro, tipico per le corti che hanno nelle loro competenze anche il ricorso diretto di costituzionalità. E ben noto ad es. il problema del Tribunale Federale tedesca e soprattutto del Tribunal Constitucional spagnola e dei cambiamenti sulle rispettive leggi proprio per poter frenare e dare la possibilità a queste Corti di sopportare il numero sempre maggiore dei ricorsi, continuando però a garantire la tutela dei diritti fondamentali. Proprio l'intenzione di frenare il numero dei ricorsi ha portato anche a un cambiamento di concezione dei ricorsi individuali in questi paesi avvicinandoli di più all'aspetto oggettivo, nel senso che non partono esclusivamente dall'interesse soggettivo ma devono considerare anche una rilevanza generale, costituzionale, ordinamentale.⁵⁰⁹

Con riguardo alla Legge Organica sulla Corte costituzionale albanese, la quale abbiamo accennato non subito nessuna modifica da quanto è stata approvata nel 2000, possiamo suggerire delle modifiche. Anzitutto, si debba intervenire sulla parte speciale della legge che riguarda i diversi procedimenti che si svolgono dinanzi alla Corte. Infatti, la legge prevede le modalità di svolgimento di tutti i procedimenti della Corte che corrispondono alle sue competenze tranne i giudizi su ricorsi individuali. In riferimento al ricorso individuale essa ha sviluppato i giudizi basandosi sulla parte generale della legge e sulle disposizioni dei codici di procedura, sulle quali tra l'altro essa incide direttamente. Ora che la Corte ha sviluppato una sua giurisprudenza anche con riguardo alle regole processuali dei suoi giudizi, il legislatore potrebbe intervenire approfittando di questa esperienza portando le adeguate modifiche.

Altro intervento auspicabile sulla legge organica riguarda il termine entro il quale si può proporre ricorso individuale. Tale termine ex art.30/2.L.O.C.C.A è di due anni. A differenza degli ordinamenti spagnolo⁵¹⁰ e tedesco⁵¹¹ dove il termine per proporre ricorso diretto è di un mese, oppure di sei mesi nel caso di ricorso dinanzi alla

⁵⁰⁹ Roberto Romboli, *La riforma dell'amparo costituzionale in Spagna e l'introduzione di un ricorso diretto in Italia*, in Rolando Tarchi (a cura di), op. cit. p.163 ss. In senso negativo vedi Paolo Passaglia, *Sull'inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: il dibattito italiano*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit., p. 343 ss. Vedi anche Saulle Panizza, *Il ricorso diretto dei singoli*, in Anzon A.-Caretto P.-Grassi S. (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1999, p.110 ss.

⁵¹⁰ Art.44/2 della LOTC prevede il termine di trenta giorni.

⁵¹¹ Art.93/1 BVerfGG.

Corte EDU,⁵¹² il termine previsto dalla legge albanese appare non solo eccessivo ma anche inspiegabile.⁵¹³ Esso collide direttamente con l'importante principio costituzionale della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.

Una modifica deve subire anche la disposizione che prevede le pronunce di rifiuto di decidere. A tale riguardo l'intervento non può essere solo legislativo ma anche costituzionale.⁵¹⁴

Infine una particolare considerazione devono avere anche gli effetti delle decisioni della Corte, specialmente quelli che riguardano i giudizi su ricorsi individuali. A tale riguardo può essere creata un'apposita disposizione in riferimento alle decisioni che costatano la violazione del giusto processo per mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie o irragionevole durata del processo, nel modo che possono essere considerati mezzi effettivi ai sensi della Corte EDU. Inoltre, deve essere riconsiderato anche l'art.77. L.O.C.C.A che vuole sempre il rinvio delle questioni ai giudici ordinari, in modo che possa dare più consistenza al carattere definitivo alle decisioni della Corte.

In conclusione, si sta discutendo molto in Albania in questo periodo su una riforma generale sulla giustizia la quale ha preso in considerazione anche la giustizia costituzionale.⁵¹⁵ In tale contesto sarebbe da auspicare che questa volta la politica abbia

⁵¹² Art.35/1.CEDU

⁵¹³ Tale ampio termine a parere di scrive incide sul fatto del non accumulo di arretrato della Corte. Infatti, avendo così tanto tempo a disposizione il soggetto può decidere di proporre il ricorso in un successivo momento. Invece, i termini stretti portano inevitabilmente alla proposta del ricorso dinanzi alla Corte che di conseguenza vede depositare nella sua segreteria un numero maggiore di ricorsi. Così in entrambi i casi i tempi sono lunghi, ma nel secondo caso questo diviene inevitabile per ragioni obiettive. D'altra parte anche il principio della certezza del diritto subisce un pregiudizio, nel caso albanese per via del termine stesso per la proposta del ricorso lasciando aperta la possibilità di impugnare la decisione giudiziaria passata in giudicato per due anni, nel caso spagnolo e tedesco, benché il termine per la proposta è di un mese, sono i tempi di decidere della Corte che possono pregiudicare il principio del giudicato. Sull'eccessiva durata dei processi su ricorsi individuali dinanzi al TFC tedesca vedi Haberle P., *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, op. cit. p.77. Inoltre, sull'allungamento dei tempi riferendosi anche al Tribunal Constitucional spagnolo e del rischio di tale effetto nel caso dell'introduzione del ricorso diretto in Italia vedi anche Paolo Passaglia, *Sull'inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: il dibattito italiano*, in Tarchi R. (a cura di), op. cit., p.335 ss.

⁵¹⁴ Anche nel 2015 si conferma l'uso di queste decisioni da parte della Corte, vedi D.M. 33 del 2015.

⁵¹⁵ Con la Decisione del Parlamento 96 del 2014 è stata istituita un'apposita commissione sulla riforma della giustizia. Nel momento che si scrive ancora questa commissione non ha potuto pubblicare delle concrete proposte. Si evidenziano due punti, il primo consiste nel fatto che i lavori di tale commissione avranno il supporto della Commissione di Venezia, il secondo si riferisce alla composizione di tale commissione. A tale riguardo non ce stata la volontà di creare una commissione con parità di rappresentanti tra maggioranza e opposizione, infatti quest'ultima non partecipa ai lavori delegittimando fin dall'inizio il processo. In riferimento al fattore politico in rapporto con il potere giudiziario si deve evidenziare una forte politicizzazione di quest'ultimo. L'anno 20014 è stato

la volontà di compiere realmente una riforma sul potere giudiziario in modo che possa dargli la professionalità, la legalità, e la dignità al fine di riempire in concreto il principio dello stato di diritto nella sua concezione più ampia per garantire effettivamente i diritti umani.

caratterizzato dall'approvazione di molte leggi e modifiche di leggi che riguardano il potere giudiziario e i vari organi che la compongono (Legge sul Potere Giudiziario, Legge sull'Alto Consiglio della Giustizia vedi D.M. 16,23 del 2015; Legge sull'Alta Corte vedi D.M. 40 del 2014; Legge sulla Scuola di Magistratura vedi D.M. 20 del 2015). Subito dopo hanno seguito vari ricorsi diretti proposti davanti alla Corte dall'opposizione tramite un quinto dei deputati, dal Presidente della Repubblica e dallo stesso Alto consiglio della Giustizia in un giudizio sul conflitto di attribuzioni. Tra parentesi gli ultimi due organi, benché devono essere ritenuti imparziali subiscono una forte delegittimazione politica perché considerati espressione politica dell'opposizione di ora. Ciò ha comportato una forte politicizzazione della questione comportando una pioggia di ricorsi proposti davanti alla Corte costituzionale lamentando la violazione del principio di indipendenza del potere giudiziario, sia in senso organico che individuale. Così nel 2014 e 2015 la Corte costituzionale si è trovata in mezzo a questa situazione decidendo su questi ricorsi, ma anche su molti altri riguardanti leggi e atti normativi del Governo (Legge sulla Riforma Amministrativa vedi D.M. 19 del 2015; modifiche al Codice Elettorale vedi D.M. 11 del 2015, Legge sulle Forze Armate vedi D.M. 10 del 2015; modifiche alla Legge sugli Impiegati Civili vedi D.M. 5 del 2014; Legge sulla Bureau di Investigazione della Corruzione decisione non ancora pubblicata; atto normativo del Governo sull'Ispettorato Territoriale vedi D.M. 25 del 2014; atto normativo del Governo che modifica la Legge sul Bilancio vedi D.M. 23 del 2014), e su altre questioni portati tramite giudizi su conflitto di competenze (1/5 dei deputati e Parlamento sulle Commissioni d'Inchiesta vedi D.M. 30 del 2014; il Presidente della Repubblica e il Parlamento sulla nomina dell'Alto Ispettore sul Controllo dei Redditi e sul conflitto di Interessi vedi D.M. 45 del 2014; Municipio di Tirana e il Consiglio dei Ministri vedi D.M. 54 del 2014 e 4 del 2015), oppure tramite richieste di interpretazione della Costituzione vedi D.M. 59 del 2014. Tutti questi giudizi svolti dalla Corte in questo anno e mezzo non solo ha alzato molto il tasso di politicità delle questioni a essa presentate, con la conseguenza anche di metterla di fronte al conflitto politico e istituzionale scaturito in questo periodo, ma ha inciso anche sull'attività riguardante i ricorsi individuali, trasformandosi la Corte da un giudice dei diritti in giudice dei conflitti, oppure più concentrata alle situazioni politiche istituzionali del paese.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Alessandro Pizzorusso, *“Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana*, Antonio d’Atena (a cura di), Giuffrè, 2012.

Angelo Rinella, *La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici del modello francese in Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino, 1997.

Antonio Ruggeri, Antonio Spadaro, *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

Barbara Randazzo, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, Giuffrè, Milano, 2012.

Beniamino Caravita (a cura di), *La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti*, Jovene, Napoli, 2012.

Calammo Specchia M., Carli M., Di Plinio G., Toniatti R. (a cura di), *I Balcani occidentali, le costituzioni della transizione*. Giappichelli, Torino, 2008.

Elena Malfatti, Saule Pannizza, Roberto Romboli, *Giustizia Costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2007.

Elena Malfatti, *I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Giappichelli, Torino, 2013.

Elisabeta Lamarque, *Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana*, Laterza, Bari, 2012.

Gian Franco Ricci, *Diritto processuale civile*, Vol. I, II, Giappichelli, Torino, 2005.

Giancarlo Rolla, *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate: l’esperienza spagnola*, Seminario di Studio, Palazzo della Consulta – 6 novembre 2009.

Giovanni Conso, Vittorio Grevi, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2006.

Giulia Bertolino, *Giusto processo e verità*, Giappichelli, Torino, 2010.

Giuseppe Campanelli, *Incontri e scontri tra la Corte Suprema e Corte costituzionale in Italia e Spagna*, Giappichelli, Torino, 2005.

Giuseppe de Vergottini, *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei paesi dell’Europa centro-orientale*, Giappichelli, Torino, 2000.

Gustavo Zagrebelsky, *Giustizia Costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988.

Itziar Gomez Fernandez, *Una nuova legge organica per il Tribunal Constitucional*, in Quaderni Costituzionali, n.3/2007, Il Mulino, Bologna.

Jorg Luther, Roberto Romboli, Rolando Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2000.

Jorg Luther, Roberto Romboli, Rolando Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2000.

Lorenza Carlassare, *I diritti davanti alla Corte costituzionale: ricorso individuale o rilettura dell'art.27. L.n.87 del 1953?*, in *Rivista Diritto e Società*, 1997.

Lorenza Carlassare (a cura di), *Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedre in Europa*, Cedam, Padova, 1998.

Lucio Pegoraro, *Lineamenti di giustizia costituzionale comparata*, Giappichelli, Torino, 1998.

Lucca Mezzetti (a cura di), *Sistemi e modelli di giustizia costituzionale*, Cedam, Padova, 2009.

Manuel Aragon Reyes, *La riforma della Legge organica del Tribunal Constitucional*, in *Rivista di Diritto Costituzionale*, Torino, 2008.

Marco Olivetti, Tania Groppi, *La giustizia costituzionale in Europa*, Giuffrè, Milano, 2003.

Mauro Cappelletti, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1968.

Mauro Cappelletti, *La giurisdizione costituzionale delle libertà*, Giuffrè. Milano, 1955.

Mauro Mazza, *La Giustizia costituzionale in Europa orientale*, Cedam, Padova, 1999.

Paolo Ferrua, *Il giusto processo*, Zanichelli, Bologna, 2012.

Peter Haberle, *La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca*, Giuffrè, Milano, 2000.

Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2009.

Roberto Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, 1993-1995*, Giappichelli, Torino, 1996.

Roberto Romboli, *L'accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello*, ESI. Napoli, 2006.

Roberto Romboli, *La protezione dei diritti fondamentali dopo la c.d. "oggettivizzazione" dell'amparo costituzionale in Spagna: un'analisi comparata con l'esperienza italiana*, Relazione al Seminario de Derecho y Jurisprudencia, organizzato dalla Fundacion colloquio juridico europeo, Madrid, 12 novembre 2009, pubblicata sulla Rivista AIC,

Roberto Romboli, *Il tribunal constitucional spagnolo e le condizioni di ammissibilità del «nuovo» amparo*, Quaderni Costituzionali, Il Mulino, Bologna, 2010.

Rolando Tarchi (a cura di), *Patrimonio costituzionale e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità*, Quaderni del Dipartimento Pubblico Università di Pisa Atti del Convegno di Pisa. Giappichelli, Torino 2012

Sabino Cassese, *Istituzioni di diritto Amministrativo*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.

Saulle Panizza, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Giappicchelli, Torino, 1998.

Saulle Panizza, *Il ricorso diretto singolo*, Anzon A.-Caretti P.-Grassi S. (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Giappicchelli, Torino, 1999.

Sergio Bartole «*Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale*», in *Quaderni Costituzionali*, n.2, 1996.

Ugo Adamo, *Il «nuovo» amparo costituzional secondo la riforma della legge organica n. 6/2007 e la sua attuazione da parte del Tribunal Constitucional*, in *Rivista di diritto Costituzionale*, Torino, 2009.

Vincenzo Sciarabba, *Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Cedam, Padova, 2012.

Admir Thanza, *Gli standard costituzionali e le problematiche del giudizio incidentale in riferimento alla Corte costituzionale*, in *Rivista Vita Giuridica*, n.2/2011.

Admir Thanza, *Standarti kushtetuesdhe problematika e kontrollit incidental në referim të Gjykatës kushtetuese*, *Revista Jeta Juridike*, n.2/2011

Alban Brati, *La procedura civile*, Dudaj, Tirana, 2008.

Alban Brati, *Proçedura civile*, Dudaj, Tiranë, 2008.

Arben Puto, *Il rapporto della Corte costituzionale con i giudici della giurisdizione ordinaria*, in *rivista Diritto Parlamentare e Politiche Legali* N.7 del 2000.

Arben Puto, *Raporti i Gjykatës kushtetuese me gjyqtarët e zakoshëm*, *Revista E Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore*, n.7/2000.

Arta Vorpsi, *Il regolare procedimento legale nella pratica della Corte costituzionale albanese*, Maluka, Tirana, 2011.

Arta Vorpsi, *Proçesi i rregullt ligjor në praktikën e Gjykatës kushtetuese shqiptare*, Maluka, Tiranë, 2011

Dibattito Costituzionale, Vol.I, Tirana, 2006.

Debati Kushtetues, Volumi I, Tiranë, 2006.

Dibattito Costituzionale, Vol.II, Tirana, 2006.

Debati Kushtetues, Volumi II, Tiranë, 2006.

Fehmi Abdiu, *Costituzione e Corte costituzionale nella Repubblica Albanese*, Redona, Tirana, 2000.

Fehmi Abdiu, *Kushtetuta dhe Gjykata kushtetuese në Republikën e Shqipërisë*, Redona, Tiranë, 2000.

Florjan Kalaja, *Il giudizio in contumacia nel processo civile*, Fan Noli, Tirana, 2014.

Florjan Kalaja, *Gjykimi në mungesë në proçesin civil*, Fan Noli, Tiranë, 2014.

Enkelejdi Hajro, *L'esecuzione delle decisioni della Corte EDU e la pratica giudiziaria interna*, in Jeta Juridike Nr.1 del 2011.

Enkelejdi Hajro, *Ekzekutimi i vendimeve të Gj.E.D.Nj dhe praktika e brendshme e gjykatave*, Revista Jeta Juridike, 1/2011.

Erjon Bani, *Il rispetto del regolare procedimento legale alla luce dei parametri costituzionali*, in Rivista Avokatia N.11 del 2014.

Erjon Bani, *Respektimi i proçesit të rregullt ligjor në dritën e parametrave kushtetues*, Revista Avokatia, 11/2014.

Erjon Hitaj, *Diritto internazionale e diritti dell'uomo nell'ordinamento albanese*, Aracne, Roma, 2013.

Evgjeni Bozdo, *La protezione del diritto di proprietà secondo il Protocollo 1*, in Rivista Avokatia Nr.4 del 2012.

Evgjeni Bozdo, *Mbrojta e të drejtës së pronësisë sipos Protokollit 1*, Revista Avokatia, 4/2012.

Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, *La procedura penale*, Morava, Tirana, 2012.

Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, *Proçedura penale*, Morava, Tiranë, 2012.

Hajredin Fuga, *Le novità della nuova legge sulla Corte costituzionale in comparazione con la legge precedente*, in rivista Diritto Parlamentare e Politiche Legali, N.7 del 2002.

Hajredin Fuga, *Të rejat e ligjit të ri mbi Gjykatën kushtetuese në krahasim me ligjin e mëparshëm*, Revista E Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore, 7/2002.

Luan Omari, *Lo stato di diritto*, Elena Gjika, Tirana 2008.

Luan Omari, *Shteti i së drejtës*, Elena Gjika, Tiranë, 2008.

Luan Omari, Aurela Anastasi, *Il diritto costituzionale*, A.B.C, Tirana, 2010.

Luan Omari, Aurela Ansatasi, *E drejta kushtetuese*, A.B.C, Tiranë, 2010.

Krenar Loloçi, *Dibattito Costituzionale*, Vol.I, Tirana, 2006, parte introduttiva.

Krenar Loloçi, *Debatit Kushtetues*, Volumi I, Tiranë, 2006, pjesa hyrëse.

Kujtim Puto giudice della Corte costituzionale, *I ricorsi dell'Avvocato del Popolo dinanzi alla Corte costituzionale*, relazione in Conferenza, *L'esperienza internazionale della collaborazione tra le Corti costituzionali e gli Ombudsman nell'ambito della protezione dei diritti umani*, svolto in Erevan, Armenia, 5-6 ottobre 2007.

Kujtim Puto, *Rekursi i Avokatit të Popullit në Gjykatën kushtetuese*, relacion në Konferencën, *Ekspierenca Ndërkombëtare e bashkëpunimit midis Gjykatave kushtetuese dhe Ombudsmanëve në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut*, mbajtur në Jerevan, Armeni, 5-6 tetor 2007.

Sokol Sadushi, *Il controllo costituzionale*, Botimpex, Tirana, 2004.

Sokol Sadushi, *Kontrolli Kushtetues*, Botimpex, Tiranë, 2004.

Sokol Sadushi, *Il diritto Amministrativo*, Botimpex, Tirana, 2008.

Sokol Sadushi, *E drejta administrative*, Botimpex, Tiranë, 2008.

Sokol Sadushi, *La giustizia costituzionale in evoluzione*, Toena, Tirana 2012.

Sokol Sadushi, *Drejtësia kushtetuese në progres*, Toena, Tiranë, 2012.

Sokol Sadushi, *Il tribunale amministrativo e il controllo di legalità sull'amministrazione*, Toena, Tirana, 2014.

Sokol Sadushi, *Gjykata administrative dhe kontrolli i ligjshmërisë mbi administratën*, Toena, Tiranë, 2014.

Vladimir Kristo, giudice della Corte costituzionale, *Il controllo costituzionale sulla compatibilità della legislazione albanese con i parametri della CEDU*, relazione Convegno del Consiglio d'Europa, *Miglioramento della qualità dell'attuazione della CEDU tramite la collaborazione degli organi interni*, 26-27 settembre 2007.

Vladimir Kristo, *Kontrolli kushtetues mbi përputhshmërinë e legjislacionit shqiptar me parametrat e K.E.D.Nj*, relacion mbajtur në Konferencën e Këshillit të Europës, *Përmirësimi i cilësisë së zbatimit të K.E.D.Nj nëpërmjet bashkëpunimit të organeve të brendshme*, 26-27 shtator 2007.

Xhezair Zaganjori giudice della Corte costituzionale, *L'effettività dei mezzi dell'ordinamento giuridico albanese ai sensi dell'art.13.CEDU*, relazione Convegno del Consiglio d'Europa, *Miglioramento della qualità dell'attuazione della CEDU tramite la collaborazione degli organi interni*, 26-27 settembre 2007.

Xhezair Zaganjori, *Efektiviteti i mjeteve të rendit juridik shqiptar sipas nenit. 13.K.E.D.Nj*, relacion mbajtur në Konferencën e Këshillit të Europës, *Përmirësimi i cilësisë së zbatimit të K.E.D.Nj nëpërmjet bashkëpunimit të organeve të brendshme*, 26-27 shtator 2007.

Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi, Erjona Methasani, *Lo stato di diritto nella Costituzione della Repubblica albanese*, Adleprint, Tirana, 2011.

Xhezair Zaganjori, Aurela Anastasi, Erjona Methasani, *Shteti i së drejtës në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë*, Adelprint, Tiranë, 2011.

Christopher J. Peters, AA.VV, *Precedent in the United States Supreme Court*, Springer Science + Business Dordrecht, 2013

Erëin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, Aspen publishers, New York, 2006

David g, Savage, *A guide to the US Supreme Court*, CQ Press, Washington, 2010

E. Thomas Sullivan, Toni M. Massaro, *The arc f due process in American constitutional law*, Oxford University Press, New York, 2013